

Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica

A. VIII (2016) n. 1 (gennaio-giugno)

Sommario

- Presentazione
- 3 Gabriele Qualizza
Coinvolgimento del consumatore nei confronti del brand: nodi concettuali e prospettive di ricerca
- 18 Daniela Zamolo
Organisational culture and its impact on quality of healthcare performance outcomes. A literature review
- 25 Eugenio Ambrosi
Dal Daily Mail a James Joyce, passando per Shakespeare: prime note sulle reminiscenze letterario/culturali all'origine dei testi delle canzoni dei Beatles
- 40 Arianna Maceratini
La sfera pubblica dei media nella teoria del discorso di Jürgen Habermas
- 53 Leonardo Mellace
La crisi dell'integrazione Europea
- 66 Santo Delfino
Fenomenologia della paternità. Un'emozione sempre crescente non tutelata
- 83 Ivan Valia
Sovranità e diritti umani
- 92 Stella Feroletto
Il segreto ministeriale nell'ambito delle Confessioni religiose diverse dalla Cattolica
- 104 Marco Cossutta
Digressioni sul diritto fra libertà e sicurezza all'interno della prospettiva giuridica moderna

Presentazione

Il primo fascicolo del 2016 raccoglie una cospicua ed interessante serie di saggi riconducibili sia alle scienze della comunicazione, che alle scienze giuridiche. In questo modo la Rivista continua a testimoniare l'intreccio fra il mondo della comunicazione e quello della giurisprudenza, contiguità che indagini a volte troppo focalizzate sull'uno o sull'altro versante non riescono sempre ad evidenziare.

Il numero si apre con un saggio di Gabriele Qualizza in tema di marketing e più propriamente sul coinvolgimento del consumatore nei confronti del brand; l'autore lamenta una scarsa definizione concettuale dei termini del discorso offerta della letteratura e propone alcune originali linee di indagine. A questo segue un contributo di Daniela Zamolo che analizza l'impatto della cultura della sicurezza sull'efficienza del sistema sanitario. Eugenio Ambrosi propone uno studio sui rapporti, sia pure indiretti, tra i testi delle canzoni dei Beatles, la letteratura classica inglese ed altre fonti filosofico-letterarie, che a prima vista appaiono del tutto avulse dal panorama musicale.

Il contributo di Arianna Maceratini, sul ruolo della sfera pubblica e dei media nella elaborazione dottrinale di Habermas, rappresenta l'ideale punto di unione fra prospettive comunicative e prospettive politico-giuridiche; quest'ultime si propongono da prima con un'analisi di Leonardo Mellace sull'attuale crisi dell'Unione europea e sul ruolo svolto dalla BCE. Santo Delfino indaga con intenti critici il campo del diritto di famiglia con particolare riguardo al ruolo della genitorialità maschile. Ivan Valia propone un saggio in tema di sovranità e diritti umani, e Stella Feroleto indaga sulle implicazioni giuridiche del segreto ministeriale nelle religioni

non cattoliche. Il rapporto fra diritto, libertà e sicurezza è oggetto del contributo di Marco Cossutta, che chiude il presente fascicolo.

Coinvolgimento del consumatore nei confronti del brand: nodi concettuali e prospettive di ricerca*

Gabriele Qualizza

ABSTRACT

Il coinvolgimento del consumatore nei confronti del brand è un tema al centro dell'agenda di ricerca degli studiosi di marketing. Manca ancora tuttavia una chiara definizione del concetto. Il presente contributo intende offrire un'analisi critica delle principali evidenze empiriche e dei più rilevanti nodi concettuali fin qui emersi nella letteratura sul tema, ponendo l'accento sulle questioni ancora aperte e segnalando alcune linee di riflessione e di ricerca, su cui è opportuno si concentri l'attenzione nel prossimo futuro.

Dalla metà degli anni Novanta si registra un crescente interesse nell'ambito del marketing per le *customer voluntary performances*¹, espressioni comportamentali nelle quali si rende evidente la disponibilità del consumatore a spendersi a favore di un brand in maniera non canonica, al di fuori degli schemi, secondo percorsi non preventivati e non preventivabili.

Scrivere una recensione, raccomandare un prodotto o un brand, attivare le dinamiche del passa-parola, offrire assistenza ad un amico per l'installazione di un software, attendere pazientemente in coda per ore, solo per poter toccare con mano l'ultima versione di uno smartphone: siamo di fronte ad un ampio e variegato insieme di situazioni *out of the box*,

* Desidero esprimere un particolare ringraziamento a Maria Vernuccio (Dipartimento di Management dell'Università di Roma "La Sapienza"), per lo stimolante scambio di punti di vista ed opinioni sul tema.

¹ L.A. Bettencourt, *Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery*, in "Journal of Retailing", n. 73 (1997), pp. 383-406.

PAROLE CHIAVE

ENGAGEMENT;
CUSTOMER VOLUNTARY PERFORMANCES;
CO-CREATION;
CONSUMER;
BRAND.

*extra role*², riconducibili a stati di connessione azienda-consumatore che vanno al di là del semplice *liking*³ e che possono tradursi in comportamenti che prescindono dall'acquisto e non sono nemmeno finalizzati all'acquisto⁴.

² S.J. Pervan, L.L. Bove, *The engagement of customers beyond their expected roles*, in "Journal of Strategic Marketing", Vol. 19, n. 7 (2011), pp. 551-554.

³ B.J. Calder, E.C. Malthouse, *Media Engagement and Advertising Effectiveness*, in B.J. Calder (a cura di), *Kellogg on Advertising and Media*, Hoboken, NJ, 2008, pp. 1-36.

⁴ cfr. P.C. Verhoef, W.J. Reinartz e M. Krafft, *Customer Engagement as a New Perspective in Customer Management*, in "Journal of Service Research", Vol. 13, n. 3 (2010), pp. 247-252; J. van Doorn, K.N. Lemon, V. Mittal, S. Nass, D. Pick, P. Pirner e P.C. Verhoef, *Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions*, in "Journal of Service Research", Vol. 13, n. 3 (2010), pp. 253-266, p. 253; S.D. Vivek, S.E. Beatty e R.M. Morgan, *Consumer engagement: exploring customer relationships beyond purchase*, in "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 20, n. 2 (2011), pp. 122-146; S. Fliess, A. Nadzeika e J. Nesper, *Understanding Patterns of Customer Engagement. How Companies Can Gain a Surplus from a Social*

Privi in sostanza di ogni impronta utilitaristica, contrassegnati da una dimensione festosa di gioco, di dono e di gratuità, che è caratteristica dello scambio per reciprocità, più che dello scambio di mercato⁵.

Si potrebbe parlare a questo proposito di forme paradossali di “narcisismo altruistico/altruismo narcisistico”, contrassegnate da «atti di generosità e di spontaneità, che vengono intrapresi in un’ottica di fare del bene, ma al tempo stesso di sentirsi bene»⁶. Pensiamo alle recensioni e ai racconti di viaggio postati dagli utenti su *TripAdvisor*: consentono di esprimere se stessi, in qualche misura auto-celebrando le proprie esperienze e le proprie competenze, ma sottendono anche un desiderio di condivisione con gli altri, ispirato alla logica del dono. Che finisce a sua volta per essere ricambiato da altri compagni virtuali di avventure, all’insegna della reciprocità.

Tali comportamenti, pur essendo del tutto spontanei e volontari, offrono di fatto notevoli benefici alle imprese, non solo perché contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio, ma anche perché arricchiscono di nuovi sensi l’esperienza d’uso del prodotto e dilatano il raggio d’azione della comunicazione, sfruttando il canale non-convenzionale del passa-parola.

Tanto nel mondo manageriale, quanto nel mondo accademico, l’attenzione dedicata a questi fenomeni va di pari passi con la crescente disaffezione nei confronti di concetti come *brand awareness*, qualità percepita del servizio, *customer satisfaction*, *retention*, *loyalty*, ritenuti scarsamente predittivi dei comportamenti futuri dei consumatori, anche perché esclusivamente centrati sulle componenti cognitive della relazione con il brand, che oggi appare invece

Phenomenon, in “Journal of Marketing Development and Competitiveness”, Vol. 6, n. 2 (2012), pp. 81-92.

5 Stimolanti considerazioni su questi temi si possono trovare nel report dell’agenzia Weber Shandwick, *The science of engagement*, http://webershandwick.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/SofE_Report.pdf, ultimo accesso: 04.05.2016.

6 C. Villa, *Brand entertainment reloaded in Italia e nel mondo*, in P. Musso (a cura di), *Brand Reloading. Nuove strategie per comunicare, rappresentare e raccontare la marca*, Milano, 2011, pp. 135-153.

sempre più connotata da rilevanti valenze di carattere emozionale ed affettivo⁷: è in questo contesto che si comincia a parlare di *emotional commitment*, *brand love*, *emotional branding*⁸.

Questo insieme variegato di riflessioni trova infine ospitalità - in concomitanza con l’impetuoso sviluppo dei social media e degli innovativi strumenti analitici utilizzati per valutare il comportamento del consumatore online - sotto il “cappello concettuale” del *consumer-brand engagement*. Manca tuttavia una chiara definizione del termine. La difficoltà è legata sia al carattere polisemico del verbo “to engage”⁹, di volta in volta utilizzato nella lingua inglese per indicare una forma di coinvolgimento, un impegno reciproco, una promessa di fedeltà, una disponibilità dei soggetti a investire le proprie energie a favore di una causa¹⁰, sia al carattere multidisciplinare del concetto, oggetto di attenzione da parte di studiosi e professionisti appartenenti a differenti settori, quali marketing, management, psicologia, sociologia e *information science*¹¹. Alla luce di queste considerazioni, l’*engagement* appare al momento come un *meta-organizzatore*, un contenitore semantico di altri concetti, un intensificatore delle varie dimensioni che caratterizzano la relazione brand-consumatori¹²

7 R.V. Kozinets, *Social Brand Engagement: A New Idea*, in “GfK Marketing Intelligence Review”, vol. 6, n. 2 (2014), pp. 8-15.

8 Cfr. M. Gobé, *Emotional Branding. The new paradigm for connecting brands to people*, New York, 2001; K. Roberts, *Lovemarks. The Future beyond Brands*, New York, 2004.

9 J. van Doorn et al., *Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions*, cit., p. 254.

10 Si possono riconoscere almeno quattro differenti accezioni del verbo *to engage*: 1) coinvolgere, attirare l’attenzione, 2) impegnarsi in qualcosa, 3) fidanzarsi con qualcuno, 4) ingaggiare (nel senso di “assumere”) qualcuno. Cfr. R. Gambetti, G. Graffigna, *Consumer Brand Engagement: lo stato dell’arte. Teoria, applicazioni, prospettive di ricerca*, in “Micro & Macro Marketing”, n. 2 (2011), pp. 199-225, p. 200.

11 L.D. Hollebeek, *Exploring customer-brand engagement: definition and themes*, in “Journal of Strategic Marketing”, Vol. 19, n. 7 (2011), pp. 555-573; S.D. Vivek et al., *Consumer engagement: exploring customer relationships beyond purchase*, cit.

12 R. Gambetti, G. Graffigna e S. Biraghi, *The Grounded Theory approach to consumer-brand engagement. The practitioner’s standpoint*, in “International Journal of Market Research”, Vol. 54, n. 5 (2012), pp. 659-687.

Con l'obiettivo di contribuire a una migliore conoscenza/messa a fuoco dell'agenda di ricerca relativa a questo tema, il presente lavoro intende offrire un'analisi critica delle principali evidenze empiriche e dei più rilevanti nodi concettuali fin qui emersi nella letteratura di marketing. Vengono dunque presi in considerazione i fattori che sono all'origine del crescente interesse per il *consumer-brand engagement*, i filoni di pensiero in cui si radica la riflessione su questo tema, le principali definizioni e le implicazioni di carattere teorico, che possono scaturire dallo sviluppo di questa innovativo ambito di studi.

Nella parte conclusiva, il paper pone l'accento sulle principali questioni ancora aperte, segnalando alcune possibili linee di riflessione e di ricerca, su cui è opportuno si concentri l'attenzione nel prossimo futuro, con la prospettiva di giungere a una migliore definizione del costrutto.

1. TRE TIPI DI FATTORI

L'interesse crescente per l'*engagement* trova la sua ragion d'essere nelle tendenze evolutive che stanno trasformando lo scenario in cui si muovono consumatori e imprese. Si possono distinguere, a questo proposito, tre tipi di fattori: *customer-related*, *media-related* e *company-related*¹³.

I primi sono connessi all'evoluzione delle pratiche di consumo. Oggi ci troviamo di fronte ad un consumatore "centauro"¹⁴, informato e oculato nelle scelte, orientato alla soddisfazione di bisogni di natura complessa, che riguarda la sfera emotiva e le relazioni con gli altri, ma anche la ricerca dei valori, accompagnata da una domanda crescente di qualità ed eticità¹⁵. È un soggetto che chiede di assumere un

13 R. Gambetti, G. Graffigna, *The concept of engagement*, in "International Journal of Market Research", Vol. 52, n. 6 (2010), pp. 801-826.

14 Y.B. Wind, V. Mahajan, *Convergence Marketing. Strategies for Reaching the New Hybrid Consumer*, Upper Saddle River, 2001.

15 R. Paltrinieri, *Riflessioni sul consumatore responsabile*, in V. Codeluppi, R. Paltrinieri (a cura di), *Il consumo come produzione*, Milano, 2007, pp. 69-81.

ruolo più attivo, co-creando il contenuto del brand, socializzando con gli altri consumatori e vivendo esperienze uniche e memorabili. In questa prospettiva, il consumatore finisce per trasformarsi in una sorta di "sentinella" nei confronti dell'impresa: un soggetto capace di utilizzare molteplici strumenti per far sentire la propria voce, dal *boicottaggio*, nel quale si esprime l'avversità nei confronti di un'azienda, al *buycottaggio*, una forma di consumo consapevole che intende premiare – acquistandone i prodotti – le aziende che manifestano una condotta eticamente corretta e socialmente responsabile¹⁶.

I *media-related factors* sono invece legati ai cambiamenti in corso nel panorama dei media, che portano le aziende a rivoluzionare la pianificazione del loro *media mix*, oltrepassando i meccanismi stantii del vecchio sistema pubblicitario, centrato sullo strapotere del mezzo televisivo. I progressi in campo informatico incoraggiano infatti la diffusione delle tecnologie digitali, per un verso incrementando la convergenza intersettoriale, per un altro verso moltiplicando i punti di contatto tra consumatori e imprese¹⁷. La proliferazione dei prodotti multimediali si traduce così in una graduale frammentazione del pubblico: un fenomeno che rende sempre più difficile raggiungere ampi gruppi di consumatori, utilizzando la gamma ristretta dei vecchi media. È infatti possibile che la fruizione di un programma TV come *XFactor* sia accompagnata da un fitto "cinguettio" di commenti, inviati tramite smartphone su *Twitter*. O, viceversa, che lo spot precedentemente visto in TV solleciti un approfondimento tramite il proprio tablet sui social, coronato successivamente dall'acquisto in un sito di e-commerce, tramite computer. Le imprese vanno dunque alla ricerca di spazi trasversali, caratterizzati dall'integrazione tra *old* e *new media*, ove creare inattese connessioni con i consumatori, coinvolgendoli attraverso

16 M. Friedman, *A positive approach to organized consumer action: the buycott as an alternative to the boycott*, in "Journal of Consumer Policy", Vol. 19, n. 4 (1996), pp. 439-51; P. Musarò, P. Parmiggiani, *Consumatori e cittadini verso nuove forme di partecipazione*, in V. Codeluppi, R. Paltrinieri (a cura di), *Il consumo come produzione*, cit., pp. 111-127.

17 H. Jenkins, *Convergence culture: where old and new media collide*, New York, 2006.

so varie forme di interazione, partecipazione, creatività e divertimento. Il risultato è un ampio e polifonico intreccio di stimolazioni, in rapporto alle quali si sviluppano percorsi di lettura ipertestuali, non sequenziali, che, per un verso, liberano gli individui dall'obbligo del pensiero lineare, ma, per un altro verso, rendono ineludibile la domanda di soluzioni *ad hoc* per la navigazione entro il mare delle informazioni disponibili online: l'ideale sarebbe poter disporre di un "motore di ricerca personale", in grado di offrire risposte pertinenti e rilevanti, superando i limiti del ranking di Google, accusato da più parti di premiare le aziende che pagano per promuoversi. Nell'assenza di uno strumento di questo tipo, ci si affida al passaparola, al consiglio disinteressato di un amico su Facebook, alle valutazioni postate da altri internauti su siti come Amazon, Booking, eBay.

I *company-related factors*, infine, riguardano lo sviluppo di nuovi modelli di business, basati su una crescente osmosi tra le imprese e il loro ambiente di riferimento: tale orientamento rende liquidi e transitabili i confini delle organizzazioni, che assumono la forma di strutture "a rete", basate non più sull'integrazione verticale del processo, ma sull'*interdipendenza organica* tra una pluralità di attori, tanto interni, quanto esterni alle stesse imprese. Cresce dunque il peso delle attività che si fanno sui confini: si pensi a *InnoCentive*¹⁸, piattaforma online che consente ad importanti aziende (tra le altre, Ely Lilly, Procter & Gamble, Novartis, DuPont) di ampliare le proprie capacità di *problem solving*, attingendo ai talenti di una community internazionale di esperti, scienziati, ricercatori, semplici utenti, desiderosi di offrire soluzioni e proposte innovative¹⁹. In pratica, si realizza una sorta di "impollinazione incrociata" tra il dipartimento di Ricerca & Sviluppo interno a ciascuna azienda e il network dei *solvers*, operanti all'esterno. Su un piano diverso, si richiama a un'analoga impostazione il fenomeno *NikeId*²⁰, una nuova filosofia di prodotto, basata sull'interazione con il consumatore finale: la pagina

18 <https://www.innocentive.com>

19 D. Tapscott, A.D. Williams, *Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything*, New York, 2006.

20 http://www.nike.com/it/it_it/c/nikeid

web dedicata a questo progetto propone una selezione di modelli di calzature sportive, personalizzabili con l'intervento attivo del fruitore, che può scegliere il colore delle soles e del tacco, delle stringhe e dell'interno della scarpa, modificando i materiali utilizzati e apponendo la propria "firma" a lavoro ultimato.

Il risultato è che il consumatore diventa parte attiva, trasformandosi a tutti gli effetti in una specie di "collaboratore temporaneo": una sorta di dipendente "a tempo parziale" dell'impresa²¹, elemento integrante del sistema di generazione del prodotto/servizio, sempre più coinvolto in varie attività di carattere co-creativo²². Come nota Sashi, «l'interazione tra l'organizzazione e i consumatori engaged e tra i consumatori stessi, così come con i consumatori potenziali, permette loro di co-creare valore generando contenuto, offrendo feedback, disseminando informazione e diventando "avvocati" dell'organizzazione tra i propri pari»²³. Va tuttavia chiarito che le azioni volontarie a cui rinvia la nozione di *engagement* hanno un carattere puramente discrezionale, scaturiscono cioè da spinte motivazionali interne al soggetto, in assenza di un tornaconto di carattere immediato e a prescindere da una prospettiva di premi o punizioni futuri: non vanno dunque confuse con i compiti - prevalentemente di carattere esecutivo, meccanico e ripetitivo - che il cliente è chiamato a svolgere per poter accedere a determinati servizi (es.: bancomat, fast food, distributore self service di benzina) o con gli sforzi richiesti per poter conquistare i privilegi riservati a chi completa una raccolta punti oppure si iscrive a

21 L.A. Bettencourt, *Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery*, cit.; P. Patterson, T. Yu e K. De Ruyter, *Understanding customer engagement in services*, paper presentato alla ANZMAC 2006 Conference: *Advancing Theory, Maintaining Relevance* [online], Brisbane, Australia, 2006

22 C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, *Co-opting customer competence*, in "Harvard Business Review", gennaio-febbraio 2000, pp. 79-87; C. K. Prahalad, V. Ramaswamy, *The future of competition. Co-creating unique value with customers*. Boston, 2004.

23 C.M. Sashi, *Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media*, in "Management Decision", Vol. 50, n. 2 (2012), pp. 253-272, p. 259.

un piano fedeltà²⁴. Alla luce di queste importanti distinzioni, Bettencourt riconduce le performance volontarie a tre categorie²⁵:

- in primo luogo, il consumatore può agire in veste di “promotore”, offrendo spontaneamente raccomandazioni e generando passa-parola favorevoli nei confronti dell’azienda: si tratta di significativi indicatori di *loyalty* e di attrazione, capaci di contribuire allo sviluppo di un’immagine positiva della stessa impresa, così come all’elaborazione di aspettative, ma anche di valutazioni, più alte in tema di qualità del servizio offerto;

- in secondo luogo, il consumatore può agire quale “co-produttore”, cooperando in vario modo alla messa a punto di un prodotto/servizio di superiore qualità: ad esempio, migliorando l’interazione con il personale di vendita (cortesia alle casse, rispetto delle code), ma anche offrendo assistenza (suggerimenti e consigli ad altri clienti) oppure assumendo specifiche responsabilità (tipico il caso del paziente che collabora attivamente agli esercizi richiesti per la propria riabilitazione);

- infine, il consumatore può assumere il ruolo di “consulente organizzativo”, partecipando di fatto - e in maniera totalmente gratuita - alle attività di *governance* e sviluppo: lamentele e osservazioni degli utenti offrono infatti importanti indicazioni alle aziende, utili per elaborare strategie e piani d’azione futuri.

2. RADICI CONCETTUALI

Dal punto di vista teorico, l’alveo in cui maturano le riflessioni sul tema dell’*engagement* è segnato da tre importanti riferimenti.

Un primo elemento è rappresentato dal *Relationship Marketing*²⁶, una prospettiva che, supe-

24 L.A. Bettencourt, *Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery*, cit.; su questi temi cfr. anche G. Ritzer, N. Jurgenson, *Production, Consumption, Prosumption. The Nature of Capitalism in the Age of the Digital ‘Prosumer’*, in “Journal of Consumer Culture”, Vol. 10, n. 1 (2010), pp. 13-36.

25 L.A. Bettencourt, *Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery*, cit., pp. 385-387.

26 Cfr. R.M. Morgan, S.D. Hunt, *The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing*, in “Journal of Marketing”, Vol. 58, n. 3 (1994), pp. 20-38.

rando i tradizionali approcci scambio-centrici, focalizzati sulla transazione di prodotti e di servizi secondo un flusso di comunicazione unidirezionale (dalle imprese ai consumatori), pone l’accento sulla necessità di coinvolgere gli interlocutori nel processo di creazione del valore, con l’obiettivo di creare, sviluppare e mantenere relazioni interattive di lungo termine, basate su una comunicazione dialogica, di tipo bi-direzionale. Il problema è che l’attenzione degli studiosi che si sono mossi a partire da questo innovativo approccio si è il più delle volte focalizzata sul mantenimento della relazione (*in senso puramente difensivo*), più che sulla creazione e sullo sviluppo di nuove relazioni (*in un’ottica maggiormente proattiva*)²⁷. In altri termini, si è finito per privilegiare il lato transazionale della “relazione”, semplicemente dilatando in senso temporale il precedente angolo visuale²⁸: non più il singolo e puntuale atto d’acquisto, ma il flusso di reddito che si genera a favore di un’azienda attraverso reiterati atti d’acquisto, sommati l’uno all’altro lungo l’arco dell’intero ciclo di vita del cliente. Il confronto con il tema del consumer brand *engagement* offre lo spunto per rivitalizzare lo spirito originario del *relationship marketing*.

Un secondo elemento è rappresentato dalla *Service-Dominant Logic*²⁹, un approccio orientato a superare la visione deterministica e meccanicistica che caratterizza il marketing tradizionale, dominato dalla centralità del bene, *output* tangibile del processo produttivo d’impresa, portando l’attenzione sul concetto di “servizio”, inteso come «applicazione di competenze specializzate (conoscenze e abilità) attraverso azioni, processi e performances, a beneficio di un’altra entità o dell’entità stessa»³⁰. Vargo e Lusch considerano infatti il servizio come l’oggetto principale della relazione di scambio,

27 S.D. Vivek et al., *Consumer engagement: exploring customer relationships beyond purchase*, cit.

28 P.C. Verhoef et al., *Customer Engagement as a New Perspective in Customer Management*, cit.

29 S.L. Vargo, R.F. Lusch, *Evolving to a new dominant logic for marketing*, in “Journal of Marketing”, Vol. 68, n. 1 (2004), pp. 1-17; S.L. Vargo, R.F. Lusch, *Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution*, in “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 36, n. 1 (2008), pp. 1-10.

30 S.L. Vargo, R.F. Lusch, *Evolving to a new dominant logic for marketing*, cit., p. 2.

indipendentemente dal fatto che esso sia offerto mediante beni fisici, in cui sono incorporate competenze e conoscenze, o tramite un insieme di processi e attività. Non vi è infatti una vera e propria distinzione tra beni e servizi, ma piena integrazione tra i due elementi: in definitiva, ciò che conta per il consumatore non è il possesso del bene, quanto l'insieme di benefici di carattere simbolico e funzionale a cui questo consente di accedere. A titolo di esempio, il cliente non "acquista" - banalmente - un semplice termosifone, ma piuttosto la chiave per dare risposta ad esigenze di carattere più profondo: ad esempio, il comfort e il benessere connessi alla piacevole sensazione di essere avvolti dal calore dell'ambiente domestico. Questa prospettiva sottolinea dunque il carattere fenomenologico/esperienziale del valore³¹: è il consumatore che arricchisce di significati i beni che utilizza, dando vita ad esperienze uniche. Ne consegue che egli non è un target passivo su cui le imprese possano operare, ma attivamente piuttosto una "risorsa operante," impegnata a co-creare valore attraverso un fitto tessuto di scambi relazionali con la stessa impresa e con altri attori economici e sociali.

Un terzo elemento è rappresentato dalla *Social Exchange Theory*³²: un ampio set di riflessioni che prendono le mosse a partire dalla considerazione che gli scambi sociali si basano su norme di reciprocità (scambio *peer-to-peer* di ricompense) ed equità (ricompense commisurate all'impegno profuso dai differenti attori della relazione). Ne consegue che i partner dello scambio sono continuamente impegnati - mediante un calcolo costi/benefici - a mantenere una condizione di equilibrio nella relazione o a tentare di ricostruirlo, qualora la bilancia penda in misura eccessiva da una sola parte. Tuttavia, mentre le definizioni tradizionali di reciprocità sono centrate sull'attesa di un puntuale e immediato ritorno di benefici corrispondenti ai costi sostenuti, Sin e collaboratori offrono un'interpretazione prospet-

ca, centrata sull'idea di un ritorno differito, anche a distanza di tempo³³. Questa visione è in grado di spiegare la componente di dono e di gratuità che caratterizza il comportamento co-creativo del consumatore engaged: la sensazione di reciprocità nel rapporto con il brand può infatti derivare dall'accumularsi di benefici percepiti entro un ampio margine temporale, piuttosto che essere confinata all'ambito ristretto di una singola interazione³⁴.

3. DEFINIZIONE DEL CONCETTO

Anche se è chiaro lo sfondo teorico in cui si innesta la riflessione sull'*engagement*, il dibattito sul tema non ha ancora messo capo ad una definizione condivisa.

Tra i *practitioner* il termine è diventato infatti una sorta di "buzzword", un'etichetta dal contenuto indefinito, valida per tutte le occasioni e spesso applicata in modo inappropriato³⁵. In ambito accademico si è sviluppato invece un vivace confronto, volto a tracciare con maggiore chiarezza gli aspetti definitivi e a cogliere le interrelazioni con variabili antecedenti e conseguenti³⁶. Nonostante la discussione sia ancora in corso, vi è sostanziale accordo nel ritenere che, nell'attuale scenario di mercato, il coinvolgimento del consumatore rappresenti un imperativo strategico per generare migliori prestazioni aziendali, compresi incremento delle vendite, fidelizzazione del cliente, riduzione dei costi, raccomandazioni del brand, miglioramento dei contributi offerti dal con-

33 L.Y.M. Sin et al., *Relationship marketing orientation: Scale development and cross-cultural validation*, in "Journal of Business Research", n. 58 (2005), pp. 185-194.

34 L.D. Hollebeek, *Exploring customer brand engagement: definition and themes*, in "Journal of Strategic Marketing", Vol. 19, n. 7 (2011), pp. 555-573.

35 R.V. Kozinets, *Social Brand Engagement: A New Idea*, cit.

36 R.J. Brodie, L.D. Hollebeek, B. Juric e A. Ilic, *Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research*, in "Journal of Service Research", Vol. 14, n. 3 (2011), pp. 252-271; L.D. Hollebeek, M.S. Glynn e R.J. Brodie, *Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation*, in "Journal of Interactive Marketing", n. 28 (2014), pp. 149-165.

31 S.L. Vargo, R.F. Lusch, *Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution*, cit.

32 G.C. Homans, *Social behavior as exchange*, in "American Journal of Sociology", n. 63 (1958), pp. 597-606.; P. Blau, *Exchange and power in social life*, New York, 1964.

sumatore ai processi di sviluppo collaborativo del prodotto, valorizzazione delle esperienze di carattere co-creativo, superiore vantaggio competitivo e redditività³⁷. In particolare, si riconosce il ruolo sempre più importante che il consumer brand *engagement* (CBE) è chiamato a giocare nelle strategie di branding³⁸.

Fino ad oggi, sono stati numerosi i tentativi di concettualizzare l'*engagement*³⁹, ad esempio, definendolo come un processo psicologico che orienta lo sviluppo della fidelizzazione del cliente⁴⁰, una tendenza dei consumatori ad includere i brand preferiti nel proprio self-concept⁴¹, un impegno cognitivo ed affettivo del cliente in una relazione attiva con il brand⁴², una manifestazione comportamentale del cliente, diretta verso un brand o un'azienda, che va al di là del semplice acquisto ed è originata da driver motivazionali⁴³, uno stato psicologico che si verifica nell'ambito di esperienze interattive del consumatore con un brand, contrassegnato dall'espressione di rilevanti dimensioni di carattere cognitivo, emozionale e comporta-

mentale⁴⁴, un'attività, di carattere insieme cognitivo, emozionale e comportamentale, che prende corpo nel corso di e in relazione a specifiche interazioni tra consumatore e brand⁴⁵. Per una sintetica visione d'insieme dei principali contributi, rinviamo alla Tabella 1.

Pur nella molteplicità degli accenti e delle intonazioni, la gran parte degli autori che si sono occupati di questo tema sembra orientata a svincolare - almeno in linea di principio - il *consumer brand engagement* da una mera prospettiva di carattere commerciale. Come osservano Vivek, Beatty e Morgan, «l'interesse per l'*engagement* "al di là dell'acquisto" suggerisce che i ricercatori hanno bisogno di focalizzarsi su individui che interagiscono con il brand, pur senza necessariamente acquistarlo o pianificare di acquistarlo, oppure su attività ed eventi, in cui i consumatori si *ingaggiano*, ma che non sono direttamente collegati a ricerca, valutazione di alternative e attività decisionali che comportino la scelta di un brand»⁴⁶. In altri termini, si riconosce che il consumatore può sviluppare *engagement* nei confronti di un brand, anche a prescindere da ogni prospettiva di acquisto. Esempio a questo proposito è il caso della Ferrari, marca che può contare su intere legioni di appassionati, pronti a seguire le prodezze dei suoi piloti sui principali circuiti della Formula 1, alimentando con i propri racconti il mito delle rosse di Maranello: solo pochi tra questi soggetti sono tuttavia in grado, nel corso della propria vita, di "fare proprio" anche uno solo dei costosissimi modelli proposti dalla casa del "cavallino rampante". Analogamente, molti consumatori "engaged" nei confronti della Apple finiscono comunque per scegliere al momento dell'acquisto, anche per evidenti ragioni di costo, i tablet e gli smartphone proposti dal principale concorrente, Samsung.

37 Cfr. J. Neff, *OMD proves the power of engagement*, in "Advertising Age", n. 78 (2007); J.L.H. Bowden, *The process of customer engagement: A conceptual framework*, in "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 17, n. 1 (2009), pp. 63-74; M. Sawhney, G. Verona e E. Prandelli, *Collaborating to create: the internet as a platform for customer engagement in product innovation*, in "Journal of Interactive Marketing", Vol. 19, n. 4 (2005), pp. 4-17; R.J. Brodie, L.D. Hollebeek, B. Juric e A. Ilic, *Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research*, cit.; L.D. Hollebeek, M.S. Glynn e R.J. Brodie, *Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation*, cit.

38 R. Gambetti, G. Graffigna, *The concept of engagement*, cit.

39 L.D. Hollebeek, M.S. Glynn e R.J. Brodie, *Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation*, cit.

40 J.L.H. Bowden, *The process of customer engagement: A conceptual framework*, cit.

41 D. Sprott, S. Czellar e E. Spangerberg, *The Importance of a General Measure of Brand Engagement on Market Behavior: Development and Validation of a Scale*, in "Journal of Marketing Research", vol. 46, n. 1 (2009), pp. 92-104.

42 A. Mollen, H. Wilson, *Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: reconciling scholastic and managerial perspectives*, in "Journal of Business Research", Vol. 63, n. 9/10 (2010), pp. 919-925.

43 J. van Doorn et al., *Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions*, cit., p. 254.

44 R.J. Brodie et al., *Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research*, cit.

45 L.D. Hollebeek, M.S. Glynn e R.J. Brodie, *Consumer Brand Engagement in Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation*, cit.

46 S.D. Vivek, S.E. Beatty e R.M. Morgan, *Consumer engagement: exploring customer relationships beyond purchase*, cit., p. 127.

Autore	Costrutto	Definizione
Wang (2006)	Advertising engagement	La misura della “rilevanza” (<i>congruenza, pertinenza ndr</i>) del contesto editoriale nei confronti dei messaggi pubblicitari inseriti al suo interno.
Patterson et al. (2006)	Customer engagement	Il livello di presenza fisica, cognitiva ed emotiva dei clienti nel loro rapporto con un’organizzazione di servizi.
Higgins (2006)	Engagement	Essere coinvolti, occupati e interessati a qualcosa (sia in senso positivo, che in senso negativo).
Calder e Malthouse (2008)	Media engagement	L’insieme delle esperienze motivazionali che il consumatore ha con un prodotto mediatico.
Bowden (2009)	Customer engagement	Un processo psicologico che modella tanto i meccanismi attraverso i quali i nuovi consumatori si fidelizzano a un brand, quanto i meccanismi mediante i quali può essere mantenuta la fedeltà dei clienti già acquisiti nei confronti dello stesso brand.
Vivek (2009)	Consumer engagement	L’intensità della partecipazione e della connessione di un consumatore con l’offerta di un’azienda e con le sue attività.
Sprott et al. (2009)	Brand engagement in self-concept (BESC)	La tendenza dei consumatori ad includere i brand preferiti nel proprio self-concept.
Verhoef et al. (2010)	Customer engagement behaviors	L’insieme delle manifestazioni comportamentali nei confronti di un oggetto focale - come un’impresa e un brand - diverse dall’acquisto e derivanti da driver motivazionali.
Mollen, Wilson (2010)	Online brand engagement	Un impegno cognitivo ed affettivo del cliente in una relazione attiva con il brand.
Van Doorn et al. (2010)	Customer engagement behaviors	L’insieme delle azioni poste in essere dai clienti nei confronti di un brand o di un’impresa, che vanno al di là dell’acquisto e che derivano da driver motivazionali.
Brodie et al. (2011)	Customer engagement	Uno stato psicologico che si verifica nell’ambito di esperienze interattive del consumatore con un agente/oggetto focale (brand, prodotto o organizzazione), contrassegnato dall’espressione di rilevanti dimensioni di carattere cognitivo, emozionale e comportamentale.
Hollebeek (2011)	Customer brand engagement	Uno stato mentale del singolo consumatore [...], caratterizzato da specifici livelli di attività cognitiva, emozionale e comportamentale, nel corso di interazioni dirette con il brand.
Hollebeek et al. (2014)	Consumer brand engagement	Un’attività, di carattere insieme cognitivo, emozionale e comportamentale, che prende corpo nel corso di e in relazione a specifiche interazioni tra consumatore e brand.
Kozinets (2014)	Social brand engagement	Una connessione significativa tra una pluralità di consumatori, che utilizzano il brand, ovvero un linguaggio, delle immagini e dei significati collegati al brand, per comunicare fra loro.

Tab. 1 - Sintesi dei principali contributi della letteratura di marketing sul tema dell’engagement. Fonte: elaborazione dell’autore.

Considerazioni di questo tipo aprono interessanti prospettive. Per usare una metafora, possiamo raffigurarci il brand come una nave da crociera, a bordo della quale *si imbarcano*, oltre ai clienti già acquisiti, anche molti altri

soggetti: potenziali acquirenti, semplici “simpatizzanti” e addirittura clienti di aziende concorrenti⁴⁷, attratti dal seducente richiamo

⁴⁷ M. Sawhney, G. Verona e E. Prandelli, *Collaborating to create: the internet as a platform for customer engagement in*

di una marca maggiormente *appealing*, con la quale si sentono disposti a interagire. Cambia dunque il significato di “appartenenza al brand” e si dilata nel contempo l’orizzonte a cui guardare per definire il concetto di “rete del valore”, non più ristretta al fitto intreccio di relazioni fra «attori economici distinti - fornitori, partner in affari, alleati, clienti - che operano insieme nella co-produzione del valore»⁴⁸, ma “incorporata” (*embedded*) in più ampi aggregati di carattere sociale, fino a comprendere singoli individui e comunità di consumatori *engaged* nei confronti dello stesso brand. A titolo di esempio si potrebbe citare il caso di *Makerland*⁴⁹: un innovativo progetto avviato in forma sperimentale da *Auchan*: si tratta di uno spazio-laboratorio, che mette a disposizione del variegato mondo dei *makers* (gli artigiani digitali con la passione per il fai da te), occasioni di incontro, ma anche canali e strumenti (es.: stampanti in 3D), per realizzare e commercializzare i frutti del loro ingegno⁵⁰. Un altro esempio è offerto da *Zodio*⁵¹, negozio basato su una visione tematizzata della casa, ove trovare tutto ciò che serve per rigenerare un vecchio mobile, per esprimere la propria creatività con la carta, per preparare un dolce con i propri figli. In omaggio alla logica partecipativa che anima il consumatore *engaged*, *Zodio* è concepito non come terminale distributivo, ma come luogo di approfondimento, dove le comunità si incontrano: mette infatti a disposizione spazi - tanto fisici, quanto virtuali - ove i consumatori possono condividere progetti, passioni ed emozioni (es.: laboratori per fare *scrap booking*, community delle blogger, ecc.), anche a prescindere dal semplice acquisto⁵².

product innovation, cit.

48 R. Normann, R. Ramirez, *From value chain to value constellation: designing interactive strategy*, in “Harvard Business Review”, luglio-agosto (1993), pp. 65-77, p. 66.

49 <http://www.makerland.it>

50 F. Valente, *Retail Innovations 11. Quando l’innovazione batte la crisi*, Milano, 2016, pp. 194-197.

51 <http://www.zodio.it>

52 Cfr. G. Qualizza, *Shopping experience: approccio ‘situazionista’ per vincere la crisi*, in “Brandforum”, 22 marzo 2016.

Alla luce di queste considerazioni, si può ipotizzare che l’*engagement* sia un fenomeno che interessa l’universo della comunicazione in senso lato, più che l’ambito ristretto del marketing e delle vendite. È difficile tuttavia trarre delle conclusioni definitive, anche perché in questo ambito di studi le riflessioni a livello teorico appaiono al momento collegate ad «un corpo relativamente sparso»⁵³ di ricerche sperimentali e di osservazioni empiriche sul tema, dalle quali emergono per altro significativi interrogativi ancora aperti.

4. RICERCHE EMPIRICHE

SUL COINVOLGIMENTO DEL CONSUMATORE: INTERROGATIVI EMERGENTI

Un primo spunto di discussione è offerto dal nodo *Loyalty/Delight*: come suggeriscono i risultati delle ricerche di Sashi⁵⁴, il cliente *delighted*, piacevolmente sorpreso e deliziato da un’esperienza inattesa, che supera di gran lunga le sue aspettative nei confronti del brand, risulta curiosamente più *engaged* del cliente *loyal*, costante nelle sue scelte d’acquisto e orientato a confermare la preferenza per i prodotti della stessa marca, ma in genere scarsamente incline a dedicarle del tempo, facendo *advocacy*. La *retention* può essere infatti il risultato di una relazione durevole, priva però di legami emozionali. Un’indicazione di questo tipo ha delle rilevanti implicazioni a livello manageriale: suggerisce che le carte fedeltà e il meccanismo delle raccolte punti finiscono per premiare il rassicurante e poco fantasioso bacino dei clienti abituarini e già acquisiti, senza incentivare in alcun modo quei soggetti che, in presenza di opportune stimolazioni, sarebbero disposti a trasformarsi in veri e propri “ambasciatori” del brand. Tuttavia, l’osservazione sollecita anche importanti interrogativi di carattere teorico: si tratta infatti di capire se

53 L. Hollebeek, T. Chen, *Exploring positively- versus negatively-valenced brand engagement: a conceptual model*, in “Journal of Product & Brand Management”, Vol. 23, n. 1 (2014), pp. 62-74.

54 C.M. Sashi, *Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media*, cit.

il *consumer brand engagement* è una situazione intermittente e discontinua, come un circuito elettrico, che può essere di volta in volta chiuso oppure aperto (è questo l'implicito sottinteso nelle metriche "native" messe a disposizione dai diversi social network), oppure è un fenomeno da considerare secondo un'ottica di lungo periodo, ossia come un percorso di carattere dinamico e processuale, di cui misurare la differente intensità momento per momento e a seconda dei contesti. Nella prima ipotesi, l'*engagement* si configura come una sorta di *insight*, di rivelazione, che porta il consumatore ad aprire repentinamente lo sguardo verso il brand e ad accendersi di entusiasmo nei suoi confronti. Nella seconda ipotesi, sembra invece più corretto parlare di un "ciclo di vita" dell'*engagement*, contrassegnato da fasi successive e da differenti livelli di intensità.

In secondo luogo, andrebbero considerate le "valenze" (positive *vs* negative) del *consumer brand engagement*: è un tema che la gran parte degli studiosi ha finora trascurato, dando implicitamente per scontata l'identificazione tra elevati livelli di *engagement* e il carattere entusiasmante e straordinario delle esperienze vissute dal consumatore⁵⁵. Higgins tuttavia, riconosce che, nel senso più ampio del termine, essere *engaged* significa «essere coinvolti, occupati e interessati a qualcosa»⁵⁶, una condizione che può assumere forme contrassegnate sia da una valenza positiva che da una valenza negativa. In effetti, come suggeriscono alcuni autori⁵⁷, un conto è postare in un blog un messaggio favorevole nei confronti di un brand, altra cosa è organizzare azioni pubbliche contro la stessa azienda: in entrambi i casi si tratta di forme di *engagement*, cioè di espressioni comportamentali che, a prescindere dal semplice acquisto, sono sostenute da driver motivazionali, ma gli effetti sono decisamente differenti. L'*engagement* positivo si traduce infatti in conseguenze favorevoli - sia finanziarie che non finanziarie

55 S.D. Vivek et al., *Consumer engagement: exploring customer relationships beyond purchase*, cit.

56 E.T. Higgins, *Value from hedonic experience and engagement*, in "Psychological Review", n. 113 (2006), p. 4.

57 J. van Doorn et al., *Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions*, cit., p. 254.

- per l'azienda, ma le medesime azioni (es.: pas-saparola, *blogging*, recensioni online) possono avere un impatto negativo, qualora siano contrassegnate da un contenuto fortemente critico, oppure nel caso di mancata corrispondenza tra le attese generate nel nuovo cliente e le prestazioni effettivamente erogate dal brand. Le espressioni negative dell'*engagement* non sembrano essere, in ogni caso, il riflesso speculare di quelle positive: come suggeriscono i risultati di una ricerca "netnografica" condotta da Hollebeek e Chen sugli appartenenti a *community* di fan e di detrattori della *Apple* e della *Samsung*⁵⁸, il consumatore *negativamente engaged* offre più spesso argomenti razionali - legati a specifiche e circostanziate situazioni di disagio - per giustificare le sue critiche nei confronti del brand, laddove nel consumatore *positivamente engaged* sembrano nettamente prevalenti le componenti emozionali ed affettive.

E ancora: non è chiaro se la relazione tra *engagement* e *loyalty* segua un percorso rettilineo (all'aumentare dell'*engagement* cresce in misura corrispondente anche la *loyalty*) o non piuttosto curvilineo. Si potrebbe infatti ipotizzare una sorta di *burnout*⁵⁹ del consumatore *engaged*, il quale, oltrepassata una soglia ottimale di coinvolgimento (cognitivo, affettivo, comportamentale), ritirerebbe ogni precedente "investimento", riducendosi a una posizione di *stand-by*, di stallo, di attesa, che potrebbe tradursi in una ridotta propensione a ri-acquistare i prodotti dello stesso brand⁶⁰. Estendendo al nodo *engagement/loyalty* i risultati delle ricerche empiriche sul tema del *burnout* in ambito occupazionale, Linda Hollebeek ipotizza una possibile classificazione dei consumatori in quattro segmenti⁶¹:

58 L. Hollebeek, T. Chen, *Exploring positively- versus negatively-valenced brand engagement: a conceptual model*, cit.

59 *Burnout*: termine tradizionalmente utilizzato nella psicologia occupazionale per descrivere una reazione di stress e di fatica, a livello fisico ed emozionale, collegata ad un eccessivo livello di coinvolgimento del dipendente nei compiti connessi alla propria attività professionale.

60 L.D. Hollebeek, *Demystifying customer brand engagement: Exploring the loyalty nexus*, in "Journal of Marketing Management", Vol. 27, n. 7-8 (2011), pp. 795-807.

61 Op.cit.

- gli *apatici*, nei quali l'elevata propensione al ri-acquisto - a fronte di un basso livello di *engagement* - sembra seguire un andamento inerziale, che esclude in linea di principio elevati livelli di fatica e di stress. È presumibile che comportamenti di questo tipo prevalgano in relazione a beni di prima necessità oppure quando vi sia la percezione di un limitato range di alternative disponibili;

- i consumatori che operano secondo meccanismi di *exit*, in base alla nota definizione di Hirschmann⁶²: caratterizzati da bassi livelli di *engagement* e di *loyalty*, e dunque non soggetti al rischio di *burnout*, fanno scelte utilitaristiche, contrassegnate da un calcolo degli interessi a breve termine (es.: se il prezzo di un prodotto aumenta, si sceglie un'alternativa più economica);

- gli *attivisti*: si tratta di soggetti *highly engaged* e fidelizzati, particolarmente apprezzati per le loro caratteristiche dalle aziende, ma in realtà a rischio *burnout*, inclini cioè a manifestare più alti livelli di fatica e di stress in conseguenza dell'impegno profuso nelle interazioni dirette con il brand;

- i *variety seekers*: soggetti *highly engaged*, ma sempre a caccia di novità e sorprese e dunque orientati a frequenti *switch* tra brand appartenenti alla medesima categoria. La volubilità che li caratterizza rende difficile ricondurre ad un singolo brand eventuali situazioni di stress e di fatica.

Ci si può chiedere, infine, se un elevato livello di *engagement* abbia sempre ricadute positive per le aziende. Si pensi al caso del *Porsche Cayenne*⁶³, valutato negativamente -

62 Come nota Hirschmann, a differenza dei meccanismi di *exit*, le decisioni di *voice* ("protesta") consentono di comporre senza traumi le situazioni di attrito, investendo su benefici di lungo periodo: se si registra una criticità, si cerca assieme la soluzione più efficace per risolvere il problema, evitando di interrompere la relazione. Cfr. A. Hirschmann, *Exit, voice e loyalty, Responses to decline in firms, organizations and states*, Cambridge (Mass.), 1970.

63 B. Libai, *The perils of focusing on highly engaged customers*, in "Journal of Service Research", Vol. 14, n. 3 (2011), pp. 275-6.

nei test che ne precedettero il lancio sul mercato - dai consumatori *highly engaged*, perchè ritenuto poco in linea con il profilo tradizionale del brand. La casa tedesca scelse opportunamente di *non seguire* il consiglio dei clienti maggiormente coinvolti e appassionati: contravvenendo alle negative previsioni degli *highly engaged*, il Cayenne divenne in breve tempo uno dei prodotti di maggior successo della Porsche. La questione non è di poco conto: come osserva Libai, gli *highly engaged* rappresentano presumibilmente una minoranza particolarmente attiva - ma non necessariamente rappresentativa - dell'intera *community* che si raccoglie attorno a un brand; non è chiaro inoltre se il passa-parola generato da questi particolari utenti raggiunga a cascata il consumatore *mainstream* oppure si avviti indefinitamente attorno a se stesso, venendo condiviso all'interno di piccole tribù di appassionati, fortemente coese al proprio interno, ma scarsamente orientate ad aprirsi ad un più ampio orizzonte di scambi comunicativi e di confronti con altri soggetti⁶⁴.

5. QUESTIONI DA AFFRONTARE

Per trovare soluzioni condivise ai complessi nodi di carattere teorico non ancora sciolti in letteratura e ai numerosi interrogativi che emergono dalle osservazioni di carattere empirico, è opportuno a nostro parere che la ricerca futura affronti con maggior decisione due questioni di grande rilievo:

- si tratta innanzitutto di capire quali sono i *driver* dell'*engagement*. In altri termini, è utile chiarire che cosa spinge i consumatori a spendere del tempo a favore di un brand, a titolo completamente gratuito e senza la prospettiva di un ritorno immediato delle energie investite;

- in secondo luogo, è utile definire in termini più chiari la relazione tra consumatore a brand, mettendo a fuoco le caratteristiche che una marca deve possedere, per risultare *engaging* agli occhi dei suoi interlocutori. È evidente infatti che, se vi sono dei consumatori

64 Op.cit.

engaged nei confronti di un brand, ciò avviene perchè è il brand stesso a “mettere all’opera” i consumatori, sollecitando investimenti di vario tipo nei suoi confronti.

5.1. DRIVER DELL’ENGAGEMENT

Esaminiamo innanzitutto la prima delle due questioni. Nel considerare i driver dell’*engagement*, la letteratura identifica due polarità (*personal engagement* e *socio-interactive engagement*)⁶⁵, attorno alle quali si definiscono due orientamenti teorici, che appaiono al momento nettamente differenziati, pur senza essere necessariamente inconciliabili fra loro.

La maggior parte degli autori focalizza infatti l’attenzione sui *driver di carattere personale* (*consumer-brand engagement: CBE*): in questo caso la marca viene considerata come un elemento che si integra nel vissuto del singolo consumatore, interagendo con i progetti di senso da questi elaborati. Con evidente riferimento al concetto di *qualità relazionale* della marca⁶⁶, chiamata ad offrire ai consumatori un contributo sul piano della costruzione di senso nella vita quotidiana, il driver motivazionale viene dunque individuato nel desiderio del soggetto di identificarsi con un mondo al quale sente di appartenere.

In particolare, evoca un’impostazione di questo tipo la nozione - proposta da Sprott, Czellar e Spangenberg⁶⁷ - di *brand engagement in self concept* (BESC), secondo la quale gli individui tendono ad includere i brand preferiti nel proprio *self-concept*. In questa prospettiva, i consumatori si dispongono lungo un *continuum*, caratterizzato da diversi livelli di BESC: ai livelli inferiori (a bassa intensità di BESC) si situano gli individui per i quali i brand non

65 B.J. Calder, E.C. Malthouse e U. Schaedel, *An experimental study of the relationship between online engagement and advertising effectiveness*, in “Journal of Interactive Marketing”, Vol. 23, n. 4 (2009), pp. 321-331.

66 S. Fournier, *Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research*, in “Journal of Consumer Research”, n. 24 (1998), pp. 343-373.

67 D. Sprott, S. Czellar e E. Spangenberg, *The Importance of a General Measure of Brand Engagement on Market Behavior: Development and Validation of a Scale*, cit.

rappresentano elementi fondamentali del proprio *self-concept*, ai livelli superiori (ad alta intensità di BESC) si collocano gli individui che si identificano profondamente con i brand, instaurando con questi dei legami speciali.

Anche le posizioni sviluppate dal gruppo di studiosi che si raccolgono attorno a Roderick Brodie e a Linda Hollebeek sottolineano la rilevanza dei driver di carattere personale⁶⁸: l’*engagement* è infatti definito come uno *stato psicologico* che si verifica nell’ambito di esperienze interattive del consumatore con un agente/oggetto focale (brand, prodotto o organizzazione). Il contesto in cui si sviluppa l’interazione è presente, ma sembra ridursi al rango di semplice sfondo, come una “quinta di palcoscenico”, senza essere riconosciuto come ingrediente essenziale dell’*engagement*: in sostanza, ciò che conta è - ancora una volta - la relazione diadica brand-consumatore, ove l’*engagement* indica l’intensità dell’investimento cognitivo, affettivo e comportamentale, che il consumatore dirige nei confronti del brand.

Altri autori sollecitano invece una maggiore attenzione per i *driver di carattere socio-interattivo*⁶⁹ (*social brand engagement: SBE*; o anche *consumer-to-consumer brand engagement: C2C BE*): un tema ancora poco esplorato, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista empirico. In questo caso, l’*engagement* viene visto come un fenomeno che *prende corpo* in un contesto sociale, intrinsecamente legato (*embedded*) al sistema di relazioni in cui il singolo individuo è inserito. Tale sistema di relazioni genera un particolare tipo di struttura, che può essere identificata come un *social network*⁷⁰. In questa prospettiva, i driver dell’*en-*

68 Cfr. R.J. Brodie, L.D. Hollebeek, B. Juric e A. Ilic, *Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research*, cit.; L.D. Hollebeek, *Exploring customer brand engagement: definition and themes*, cit.

69 R. Gambetti, G. Graffigna, *Consumer Brand Engagement: lo stato dell’arte. Teoria, applicazioni, prospettive di ricerca*, cit.; S. Fliess et al., *Understanding Patterns of Customer Engagement*, cit., pp. 81-92; R.V. Kozinets, *Social Brand Engagement: A New Idea*, cit.

70 Cfr. M. Granovetter, *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, in “American Journal of Sociology”, n. 91 (1985), pp. 481-510.

gagement - più che a una spinta motivazionale intrinseca al singolo soggetto - appaiono legati al ruolo, alla posizione che i differenti attori, costantemente collegati gli uni agli altri, rivestono all'interno della rete⁷¹: tali ruoli non sono fissi, ma vengono continuamente negoziati, si definiscono cioè nel corso della relazione con gli altri membri dello stesso network.

Per una possibile esemplificazione di queste logiche, con particolare riguardo per la dinamica dei social media, si veda, a titolo di esempio, il *social technographics profile* disegnato da Li e Bernoff⁷², che identifica sei differenti modelli di ruolo assunti dagli utenti: dal creativo al critico, dal collezionista al semplice aderente, per arrivare allo spettatore e all'inattivo. Nessuno di questi ruoli è ascripto ed immutabile, dato una volta per tutte, ma scaturisce da un continuo confronto con gli altri attori del social network. In altri termini, è difficile che un consumatore continui a scrivere suggerimenti e recensioni su *TripAdvisor* - e dunque assuma il ruolo riconosciuto del "critico" - in assenza di riscontri positivi e di lettori interessati. Per converso, il video-maker che continua a postare le proprie originali produzioni su *YouTube* si sente evidentemente incoraggiato ad assumere il ruolo del "creativo", grazie ai favorevoli commenti ricevuti da altri utenti.

5.2. RUOLO DEL BRAND

Molto discutibile è anche il modo con cui è stato finora affrontato il tema del brand. La maggior parte degli autori sostiene che questo è "in focus", quando il consumatore è *engaged*: in questa prospettiva, il brand sembra ridursi a una sorta di punto focale, uno schermo anonimo e piatto, su cui si proiettano gli investimenti cognitivi, emozionali e comportamentali dei soggetti. Una chiave di lettura diversa suggerisce invece che il brand è un' "interfaccia

comunicativa"⁷³, un'istanza di congiunzione e di passaggio, che permette a due culture diverse e distinte, rispettivamente il mondo della produzione e dell'azienda da un lato e quello del consumo e della vita quotidiana dall'altro, di trovare un punto d'incontro, attraverso l'ancoraggio a un terreno comune e a un linguaggio condiviso⁷⁴. Tale incontro non si realizza in una sorta di vuoto pneumatico, ma sempre in un contesto (economico, sociale, politico, culturale), che a sua volta interagisce con gli attori coinvolti nello scambio comunicativo⁷⁵. Oltre i limiti del mercato, il presupposto è uno sguardo più aperto nei confronti del brand, inteso come "costrutto sociale"⁷⁶, generato dall'interazione tra una pluralità di *stakeholder* e di attori⁷⁷, incorporato nella vita quotidiana dei consumatori e nelle relazioni che li connettono fra loro⁷⁸.

In questa prospettiva, la categoria chiave per descrivere il processo del *consumer brand engagement*, sembra essere quella di "brand enacting": sono i consumatori a mettere il brand in azione, ma questo a sua volta diventa un abilitatore delle loro azioni⁷⁹. È una chiave di lettura innovativa, che consente di distinguere tre fasi nella relazione tra consumatore e brand⁸⁰:

1 *Brand appearance*: in questa fase il brand rivela il suo aspetto, ma mantiene le distanze

73 M. Vernuccio, *I Social Media e il loro impiego nelle strategie di Corporate branding: un'indagine esplorativa*, in "Micro & Macro Marketing", Vol. 19, n. 2 (2010), pp. 189-213.

74 V. Codeluppi, *Prefazione*, in A. Semprini, *La marca. Dal prodotto al mercato, dal mercato alla società*, Milano, 1986, pp. 11-20.

75 A. Semprini, *Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing della marca*, Milano, 1993.

76 A.F. Firat, A. Venkatesh, *Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption*, in "Journal of Consumer Research", n. 22 (1995), 239-267.

77 Cfr. S.L. Vargo, R.F. Lusch, *Evolving to a New Dominant Logic for Marketing*, cit.; A. Gregory, *Involving Stakeholders in Developing Corporate Brands: the Communication Dimension*, in "Journal of Marketing Management", Vol. 23, n. 1-2 (2007), pp. 59-73.

78 A.M. Muniz, T.C. O'Guinn, *Brand Community*, in "Journal of Consumer Research", Vol. 27, n. 4 (2001), pp. 412-432, p. 418.

79 R. Gambetti et al., *The Grounded Theory approach to consumer-brand engagement. The practitioner's standpoint*, cit. 80 Op.cit.

71 E. Goffman, *The presentation of Self in Everyday Life*. New York, 1959; S. Fliess et al., *Understanding Patterns of Customer Engagement*, cit.

72 Cfr. C. Li, J. Bernoff, *Groundswell: winning in a world transformed by social technologies*, Boston, MA, 2008.

dal consumatore, che può soltanto guardarlo ed ammirarlo, ma non toccarlo. Questa dimensione rinvia a ciò che avveniva nel passato attraverso l'uso massiccio delle forme tradizionali di advertising, contrassegnate da un approccio uni-direzionale alla comunicazione, che mirava a colpire un target passivo, da condizionare in base agli obiettivi aziendali. In questa fase il *brand enacting* risulta limitato;

2 *Brand body*: in questa fase - concentrata sul presente e sull'*hic et nunc* - il brand scende in strada, mostra il suo corpo e i suoi muscoli ai consumatori, coinvolgendoli a livello emozionale e sensoriale. L'*engagement* è dunque indotto dall'aspetto estetico del brand e la relazione con il consumatore si basa fondamentalmente su elementi contestuali e contingenti, quali possono essere strumenti di comunicazione creativi (installazioni ambientali e *branded events*) e azioni tattiche di intrattenimento (*temporary shop, flashmob*), che guidano un *brand enacting* temporaneo;

3 *Brand soul*: in questa fase - che anticipa il futuro, rappresentando per molti aspetti un obiettivo ancora da raggiungere - il brand si inserisce con naturalezza nella vita dei consumatori, condividendo i suoi valori e sviluppando con le persone una relazione profonda e duratura, caratterizzata da un elevato livello di commitment reciproco, basato sul dialogo, sulla dedizione, sull'affinità valoriale e su un alto livello di fiducia. In questa fase i consumatori stabiliscono una relazione durevole con il brand e lo mettono pienamente "in azione", dandogli forma e creando contenuti da condividere con i propri pari.

6. PROSPETTIVE PER LA RICERCA FUTURA

Anche per colmare un gap tuttora presente in letteratura, che - fatta eccezione per alcuni lavori esplorativi⁸¹ - si è caratterizzata fino ad

81 S.D. Vivek et al., *Consumer engagement: exploring customer relationships beyond purchase*, cit.; R. Gambetti et al., *The Grounded Theory approach to consumer-brand engagement. The practitioner's standpoint*, cit.;

oggi per un approccio *consumer-centered*, sembra opportuno raccogliere il punto di vista di un'ampia platea di testimoni qualificati (pubblicitari, marketing manager, imprenditori, *influencer*, consulenti), coinvolti a vario titolo in veste di attori del communication network. Nel contempo, sembra opportuno dilatare la prospettiva oltre i limiti del mercato, considerando non solo marche commerciali, ma anche *destination* turistiche, territori, gruppi musicali, idee, hobby condivisi⁸².

Per quanto concerne il ruolo giocato del brand nelle dinamiche dell'*engagement*, gli interrogativi sono molteplici: si tratta innanzitutto di capire quali caratteristiche deve possedere un brand, per risultare *engaging* agli occhi del consumatore. In questo senso, è opportuno cercare di chiarire se il fenomeno dell'*engagement* riguarda soltanto un numero ristretto di marche⁸³, quelle cosiddette "cult" (es.: Harley, Vespa, Apple, Mini), o è invece una prospettiva aperta in linea di principio a qualsiasi brand.

Come si è visto, l'analisi della letteratura accademica mette in luce una visione del *consumer brand engagement*, che appare scarsamente incline a prendere in considerazione il contesto (sociale, culturale, territoriale, relazionale), nel quale ha luogo l'incontro tra consumatore e brand, "forzando" questo costruito entro lenti interpretative tradizionali e già consolidate.

A questo proposito, potrebbe essere utile mettere in corto circuito le ipotesi relative ai driver del *brand engagement* con i risultati delle ricerche empiriche sull'*advertising engagement*. I dati fin qui raccolti - con riferimento prevalente agli *old media* e alla pubblicità tradizionale - evidenziano infatti il ruolo giocato da un contesto editoriale rilevante (cioè "congruente", pertinente) nei confronti del messaggio pubblicitario inserito al suo interno, ai fini

M. Vernuccio, G. Qualizza, F. Ceccotti e A. Buratti, *Consumer-Brand Engagement. Delving into the managerial perspectives*, paper presentato alla EMAC 2016 Conference, Oslo, BI Norwegian Business School, 24-27 maggio 2016.

82 R.V. Kozinets, *Social Brand Engagement: A New Idea*, cit.

83 cfr. B. Libai, *Comment: the perils of focusing on highly engaged customers*, cit.

dell'attivazione dell'*engagement*⁸⁴: una pubblicità del *ClubMed* all'interno di un programma di viaggi risulta sicuramente più *engaging* di un commercial dedicato a uno shampoo anti-forfora collocato in coda al TG della sera. È possibile tuttavia che questo discorso riesca a trovare riscontri ulteriori, anche in una prospettiva più ampia. Dobbiamo infatti tenere presente che il panorama dei media si è in questi anni dilatato, fino a comprendere situazioni di *ambient communication* (es.: forme di guerrilla marketing, come un *flashmob*), che trasformano il territorio urbano in un vero e proprio canale comunicativo, cioè in un contesto "editoriale" a tutti gli effetti, nel quale sollecitare l'*engagement* del consumatore.

Da questo punto di vista, un importante "banco di prova" potrebbe essere rappresentato da un tema non ancora esplorato in letteratura, quello dei *local brand*: si tratta di marche fortemente connotate anche da un punto di vista emozionale (si pensi ai vini del *Collio*, ai biscotti *Gentilini* a Roma, ai prodotti della pasticceria *Eppinger* a Trieste), sia perchè distribuite prevalentemente a livello locale, sia perchè ritenute in grado di esprimere e di "raccontare", in maniera esemplare, l'identità sociale e culturale di un territorio. In questo caso, come suggeriscono Calder e Malthouse⁸⁵, la "congruenza" non andrebbe più intesa come astratta corrispondenza tra i valori incarnati dal brand e il concetto di sè, ma come concreto e tangibile incontro tra le esperienze evocate dal brand e l'esperienza vissuta - in quel momento e in quel particolare contesto - dal consumatore.

Gabriele Qualizza, PhD con tesi in Economia e gestione delle imprese all'Università di Trieste, assegnista di ricerca presso il polo universitario di Gorizia, collabora con *Brandforum.it*, osservatorio culturale sul mondo delle marche; svolge inoltre attività didattica nell'area marketing e comunicazione d'impresa

84 A. Wang, *Advertising engagement: a driver of message involvement on message effects*, in "Journal of Advertising Research", n. 46 (2006), pp. 355-368.

85 B.J. Calder & E.C. Malthouse, *Media Engagement and Advertising Effectiveness*, cit.

all'Università di Trieste, all'Università di Udine, presso la sede di Gorizia, e all'Università Cattolica di Milano nell'ambito del Master in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva.

È autore di *Facebook Generation. I "nativi digitali" tra linguaggi del consumo, mondi di marca e nuovi media*, Trieste, 2013, di *Transparent Factory*. Quando gli spazi del lavoro fanno comunicazione, Milano, 2010 e di *Oltre lo shopping. I nuovi luoghi del consumo: percorsi, esplorazioni, progetti*, Trieste, 2006.

gabriele.qualizza@scfor.units.it

gabriele.qualizza@uniud.it

Organisational culture and its impact on quality of healthcare performance outcomes. A literature review

Daniela Zamolo

ABSTRACT

The aim of this paper is to examine, through a literature review, how the organisational culture influences the probability of realising successful performance in healthcare systems. The main topic concerns the safety culture and how it can be improved in a systematic way. The history of healthcare organisations is full of examples of user resistance to the imposition of developments and innovations which do not conform to the organisational culture or established way of working. The model of leadership affects employees' motivation at work and consequently the safety and quality of healthcare. Leaders at all levels should be aware that they have an essential role in supporting a positive company climate and safety behaviour and in promoting a shared responsibility for patient assistance. A correct understanding of the basis of safety culture with a greater openness and acceptance at all levels in a system's organisational culture, could increase both health performance outcomes and employees satisfaction.

L'obiettivo del presente articolo consiste nell'esaminare, attraverso la revisione della letteratura, in quale modo la cultura organizzativa influenza la probabilità di realizzare performance di successo nell'ambito dei sistemi sanitari. Il tema principale riguarda la cultura della sicu-

rezza e come questa può essere sistematicamente migliorata. La storia delle organizzazioni sanitarie è carica di esempi di resistenza all'imposizione di sviluppi ed innovazioni che non si attengono alla cultura organizzativa o a modi consolidati di lavorare. Il modello di leadership influenza la motivazione del personale al lavoro e, di conseguenza, la sicurezza e la qualità dell'assistenza. I leader dovrebbero rendersi consapevoli che, a tutti i livelli di sistema, rivestono un ruolo essenziale nel supportare un clima aziendale positivo, un comportamento di sicurezza e nel promuovere la responsabilità condivisa per l'assistenza al paziente. Una corretta comprensione riguardo ai principi della cultura di sicurezza, con una maggiore apertura ed accettazione della cultura organizzativa a tutti i livelli di sistema, può incrementare i risultati di performance e la soddisfazione del personale.

KEYWORDS

ORGANISATIONAL CULTURE; LEADERSHIP; SAFETY MANAGEMENT; WORK ENVIRONMENT; HEALTHCARE PERFORMANCE.

PAROLE CHIAVE

CULTURA ORGANIZZATIVA; LEADERSHIP; GESTIONE DELLA SICUREZZA; AMBIENTE DI LAVORO; PERFORMANCE SANITARIE.

SUMMARY: 1. AN ORGANISATIONAL CULTURE FOCUS ON SAFETY 2. ORGANISATIONAL WELL-BEING VERSUS BLAME-CULTURE 3. IMPROVED TEAMWORK AND MOTIVATION THROUGH BETTER COMMUNICATION MANAGEMENT 4. FINAL THOUGHTS

1 AN ORGANISATIONAL CULTURE FOCUSED ON SAFETY

The management of the organisational culture should be considered an essential element of

healthcare systems. The safety and quality of care, treatment and services are highly dependent on the professionals working inside the health organisation. Culture and safety behaviour can improve the performance of the staff in relation to patients, optimizing the workflow. A current perspective on organisational culture should not place the emphasis on control and command but rather should encourage dialogue and communication among healthcare professionals and stakeholders.

Organisational culture refers to different aspects of what is shared among people within the same organisation: beliefs, values, traditions, norms, sensemaking, *et al.*. This concept is similar to “organisational climate” which refers to worker perceptions about organisational features such as leadership, decision-making and norms about work. Within the several definitions that can be found in literature¹, the most useful is by Shein. He states that the organisational culture refers to “the pattern of shared basic assumptions – invented, discovered or developed by a given group as it learns to cope with its problems of extended adaptation and internal integration – that has worked well enough to be considered valid and therefore to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relationship to those problems”.

Several researchers have studied the impact of organisational culture on quality in healthcare systems but there is really little empirical evidence that links the organisational culture and professionals’ performance. A causal relationship between cultural characteristics of individuals and a successful health organisation has not yet been demonstrated. On the other hand, the organisational culture repre-

sents a key element in understanding the capacity of any organisation to compete and to manage changes. It is shaped not just by individuals but also by new and old organisational features, inside and outside the system.² Some researchers on health quality assert that “newcomers to an organisation may bring with them prior expectations about the culture when they join, but culture is also transmitted to new arrivals by established staff.”³ Interaction with peers, their senior co-workers and managers is essential for newcomers becoming motivated and effective employees.

Factors inside and outside the health system, such as organisational structures, leadership, operational norms, control expectations, public opinion and policy frameworks, all influence the organisational culture. The most important issues underlying patient safety are human factors, health system reliability and effective communication within the team. In particular, communication competence, skills and abilities need to be in place and to be regularly reviewed. The WHO Patient Safety Group states that “Communication is essential to workplace efficiency and for the delivery of high quality and safe work. It provides knowledge, institutes relationships, establishes predictable behaviour patterns and is vital for leadership and team coordination.”⁴

Nowadays, a challenge in healthcare systems in relation to performance improvement consists in balancing the need for technical skills and non-technical skills. Both are important in order to work safely and effectively. *Technical skills* include the procedural and clinical skills that healthcare professionals apply when diagnosing, monitoring and treating

1 The term “organisational culture” first appeared in the academic literature in an article written by A.M Pettigrew in “Administrative Science Quarterly” (1979). He defined the organisational culture as the “system of publicly and collectively accepted meanings operating for a given group at a given time”. He did not clarify the nature of functional consequences of culture and he was more interested in promoting a way of analyzing a culture which focuses on “symbol, language, ideology, belief, ritual and myth” and such as a product of social dramas which occur in the history of an organisation.

2 The human capital refers to the knowledge, skills and experience achieved by an employee to perform the task well. The most important investment in human capital is represented by the continuing education and professional training.

3 H.T.O. Davies, S.M. Nutley, R. Mannion, *Organisational culture and quality of healthcare*, Quality in Health Care, 2000, pp. 111-119. Available at: <http://eprints.whiterose.ac.uk/446/>

4 World Health Organisation Patient Safety Group, *Human Factors in Patient Safety. Review of Topics and Tools*, 2009, available at: www.who.int/patientsafety

patients. They are different from *non-technical skills* which also have a significant impact on patient safety. Non-technical skills often refer to the general cognitive and social skills that allow to monitor the situation, make decisions, take a leadership role⁵, communicate and coordinate the actions within the team, in order to achieve high levels of safety and performance.⁶

Besides, “Organisational culture conveys a sense of identity for members and enhances social system stability which influences behaviour to help build organisational commitment, establish a management philosophy and motivate personnel. This perspective assumes that organisational culture can be broken down into a smaller components (safety culture, creativity culture and motivation culture) to be empirically manipulated.”⁷

The safety culture of an organisation is the “product of individual and group values, attitudes, perceptions, competencies and patterns of behaviour that determine the commitment to, and the style and proficiency of an organisation’s health and safety management.”⁸ To achieve a culture of safety requires a fundamental increase in the correct understanding of the values, beliefs and normative criteria of an organisation and whose manners and behaviours are proper and expected. Values, beliefs and

5 Nowadays, successful healthcare leaders should be action-oriented and flexible to recognize and maximize the opportunities for all employees. They should be able to work effectively using personal reflection and skills to get their team members motivated and get desired results. If employees feel good and motivated about work they will perform better, and it will result in improved patient care outcomes.

6 N. Kodate, A.J. Ross, J.E. Anderson, R. Flin, *Non-technical skills for Enhancing Patient Safety: achievements and future directions*, 2012; available at: www.andersonhumanfactors.org/kodate2012; The WHO states that the main categories of non-technical skills are: cognitive (situation awareness and decision making), social (leadership and teamwork) and, furthermore, managing personal resources (stress and fatigue). For an in-depth analysis, refer to: WHO Patient Safety Group, 2009, p. 29, quoted.

7 E. Shein, *What is a culture?*, in P.J. Frost, L.F. Moore, M.R. Louis, C.C. Lundberg, J. Martin, *Reframing organisational culture*, Sage Publishing, London, 1991, pp. 243-253.

8 ACSNI, 1993 in E.P. Borodzicz, *Risk, Crisis and Security Management*, Wiley & Sons, Ltd, NJ, USA, 2007.

behaviours are difficult to change because they are often interwoven with a long-established professional tradition. Within this context, leaders can support a culture of safety through specific actions and behaviours. A safety management system should promote a culture that encourages all workers to accept responsibility for their safety as well as that of their co-workers, the patients and their caregivers. Regarding this, accrediting and professional organisations, including the Joint Commission International, the American Society for Healthcare Risk Management and the National Patient Safety Foundation have published standards and guidelines for informing patients and their caregivers about the outcomes of care, included errors and adverse events.⁹ In particular, the Joint Commission’s Management of the Environment care management plans require the provision of a safe, functional, supportive and effective environment to minimize risk and support strong performance.¹⁰

2. ORGANISATIONAL WELL-BEING VERSUS BLAME-CULTURE

Behavioural researchers have observed that many organisations unintentionally reinforce employees’ behaviours they do neither intend to promote nor desire to have repeated. In different safety incentive programs health operators do not report errors or near misses. As a result,

9 An error is defined as the failure of a planned action to be completed as intended or the use of a wrong plan to achieve an aim. A medical error is defined as an adverse event. An adverse event is an injury caused by medical mismanagement rather than the underlying condition of the patient. Joint Commission defines the sentinel event as an “unexpected occurrence involving death or serious physical or psychological injury, or the risk thereof”. Adverse events and sentinel events are the main factors endangering patient safety. Regarding this, Root Cause Analysis is a systematic investigation of the reported event to discover the underlying causes. For an in-depth analysis, refer to: ECRI Institute, *Healthcare Risk Control*, supplement A, January 2009; by G.D. Pozgar, MBA, CHE, D. Litt, *Legal aspects of health care administration*, Jones & Barlett Learning, US, 2015, p. 355.

10 For an in-depth analysis, see: JCI, *Environment for Management Care Plans*, Joint Commission International, 2013. Available at: www.jointcommission.org

workers receive a reward for not having an accident, and therefore do not report the accident in order to get the reward.¹¹ With regard to this, some common barriers to reporting errors or accidents include the limited knowledge about what and how to report and the fear of reprisal or punishment. Healthcare professionals, aware of their direct responsibility, report feeling worried, guilty and sad following serious errors, as well as being concerned for patient safety and being scared of disciplinary actions.

In order to overcome these problems, at first, employees need to understand the relevance of admitting errors and near misses inside the teamwork. This represents a core issue in increasing the quality of communication and performance among workers. Furthermore, a satisfied medical and nursing staff may contribute more to patient satisfaction through the reduction of errors and improvement of a health quality system at all levels. Blame culture discourages the reporting of errors and represents a powerful barrier to collaborative problem-solving.

El-Jardaly and Lagace state that an important part of promoting patient safety must focus on how to promote a healthy healthcare workplace.¹² With regard to both medical and nursing staff, it is of the utmost importance to share problems and errors with peers, banishing the myth of perfect practice. Leaders could use some strategies to facilitate reporting such as using standard reporting forms that are clear and immediately accessible to all professionals of the health team. Another simple methodology could be to ask medical and nursing staff to participate in safety culture surveys oriented to improving the effectiveness of the learning process. This approach helps to create an open, fair and learning culture and manages behavioural choices, creating a non-punitive environment. Regarding this, the Canadian Patient Safety Institute focuses

on instruments to measure effectiveness of teamwork in healthcare such as the Operating Room Management Attitudes questionnaire and those for Interdisciplinary Collaboration and Team Climate Assessment Measurement. Poor levels of supervision, safety information management and training represent significant factors which can all contribute to decreasing members' motivation and health and safety awareness. The Comprehensive Unit Based Safety Program is a five-step program designed to change a unit's workplace culture by empowering staff members to assume responsibility for safety in their environment. It uses multiple strategies, such as building relationship between the leadership and unit teams, focusing on learning from errors and evaluating the impact on healthcare outcomes.¹³ The Health and Safety Executive states that the human factors can influence the organisational behaviour among workers. The HSE defines the human factors as "environmental, organisational and job factors and, besides, human and individual characteristics which influence behaviour at work in a way which can affect health and safety". Health and safety of individuals at work are influenced by the organisation and, furthermore, by the job descriptions¹⁴ and personal factors. Within a quality management system which focuses on safety culture, job descriptions provide a way to communicate to employees the most important characteristics, roles and responsibilities of each job title. They also represent a possibility to measure performance¹⁵ by performance indicators.¹⁶ With regard to this, some indica-

13 For a better analysis read: Joint Commission International, *From front office to front line. Essential Issues for Health Care Leaders*, Chicago, US, 2005.

14 For an in-depth analysis, read: C.R. McConnell, *The health care manager's human resources handbook*, Jones & Barlett, US, 2012.

15 For an in-depth analysis refer to: JCI, *Tools for Performance Measurement in Health Care*, Joint Commission International, US, 2008.

16 A job description has to be regularly reviewed and modified to keep up with activities that may change in time. For an in-depth analysis read: J Rider Ellis, C.L. Hartley, *Nursing in Today's World: Trends, Issues & Management*, Lippincott Williams & Wilkins, US, 2004,

11 For an in-depth analysis, see: T.L. Mathis, S.M. Galloway, *Steps to safety culture excellence*, Wiley, US, 2013.

12 El-Jardaly and Lagace (2005) in A. Yassi, T. Hancock, *Building a culture of safety to improve healthcare worker and patient well-being*, *Healthcare Quarterly*, vol. 8, Special Issue, October 2005.

tors or measurements for evaluating training and team performance improvement can be found in Kirkpatrick's evaluation framework which consider team reaction, learning, behaviour and results of performance outcomes. Personal factors include physical or cognitive aspects, motivation, attitude to human error and their interaction with the physical, mental and perceptual capability of individuals.

J. Reason maintains that a poor safety culture encourages an atmosphere of non-compliance to safe operating practices.¹⁷ He suggests four aspects which promote a positive safety culture: 1) an informed culture, in which those who manage and operate the system have current knowledge about the factors that determine the safety of the system; 2) a reporting culture, in which people are prepared to report their errors and near misses; 3) a just culture, in which people are encouraged and even rewarded for providing safety-related information; 4) a learning culture, in which people are willing and knowledgeable about drawing the correct conclusions from the safety-information to implement reforms.¹⁸ Safety culture is closed to good safety management established by leaders in healthcare systems. The interaction of these four components reflects an informed, safe and highly reliable system improving overall healthcare quality.

3. IMPROVED TEAMWORK AND MOTIVATION THROUGH BETTER COMMUNICATION MANAGEMENT

Leaders at all levels are responsible for the quality of care, treatment and health services provided in their areas. They create guidelines and procedures to provide services which support patient safety and the quality of care, that influence the culture of the organisation.

Excellent leaders know what, when and how communicate to employees, building a

p. 461.

17 J. Reason, *Achieving a safe culture: theory and practice*, Work & Stress on-line, 1998, vol. 12, no. 3 293-306, p. 297.

18 J. Reason, *Managing the risks of organisational accidents*, Ashgate Publishing, UK, 1997.

culture of quality and safety related to patients through advanced communication systems, information management and feedback.¹⁹ Feedback results are particularly appropriate when they relate to specific goals.²⁰ Thus, managers and coordinators have to create a culture that supports staff and instils in health professionals a sense of ownership of their work processes. "A just culture, the engagement of leadership in safety, and a good teamwork²¹ and communication training, are critical and related requirements for safe and reliable care".²²

There are a number of factors that reduce the effectiveness of existing programs to prevent errors in health organisations. It is known that common causes of errors leading to adverse events include organisational factors such as lack of communication or miscommunication, lack of attention to safety procedures, inadequate supervision, stress, excessive workload and insufficient staff members for specified tasks.

Successful training is dependent on employees' knowledge and competence, instructional strategies and organisational variables such as leadership support, resource availability and eagerness for change. The involvement in conversations by in-depth briefings and debriefings creates the sense of stronger ownership of ideas discussed and a more active par-

19 With regard to the scale of values of managerial skills, read: O. Slipicevic and I. Masic, *Management knowledge and skill required in the Health Care System of the Federation Bosnia and Herzegovina*, *Materia Sociomedica*, 2012; 24 (2): 106-111.

20 "Establishing employee performance expectations and goals before work begins is the key to providing tangible, objective and powerful feedback", in *Feedback is critical to improving performance*, edited by: <https://www.opm.gov/performance>

21 "Teamwork is distinct from *taskwork* (e.g. Surgical skill); teamwork depends on each team member being able to anticipate the needs for others; adjust to each other's actions and have a shared understanding of how a procedure should happen." edited by: D.P. Baker, R. Day, E. Salas, *Teamwork as an essential component of high-reliability organisations*, HSR, Health Services Research, 2006, Aug; 41 (4Pt2): 1576-1598.

22 A. S. Frankel, M. W. Leonard and C. R. Denham, *Fair and Just Culture, team behavior and leadership engagement: the tools to achieve High Reliability*, Health Services Research, 2006, Aug; 41(4Pt2): 1690-1709.

ticipation by workers within the team.

Team-Based Learning is a well-defined instructional strategy, developed by Michaelson in the 1970s, which offers the opportunity for assessment of both individual and team performance. It promotes collaboration, the use of acquired knowledge and competence and identifies learning deficiencies. In order for team-based learning to be successful, the team coordinator should plan the event targeted at the specific learning goals developed for the employees and provide timely and active feedback.²³ The team-based learning emphasises the importance of individual and group accountability, the need and opportunity for group interaction, mutual support, and level of motivation, and the increase in quality communication processes.²⁴

A briefing (also called pre-session) represents a critical element in team effectiveness and determines whether people work together as a cohesive team. According to Standard of Best Practice, INACSL²⁵ defines “pre-briefing” as an “orientation session held prior to start of a simulation-based learning experience in which instructions or preparatory information is given to participants.”

A briefing represents only the first step of team building. A debriefing (also called post-session), represents an in-depth analysis that occurs after a clinical event and incorporates the team involved in the episode, encouraging reflection on what happened, what was learned and what could be done next time in a better way. The effectiveness of a debriefing relies on the quality of the briefing, and feedback is provided regarding the individuals’ performance while discussing different aspects of the experience. SBAR is an acronym for a structured communication technique (Situation, Background, Assessment and Recommendation) that has become the Joint Commission

stated industry best practice for standardized communication between two or more people in healthcare.²⁶ The employment of SBAR helps physicians and nurses to establish a shared mental model for improving communication and the effectiveness of information transfer and promotes a culture of quality, with regard to patient safety and staff satisfaction.

Team coordination and the structured setting for training and communications aim to help workers to learn about specific teamwork skills and to discuss about potential problems, actively contributing to effectiveness and quality of healthcare performance and outcomes. In this context, using a common language, both for physicians and nurses, may be helpful to ensure high reliability and comprehensiveness in communication in different situations.

FINAL THOUGHTS

Health professionals are more inclined to embrace changes when the organisation’s culture is in line with the mission and the aims of the system. Historically, in U.S. and in European hospital organisations, total quality management projects have existed for some time at a high administrative level, while clinical care was closed to both physicians and nurses. Future changes in hospital systems, which will involve healthcare professionals in quality management, could promote adequate competencies focused on safety and new employee orientation at all levels. Improving the safety environment in healthcare systems means optimizing communication flows and social networking among professionals to break down divisions that limit information sharing and the reporting of errors. Leadership development capabilities²⁷ should be viewed

23 Team Based Learning was also described in 1990 by Senge who stressed the importance of organisational learning focusing on systemic thinking and dialogue.

24 The Team-Based Learning Collaborative. For an in-depth analysis refer to: <http://tblcollaborative.org>

25 International Nursing Association for Clinical Simulation & Learning.

26 For an in-depth analysis, refer to: K.M. Haig, S. Sutton, J. Whittington, SBAR: a shared mental model for improving communication between clinicians, Joint Commission Journal on quality and patient safety/ Joint Commission Resources, 2006 Mar; 32 (3): 167-75. By C.D. Beckett, G. Kipnis, Collaborative communication: integrating SBAR to improve quality/patient safety outcomes, Journal of Healthcare Quality, 2009, Sept-Oct; 31 (5): 19-28.

27 Some highly valued qualities required to leaders and

as an educational and training process built to improve workers' performance and organisational well-being. Therefore, it should focus on both improvement of managerial skills and individuals' job performance. A serious consideration in performance improvement and change management should support the employment of performance measurements or indicators which lead to improved health outcomes.²⁸ Effective planning of safety culture for health workers, both physicians and nurses, should help to prevent errors, provide for a forthright response when problems happen and make available support to increased safety and professional awareness.

The reporting and the disclosure of errors and near misses could promote a blame-free culture, which banishes psychological barriers, improving healthcare safety and quality of performance. An open two-way communication helps to prevent hazards, enhancing data collection to evaluate performance outcomes and improving work and patient safety in complex health systems.

Daniela Zamolo, a pedagogist specialized in adult educational and training projects with

managers include motivation, work capability, decision making, problem-solving, communication skills, relationship and pedagogical attitudes.

²⁸ Interventions to improve safety culture are interwoven with measurement approaches. The act of measuring represents an intervention on its own as it sends significant feedback to staff workers about the value of the organisation. Regarding to this topic, from the literature review on patient safety culture surveys, the Canadian Council of Health Service Accreditation identify a number of main patient safety indicators (leadership; safety systems and risk perception; job demands; organisational learning and occurrence reporting; teamwork, communication and feedback; personal resources and safety attitudes) and further break them down into more detailed elements. These main indicators represent a tool that healthcare organisations can use in their journey to create a positive safety culture and support the identification of actions for cultural safety improvement. For an in-depth analysis refer to: M. Fleming, N. Wentzell, *Patient safety culture improvement tool: development and guidelines for use*, Healthcare Quarterly, 11 (sp), March, 2008.

extensive experience in emergency health care and a Master's Degree in Quality Management in European Healthcare Systems. Currently working at Human Resources Training and Development, ASUIUD.

Daniela Zamolo è dottoressa magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, Università degli Studi di Trieste. Successivamente ad una lunga esperienza in area critica, ha conseguito il master in Quality Management in the European Healthcare Systems presso l'Università degli Studi di Udine. Attualmente lavora in Formazione e Valorizzazione del personale presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

zamodan@libero.it

daniela.zamolo@asuiud.sanita.fvg.it

Dal *Daily Mail* a James Joyce, passando per Shakespeare: prime note sulle reminiscenze letterario/culturali all'origine dei testi delle canzoni dei Beatles*

Eugenio Ambrosi

ABSTRACT

La carriera dei Beatles è costellata di canzoni indimenticabili: da *She loves you* a *Yesterday*, da *Michelle* ad *Eleonor Rigby*, da *Paperback writer* a *All You Need is Love*, da *I'm the walrus* a *Get Back*, la cui musica è da sempre oggetto di analisi e studio, decisamente meno lo sono state le parole, versi che spesso hanno tratto spunto dalle pagine del *Times* e dall'elenco del telefono, dalle lapidi di un cimitero e dalle insegne di un negozio, dal verbale di una multa o dalla cartella delle tasse. Versi, e qui sta la novità di questo contributo, che hanno trovato ispirazione, magari inconscia, in alcuni classici poeti della letteratura britannica: William Wordsworth e S. Taylor Coleridge, Lewis Carroll ed Edward Lear, James Joyce e William Shakespeare; così come in alcuni maestri del pensiero filosofico, da Sartre a Lao Tzu. L'articolo cerca così di approfondire proprio queste fonti

di ispirazione più nobili e mette insieme i Beatles e William Shakespeare, accosta Paul McCartney a William Wordsworth e S. Taylor Coleridge, i padri del romanticismo britannico, John Lennon a James Joyce ed Edward Lear, geniali interpreti della lingua inglese, ma anche a Timothy Leary, il guru dell'LSD; George Harrison a Jean Paul Sartre, il teorico dell'esistenzialismo, e Lao Tzu, maestro del pensiero orientale. E Ringo, si chiederà qualcuno? Beh, Ringo suonava, e bene, la batteria.

PAROLE CHIAVE

THE BEATLES; LENNON&MCCARTNEY;
ANALISI DEI TESTI; LETTERATURA BRITANNICA.

PREMESSA

Cosa avevano letto e cosa leggevano i Beatles negli anni Sessanta non interessava granché l'opinione pubblica, stando almeno alle domande che nelle innumerevoli interviste rilasciate nei primi anni della Beatlemania venivano poste dai giornalisti del mondo intero, più interessati al fenomeno musicale e di costume che non alle radici culturali dei quattro figli dei quartieri operai di Liverpool.

* Nel febbraio 2016 Eugenio Ambrosi ha organizzato, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, una mostra dedicata al tema, "Da Shakespeare ai Beatles. La lunga e tortuosa strada letterario/culturale britannica che sta dietro al successo dei Fab Four di Liverpool".

E così si sapeva tutto delle loro preferenze musicali e dei loro programmi, delle auto che preferivano e del loro parrucchiere, del tipo di ragazze che preferivano e del loro rapporto con il successo: il manager Brian Epstein vigilava affinché non si parlasse di politica, della guerra in Vietnam, di sesso e di droga.

Solo dopo che John Lennon vinse il premio nuovo scrittore dell'anno 1965 con il libro *In his own words* e che i Beatles cominciarono a cantare e parlare non solo di amori giovanili ma anche della società britannica e dell'amore universale i giornalisti cominciarono ad interrogarsi sul fatto che probabilmente anche i *Fab Four* qualcosa dovevano aver letto nella loro vita: nella intervista del marzo 1966 in cui John

Lennon si interrogava sul futuro del cristianesimo e del *rock'n'roll*, la giornalista Maureen Cleave scrive che il "Beatle" ha una biblioteca, ove spicca una grande Bibbia, e che al momento sta leggendo il libro di Hugh J. Schonfield *The passover plot*, una ricerca sulle origini umane e non divine di Gesù Cristo. E così i fans (e i loro detrattori) vennero a sapere che il giovane Lennon aveva letto *L'isola del tesoro* di Robert L. Stevenson ed *Alice nel paese delle meraviglie* di Lewis Carroll, i libri di *non-sense* di Edgard Lear (per cui si parlerà poi dei *Len-non-sense*) e (qualche anno dopo) che nel 1964 aveva comprato il *Finnegan's Wake* di James Joyce, di cui aveva anche letto alcune pagine.

Delle preferenze letterarie degli altri Beatles non si è saputo granché: però Ringo raccontò a fine estate 1966, al termine dell'ultimo World Tour, che stava leggendo *The golden bough. A study on magic and religion* di J.G. Frazer per interesse e *The Lords of the rings* di J.J.R. Tolkien per lavoro, perché un produttore voleva farne un film con i Beatles come attori protagonisti. A detta di Ringo, John in quel periodo stava leggendo *Masochism on a modern man* di Theodor Reik, lettura comprensibile visto il carattere "macho" del Beatle.

Dopo aver scoperto le filosofie orientali, George aveva letto numerosi testi sacri ma anche alcuni testi più divulgativi, quale *Autobiography of a Yogi* di Paramahansa Yogananda e *The complete illustrated Book of Yoga* di Swami Vishnudevananda.

INTRODUZIONE

I Beatles come chiave di volta tra i cambiamenti epocali degli anni Cinquanta ed il collasso dell'Unione Sovietica nel 1991: per Matthew Schneider, preside e docente di inglese alla prestigiosa Chapman University, California, non vi sono dubbi, sono loro che hanno modellato l'io contemporaneo nel mondo intero, sono figli del romanticismo anglo-americano ed a loro volta hanno dato vita alla prima cultura universale che il mondo abbia mai avuto, da Topeka a Tokio, da Londra a Lahore: la cultura del "Romanticismo rock", inteso come

quel tipo di individualismo che i Beatles hanno introdotto a partire dal 1964, recuperando oltre duecento anni di scambi musicali e culturali tra Gran Bretagna e Stati Uniti¹. Due gli elementi che diversificherebbero il "Romanticismo rock" dal "Romanticismo letterario": l'esaltazione della cultura popolare per la sua sincerità e la rivendicazione della dignità e dell'importanza di ogni singolo individuo. Dal country, dal blues, dal rock and roll a stelle e strisce i Beatles hanno preso una potente dose di energia folk e si sono immersi nella cultura americana e nelle tradizioni del Nord inglese da cui provenivano. La gerarchia dei valori estetici del romanticismo rock è la medesima del romanticismo a cavallo tra diciottesimo e diciannovesimo secolo: ambedue esaltano la sincerità e l'emozione e riservano il loro massimo apprezzamento per le effusioni spontanee della gente che vive vite autentiche ed appassionate, per la quale morte ed amore, dolore e gioia erano concrete realtà e non discussioni accademiche. L'unica differenza consiste nel fatto che i romantici rock non prendono in mano penna o pennello ma si comprano una chitarra, imparano tre accordi e riversano gioia e dolore nelle loro canzoni, per i clienti di un qualche locale notturno.

I Beatles, poi, nelle loro canzoni e nei loro comportamenti hanno richiamato l'evoluzione culturale ed artistica anglo-americana dal periodo delle colonie alla seconda guerra mondiale, le due correnti anglofone britannica e americana, riportando lo spirito del Romanticismo a quegli anni Sessanta in cui improvvisamente sono venuti alla luce nuovi paradigmi sociali, politici ed artistici.

In effetti il Romanticismo non è mai venuto meno, è tuttora vivo e vegeto nella cultura occidentale, ha passato il periodo della Regina Vittoria e il Modernismo ed il Postmodernismo, che del Romanticismo si sono nutriti; è il Romanticismo che ha creato i Beatles ed essi lo hanno diffuso in tutto il mondo, a partire dalla dignità e dall'importanza dell'esperienza individuale propria dello spirito romantico².

¹ Cfr. M. Schneider, *The long and winding Road from Blake to The Beatles*, New York, 2008, pagg.5-6.

² Cfr. M. Schneider, *op. cit.*, pag. 15 e segg.

In questo contesto l'influsso di Wordsworth e Coleridge, William Blake e George Byron, Lewis Carroll e Edgard Lear, James Joyce e Dylan Thomas sono stati in più occasioni individuati come riferimenti culturali espliciti dei testi beatlesiani. Non unici, ovviamente, ma sicuramente importanti, specie nella seconda parte della vita musicale della band di Liverpool, accanto a maestri del pensiero occidentale ed orientale, come Sartre, Feuerbach, Leary, Lao Tzu e financo Gesù Cristo. Ma, ovviamente, anche accanto ad oscuri giornalisti britannici nei cui articoli di cronaca i Beatles trovavano stimoli ed ispirazioni.

ISPIRAZIONI DALLA VITA

Il 13 ottobre 1963 i Beatles si esibiscono al *Sunday Night at the London Palladium* e subito dopo, il 4 novembre, al *Royal Variety Performance*, spettacolo di beneficenza alla presenza della Regina Madre: è la loro consacrazione, i giornali britannici proclamano a titoli cubitali la nascita della "Beatlemania".

Il critico musicale "serio" del Times, William Mann, a dicembre espresse un concetto molto chiaro³:

«I compositori inglesi più eccezionali del 1963 sembra siano stati John Lennon e Paul McCartney, i due giovani e talentuosi musicisti di Liverpool, i cui brani hanno imperversato per tutto il Paese fin dallo scorso Natale ... voglio parlare del fenomeno musicale. ... i pezzi di Lennon e McCartney hanno un carattere indigeno molto netto e costituiscono gli esempi più estrosi ed inventivi dello stile che si è andato sviluppando nel Merseyside negli ultimi anni ... I pezzi più rumorosi servono a eccitare i giovani nel pubblico. Il modo di cantare vischioso dei crooner è ormai fuori moda, perciò persino una canzone intitolata *Misery/Miseria* ha un suono essenzialmente allegro; la lenta e triste *This Boy*, sempre uno dei pezzi forti nelle esibizioni dei Beatles, con la sua melodia lugubre, è insolita in modo sintomatico, ma dal punto di

³ Cfr. W. Mann, "Che canzoni hanno cantato i Beatles" in "The Times", 23 December 1963, riportato in June Skinner Sawyers, *Read the Beatle*, Roma, 2010, pagg. 91 e segg..

vista armonico è una delle più intriganti, per via della catena di gruppi pandiatonici, mentre il sentimentalismo è accettabile perché viene trasmesso da una voce chiara e vivida. L'interesse armonico è tipico anche delle canzoni più veloci e si ha l'impressione che pensino contemporaneamente all'armonia e alla melodia, tanto solidamente sono costruite le settime e le none di tonica maggiore, e le variazioni della sopradominante bemolle, tanto naturale è la cadenza eolica alla fine di *Not a second time* (la progressione degli accordi alla fine del "Canto della Terra" di Mahler) ... sono alcune delle qualità che mi fanno aspettare con interesse di vedere che cosa i Beatles, e in particolare Lennon e McCartney, potranno fare in futuro».

Di lì a poco, a primavera 1964, la BBC realizzò il programma *A Midsummer Night's Dream*, dall'omonima commedia di Shakespeare, era il 400° anniversario della nascita del poeta, interpreti proprio loro: i Beatles! E per restare in tema shakespeariano, nel 1988, in occasione del duecentesimo anniversario dell'ingresso dell'Australia nell'Impero Britannico, la Regina Elisabetta, che nel 1965 li aveva insigniti della onorificenza di baronetti dell'Impero britannico, comparve sui francobolli commemorativi emessi dalla Royal Mail e da Australia Post a fianco di William Shakespeare e di John Lennon, i due bardi per antonomasia della cultura anglosassone. Da subito l'attenzione della platea mondiale si incentra sul *look* del quartetto, sulla loro capacità comunicativa, sulla sociologia dell'isteria di massa che li circonda, sulla rivoluzione musicale prima e di costume poi che i quattro ragazzi della Liverpool operaia scatenano. Solo nel tempo i testi di Lennon&McCartney e poi quelli di Harrison son finiti sotto la lente di ingrandimento dei fans, dei critici, dei sociologi, degli studiosi. Da subito fu individuata una prima fase compositiva in cui i testi, molto semplici, cantavano di amore giovanile in prima persona: *Love me do*, *Please please me*, *From me to you*, *P.S. I love you*.

In seguito Paul McCartney suggerì di inserire un personaggio esterno, in pratica si trattava di un messaggio consegnato per conto di un altro: "L'ho vista e mi ha detto di dirti che ti ama!" Paul cominciava a scrivere le storie

di qualcun altro, John sarebbe invece rimasto sempre più propenso a scrivere di se stesso. Il pezzo è *She loves you* (Lennon&McCartney, 1963), tra l'altro il primo pezzo ufficialmente accreditato al duo Lennon&McCartney, scritto tra un furgone ed una camera d'albergo a Newcastle, prima di tenervi un concerto, e conclusa a Liverpool a casa McCartney: "Facciamoci una sigaretta e scriviamo una canzone" aveva proposto Paul, che aveva in mente qualcosa tipo domanda e risposta. Alla fine ne venne fuori la contrapposizione *She loves you* e di rimando *Yeah! Yeah! Yeah!*: "Troppi americanismi, ragazzi" osservò papà McCartney presente in casa "sarebbe meglio *She loves you. Yes! Yes! Yes!*".

Presentarono il pezzo al ricordato programma televisivo *Sunday Night at the London Palladium*, migliaia di giovani urlanti si accalcarono per entrare nel teatro, i giornali decretarono in prima pagina l'esplosione della Beatlemania.

Le canzoni dei Beatles nascevano e venivano composte a quattro mani su due chitarre nei modi e nei luoghi più imprevedibili, all'inizio c'era spesso il richiamo musicale ai pezzi rock dei loro idoli musicali, i testi erano quasi un riempitivo, necessario per l'alchimia della canzone.

Nel primo album del 1963 troviamo però un pezzo scritto quasi interamente da John Lennon, *Do you want to know a secret?*, la cui scintilla fu un ricordo d'infanzia, sua madre che gli cantava *I'm wishing*, dal film "Biancaneve e i sette nani" di Walt Disney: "Vuoi conoscere un segreto? Prometti di non dirlo a nessuno? Questo è il pozzo dei desideri"⁴. John si era appena sposato con Cynthia Powell, forse il segreto era che si era innamorato di lei!

A Walt Disney i Beatles piacevano, al punto che nel 1966 fece inserire nel film d'animazione "Il libro della jungla" un quartetto di avvoltoi più o meno zizzeruti che era effettivamente ispirato ai Fab Four. E proprio i Beatles avrebbero dovuto doppiare i pennuti e cantare la canzone "Siamo Tuoi Amici". Il progetto, però, saltò, sembra per il rifiuto deciso di Lennon: la versione beat della canzone nel *cartoon* realizzato per la previa visione ed approvazione dei quattro

⁴ Cfr. M. Lewishon, *The Beatles tun in*, London, 2013, pag. 765.

proponeva un'immagine ed un sound prima maniera, decisamente agli antipodi rispetto all'album *Sgt. Pepper's* cui stavano lavorando in quel periodo. Simpatica combinazione: in questo album la tradizionale canzoncina per Ringo si sarebbe chiamata "*With a little help from my friends/Con un piccolo aiuto dei miei amici*".

Nel giugno 1966 esce il singolo *Paperback Writer* (Lennon&McCartney, 1966), probabilmente il primo 45 giri dei Beatles in cui non si parla d'amore. Scritta sostanzialmente da Paul, vanta origini diverse: spettava a Paul l'onere e l'onore di comporre il prossimo disco e poiché zia Lil gli aveva chiesto di scrivere finalmente qualcosa che non parlasse d'amore, vedendo Ringo leggere un libro disse a Jimmy Savile, dj di Radio Luxembourg, che avrebbe scritto qualcosa intorno ad un libro; a John confidò che l'avrebbe scritto in forma di lettera: *Dear Sir, ...*; il poeta Royston Ellis ritiene di aver dato lui a Paul l'idea dello scrittore di libri tascabili, avendogli confidato che gli sarebbe piaciuto essere un *paperback writer*, visto i soldi che si guadagnavano con i diritti d'autore. Il testo, dunque, parla di uno scrittore di tascabili che ha scritto un romanzo, un migliaio di pagine, che riguarda un altro romanzo scritto da uno scrittore di tascabili, ed è alla ricerca di un editore. Paul, in questo caso, strizza l'occhio a John, che amava i giochi di parole ed i *nonsense*, e non a caso la canzone parla di un uomo chiamato Lear, chiaro riferimento ad Edward Lear, pittore dell'800 ed autore dell'*Edgard Lear's Book of Nonsense*, il *Libro dei nonsense* che John amava particolarmente e dal quale trasse ispirazione per i suoi libri *In his Own Words* e *A Spaniard in the Works*.

A fine 1965 i Beatles pubblicano *Rubber Soul*, il primo della triade di album che avrebbe rivoluzionato in meno di due anni la musica rock: *Rubber Soul*, *Revolver* e *Sgt. Pepper's*. All'interno, premiata con il Grammy Award come canzone dell'anno 1966, troviamo *Michelle* (Lennon&McCartney, 1965), una ballata la cui genesi risale alla fine degli anni Cinquanta, quando Paul, allora diciassettenne, si atteggiava a bel tenebroso francese, maglione nero a collo alto per far colpo sulle ragazze alle feste

studentesche, strimpellando alla chitarra qualche canzone di Sacha Distel o Juliette Greco o qualche pezzo proprio in un immaginario francese, magari in stile jazz. Il fascino dell'esistenzialismo andava forte in quegli anni anche in Gran Bretagna. La canzone fu messa da parte e recuperata anni dopo su idea di John al lavoro per l'album *Rubber Soul*: "Paul, ti ricordi quella cosa francese che facevi alle feste ...". Paul ci si mise a lavorare, mancava qualcosa, ci voleva un nome francese; Ian Vaughan, moglie dell'amico che il 6 luglio 1957 lo aveva presentato a John, insegnante di francese, ascoltando la melodia propose di getto "*Michelle, ma belle*". Qualche giorno dopo Paul le chiese di tradurgli la frase "*these are words that go together well*" che lei rese "*son les mots qui vont tres bien ensemble*" e per questa collaborazione ricevette poi un congruo assegno⁵. Per molti versi *Michelle* è una canzone pop tradizionale, l'oggetto del sentimento è reso reale con un nome preciso ma particolare, che richiede qualcosa di speciale, in francese, caso quasi unico per il pop britannico degli anni Sessanta. Nuove situazioni vengono proposte dal gruppo, non siamo ancora ad un racconto compiuto ma la strada è intrapresa.

All'album *Revolver* appartiene *Eleonor Rigby* (Lennon&McCartney, 1966), canzone citata da Federico Rampini come "un breve racconto insolitamente duro, intenso, su argomenti che la musica leggera degli Anni Sessanta di solito preferisce evitare: solitudine, povertà, morte"⁶, mentre McDonald parla di un "pessimismo monocromo"⁷.

"All'inizio Paul attaccava il secondo verso con Father McCartney ... ma poi gli venne il dubbio che gli ascoltatori avrebbero pensato che stesse scrivendo di suo padre. Sentito John, prese l'elenco del telefono per trovare un altro nome che suonasse bene e ne venne fuori con McKenzie"⁸.

5 Cfr. H. Davies, *The Beatles Lyrics*, Milano, 2014, pag. 126.

6 Cfr. F. Rampini, *All you need is love. L'economia spiegata con le canzoni dei Beatles*, Milano, 2014, pag. 201.

7 Cfr. I. McDonald, *The Beatles. L'opera completa*, Milano, 1994, pag. 201.

8 Cfr., tra gli altri, R. Rodriguez, *Revolver, How the Beatles reimagined Rock'n'roll*, Backbeat Books, Milwaukee, 2012, pag. 82 (trad. pr.).

Si tratta, è la prima volta, di un vero e proprio racconto, con due protagonisti ben marcati: la protagonista femminile doveva essere una giovane donna che viveva da sola, addetta alle pulizie di una chiesa, ed originariamente si chiamava Daisy Hawkins, ma il nome non le si addiceva: gironzolando per Bristol a guardar vetrine, vide l'insegna di un negozio, "Rigby&Evens Ltd, Wine and Spirit Shippers": aggiudicato! Eleonor Bron, poi, era l'attrice che aveva lavorato con loro in *Help!*. L'idea del prete che si rammenda i calzini alla sera, quando non c'è nessuno con lui, fu di Ringo; ed è solo alla fine, quando il prete, dopo aver tenuto la funzione funebre per Eleonor in una chiesa vuota, si pulisce le mani dalla terra allontanandosi dalla tomba che le due storie si incrociano, mentre risuona il verso proposto da George: "*Ah, look at all the lonely people/Guarda tutta quella gente sola*"⁹.

Colin Campbell, docente alla New York University e co-autore di un'opera sulle concordanze dei testi beatlesiani¹⁰, ha dedicato all'analisi lessicale della canzone un saggio di ben 29.000 parole, per scoprire, tra l'altro, che è l'unica canzone dei Fab Four che narra una storia che si sviluppa in un certo arco di tempo, sino alla morte della protagonista femminile: una morte solitaria, anche al funerale non venne nessuno e Father McKenzie rimase ancora più solo nella sua chiesa vuota.

Del giugno 1967 è *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, diverse delle canzoni contenute nell'album possono essere richiamate in questo contesto. Così *Being for the benefit of Mr. Kite* (McCartney&Lennon, 1967), la cui idea primigenia viene fatta risalire ad un pomeriggio di gennaio quando i Beatles, impegnati nelle riprese di alcuni video promozionali nella campagna del Kent, si presero una pausa e John ne approfittò per visitare un piccolo negozio di antiquariato, da cui se ne uscì con la locandina pubblicitaria dello spettacolo che il *Pablo Fan-*

9 Cfr. I. Marshall, *Bakhtin and The Beatles*, in Kenneth Womack, Todd F. Davis, *Reading the Beatles. Cultural Studies, literary Criticism and the Fab Four*, New York, 2006, pag. 21.

10 Chi fosse interessato a questo tipo di analisi può andare a C. Campbell, A. Murphy, *Things we said today, The complete concordance of the Beatles' song lyrics*, London, 2010.

que's Circus Royal tenne a Town Meadows, Rochdale, la sera del 14 febbraio 1843. Di lì a poco, dovendo scrivere qualcosa per il nuovo album mise in parole e musica la locandina, una serata di gran divertimento assicurata: gli Henderson, acrobati sul tappeto elastico, i salti mortali di Mister H. e quelli attraverso i cerchi di fuoco di Mister K. e ovviamente Henry, il cavallo che danza il valzer: "tutto poteva servire a Lennon per mettere insieme versi per comporre i suoi testi. Suoni, articoli del giornale, chiacchiere da bar, vecchi canti inglesi e filastrocche: tutto forniva a Lennon le parole di cui aveva bisogno per far suonare bene i suoi versi"¹¹.

Due altre canzoni dell'album, *She's leaving home* e *A day in the life* traggono ispirazione da articoli letti dagli autori sui quotidiani britannici.

She's leaving home (Lennon&McCartney, 1967) viene ispirata a Paul da un articolo apparso sul *Daily Mail* del 27 febbraio 1967. Melanie Coe, diciassette anni, è scappata dalla sua casa di Stanford Hill, Londra, ed i genitori, disperati, non sanno darsene una motivazione: in fin dei conti non le avevano fatto mancare niente: auto, gioielli, pelliccia. Paul non si ricordava di averla conosciuta qualche anno prima, ballerina nello show televisivo "Ready? Steady? Go!" e John nemmeno, però ci mise del suo, nel testo, memore di zia Mimi e delle sue prediche quotidiane: "Studia, John, la chitarra non ti darà da mangiare", altro esempio dello scontro generazionale in atto in quella stagione. E proprio John, nel testo, dà voce ai genitori, in giustapposizione alla voce narrante di Paul: "le abbiamo dedicato buona parte della nostra vita, ci siamo sacrificati per lei, le abbiamo comprato tutto quello che con il denaro si poteva comprare, solo la gioia non si può comprare ..." effetto paradossale dell'alternanza delle voci di Paul e John è che ambedue suonano in qualche modo materialistiche, ognuna parla per sé, al punto che l'ascoltatore può simpatizzare per l'una o gli altri: "ciò che è tradizionalmente la classica tensione di un romanzo"¹².

11 Cfr. M. & S. Baur, *The Beatles and Philosophy*, Chicago, 2006, pag. 123.

12 Cfr. I. Marshall, *op. cit.*, pag. 23 (trad. pr.).

Da parte sua *A day in the life* (Lennon&McCartney, 1967), che alcuni hanno definito come la versione pop della *Terra desolata* di T. S. Eliot¹³, è un medley di storie che si svolgono in una città nell'arco di una giornata, scandite dalle cronache giornalistiche, e riprese da John che "ciondola per casa, legge i giornali, butta giù qualche appunto e ferma la propria attenzione su tre storie diverse, due tratte dai quotidiani ed una dalla sua vita": sul *Daily Mail* del 17 gennaio trova la notizia della morte di un amico, Tara Browne, irlandese, rampollo della famiglia Guinness, a seguito di un incidente stradale; e sullo stesso quotidiano trova la notizia di un intervento pubblico, quattromila buche a Blackburn nel Lancashire, che John interpreta e riporta all'Albert Hall di Londra.

John riprende un episodio occorsogli durante la lavorazione del film "Come ho vinto la guerra" l'anno precedente, in Spagna; ed anche Paul propone alcuni ricordi della sua infanzia a Liverpool; poi tutti e due ci infilano un po' di riferimenti ai loro viaggi con LSD e marijuana, per cui la BBC mise al bando la canzone, da molti considerata il capolavoro assoluto della produzione beatlesiana. Di certo è il manoscritto di una canzone dei Beatles pagato di più: \$ 1.200.000,00 da Sotheby's a New York.

Quell'estate, passata alla storia del costume giovanile come la *Summer of love*, i Beatles pubblicarono *All you need is love* (Lennon&McCartney, 1967), caso più unico che raro di pezzo beatlesiano su commissione. Il committente era niente meno che la BBC: il consorzio European Broadcasting Union stava programmando la prima trasmissione televisiva in mondovisione, titolo *Our World*, ben 26 paesi si erano impegnati a fornire un loro contributo, la televisione di stato britannica non aveva dubbi e il 18 maggio 1967 chiese ai Beatles di preparare un pezzo ad hoc; da parte sua la RAI avrebbe passato un'esibizione dei fratelli D'Inzeo, campioni olimpionici di equitazione, ed uno spezzone del film *Romeo e Giulietta* di Zeffirelli, allora in lavorazione. Paul e John si misero al lavoro su tavoli separati, in breve il primo mise giù *Your mother*

13 Cfr. H. Davies, *op. cit.*, pag. 227-228.

should know, John presentò *All you need is love* e non ci fu gara.

George Martin inserì in apertura la *Marsigliese*, quindi brani dal Secondo Concerto Brandeburghese di Bach, dal canto tradizionale inglese *Greenleaves*, dal brano jazz a stelle e strisce *In the mood* per finire con *She loves you*, il tutto per dare un piglio internazionale al pezzo in puro humor britannico. Il messaggio, ripetuto quasi come un mantra, è molto chiaro: puoi fare tutto ciò che vuoi, se davvero lo vuoi, tutto ciò di cui hai bisogno è amore. E qui va ricordato quanto disse un giorno John: “*you need* significa che ne hai bisogno perché è la cosa più importante, ma forse ne hai bisogno perché ti manca...”

Del *White Album* dell'anno successivo, può qui essere ricordata *Blackbird* (Lennon&McCartney, 1968). Come spesso accade nella epica beatlesiana, ogni tanto emerge un qualche nuovo ricordo sulle origini di un pezzo: la melodia di *Blackbird* fu composta nella fattoria scozzese di Campbeltown da Paul, anzi no, a Rishikesh durante il soggiorno in India nell'*hashram* del Maharishi Maeshi Yogi, quando, alzatosi di buon mattino per ascoltare un merlo che cantava, prese la chitarra e cercò di riprodurre in musica il canto dell'uccello; ma no, la canzone era ispirata dalla *Bourrée* in Mi minore dell'amato Bach, “il classico brano da pizzicare sulla chitarra, la canzone è tutta lì, abbiamo aggiunto il cinguettio di un merlo alla fine”¹⁴.

Nessun commento, nel lontano 1968, sul testo, che molti anni dopo Paul ha detto di aver scritto come tributo alla causa dei diritti civili dei neri americani e alla loro lotta per l'uguaglianza. Non a caso vi è quindi un riferimento a Little Rock, la cittadina dell'Arkansas che nel 1959 vide imposta dalla Corte Suprema la desegregazione razziale nelle scuole. Anche se la matrigna di Paul sosteneva di aver un nastro in cui prima di cantarla Paul diceva “Questo è un pezzo per Edie”¹⁵, la madre della matrigna appunto. Altra ipotesi corrente: Paul in quel periodo aveva

14 Cfr. al riguardo il *New Musical Express* del 30 novembre 1968, che riprende un'intervista di Paul McCartney a Radio Luxembourg, citata in H. Davies, *op.cit.*, pag. 283.

15 Cfr. F. Zanetti, *Il libro bianco dei Beatles*, Firenze, 2012, pag. 310.

una relazione con Francine Schwartz, americana di origini tedesche poi causa della rottura con la fidanzata storica Jane Asher, e *schwarz* in tedesco significa nero, *black*; mentre *bird* era il termine affettuoso per “pollastrella” allora in voga tra i giovani di Liverpool. E secondo i tecnici della EMI presenti, in studio con Paul intento a registrare l'assolo di chitarra c'era proprio Francine.

Due anni fa Paul ha rilasciato un'intervista a *Rolling Stone*: l'idea del pezzo gli venne probabilmente ripensando alle allodole che volavano alte nella campagna intorno a Liverpool e che lui andava di prima mattina ad osservare con in mano una copia di un libretto della serie *Observer's Book* dedicato agli uccelli: “Avrò cantato quel pezzo migliaia di volte, ma ogni volta scopro un nuovo significato o un nuovo mistero”¹⁶.

Nel settembre 1969 esce l'album *Abbey Road*, che si apre con il pezzo *Come together* (Lennon&McCartney, 1969): col senno del poi, fa rabbrivire la frase “*Shoot me/Sparami*” che John sussurra dopo i battimani delle prime quattro battute.

A Toronto, maggio 1969, durante il *bed in* per la pace con Yoko, John ricevette la visita di Timothy Leary, psicologo-santone-guru in corsa per la poltrona di governatore della California, che gli chiese una canzone da usare nella sua campagna elettorale contro Ronald Reagan: lo slogan cui Leary aveva pensato era “*Come Together, Join The Party/ Venite insieme, entrate nel partito*”. In quella stanza d'albergo, dove registrò anche *Give peace a change*, John scrisse il testo di *Come together* e l'abbozzo della melodia. Senonché Leary di lì a poco fu arrestato per possesso di stupefacenti e dovette rinunciare alla candidatura.

A giugno nello Studio 1 di *Abbey Road* fece sentire agli altri l'abbozzo della canzone:

<i>Come together, right now,</i>	<i>Venite insieme, subito</i>
<i>don't come tomorrow, don't come alone,</i>	<i>non venite domani, non venite soli</i>
<i>come together right now over me,</i>	<i>venite insieme, subito, con me</i>
<i>all that I can tell you is you gotta be free</i>	<i>Tutto quel che vi posso dire è che dovete essere liberi</i>

16 Cfr. l'intervista di Paul McCartney con J. Weiner, *Storie dall'Aldilà*, in “*Rolling Stone*”, gennaio-febbraio 2014, nr. 123-124, pag. 41.

Con l'aiuto di Paul il testo fu rivisto, pubblicato in apertura dell'album *Abbey Road* e quindi, fatto mai accaduto prima, come singolo *double side A* insieme a *Something*, ed ebbe un clamoroso successo. Il pezzo, molto amato dalla comunità *hippie* per il ripetuto proclama ad essere liberi, ebbe problemi giudiziari, Lennon fu citato per plagio dai proprietari dei diritti d'autore di una canzone di Chuck Berry e per venirne fuori accettò, come risarcimento, di incidere gratis tre pezzi a favore dei suoi accusatori. Non lo denunciò, invece, Timothy Leary che espresse la convinzione di essere stato derubato di qualcosa di suo: "Quando ho protestato, John mi ha detto che lui era un sarto ed io il cliente che non era passato a ritirare l'abito cucito su misura, per cui lui l'aveva venduto ad altro cliente".

Il pezzo fu anche fonte di problemi con la BBC, che decise di non trasmetterlo a causa di un riferimento diretto alla Coca Cola nel testo, ritenuto di natura pubblicitaria.

Nel maggio 1970, all'indomani dell'ufficializzazione dello scioglimento della band, esce l'album *Let it be*, registrato peraltro un anno prima, all'interno del quale troviamo *Get back* (Lennon&McCartney, 1969), lo spunto per il cui testo è particolarmente interessante. Il pezzo fu registrato durante il concerto sul tetto della Apple, il 30 gennaio 1969. *Get back* era il titolo originario del film che poi sarebbe divenuto *Let it be* e avrebbe dovuto segnare, con il concerto dal vivo, il ritorno alle origini rock dei Beatles.

All'origine della canzone, però, c'era un articolo del *Times*: stava per entrare in vigore il Commonwealth Immigrants Act, che avrebbe reso più difficile l'arrivo in Gran Bretagna di cittadini dai vari paesi dell'ormai ex Impero britannico ed alcuni gruppi di estrema destra erano scesi in campo per evitare che in extremis giungesse a Londra una marea di immigrati asiatici, il deputato conservatore Enoch Powell aveva evocato un possibile "fiume di sangue", citando l'Eneide di Virgilio, e COMMONWEALTH SONG e poi NO PAKISTANIS furono il titolo provvisorio del pezzo¹⁷, che alla terza strofa originariamente recitava:

¹⁷ Cfr. F. Zanetti, *op. cit.*, pag. 341.

<i>Meanwhile back at home too many Pakistanis</i>	Nel frattempo, a casa i troppi pakistani
<i>Living in a council flat</i>	Che vivono insieme in un appartamento
<i>Candidate McMillan tell me what your plan is</i>	Candidato McMillan, dimmi che piani hai
<i>Wan't you tell me where you're at?</i>	Non vuoi dirmi cosa stai facendo?

ed ancora

<i>Don't dig no Pakistanis taking all the people's job</i>	Non andiamo a cercare pakistani che si prendono tutto il lavoro della gente
<i>Get back to where you once belonged</i>	Tornatevene da dove siete arrivati

Paul, autore del pezzo, smentì qualsiasi accenno razzista, aveva riportato un fatto di cronaca e poi, via, se c'era un gruppo non razzista quello erano proprio i Beatles. Prudentemente, però, riscrisse il testo, mettendo al centro la figura di JoJo di Tucson, Arizona, e Loretta Martin, tratteggiata in maniera volutamente ambigua, che pensava di essere una donna ma in effetti era un uomo.

Ma non è finita: John era convinto che cantando "*Get Back to where you once belonged*" Paul guardasse insistentemente, troppo insistentemente verso Yoko ...

ISPIRAZIONI DALLA LETTERATURA

Lennon e McCartney, probabilmente, non erano a conoscenza del rapporto creativo intercorso tra Wordsworth e Coleridge, i padri del Romanticismo britannico, che avevano conosciuto a scuola e magari, buoni lettori, avevano poi letto privatamente, e certamente non avevano intenzione di emularli nell'intensità del loro rapporto, anche se in questo caso le similitudini sono evidenti, quand'anche non ricercate, nell'integrarsi reciprocamente, nell'interpretare in maniera armonica i fatti della vita come risultato di un conflitto creativo tra categorie opposte, tipo l'innocenza e l'esperienza di Blake, altro maestro romantico.¹⁸

¹⁸ M. Schneider, *The long and winding Road from Blake to The Beatles*, New York, 2008, pag. 85, 88.

Tanto per cambiare è *Yesterday* (Lennon & McCartney, 1965), la canzone perfetta, la canzone che per il Guinness Book of Records ha avuto il maggior numero di cover al mondo (si dice quasi 3.500), il primo pezzo in cui è stato autorevolmente individuato un qualche influsso letterario, capolavoro di “sentimentalità disciplinata”¹⁹.

Come nasce *Yesterday* è arcinoto: una mattina Paul si svegliò nell’attico di Wimpole Street, a casa della fidanzata Jane Asher, con una nuova melodia in testa: andò al piano e la suonò intera, mettendoci su un po’ di versi bislacchi, giusto per farla ascoltare al gruppo: “*Scrambled eggs, oh, my baby, how I love your legs/Uova strapazzate, oh, ragazza, come mi piacciono le tue gambe*”. Interi libri sono stati dedicati a questa canzone onirica, ad oggi non vi è certezza, come spesso accade, sulla data di questo sogno: dicembre 1963, gennaio 1964, 27 maggio 1964. Solo più tardi Paul, anche su pressione degli altri, durante una vacanza in Portogallo, trovò le rime giuste per il pezzo, che si sviluppa intorno al concetto che ieri è il passato, traendo forse inconsciamente ispirazione dall’ode *Intimations of Immortality* di William Wordsworth.

Il testo è centrato sul rimpianto di un amore, ma secondo alcuni potrebbe essere ispirato dal ricordo della madre Mary, morta di tumore quando Paul aveva 14 anni, dopo aver tenuto nascosto ai figli la gravità della malattia: “*I said something wrong/Ho detto qualcosa di sbagliato*” sarebbe allora una riflessione di Paul su quanto aveva detto in quell’occasione: “*Come faremo senza i soldi che portava a casa?*”²⁰. In sede di registrazione Ringo per primo, George e John subito dopo, si chiamarono fuori: non c’era spazio per un loro apporto musicale al pezzo, ma Paul riteneva pericoloso per il gruppo un suo pezzo da solista. Così George Martin, il produttore, si mise all’opera, propose dapprima un’intera orchestra d’archi, per poi ripiegare su un semplice quartetto d’archi a seguito delle proteste di Paul, che non voleva –disse– un disco alla Mantovani per un gruppo rock come i Beatles “e comunque niente vibrato dagli archi”.

19 M. Schneider, *op. cit.*, pag. 89.

20 Cfr. M. Lewishon, *op. cit.*, pag. 98 (trad. pr.).

A dicembre esce l’album *Beatles for sale*, che contiene la canzone che viene considerata il punto di transizione tra la *Beatlemania* e la *Summer of love: The Word* (Lennon & McCartney, 1965).

La parola è amore ma non si tratta di una canzone d’amore, ci riporta al tempo delle frequentazioni giovanili del catechismo domenicale di John (la canzone è sostanzialmente sua) e Paul, quando partecipavano alle funzioni e cantavano nel coro parrocchiale per guadagnare qualche scellino. In principio era il Verbo, la parola è Amore, la valenza liturgica di *The Word* balza evidente nel parallelo con la preghiera che nel messale cattolico precede la condivisione dell’ostia “Dì la parola ed io sarò salvato”, che deriva dall’episodio del centurione che chiede a Gesù di curare il suo servo, riportato nel Vangelo di Luca e Matteo: “la valenza liturgica di *The Word* è evidente nel parallelo con la preghiera che nel messale cattolico precede la condivisione dell’ostia “Dì la parola ed io sarò salvato”, derivante a sua volta dall’episodio nel Vangelo del centurione che chiede a Gesù di curare il suo servo (Mt., 8.8; Lc, 7.7)”²¹.

Siamo a fine 1965 e in questa occasione i Beatles assurgono per la prima volta al ruolo di guru, lanciano per la prima volta un vero e proprio messaggio ai propri seguaci: Pace e Amore, con aggiunta del mezzo per raggiungerli, la Droga, probabilmente marijuana anche se già conoscevano l’LSD. Il pezzo fu composto tra uno spinello e l’altro, come confermerebbe il manoscritto del testo, miniato in uno psichedelico rosso porpora, con alberi e forme astratte.

L’anno successivo esce l’album *Revolver*, al cui interno troviamo un paio di pezzi interessanti.

Il primo è *Here, There and Everywhere* (Lennon & McCartney, 1966), come ricorda il primo biografo ufficiale dei Beatles, Paul doveva aver letto nella sua infanzia il romanzo *The Scarlet Pimpernel* (*La Primula Rossa*), scritto dalla baronessa Emma Orczy nel 1903, primo di una saga lunga ben otto libri, dove si legge “Lo cercano qui (*here*, NdA), lo cercano là (*there*, NdA). Questi francesi lo cercano ovunque (*everywhere*, NdA)”²². Con lo stesso titolo era

21 Cfr. P. Ciaccio, *Il Vangelo secondo i Beatles*, Torino, 2012, pag. 22.

22 Cfr. H. Davies, *The Beatles Lyrics*, Milano, 2014, pag. 158.

andata in scena a Londra negli anni Quaranta una commedia musicale, peraltro di non grande successo, ma Paul era troppo giovane per ricordarsene, mentre oggi è un modo di dire ormai entrato nel linguaggio comune. Il testo autografo presenta numerosi ripensamenti ed è stato scritto sul retro di un elenco dattiloscritto dei concerti che avrebbero visto i Beatles impegnati nel World Tour di quell'estate: magari Paul, davanti a quel lungo elenco, ci ha pensato e rimuginato: "qui, là, ovunque ..."

Il secondo pezzo di *Revolver* degno di essere qui ricordato è *Tomorrow never knows* (Lennon&McCartney, 1966), titolo che non appare nel testo ed è probabilmente uno dei malpropismi che ogni tanto Ringo inventava (tipo *A Hard Day's Night* o *Eight Days a Week*) e John annotava, casomai potessero tornargli utili. L'assenza di una struttura ritmica riflette la rottura degli schemi tradizionali sociali, il testo parla sicuramente di droga, apre con l'esortazione "spegni la tua mente, rilassati e lasciati portare dalla corrente", ma nel contesto di un'esperienza religiosa, alla ricerca della conoscenza di concetti propri del trascendentalismo e della reincarnazione del buddismo tibetano. Non a caso diversi riferimenti derivano proprio dal *Libro dei morti tibetano*, che John aveva conosciuto attraverso la lettura del libro *The Psychedelic Experience* di Timothy Leary, il gran sacerdote dell' LSD, Richard Alpert e Ralph Metzner, un tempo ricercatori ad Harvard, poi allontanati da ogni attività didattica e di ricerca proprio per i loro lavori sperimentali sull' LSD:

"Lennon assunse LSD ... seguì le istruzioni fornite in *The Psychedelic Experience*, leggendone le parafrasi del *Libro tibetano dei morti* a un registratore ... si affrettò a trasformarlo in una canzone, prendendo molte delle fasi direttamente dal libro di Timothy Leary & Richard Alpert"²³

ed associandovi una musica incredibile, da sbalzo, in un vorticare di sibili, gemiti, echi.

Nel gennaio del 1967 il produttore dei Beatles, George Martin, chiede ai ragazzi uno sforzo: il mercato ha bisogno di un loro disco e il nuovo album *Sgt. Pepper's* è programmato appena per l'estate. Paul e John stanno lavo-

²³ Cfr. I. McDonald, *op. cit.*, 1994, pag. 186.

rando alle canzoni del nuovo album, non resta che prendere due di quelle in avanzata fase di produzione e in grado di affrontare il mercato mondiale: così Paul completa *Penny Lane* mentre John si dedica ad un pezzo al quale stava lavorando dall'estate precedente, quando vi aveva messo mano durante la lavorazione del film di Richard Lester *Come ho vinto la guerra* ad Almeria, in Spagna: *Strawberry Fields Forever* (Lennon&McCartney, 1967). Lontano da casa, John ricorda l'infanzia a Liverpool, quando scavalcava il muro e si infilava di soppiatto nel giardino dell'orfanotrofio di Strawberry Fields, gestito dall'Esercito della Salvezza, dove poteva fantasticare con gli amici di trovarsi nel Paese delle meraviglie insieme ad Alice. Se i riferimenti all'opera di Lewis Carroll nelle canzoni dei Beatles sono concordemente accettati, alcuni studiosi di letteratura britannica hanno evidenziato come *Strawberry Fields Forever* sia una delle canzoni di Lennon che beneficia del più forte influsso di James Joyce, in particolare del *Finnegan's Wake*: un attento ascolto ed una attenta lettura dei versi –a loro parere- lo chiariscono molto bene²⁴, come: "niente che sia reale / e di cui preoccuparsi" ed ancora "è facile vivere con gli occhi chiusi / fraintendendo ciò che vedi"; introspezione, disorientamento, insicurezza –ancora questi studiosi- paiono emergere in un pezzo musicalmente sontuoso, stratificato ed inquietante.

L'influsso di Lewis Carroll, autore di *Alice nel paese delle meraviglie*, è evidente in *Lucy in the Sky with Diamonds* (Lennon&McCartney, 1967), di cui Paul ha detto una volta: "Io e John l'abbiamo fatta sull'idea di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, eravamo su una barca lungo il fiume, seguendo pigramente la corrente, con tutti quei grandi fiori di cellophane che torreggiavano sulle nostre teste, poi ogni tanto si aprivano su di noi e vedevamo Lucy nel cielo tutta circondata di diamanti e Lucy era Dio, era il Coniglio bianco".

²⁴ Cfr. R. J. Gerber, *GooGooJob: The John Lennon/James Joyce Connection Through Lewis Carroll's "Looking-Glass"*, pag. 3, <http://fisherpub.sjfc.edu/do/search/?q=Richard%20J.%20Gerber&start=0&context=3131656>

consultato online l'ultima volta il 26 aprile 2016.

John, tanto per cambiare, diede una versione diversa della nascita del pezzo: un giorno il figlio Julian era tornato a casa da scuola con il disegno di una bambina sospesa nel cielo circondata da quelle che sembravano stelle, era la sua amica Lucy O'Donnell (realmente esistita e morta nel 2009) e Julian l'aveva visualizzata così, circondata a suo dire di diamanti. Senonché Lucy+Sky+Diamonds=LSD, per i benpensanti inglesi non c'erano dubbi, era un vero e proprio inno alla droga (non certo l'unico, nell'album *Sgt. Pepper's*) e così la canzone fu boicottata dalla BBC e bandita dalle frequenze radiofoniche britanniche.

In effetti, sia i suoni che i testi della canzone non depongono a favore della difesa d'ufficio proposta dagli autori: surrealismo, giochi di parole, lo stesso John disse in un'altra occasione che le parole gli erano state suggerite dal brano *Lana ed acqua*, capitolo 5 del libro *Alice attraverso lo specchio* di Lewis Carroll, dove Alice è portata giù lungo il fiume con una barca a remi dalla Regina, che si è improvvisamente trasformata in una pecora che lavora a maglia, in uno scenario che cambia continuamente: "Avevamo letto ambedue i libri di Alice, ai quali ci riferivamo spesso, parlavamo di Jabberwocky, erano i libri che conoscevamo meglio. Al punto che quando esplose la psichedelia, i loro contenuti stravaganti andavano a pennello. E così ci siamo ispirati a loro"²⁵. Aggiunse una volta John: "il surrealismo per me è la realtà e una visione psichedelica per me è la realtà, oggi come ieri".

John sin da giovane studente d'arte aveva apprezzato i *nonsense* di Carroll, di per sé innocenti, ma spesso inseriti in un contesto di agghiaccianti allusioni alla violenza, crudeltà e terrore proprio delle favole e che si formano spontaneamente nell'immaginazione dei giovani lettori: "il *nonsense* si fa beffe del significato; ma nel farlo, lo evoca; e così il *nonsense* rende involontario omaggio al senso. La libertà morale conferita dal *nonsense* rapidamente finisce fuori controllo e degenera in incubo. Causa la sua trasgressività, il *nonsense* dapprima sembra portare libertà; ma quella libertà si manifesta come libertà di essere crudeli. Nel Paese delle meraviglie, il rovesciamento del si-

25 Cfr. M. Schneider, *op. cit.*, pag. 147 (trad. pr.).

gnificato conduce ad una sorta di esortazione morale alla libertà di essere malvagi"²⁶.

John era affascinato anche dal programma radiofonico *The Goon Show*, un programma divertente, a puntate, andato in onda dal 1952 al 1960 a cura di Spike Milligan, Harry Secombe e Peter Sellers, una satira bizzarra, giocata spesso su *nonsense*, contro gli uomini di potere, un attacco contro l'arretratezza post-bellica, caratterizzato da un umorismo decisamente surreale²⁷. John ammise in più occasioni che molte sue canzoni in parte erano state ispirate proprio ai dialoghi del *Goon Show*, come testimoniano i due libri scritti durante gli anni della Beatlemania: *In his own write* (1964) e *A Spaniard in the Works* (1965), dove paga tributo anche ai comici BBC Tommy Handley, che appare sulla copertina di *Sgt. Pepper's*, e Stanley Uwin; e, forse il più importante in questo contesto, Edgard Lear, pittore e poeta romantico dell'Ottocento, autore di quel *Libro dei nonsense* sul quale generazioni di giovani di lingua inglese si erano esercitati per giocare con parole e concetti. Ma il *nonsense* non era solo un gioco per ragazzi, Lennon incluso: "Il *nonsense* porta l'ideale romantico di Wordsworth della poesia come spontaneo eccesso ai suoi logici limiti. Il *nonsense* è un'espressione automatica fantasiosa e geniale ... un puro automatismo psichico (analogamente a quanto disse André Breton del Surrealismo) ... il piacere di un bambino per un *nonsense* prova ulteriormente che, a differenza degli adulti, i bambini possiedono un'enorme libertà di immaginazione"²⁸.

La sera di Santo Stefano 1967 la BBC trasmise il film *Magical Mystery Tour*, vero e proprio viaggio fantastico sulle onde dell'LSD e dell'imperante cultura psichedelica. Ma lo trasmise in bianco e nero, e fu un mezzo fiasco, il primo insuccesso dei Beatles dal loro esordio. Peraltro, all'interno del film, nel tempo anche rivalutato da critici e fans, vi sono alcune canzoni che hanno contribuito alla storia del rock, tra queste *I'm the walrus* (Lennon&McCartney, 1967).

26 Cfr. M. Schneider, *op. cit.*, pag. 144 (trad. pr.).

27 Cfr. M. Schneider, *op. cit.*, pag. 131 (trad. pr.).

28 Cfr. M. Schneider, *op. cit.*, pag. 132-33 (trad. pr.).

“In quei giorni scrivevo in maniera oscura, a la (Bob, ndr) Dylan, mai dicendo quel che tu pensi io dicessi ma dando l’idea di qualcosa che più o meno poteva essere letto in quel modo”²⁹. Il pezzo è composto interamente da Lennon, è probabilmente la canzone con maggiori riferimenti letterari del catalogo beatlesiano: William Shakespeare, Edgard Allan Poe, Lewis Carroll, James Joyce, un *collage* di più pezzi scritti in varie occasioni, l’incipit per ammissione di John durante due viaggi in LSD, forse ricordando una vecchia canzone militare, *Marching to Pretoria*, e cercando di riprodurre nello sviluppo musicale la sequenza bitonale di un’auto della polizia che passava:

<i>I-am-he-as-you-are-he-as-you-are-me-as-we-are-all-together</i>	<i>I’m with you and you’re with me and so we are all together</i>
---	---

Se *Lucy in the Sky* potrebbe scaturire da un viaggio acido “piacevole”, sicuramente *I’m a walrus* è figlia di un viaggio acido “cattivo”, caratterizzata dal caos verbale e da un’orgia di immagini che evocano un’esperienza acida andata fuori controllo.

Il titolo deriva dalla poesia *The Walrus and the Carpenter* di Lewis Carroll, l’autore della saga di Alice come visto amato da John Lennon, che nella canzone introduce la figura dell’*eggman*, in cui molti hanno riconosciuto Humpty Dumpty, che compare in *Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò*, oltre che in una filastrocca per bambini: “*Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall*”. John ammise di aver travisato la storia, il cattivo era il tricheco, avrebbe dovuto cambiare il titolo ma *I’m the carpenter* non avrebbe suonato bene. E se Joyce nel *Finnegan’s* si appropriò della figura di Humpty Dumpty, The Eggman, come simbolo della vita, così Lennon usò il Tricheco di Carroll come simbolo di morte³⁰.

John riprese anche una filastrocca che cantava con i compagni di scuola:

29 Cfr. I. Marshall, *op. cit.*, pag. 24 (trad. pr.).

30 Questa almeno è il convincimento del prof. R.J. Gerber, *op. cit.*, pag. 7, al quale si rimanda per un’analisi più approfondita.

<i>Yellow matter custard,</i>	<i>Yellow matter custard, green slop pie,</i>
<i>dripping from a dead dog’s eye.</i>	<i>All mixed together with a dead dog’s eye.</i>

John ammise che il verso “*elementary penguins singing Hare Krishna*” era un preciso riferimento ad Allen Ginsberg, che aveva visto divenire seguace del movimento mentre lui, John, riteneva ingenuo andare in giro a salmodiare *Hare Krishna*.

Ma c’è dell’altro, che torna interessante in questo contesto: “la versione finale fu un montaggio ... con l’inserimento d’una radio manovrata dal vivo, di modo che conteneva il tipico suono notturno di una radio che svara attraverso una serie di emittenti ... la manopola arrivò sul Terzo Programma della BBC nel corso del *Re Lear* di William Shakespeare. Parte dell’Atto IV, Scena VI è ben percepibile”³¹.

Lennon: <i>I am the eggman</i>	Gloucester: <i>Now, good sir, what are you?</i>
Lennon: <i>They are the eggmen</i>	Edgard: <i>A most poor man, made tame to fortunate’s blows</i>
Lennon: <i>I am the Walrus</i>	

Infine, non si può tralasciare l’onomatopeica *I am the walrus Goo Goo G’Job*, ispirato dal ricordato *Finnegan’s Wake* di James Joyce, che si era a sua volta inventato *Googlaapluplu* e *Ghugugoothoyou*: “era stata messa insieme una base ritmica; su di essa John aveva sovrapposto la sua incredibile voce solista, cantando quelle strofe di rigorosa bizzarria, che non significavano nulla eppure a modo loro formavano un affresco capace di affascinare o disturbare (o entrambi) qualunque ascoltatore”³². John, come visto, aveva letto qualcosa di Joyce, sicuramente qualcosa del *Finnegan’s*: questo è almeno quanto interpretano i suoi critici, per cui “la prima cosa che faccio è comprarmi il *Finnegan’s Wake* e leggermi un capitolo, e lo trovo grande, l’ho apprezzato e mi è piaciuto. E’ quasi un caro, vecchio amico. Ma non ce l’ho fatta ad andare avanti nella lettura. Insomma,

31 Cfr. M. Lewishon, *Beatles. Otto anni ad Abbey Road*, Milano, 1990, pag. 262.

32 Cfr. M. Lewishon, *op. cit.*, pag. 259.

ne ho letto un capitolo e questo è tutto”³³ e Il *Finnegan's Wake*, d'altronde, non potrebbe esistere senza il ricorso a quei neologismi sincretici (quelli definiti da Lewis Carroll in Alice come *portmanteau words*) formati dalla fusione di due parole diverse³⁴ e proprio Joyce è considerato il massimo maestro di *portmanteau* della letteratura inglese, il *Finnegan's* ne conterrebbe decine di migliaia³⁵.

Altre parole sono state inventate da John, come “*crabalocker*” (granchiarmadietto), che sembra in relazione con la pescivendola. Carina la frase “*how they snied*”, verbo immaginario che dà l'idea di porci i cui grugniti coincidono con malevoli (*snide*) commenti³⁶.

Anche nel *White Album* del 1968 troviamo alcuni pezzi utili ai fini di questa analisi.

Il primo è *Mother Nature's Son* (Lennon&McCartney, 1968): “Mi girava per la testa “*Mother Nature's Son*” mentre leggevo “*I wandered Lonely as a Cloud*” di Wordsworth ed allora decisi che al lavoro di docente di lingua inglese avrei aggiunto quello di *beatlemanico*”³⁷. Secondo il prof. Schneider, è la canzone di McCartney più “*wordsworthiana*”, Paul accompagna il primo verso con la sola chitarra acustica, si dipinge come un semplice bardo di campagna che canta canzoni per quelli che stanno lungo un torrente di montagna, sue uniche compagne le margherite bagnate dal sole: alle spalle dei Beatles c'è la tradizione letterario/culturale del Romanticismo anglo-americano, loro sono stati abbastanza fortunati nel cogliere le messi piantate dai padri di quella tradizione.

The Inner Light (Harrison, 1968) è stata composta da George giusto prima di recarsi a Rishikesh nell'ashram del Maharishi Maeshi Yogi, nell'inverno 1968, ispirandosi alla saggezza del testo cinese *Tao The Ching*, noto anche come il *Libro del Tao e della virtù*. Juan Mascarò, docente di sanscrito dell'Università di Cambridge, co-

33 Cfr. Cfr. R.J. Gerber, op. cit., pag. 2 (trad. pr.).

34 Cfr. M. Schneider, op. cit., pag. 146.

35 Questa almeno è la convinzione del prof. Gerber, cfr. R.J. Gerber, op. cit., pag. 5.

36 Cfr. H. Davies, op. cit., pag. 239.

37 Cfr. M. Schneider, op. cit., pag. VII (trad. pr.).

nosciuto ad una conferenza del Maharishi, gli aveva suggerito l'idea di utilizzare, per le sue musiche, alcuni brani del Tao da lui tradotti: “i passaggi di questo libro sono delle vere fiammate incendiarie. Alcuni splendono di più, altri di meno, ma tutti si fondono in quello che S. Giovanni della Croce ha definito ‘lo splendore dell'esistenza divina.’”

In particolare Mascarò gli aveva segnalato il brano 47. *The Inner Light* ed infatti le parole della canzone sono in buona parte la rivisitazione del brano³⁸: “Senza uscire dalla tua porta, puoi conoscere tutte le cose terrene/senza guardare fuori dalla tua finestra, puoi conoscere la strada per il paradiso”, con l'accorgimento narrativo di passare dall'io al tu, che gli permetteva di non farne una riflessione personale ma di coinvolgere anche gli altri ascoltatori.

Due pezzi del *White Album* sono riconducibili ad influenze filosofiche vissute dai Beatles nel corso di due loro viaggi, ad Amburgo ed in India, ambedue sono state composte da George Harrison.

Ad Amburgo i ragazzi di Liverpool vennero a contatto con i circoli dell'avanguardia esistenzialista, John e Paul se ne andarono anche a Parigi qualche giorno dall'amico Klaus Voormann, futuro autore della copertina dell'album *Revolver*, e lì frequentarono gli ambienti della *Rive Gauche*; al ritorno, a Natale, Astrid regalò a John alcuni testi del Marchese de Sade. Probabilmente George si ricordava del motto di Jean-Paul Sartre “l'esistenza precede l'essenza” e della omonima massima di Ludwig Feuerbach quando in *Savoy Truffle* (Harrison, 1968) scrisse “Sai che tu sei quel che mangi?” L'incipit è stata ricondotto alla frequentazione con Eric Clapton, goloso di cioccolato, allo sviluppo del testo ha contribuito il loro addetto stampa Derek Taylor, che aveva appena visto il film *You are what you eat* dei registi americani Alan Pariser e Barry Feinstein; in effetti, la lunga elencazione di praline è stata ripresa più o meno fedelmente dalla scatola di cioccolatini Macintosh's Goog News.

Analogamente, proprio come avrebbe visto

38 Cfr. G. Harrison, *I me mine*, Rizzoli, Milano 2002, pag. 118.

il filosofo francese, George in *While my guitar gently weeps* (Harrison, 1968) vedeva non già immondizia per terra ma “un pavimento che ha bisogno di una spazzata”³⁹. Più o meno in quel periodo, quando iniziò a comporre *While my guitar gently weeps*, George non aveva in testa un’idea precisa. Solo un’idea vaga di ispirarsi al dettato ed all’uso de *I Ching, Il Libro dei mutamenti*, testo cinese di divinazione, fondato sul concetto orientale per cui ogni cosa è in correlazione con ogni altra cosa, contrapposto al concetto occidentale secondo cui le cose hanno una natura meramente casuale: “un’idea ispirata al dettato ed all’uso de *I Ching, Il Libro dei mutamenti*, celeberrimo testo cinese di divinazione. Il libro esortava ad accettare ogni evento come attuale, non passato, non futuro ma assolutamente rilevante per l’ora”⁴⁰. Recatosi a casa dei genitori, George decise di scrivere una canzone ispirandosi alla prima cosa che avesse letto aprendo a caso un libro, che ovviamente sarebbe stata correlata a quel momento di quel giorno: frugò in libreria e, trovato un libro, lo aprì, lesse *gently weeps*, piange delicatamente, e cominciò a scrivere la canzone. Ma c’è dell’altro in questo pezzo: alternando fatti semplici a processi universali, quali il pavimento sporco e la rotazione terrestre, narra quasi incidentalmente di un amore non svelato e di un tradimento, contrapponendo la silenziosa sofferenza di un uomo con l’indifferenza del mondo intero. L’innamorato George Harrison, come già il romantico George Byron, è capace, di fronte alla bellezza ed all’amore, di esprimere la propria sincerità senza tristezza, con sincerità e candore⁴¹.

Caratteristiche anche di uno dei pezzi migliori di Harrison, *Here comes the sun* (Harrison, 1969), dove George celebra la rinascita, il rinnovamento, la libertà dal freddo e dalla solitudine dell’inverno ma anche della sua gioventù. Se Byron celebrava Atene, luogo dove la pioggia è rara, la neve non copre le pianure, un giorno

39 Cfr. E. Ambrosi, *Più famosi di Gesù*, EUT, Trieste 2015, pag. 72.

40 Cfr. J. M. Green, *Here comes the sun. Il viaggio spirituale e musicale di George Harrison*, Coniglio editore, Roma 2010, pag. 114.

41 Cfr. M. Schneider, *ib.*, pag. 122.

nuvoloso è qualcosa di gradevole; così Harrison venera il sole che porta libertà: “libertà dal ruolo secondario svolto contro sua volontà nel gruppo che lo aveva reso famoso ma lo faceva impazzire; dalle scarse prospettive che gli dava la struttura gerarchica e classista britannica; una condizione di libertà anche dal dolore derivante dal fatto di essere, il sole, il luogo della *trance* mistica, nella quale lo spirito trascende dalle divisioni e frammentazioni ed ascende verso l’esperienza dell’Om, l’unione di tutte le cose. Anche Byron trovò nell’Oriente un felice rifugio dal destino cui le circostanze della sua nascita e il suo essere inglese lo avevano confinato: un aristocratico scontento, un uomo di casa annoiato, un personaggio braccato”⁴².

CONCLUSIONI

Partito dall’idea di una mostra che permettesse al pubblico dei visitatori di meglio comprendere il senso dei testi delle canzoni dei Beatles (1962/1970), per far ciò utilizzando conoscenza e materiale accumulati nel corso di anni e anni di passione beatlesiana, mi sono ritrovato ad approfondire aspetti di natura letteraria che mi hanno portato molto lontano dal punto di partenza. Forse, troppo lontano.

Questi primi appunti, però, potrebbero essere di spunto per studiosi più specificamente interessati alla letteratura britannica: a mio avviso, considerata l’universalità dell’esperienza beatlesiana, anche in Italia la materia è meritevole di ulteriori approfondimenti.

Tanti anni fa, giovane fan dei ragazzi di Liverpool, avevo fatto presente con soddisfazione a mio papà che l’ultimo successo dei Beatles, *We can work it out*, era a tempo di valzer; aver ora riportato ad unità una serie di studi ed analisi che rivelano come Lennon&McCartney ed anche Harrison abbiano tratto ispirazione da grandi autori come quelli richiamati nelle pagine che precedono è per me, ormai meno giovane fan dei sempre giovani ragazzi di Liverpool, motivo di altrettanta soddisfazione.

42 Cfr. Matthew Schneider, *op. cit.*, pag. 125 (trad. pr.).

Eugenio Ambrosi è docente a contratto di Comunicazione pubblica all'Università di Trieste e di Comunicazione aziendale alla Scuola Universitaria CIELS di Gorizia.

Studioso dei Beatles, autore di saggi e curatore di mostre sui Beatles, nel 2015 ha pubblicato per la EUT-Edizioni dell'Università di Trieste *Più famosi di Gesù* e nel 2016, per le Edizioni LuoghInteriori di Città di Castello, P.R. *I love you*.

BIBLIOGRAFIA

E. Ambrosi, *Più famosi di Gesù*, Trieste, 2015

M. & S. Baur, *The Beatles and Philosophy*, Open Court, Chicago 2006

C. Campbell, A. Murphy, *Things we said today, The complete concordance of the Beatles' song lyrics*, WritersPrintShop, Londra, 2010

P. Ciaccio, *Il Vangelo secondo i Beatles*, Torino, 2012

H. Davies, *The Beatles Lyrics*, Milano, 2014

I. McDonald, *The Beatles. L'opera completa*, Milano, 1994

J. M. Green, *Here comes the sun. Il viaggio spirituale e musicale di George Harrison*, Roma, 2010

G. Harrison, *I me mine*, Milano, 2002

M. Lewishon, *Beatles. Otto anni ad Abbey Road*, Milano, 1990

M. Lewishon, *The Beatles tun in*, Little Brown, London, 2013

F. Rampini, *All you need is love. L'economia spiegata con le canzoni dei Beatles*, Milano, 2014

R. Rodriguez, *Revolver, How the Beatles reimagined Rock'n'roll*, Backbeat Books, Milwaukee 2012

M. Schneider, *The long and winding Road*

from Blake to The Beatles, Palgrave Macmillan, New York 2008

J. Skinner Sawyers, *Read the Beatles*, Roma, 2010

K. Womack, T. F. Davis, *Reading the Beatles. Cultural Studies, literary Criticism and the Fab Four*, State University of New York Press, New York 2006

F. Zanetti, *Il libro bianco dei Beatles*, Firenze, 2012

EMEROGRAFIA

R.J.Gerber, *GooGooGooJob: The John Lennon/James Joyce Connection Through Lewis Carroll's "Looking-Glass"*, <http://fisherpub.sjfc.edu/do/search/?q=Richard%20J.%20Gerber&start=0&context=3131656>

J. Weiner, *Storie dall'Aldilà*, in *Rolling Stone*, gennaio-febbraio 2014, nr. 123-124

La sfera pubblica dei *media* nella teoria del discorso di Jürgen Habermas

Arianna Maceratini

ABSTRACT

Il nesso tra sfera pubblica e discorso, dalla prospettiva teorica di Habermas, è qui analizzato attraverso l'esame dei rapporti tra sistema giuridico, sistema politico e spazio pubblico, soffermandosi sulle trasformazioni comunicative introdotte dai media digitali. Di rilevanza appare il ruolo del linguaggio ordinario tanto nello svolgersi delle pratiche comunicative quotidiane, così come nelle procedure istituzionali rivolte alla richiesta e all'esplicitazione delle giustificazioni discorsive. La comprensione linguistica ordinaria, che si distingue dalla settorialità dei linguaggi esperti, si situa nella possibilità di creazione di un consenso, sempre ridiscutibile, intorno ad essa diretto a confermare l'accettabilità razionale degli enunciati. Lo spazio pubblico del discorso mostra il legame tra il linguaggio, sorto dalle interazioni ordinarie e volto all'accordo intersoggettivo, e sfera pubblica, creata ed esperita dagli stessi autori della comunicazione, e concretizzata nelle procedure decisionali democratiche. Queste si pongono come medio tra l'interesse del singolo e l'interesse del cittadino, come medio tra autonomia pubblica e autonomia privata cosicché i destinatari della decisione possono intendersi come gli autori della stessa. Validità e legittimazione democratica normativa risultano intrinsecamente connesse nell'ideale habermasiano di democrazia che indica, come parametro critico, lo scarto presente tra la vigenza decisionale e la pretesa di un suo ideale superamento nel discorso. In tale processo, la sfera pubblica si pone come "periferia" del sistema politico, operando come filtro di temi e contributi rilevanti e consentendo la creazione di un sistema multilivello che dal parlare ordinario, attraverso la mediazione di "deboli" discorsi pubblici, giunge all'istituzionalizzazione politica e giuridica. A sua volta, il sistema politico, poichè dipende dai processi di legittimazio-

ne democratica delle decisioni, si giova dell'apertura alla società civile rappresentata dalla sfera pubblica. Nella concretezza della vita sociale, tuttavia, la sfera pubblica potrebbe seguire un modello strategico e gerarchico d'informazione che distorce le dinamiche comunicative dei discorsi ed è sostenuto dalla funzionalità di sistemi autoreferenziali. Il potere politico originato, in tal caso, al di fuori dei canali di discussione democratica delle decisioni, va a coincidere con la visibilità sociale. I processi di colonizzazione della sfera pubblica da parte del sistema economico-finanziario conducono, poi, ad una peculiare paralisi della società civile dovuta all'intrusione di imperativi funzionali, propri delle logiche di mercato, nella struttura della produzione e della distribuzione dei messaggi rivolti al pubblico. Ne deriva la restrizione dello spazio comunicativo e la perdita di efficacia delle istituzioni deputate alla rappresentanza democratica degli interessi. Nel passaggio dai tradizionali mass media alla digitalizzazione dell'informazione, la rete internet se da un lato sembra aver contribuito alla dilatazione della sfera pubblica con una varietà di temi e contributi, d'altro canto si presta a sostenere un'aumentata frammentazione discorsiva capace di generare movimenti comunicativi centrifughi tradotti in individui e in politiche isolate che si accordano alla società complessa e funzionalmente orientata.

PAROLE CHIAVE

DISCORSO; LINGUAGGIO ORDINARIO;
LINGUAGGI ESPERTI; INTESA;
AGIRE COMUNICATIVO; AGIRE STRATEGICO;
DISCORSO; SPAZIO PUBBLICO;
PROCEDURE DEMOCRATICHE; SISTEMA POLITICO;
SISTEMA GIURIDICO; MASS MEDIA; INTERNET.

La centralità del nesso tra sfera pubblica e discorso, nella prospettiva teorica di Habermas, può essere analizzata a partire dall'esame dei rapporti tra sistema giuridico, sistema politico e spazio pubblico, per soffermarsi sulle trasformazioni comunicative introdotte dall'affermarsi dei media digitali. In questo esame, di rilevanza appare il ruolo del linguaggio ordinario tanto nello svolgersi delle pratiche comunicative quotidiane, così come nelle procedure istituzionali rivolte alla richiesta e all'esplicitazione di giustificazioni discorsive. Nel comunicare, inteso come reciprocità delle argomentazioni, gli attori sono esposti ad uno "spazio di ragione", ad un implicito riferimento al discorso razionale¹. L'attività argomentativa descrive un processo riflessivo di autochiarimento soggettivo e di conoscenza dell'altro, cosicché la decisione delle questioni pratiche è determinata, in ultima analisi, dal conseguimento del consenso in tutte quelle questioni che non possono essere stabilite univocamente, cioè con prove stringenti. "Quando queste decisioni sono prese razionalmente, non 'cadono' né in maniera teoricamente stringente, né puramente arbitraria: esse sono piuttosto motivate da un parlare [Rede] convincente"². La procedura discorsiva non è rivolta, in primo luogo, a stabilire la verità degli enunciati, quanto a confermarne l'"accettabilità razionale": le pretese di verità,

1 La razionalità comunicativa è definita, in Habermas, come "possibilità dell'intesa linguistica, è ciò che regola l'argomentazione dall'interno, ciò che ci aiuta a superare le nostre immagini soggettive e a renderle comuni a tutti", J. Habermas, in E. Filippini, *Eppure non sono pessimista. Conversazioni con Jürgen Habermas*, Roma 2013, p. 34. Su tema, cfr. anche J. Habermas, *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research*, in "Communication Theory", 2006 (XVI), n. 4, p. 413.

2 J. Habermas, *Agire comunicativo e logica delle scienze sociali*, Bologna 1980, p. 284. (L'opera contiene i seguenti saggi: *Zur Logik der Sozialwissenschaften*, nel numero speciale della "Philosophische Rundschau", Tübingen 1967; *Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik*, in J. Habermas, *Kultur und Kritik*, Frankfurt am Main 1973; *Auszug aus "Wahrheitstheorien"* in J. Habermas, *Wirklichkeit und Reflexion. Festschrift für Walter Schulz*, Neske 1973; *Zum Theorienvergleich in der Soziologie am Beispiel der Evolutionstheorie*, in J. Habermas, *Rekonstruktion des historischen Materialismus*, Frankfurt am Main 1976).

sollevate nel discorso, non vengono riscattate nel discorso stesso, ma argomentazioni efficaci possono condurre alla *convinzione* sugli enunciati problematici in modo che il raggiungimento dell'accordo o la chiarificazione del dissenso siano le intenzioni sottese ad ogni processo comunicativo³. "Convincere è ciò che noi possiamo accettare come razionale"⁴. Alle classiche categorie logiche di possibile/impossibile/necessario, Habermas sostituisce argomenti adeguati/inadeguati/stringenti, descrivendo la logica della pertinenza o dell'adeguatezza di un argomento al sistema linguistico-concettuale di riferimento⁵. E' lo stesso universo discorsivo a fissare le coordinate logiche dell'argomentazione: comprendere un enunciato equivale a stabilire discorsivamente a quali condizioni comunicative esso può dirsi accettabile⁶. Risalta qui il nesso intrinseco tra il concetto di accettabilità discorsiva e il carattere di pubblica riscattabilità delle pretese di validità

3 Cfr. J. Habermas, *Public space and political public sphere – the biographical roots of two motifs in my thought. (Commemorative Lecture, Kyoto Nov. 11, 2004)*, p. 1.

4 J. Habermas, *Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze*, Frankfurt am Main 2005; tr. it., *La condizione intersoggettiva*, Roma-Bari, 2007, p. 51.

5 La logica del discorso si distingue sia dalla logica delle asserzioni sia dalla logica trascendentale. "La logica del discorso è una logica pragmatica; essa ricerca le proprietà formali di connessioni argomentative. L'aspettativa che la plausibilità di un argomento debba fondarsi sulla necessità logica e/o sull'evidenza dell'esperienza, nasce sotto il falso presupposto che un'argomentazione consista di una catena di proposizioni [...]. Un'argomentazione non consiste di una catena di proposizioni ma di atti linguistici: il passaggio fra queste unità pragmatiche del discorso non può essere fondato esclusivamente in maniera logica (infatti non si tratta di asserzioni, bensì di espressioni cioè di affermazioni e di spiegazioni, di imperativi, oppure di valutazioni e di giustificazioni); non può essere neppure fondata empiricamente (infatti le unità pragmatiche del discorso hanno già interpretato il loro specifico riferimento con la realtà, mentre le proposizioni debbono ancora essere poste in riferimento alla realtà)", J. Habermas, *Discorso e verità*, in Id. *Agire comunicativo e logica*, cit., p. 322.

6 Cfr. J. Habermas, *Theorie des Kommunikativen Handelns. Bd. I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung*, Frankfurt am Main 1981; tr. it., *Teoria dell'agire comunicativo, vol. I. Razionalità dell'azione e razionalizzazione sociale*, Bologna 1986, p. 408 sgg.

sollevate dal parlante, non unilaterali, ma fondate sul riconoscimento intersoggettivo e dirette all'intesa - *Verständigung* -⁷. Data la coimplicazione di teoria comunicativa e prassi linguistica, si comprende, allora, come la logica del discorso venga definita quale *logica pragmatica*, basata sulla rilevanza dell'argomento migliore, ossia, sulle motivazioni razionali che fanno da sfondo alle decisioni soggettive⁸. Al riguardo, "l'esito positivo di un discorso, la sua capacità di acquisire consenso non è da ricercare in cogenze logiche o in evidenze empiriche, provenienti dall'esterno, ma nella forza dell'argomento migliore. Questa forza coincide con la motivazione razionale"⁹. Le proprietà formali del discorso dovranno, quindi, consentire in ogni momento la verifica dell'adeguatezza o meno della comunicazione. L'argomentazione può dirsi razionale quando essa, attraverso i diversi sistemi linguistici di riferimento, percorra tutti i possibili

7 Già in Kant, l'uso pubblico della ragione è rivolto al *Publicum*, vale a dire, in Habermas, al mondo [*Welt*]. Il termine, che nella sua accezione letterale indicava il pubblico colto dei lettori [*Leserpublicum*, *Leserkreis*, *Leserwelt*], in Kant si dilata fino a comprendere chiunque faccia un uso pubblico della ragione, poiché ciascuno, in quanto dotato di ragione, è in grado di esercitare la facoltà di critica, sull'argomento cfr. M. Tomba, *Publicità e terzo forum in Kant*, in "Il pensiero politico", 2003 (XXXVI), n. 3, p. 412 sgg. Per un'utile confronto della teoria di Habermas con il pensiero di Kant, si veda R. Brandt, *Habermas und Kant*, in "Deutsche Zeitschrift für Philosophie", 2002 (L), n. 1, pp. 53-68.

8 Cfr. A. Allen, *The Unforced Force of the Better Argument: Reason and Power in Habermas' Political Theory*, in "Constellations", 2012 (XIX), n. 3, pp. 353-368. L'agire comunicativo viene definito da Habermas anche come *pragmatica universale*: l'autore riprende qui un'integrazione apportata da Morris all'analisi logica del linguaggio di Carnap, dove alla dimensione *semantica* e *sintattica* del linguaggio, viene aggiunta quella *pragmatica*, riguardante il rapporto tra segno linguistico e soggetto che lo utilizza per scopi pratici. La *pragmatica universale* ricostruisce le strutture universali che si presentano in qualsiasi comunicazione linguistica: "Si tratta, in sostanza, di individuare quei presupposti impliciti in ogni discorso che attestano la presenza di un'istanza di razionalità comune a tutti i parlanti in genere", E. Agazzi, *Introduzione* all'edizione italiana di J. Habermas, *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*, Frankfurt am Main 1983; tr. it., *Etica del discorso*, Roma-Bari, 2000, p. XXIII.

9 G. E. Rusconi, *Introduzione* a J. Habermas, *Agire comunicativo e logica*, cit., p. 21.

livelli della discussione fino al raggiungimento del consenso tra i partecipanti al discorso¹⁰. In altri termini, si raggiunge un autentico consenso, una *situazione linguistica ideale*, quando, con la padronanza della proprietà formali del discorso, venga assicurata la libera circolazione tra i piani del discorrere. La forza argomentativa, che sostiene il consenso, si basa proprio sulla possibilità di percorrere in tutte le possibili direzioni i livelli del discorso fino a quando non si giunga all'accordo comunicativo. Da qui deriva la necessità di *garantire* la libera circolazione tra i piani discorsivi che è propria della situazione linguistica ideale. "Le proprietà formali del discorso debbono perciò essere di natura tale che il livello del discorso possa essere in qualsiasi momento cambiato e che un sistema linguistico e concettuale scelto preliminarmente possa essere riconosciuto in ogni caso come inadeguato e rivisto: il progresso nella conoscenza sostanziale si compie nella forma di una critica linguistica sostanziale"¹¹. La forma del discorso consente la costante revisione del sistema linguistico di riferimento, in tal modo, l'esperienza riflessiva dell'inadeguatezza di un determinato sistema linguistico può penetrare nel processo argomentativo, permettendone la radicalizzazione progressiva come autoriflessione del soggetto parlante¹². Scrive Habermas: "L'intersoggettività della comunicazione nel linguaggio ordinario è qualcosa di frammentario. Essa sussiste poiché per principio è sempre possibile un accordo; e non sussiste poiché per principio è necessario mettersi prima d'accordo. Il comprendere ermeneutico si inserisce nei punti di interruzione, compensandola frammentarietà dell'intersoggettività"¹³. Il carattere precipuo del linguaggio ordinario, che lo distingue dalla settorialità dei linguaggi esperti, è, appunto, l'apertura di significato, la struttura non univoca che sempre sospende la

10 Cfr. *ibid.*

11 J. Habermas, *Discorso e verità*, cit., p. 331.

12 Cfr. *ivi*, p. 334. Sul nesso intrinseco tra conoscenza e critica linguistica, cfr. M. Faessel, *Jürgen Habermas. Critique and Communication: Philosophy's mission*, in <http://www.eurozine.com/articles/2015-10-06-habermas>; on line anche in <http://www.habermasforum.dk>.

13 J. Habermas, *Agire comunicativo e logica*, cit., p. 228.

comunicazione quotidiana nell'eventualità di essere compresa, accettata, rifiutata o equivocata. La comprensione linguistica ordinaria si situa nella sospensione, nel *tra* dei rapporti soggettivi, nella possibilità di creare un consenso, sempre ridiscutibile, intorno ad essa. È necessario sottolineare qui la corrispondenza, in Habermas, tra il problema di teoria della società, circa il modo di garantire l'ordine sociale, e il problema di teoria dell'azione, circa le modalità dell'interazione sociale: entrambe i settori di analisi possono essere diretti dall'agire strategico-funzionale [*strategisches Handeln*] o dall'agire comunicativo [*kommunikatives Handeln*]. Nel primo caso, la coordinazione *strategica* delle azioni dipende dalla maniera in cui si intrecciano i calcoli utilitaristici ed egocentrici, diversamente, nell'*agire comunicativo*, i piani di azione individuali sono rivolti a raggiungere l'accordo razionalmente motivato¹⁴. Insita nell'agire comunicativo è la competizione per la migliore motivazione vista come apertura discorsiva al nuovo, allo spazio creativo e intersoggettivo che si pone come alternativa al già dato dell'azione strumentale, modellata su paradigmi strategici e sostenuta dalla funzionalità dei linguaggi esperti. La scienza *ermeneutica* è definita, infatti, dalla teoria discorsiva, come riflessione all'interno dei linguaggi naturali e è differenziata dall'interpretazione scientifica dei fenomeni. Chiara appare la distanza tra scienza empirico-analitica e scienza ermeneutica, laddove la prima mira alla produzione di un sapere valorizzabile tecnicamente e rappresenta il proseguimento sistematico di processi di apprendimento compiuti nel contesto dell'agire strumentale, mentre la scienza ermeneutica produce del sapere pratico inteso come processo, sempre incompiuto, di autoriflessione e di comprensione dell'altro, esercitato nel contesto delle interazioni simboliche proprio del linguaggio ordinario¹⁵. "Il *medium* della comunica-

14 Cfr. J. Habermas, *Etica del discorso*, cit., p. 142.

15 Cfr. C. Donolo, *Prefazione* a J. Habermas, *Teorie und Praxis*, Neuwied 1963; tr. it., *Teoria e prassi nella società tecnologica*, Bari 1971, p. 14. Sul concetto di scienza ermeneutica in Habermas, cfr anche J. Grondin, *Die Hermeneutik und Habermas*, in Id., *Der Sinn für Hermeneutik*, Darmstadt 1994, pp. 103-46; R. Waizbort, *Objectivity in Social Science. Toward a Hermeneutical Evolutionary Theory*,

zione linguistica emerge come uno strato condiviso senza il quale noi non potremmo esistere quali individui. Noi sempre ci troviamo esistenti nell'elemento del linguaggio. Solo chi può parlare può tacere. Solo perché noi siamo per nostra natura congiunti reciprocamente possiamo sentirci soli o isolati"¹⁶. Habermas, attraverso il linguaggio ordinario, sottolinea anche la natura prettamente sociale degli individui, descrivendo quella circolarità discorsiva per la quale in ogni singolo può riflettersi la realtà sociale¹⁷. I soggetti, nel discorso, si riconoscono reciprocamente senza operare alcuna eliminazione o riduzione delle differenze che li costituiscono come singoli. "E' lo sguardo del Tu, della seconda persona, che mi parla come ad una prima persona – quando nei suoi occhi io divento consapevole non solo di me stesso come *soggetto* cosciente ma anche come individuo *unico*"¹⁸. Il linguaggio ordinario sostiene, quindi, lo scambio delle argomentazioni e consente di rispondere in merito alle pretese di validità discorsiva sollevate dagli interlocutori: nel discorso vengono scambiate ragioni sulla valutazione delle pretese di validità discorsiva divenute problematiche, avviando peculiari procedure nelle quali è tematizzato ed espresso l'oggetto del contendere¹⁹. In questa fonamen-

in "Philosophy of the Social Sciences", 2004 (XXXIV), n. 1, pp. 151-62; T. Bube, *Von der Kritischen Theorie zur Kritischen Hermeneutik? Jürgen Habermas' Transformationen der Verstehenslehre*, in R. FABER – E. M. Ziege, *Das Feld der Frankfurter Kultur und Sozialwissenschaften nach 1945*, Würzburg 2008, pp. 139-66.

16 J. Habermas, *Public space and political public sphere*, cit., p. 4.

17 Cfr. *ivi*, p. 2.

18 *Ivi*, p. 4.

19 Cfr. *ivi*, p. 5; cfr. anche S. Müller – Doohm, *Addio al passato. Habermas oltre la scuola di Francoforte*, in <http://www.reset.it>, 10.07.2015, p. 5. Habermas indica i presupposti pragmatici dell'argomentazione, ovvero, quei requisiti controfattuali che rappresentano le idealizzazioni del processo argomentativo, inteso come prassi epistemologica autocorrettiva: la pubblicità del procedimento e l'inclusione dei soggetti coinvolti nelle decisioni, la garanzia di eguaglianza nell'esercizio dei diritti comunicativi, l'esclusione dell'inganno e delle illusioni, l'assenza di costrizione, cfr. G. E. RUSCONI, *Op. cit.*, p. 59. Le presupposizioni pragmatiche della comunicazione sono costitutive della forma di base della pratica sociale: esse rappresentano, infatti,

tale funzione, il linguaggio ordinario non rap-
 idealizzazioni delle pratiche razionali internamente
 collegate alla disponibilità soggettiva. L'idea di un
 mondo oggettivamente conoscibile opera, dunque,
 non solo costitutivamente, ma anche normativamente
 e mediante presupposizioni che guidano le pratiche
 comunicative. Le idee della ragione appaiono collocate
 nella realtà sociale. Le *presupposizioni ideali* delle pratiche
 razionali sono *attualmente effettive* nella definizione delle
 situazioni sociali e, al tempo stesso, sono *controfattuali* in
 modo da trascendere i limiti delle concrete situazioni.
 Visto, inoltre, che le presupposizioni ideali della
 comunicazione modellano le aspettative *normative* che
 investono le pratiche e le istituzioni *esistenti*, esse si
 pongono anche al di là della tradizionale opposizione
 essere/dover-essere che aveva pervaso il pensiero
 moderno. Discorso e azione appaiono, per un verso,
 relativamente invarianti a seconda degli attori sociali,
 ma, d'altro canto, capaci di adeguarsi alle variazioni
 contestuali. Viene così descritta un'interdipendenza tra
 generale e particolare come originale gioco linguistico
 tra struttura e contesto, del quale i soggetti parlanti sono
 la linfa vitale. La mutua comprensione e il reciproco
 accordo vengono compiuti e ridiscussi in circostanze
 mutevoli. Così concepite, la temporalità, la contestualità
 e la pratica della ragione comunicativa non si oppongono
 all'idealizzazione delle proprie condizioni operative,
 ma dipendono da essa. Quello descritto da Habermas
 costituisce, quindi, un processo *step-by-step* attraverso
 il quale si tende ad un consenso sempre aperto alla
 possibilità di contestazione, ovvero, un discorso
 critico riflessivo che descrive, in linea di principio, un
 processo di pretese e critiche che hanno luogo nei fori
 istituzionalizzati. Il fine e la principale caratteristica della
ragione-in-pratica sono proprio quelli di aprire uno spazio
 per l'esame delle pretese di validità: in questo, le procedure
 di risoluzione dei conflitti "su ciò che è reale" sono, esse
 stesse, basate su quelle presupposizioni da garantire,
 cfr. T. McCarthy, *Enlightenment and the Idea of Public Reason*,
 in "European Journal of Philosophy", 1995 (III), n. 3, p.
 247 sgg. Tali presupposti, spiega Habermas, "non sono
 affatto semplici costrutti, bensì sono *attivi operativamente*
 nel comportamento degli stessi partecipanti
 all'argomentazione", J. Habermas, *La condizione*
intersoggettiva, cit., p. 61. L'accertamento discorsivo delle
 condizioni di verità delle proposte linguistiche avviene,
 infatti, mediante la proceduralizzazione delle qualità
 formali dell'argomentazione in modo tale da garantire la
 presenza e la consistenza di tutte le ragioni in gioco. Ciò
 assume una determinante efficacia operativa connessa
 alla funzione eminentemente critica della situazione
 discorsiva ideale. Nessuna comunicazione reale risulta
 in grado, infatti, di rispettare completamente tutti i
 presupposti del discorso i quali fungono da parametro
 e da stimolo critico, su questo tema, cfr. anche F.
 Vogelmann, *Habermas, die Demokratie, die Ökonomie*, in
 "West End. Neue Zeitschrift für Sozialforschung", 2014
 (XI), n. 2, pp. 121-140.

presenta un mero specchio del reale, ma offre la
 porta di accesso al mondo²⁰ ed esplica, nella ten-
 sione sempre presente tra comunicazione reale
 e ideale, il potenziale critico della teoria haber-
 masiana: "Questo tipo di ricostruzione s'inter-
 roga sulla razionalità in grado di giustificare le
 pretese ogni volta sollevate ovvero la loro gene-
 si storica. Essa vuole scoprire se questa raziona-
 lità è plausibile, una volta che la si interpreti alla
 luce delle nostre pratiche quotidiane"²¹. Lo spa-
 zio pubblico del discorso mostra il nesso tra il
 linguaggio, sorto dalle interazioni ordinarie e
 volto all'accordo intersoggettivo, e sfera pubbli-
 ca, creata ed esperita dagli autori della comuni-
 cazione²² e volta alla concretizzazione in proce-
 dure decisionali democratiche: "Procedure e
 istituzioni democratiche possono ridursi a vuote
 facciate se viene loro a mancare una sfera
 pubblica funzionante. Per converso, il funzio-
 namento delle sfere pubbliche presuppone
 sempre esigenti condizioni di tipo normativo.
 Infatti i circuiti comunicativi pubblici non do-
 vrebbero essere tagliati fuori dai processi deci-
 sionali effettivi"²³. La ragione comunicativa non
 costituisce, dunque, una mera astrattezza teori-
 ca, poiché essa innerva ogni momento ed ogni

20 Cfr. J. Habermas. *Public space and political public sphere*,
 cit., p. 5.

21 S. Müller - Doohm, *Op. cit.*, p. 5.

22 Cfr. *ivi*, p. 3. Per un approccio al concetto di sfera
 pubblica in Habermas, si veda C. J. Emden, D. Midgley
 (a cura di), *Beyond Habermas: Democracy, Knowledge,
 and the Public Sphere*, New York-Oxford 2012; L.
 Dahlberg, *The Habermasian Public Sphere and Exclusion*,
 in "Communication Theory", 2014 (XXIV), n. 1, pp. 21-
 41; A. ALLEN, *The Public Sphere: Ideology and/or Ideal?*,
 in "Political Theory", 2012 (XL), n.6, pp. 822-829; R.
 J. BERNSTEIN, *The Normative Core of the Public Sphere*,
 in "Political Theory", 2012 (XL), n. 6, pp. 767-778; J.
 Mansbridge, *Conflict and Commonality in Habermas's
 Structural Transformation of the Public Sphere*, in "Political
 Theory", 2012 (XL), n. 6, pp. 789-801; S. Susen, *Critical
 Notes on Habermas's Theory of the Public Sphere*, in
 "Sociological Analysis", 2011 (V), n. 1, 37-62;

23 J. Habermas, *Habermas su web e sfera pubblica. Quello
 che la rete non sa fare*, (Traduzione italiana, realizzata da
 Leonardo Ceppa, dell'intervista ad Habermas effettuata
 da Markus Schwering e pubblicata nel giugno del
 medesimo anno sulla *Frankfurter Rundschau* in occasione
 dell'85mo compleanno del filosofo), in [http://www.
 reset.it](http://www.reset.it), 22.07.2014, p. 1.

passaggio verso l'intesa discorsiva²⁴. Il legame tra realtà, discorso e intesa apre alla comprensione intersoggettiva nello spazio critico della sfera pubblica. In una società complessa, nella quale i legami personali appaiono radi e deboli, spetta alla pubblica opinione e ai procedimenti istituzionalizzati di formazione e di espressione della volontà il riprodurre le forme moderne dell'identità collettiva tanto che, per Habermas, lo stato critico della democrazia è rilevato proprio dalla vitalità della corrispondente sfera pubblica e politica²⁵. In un modello di democrazia pluralista, le libertà individuali sempre si accompagnano alla partecipazione politica dei cittadini a processi decisionali che esplicitano la formazione discorsiva della volontà quale espressione del potere comunicativo – *kommunikative Macht* – per il quale i destinatari della decisione possono intendersi come gli autori della stessa²⁶. Le procedure democratiche si pongono, in altri termini, come medio tra l'interesse del singolo e l'interesse del cittadino, ovvero, come medio tra autonomia pubblica e autonomia privata²⁷. “Lo Stato di diritto implica democrazia, giacché come destinatari delle norme noi dobbiamo, nello stesso tempo, anche potercene considerare i coautori”²⁸. La teoria discorsiva esprime la coimplicazione del principio della sovranità popolare con le forme giuridiche dello Stato di diritto, presupponendo il nesso tra autonomia del cittadino e autonomia del privato²⁹. I principi dello Stato di diritto, propri del costituirsi degli ordinamenti democratici

ci, risultano costitutivi ed espressi dal processo di autolegislazione democratica³⁰. “Nessuno è libero finché tutti non godano dell'eguale libertà”³¹. L'obbligatorietà delle norme giuridiche rimanda, in fine, a decisioni collettivamente vincolanti che consentono la contemporanea distinzione e coincidenza degli autori e dei destinatari delle disposizioni³². “Siccome l'idea decisiva è l'autonomia dei cittadini, le norme giuridiche devono essere fatte in modo tale da poter essere accettate simultaneamente sia come leggi della costrizione sia come leggi della libertà”³³. In questo senso, ci si può attendere, dai destinatari delle norme giuridiche, un comportamento conforme alle leggi a prescindere dalle motivazioni soggettive che, nel concreto, sostengono l'azione; d'altro canto, i destinatari della norma devono poter supporre di obbedire a legittime disposizioni. Due le condizioni della legittimità procedurale e normativa: il libero accordo dei partecipanti, giuridicamente equiparati nel pubblico dibattito, e la conseguente decisione dei partecipanti di vincolare i comportamenti al diritto come *medium* di regolazione della civile convivenza³⁴. “Nessuno è veramente libero finché tutti i cittadini non godono di libertà eguali, sulla base di leggi vincolanti che essi si danno dopo ragionevole dibattito”³⁵. Ne deriva l'istituzionalizzazione giuridica di reti di discorsi specificati e distinti sul piano materiale, sociale, temporale. Nella pubblica discussione, infatti, a seconda della materia da regolare e del tipo di decisione da assumere, vengono in risalto diversi aspetti della questione e differenti livelli comunicativi³⁶.

24 Cfr. S. Müller - Doohm, *Op. cit.*, p. 3.

25 Cfr. J. Habermas, *Public space and political public sphere*, cit., p. 9.

26 Cfr. S. Müller - Doohm, *Op. cit.*, p. 3.

27 Cfr. J. Habermas, *Morale, diritto e politica*, cit., p. 99.

28 J. Habermas, *Solidarietà tra estranei*, cit., p. 143. Sul nesso, in Habermas, tra autonomia pubblica e privata, in particolare sull'inviolabilità individuale quale esito di procedure di riconoscimento intersoggettivo, con particolare attenzione agli sviluppi sul piano delle biotecnologie, si veda M. Lalatta Costerbosa, *Habermas e le biotecnologie come insidia alla democrazia*, in AA. VV., *Prometeo. Studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato*, Torino, 2015, pp. 61-73.

29 Cfr. J. Habermas, *Stato di diritto e democrazia: nesso paradossale di principi contraddittori?*, in “Teoria politica”, 2000 (XVI), n. 3, p.15 sgg.

30 Cfr. *ivi*, p. 12 sgg.

31 *Ivi*, p. 15 sgg.

32 Cfr. *ibid.*

33 J. Habermas, *Tempo di passaggi*, Milano 2004, pp. 106-107. (L'opera contiene i seguenti saggi: *Israel oder Athen: Wem gehört die anamnestiche Vernunft?* Frankfurt am Main 1997; *Bemerkungen zu erhard Denningers trias von Vielfalt Sicherheit und Solidarität*, 1998; *Zeit der Übergänge. Kleine politische Schriften IX*, Frankfurt am Main 2001).

34 Cfr. J. Habermas, *Stato di diritto e democrazia*, cit., p. 9. Su questo argomento, si veda anche A. Norval, *Don't Talk Back! The Subjective Conditions of Critical Public Debate*, in “Political Theory”, 2012 (XL), n. 6, pp. 802-810.

35 J. Habermas, *Stato di diritto e democrazia*, cit., p. 9.

36 Cfr. *ivi*, p. 10.

Qui, “le selvagge circolazioni comunicative” delle sfere pubbliche non organizzate si integrano dialogicamente alle procedure formalizzate di consultazione e di deliberazione: dall’interazione delle stesse discende il carattere della legittimità politico-normativa³⁷. Il diritto “non può essere legittimo se non viene prodotto in una maniera legittima, ossia secondo quelle procedure formative dell’opinione e della volontà che giustificano la presupposizione di una razionale accettabilità dei risultati. L’autorizzazione alla partecipazione politica si collega così alla aspettativa di un ‘uso pubblico’ della ragione: in quanto co-legislatori democratici i cittadini non possono respingere l’informale sollecitazione [ansinnen] ad orientarsi verso il bene comune”³⁸. Ne consegue che il concetto *giuridico* di autolegislazione acquisisce una dimensione prettamente *politica* che si estende all’intero contesto sociale presupposto come ambito discorsivamente emancipato dai rapporti di forza e, perciò, in grado di darsi norme democratiche. Validità e legittimazione democratica normativa risultano intrinsecamente connesse nell’ideale habermasiano di democrazia che indica, a parametro e stimolo critico, lo scarto tra la vigenza decisionale e la pretesa di un ideale superamento nel discorso³⁹. Il modello deliberativo di democrazia si rivolge, principalmente, alla funzione epistemica del discorso e all’argomentazione di posizioni divergenti piuttosto che alla scelta razionale dei mezzi rispetto ai fini, o all’etica politica⁴⁰. “Perciò la ricerca cooperativa

37 Cfr. *ibid.* “Tuttavia bisogna sempre tenere distinte le procedure e le norme che servono a istituzionalizzare tali discorsi dalle procedure cognitive e dai modelli logico-argomentativi che guidano l’andamento interno dei discorsi stessi”, *ibid.*

38 *Ivi*, p. 16; cfr. anche J. Habermas, *Tempo Di Passaggi*, Cit., Pp. 99-100.

39 Cfr. S. Müller - Doohm, *Op. cit.*, p. 3. Spiega Habermas che “ il modello di democrazia deliberativa, che richiede una dimensione epistemica per le procedure democratiche di legittimazione, sembra semplificare la crescente distanza tra l’approccio normativo e l’approccio empirico sulla politica”, J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 411.

40 L’autore mette in guardia dall’adottare la falsa alternativa tra i termini di comunità e società: ciò che va sostenuto, attraverso le procedure discorsive, sono forme “amichevoli” di coesistenza che non rinunciano ai risultati della differenziazione funzionale, propria delle

di cittadini deliberanti le soluzioni dei problemi politici prende il posto dell’aggregazione di preferenze di privati cittadini o dell’autodeterminazione collettiva di una nazione eticamente integrata”⁴¹. Tale processo ha come ineludibile presupposto la garanzia della legittimità degli esiti decisionali che, a sua volta, deriva da procedure di formazione e di espressione dell’opinione e della volontà pubblica che assicurino inclusione ed eguali opportunità di partecipazione ad esse, nonché dalla pubblicità e dalla trasparenza dei procedimenti deliberativi⁴². Le referenze empiriche di una teoria normativa della democrazia che, nell’ottica di Habermas, sia capace di coinvolgere e di coniugare le idealizzazioni discorsive con la realtà empirica dei processi politici, sono date dalla garanzia dell’autonomia privata, dalla cittadinanza democratica come inclusione di liberi ed eguali cittadini nel sistema politico, dall’indipendenza della sfera pubblica come elemento di mediazione tra Stato e società civile. Le suddette condizioni sono infungibili nell’assicurare un adeguato contributo della sfera pubblica alla formazione della pubblica opinione, così come sono indispensabili l’accesso al dibattito di organi di informazione pluralistici⁴³. La mediazione della sfera pubblica tra sistema politico e società civile, tra interessi generali e posizioni particolari, si traduce nella descrizione di un piano di intersezione discorsivo tra il potenziale cognitivo e il contenuto empirico e normativo che sono espressi dal paradigma della democrazia deliberativa. La sfera pubblica è in rapporto di cooperazione con il sistema politi-

società complesse, e non rinnegano l’indispensabilità dei legami intersoggettivi, cfr. J. Habermas, *Public space and political public sphere*, cit., p. 6.

41 J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 413. “Le teorie contemporanee della democrazia liberale esprimono un ‘dovere’ esigente che sfida il moderato ‘essere’ di società sempre più complesse. In particolare, il modello di democrazia deliberativa, che richiede una dimensione epistemica per le procedure democratiche di legittimazione, sembra semplificare la crescente distanza tra l’approccio normativo e l’approccio empirico sulla politica”, *ivi*, p. 411.

42 “La procedura democratica del voto costituisce un’impresa collettiva e richiede che i partecipanti partano dal presupposto che ogni voto ‘conta’”, *ivi*, p. 413.

43 Cfr. *ivi*, p. 412.

co, come “periferia” dello stesso in modo da consentire la circolazione dei discorsi dal basso verso l’alto e viceversa, in un sistema *multilivello* che dal parlare ordinario della quotidianità, attraverso la mediazione di “deboli” discorsi pubblici, giunge all’istituzionalizzazione politica e giuridica⁴⁴. Alla periferia del sistema politico, la sfera pubblica si specifica come rete di messaggi e opinioni originate dai più disparati attori sociali. Habermas segnala, tuttavia, due tipologie di attori sociali in mancanza delle quali nessuna sfera pubblica sarebbe in grado di operare efficacemente: i professionisti della comunicazione, in senso generico, e i politici di professione che occupano il centro dello scambio di comunicazioni⁴⁵. Il ruolo “facilitatore” della sfera pubblica si precisa nella mobilitazione e nella messa in comune di principi rilevanti, informazioni, richieste e interpretazioni in modo da predisporre l’agenda politica, assicurandone il pluralismo discorsivo⁴⁶. A sua volta, il sistema politico poichè dipende, in ultima istanza, dai processi di legittimazione democratica delle decisioni, alla periferia va a giovare di quel varco alla società civile che è rappresentato dalla “vita irregolata” della sfera pubblica⁴⁷. La sfera pubblica opera, quindi, come strumento di filtraggio⁴⁸ anzi di “lavaggio e stiratura” – *lavandering* – degli “elementi fangosi”⁴⁹ della comunicazione politica, cioè, dei temi e dei contributi da segnalare come rilevanti all’ambito più propriamente politico e giuridico: a quest’ultimo è assegnato il compito di tradurre i materiali di discussione in decisioni istituzionalizzate, ponendo il modello comunicativo di democrazia deliberativa come parametro critico della correttezza decisionale⁵⁰. “E’ il voto formale, e l’opinione e la formazione del volere dei votanti *individuali*, che connette i flussi periferici della comunicazione politica nella società civile e la

sfera pubblica con la decisione deliberativa effettuata dalle istituzioni politiche nel centro del sistema, filtrando perciò tali flussi nei circuiti della politica deliberativa”⁵¹. Nella sfera pubblica, i quesiti e le criticità provenienti dalla società civile si traducono in questioni politicamente rilevanti, ovvero, in argomenti che articolano riflessivamente l’opinione⁵². In questo incessante processo di comunicazione e tematizzazione delle opinioni, la sfera pubblica va contemporaneamente ad accrescere e a ridurre la complessità delle interazioni sociali: gli incrementi della complessità discorsiva - provenienti da originali argomentazioni, innovativi stili e differenti partecipanti - sono moderati dalla capacità della sfera pubblica di concentrare le diverse *audience* su temi primari⁵³. Viceversa, la centralizzazione dei contributi discorsivi, effettuata dal contesto pubblico, costantemente si apre all’attualità di significati non ancora istituzionalizzati⁵⁴. Habermas mette in luce il carattere riflessivo dello spazio pubblico, nel quale ogni individuo viene a conoscenza delle opinioni diffuse e può rispondere alle questioni sollevate dopo un’eventuale attenta riconsiderazione delle stesse⁵⁵. Nella concretezza della vita sociale, la sfera pubblica potrebbe, tuttavia, seguire un modello strategico d’informazione che distorce le dinamiche comunicative dei discorsi⁵⁶. E’ di esperienza comune, infatti, come sistemi funzionalmente orientati di interessi meramente particolari possano utilizzare sapere esperti diretti, attraverso la comunicazione mediatica, ad influenzare il sistema politico oltrepassandone i canali informativi⁵⁷. In tali casi, evidentemente, lo pseudo-consenso di processi comunicativi piegati ad interessi particolari si distingue dall’effettivo consenso dei parlanti nel discorso che prelude alla situazione linguistica ideale e che si ottiene attraverso la correttezza procedurale delle pratiche di espressione

44 J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 415.

45 Cfr. *ivi*, p. 416.

46 Cfr. *ibid.*

47 Cfr. *ivi*, p. 417.

48 Cfr. *ivi*, p. 418.

49 *Ivi*, p. 416.

50 Cfr. T. Rasmussen, *The Internet and Differentiation in the Political Public Sphere*, in “Nordicom Review”, 2008 (XXIX), n. 2, p. 73.

51 *Ibid.*

52 Cfr. *ibid.*

53 Cfr. *ivi*, p. 74.

54 Cfr. *ivi*, p. 80.

55 Cfr. J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 418.

56 Cfr. *ivi*, p. 419.

57 Cfr. *ibid.*

e di formazione della volontà. Il consenso apparente, che risulta da una comunicazione falsata nei suoi presupposti essenziali, deforma l'intersoggettività del comprendersi distorcendo la comunicazione linguistica. "L'utilizzo del potere dei media si manifesta sia nella scelta e nel formato dell'informazione, nella forma e nello stile dei programmi, sia negli effetti della sua diffusione"⁵⁸. Lungi dall'adottare la prospettiva discorsiva - che impegnerebbe a trasformare le aspirazioni particolari in attese normativamente generalizzabili conferendo legittimità al potere politico, espresso nelle forme di legge⁵⁹ - la società complessa impiega solitamente un linguaggio funzionale e indifferente verso il dibattito tra sfere pubbliche, spesso alle quali residua uno spazio mediatico di sopravvivenza. Il potere politico, originato al di fuori dei tradizionali canali di discussione democratica delle decisioni, va a coincidere con la visibilità sociale. Habermas mostra come, nella società attuale, l'ambito pubblico spesso coincida con il palcoscenico di individualistiche esibizioni: "La visibilità è lo scopo effettivo dell'apparizione pubblica. Il prezzo consiste nell'accettare la fusione della vita privata con la vita pubblica"⁶⁰. In questa direzione, la quantità della comunicazione politica è enormemente accresciuta senza essere guidata da modelli deliberativi e simmetrici di interazione: evidenti carenze sono la mancanza di interazione faccia - a - faccia tra partecipanti che siano presenti in procedure decisionali condivise e la mancanza di reciprocità nei ruoli di mittente/destinatario della comunicazione, in uno scambio paritario di pretese e di opinioni⁶¹. Le dinamiche della comunicazione di massa poggiano, circolarmente, sul potere dei media di selezionare e dare forma a messaggi riferiti all'utilizzo strategico e strumentale del potere politico di influenzare l'agenda pubblica⁶². Gli scambi comunicativi sembrano, per lo più, adeguarsi ad un agire strategico e gerarchi-

58 *Ibid.*

59 "La razionalità non si acquisisce per dimostrazione, ma in un certo qual senso per socializzazione", J. Habermas, *La crisi della razionalità*, cit., p. 121.

60 J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 419.

61 Cfr. *ivi*, p. 415.

62 Cfr. *ibid.*

co sostenuto da sistemi autoreferenziali che selezionano e organizzano l'informazione⁶³. La comunicazione globale, come il sistema giuridico che le corrisponde, si mostra, poi, particolarmente esposta alle logiche e alle dinamiche del mercato con il rappresentare la pressione di interessi particolari, forse diffusi, ma non generali. Più precisamente, nell'individuare alcune patologie della comunicazione politica, Habermas distingue il caso in cui sia avvenuta un'incompleta differenziazione del potere mediatico dall'ambiente sociale dall'ipotesi di temporanee interferenze o sovrapposizioni tra i differenti contesti. Il primo caso potrebbe sfociare in forme di paternalismo politico: "La televisione privata e la stampa sono imprese commerciali come ogni altra impresa. Tuttavia, i loro proprietari possono usare il loro peso economico per commutare immediatamente il potere mediatico in influenza pubblica e in pressione politica"⁶⁴. Il secondo caso riguarda il *feedback* che si instaura tra media che si autoregolano e società civile: la sfera pubblica necessita di stimoli provenienti da cittadini che danno voce a problemi generali, in raccordo a temi sollevati e articolati da *elites* discorsive⁶⁵. Eventuali disfunzioni, in questo processo, potrebbero dar luogo a meccanismi di emarginazione sociale e culturale⁶⁶. I processi di colonizzazione della sfera pubblica da parte del sistema economico-finanziario condurrebbero, poi, ad una peculiare paralisi della società civile dovuta alla "intrusione" di imperativi funzionali, propri delle logiche di mercato, nella struttura della produzione e della distribuzione dei messaggi rivolti al pubbli-

63 Cfr. T. Rasmussen, *Op. cit.*, p. 73. Per un'analisi delle funzionalità dei mass media nella società complessa, dalla prospettiva della teoria funzionalistica dei sistemi di Luhmann, si veda N. Luhmann, *Die Realität der Massenmedien*, Opladen 1996; tr. it. *La realtà dei mass media*, Milano, 2000.

64 J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 421. Su questo argomento, cfr. anche J. Habermas, *Nach dem Bankrott*, in "Die Zeit", 06.11.2008, n. 46, versione online: <http://www.zeit.de/2008/46/Habermas> p. 4 sgg. (Intervista ad Habermas realizzata da Thomas Assheuer)

65 Cfr. J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 421. Sull'introduzione, da parte dei media di comunicazione professionali, di alcune *elites* discorsive, cfr. *ivi*, p. 417 sgg.

66 Cfr. *ivi*, p. 422.

co. Le questioni politiche sono assimilate e assorbite dai modi e dai contenuti dell'intrattenimento⁶⁷. "Al di là della personalizzazione, della drammatizzazione degli eventi, della semplificazione di materie complesse, della marcata polarizzazione dei conflitti, viene promosso il 'privatismo civico' come modalità di antipolitica"⁶⁸. Ancora, scrive Habermas: "I mercati assumono crescenti funzioni in ambiti della vita che, finora, sono stati tenuti insieme normativamente, quindi con la politica o con forme pre-politiche di comunicazione. In questo modo, non solo le sfere private vengono spostate in misura crescente verso meccanismi di azione volti al perseguimento del successo e orientati dalle preferenze individuali; anche l'ambito sottoposto al vincolo di legittimazione pubblica viene a restringersi. L'assolutizzazione dell'ottica privata [*Privatismus*] del cittadino è rafforzata dalla scoraggiante perdita di efficacia di un processo di formazione democratica delle decisioni e delle opinioni"⁶⁹. L'atteggiamento privatistico dei cittadini – identificato con la forma di vita dei proprietari che danno luogo ad un ordinamento di *risarcimenti conformi al sistema*⁷⁰ – è da attribuirsi ad una sfera pubblica progressivamente depoliticizzata e coincidente con la sfera privata di azione. In tale contesto, "il privatismo familiar-professionale è complementare al privatismo dei cittadini; esso consiste in un orientamento familiare con interessi sviluppati nel senso del consumo e del tempo libero da una parte, e dall'altra in un orientamento caratteristico conforme alla concorrenza per lo *status*. Il privatismo corrisponde alle strutture di un sistema di formazione e di occupazione regolato mediante la concorrenza nella prestazione"⁷¹. Due i principali effetti della tendenziale coincidenza di sfera pubblica e sfera

privata, nonché dello squilibrio nel rapporto tra diritto e mercato: l'assolutizzazione dell'ambito di azione privato e l'assunzione, anche in settori di natura pubblica, di dinamiche tipiche dell'agire strategico-funzionale. Ciò conduce alla restrizione dello spazio comune e alla perdita di efficacia delle istituzioni deputate alla rappresentanza democratica degli interessi. "Le istituzioni e il diritto cessano di radicarsi esclusivamente nel linguaggio politico ed accedono anche al linguaggio degli interessi e del mercato, con il suo sostrato di *bargaining* e di agire strategico. Il diritto, inteso come insieme di 'regole del gioco', ossia di spazi di azione creativa recintati da regole, in cui si soggetti possono e debbono muoversi strategicamente, rimane fondamentalmente esposto all'incertezza e al rischio, piuttosto che costituire un sicuro rimedio contro di essi"⁷². Il sistema politico, come il sistema giuridico globale - che dovrebbe ricavare dal primo la qualifica della legittimazione, strappandosi alla coincidenza con la legalità della norma – mancano, allora, alla peculiare funzione di rappresentanza delle istanze sociali e di garanzia delle attese comportamentali con l'assestare un contingente ordinamento dei rapporti di forza. Lo stesso Habermas mette in guardia dai rischi che conseguono alla perdita di legittimazione del sistema politico e giuridico: "Non appena la fede nella legittimità di un ordinamento esistente svanisce, la violenza latente immessa nel sistema delle istituzioni viene liberata – o sottoforma di violenza manifesta dall'alto (il che è possibile solo temporaneamente) o sottoforma di un allargamento dei margini di partecipazione"⁷³. Emerge la necessità di un allargamento della sfera pubblica, coinvolta in decisioni di portata globale, tenendo presente la distinzione tra le "selvagge" circolazioni comunicative delle sfere pubbliche non organizzate e le procedure formalizzate di consultazione e di decisione"⁷⁴. Internet, ad una prima analisi, sembra aver contribuito alla dilatazione della sfera pubblica, così come sembra aver controbilanciato, in parte, il carattere im-

67 Cfr. *ibid.*

68 *Ibid.*

69 J. Habermas, *Was die Welt zusammenhält. Vropolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates*, Bayern 2004; tr. it., *Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls)*, in J. Habermas – J. Ratzinger, *Ragione e fede in dialogo. Le idee di Benedetto XVI a confronto con un grande filosofo*, Venezia 2005, pp. 51-52.

70 Cfr. J. Habermas, *Per la ricostruzione*, cit., p. 226.

71 J. Habermas, *La crisi della razionalità*, cit., p. 84.

72 M. R. Ferrarese, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002, pp. 45-46.

73 J. Habermas, *La crisi della razionalità*, cit., p. 106.

74 Cfr. J. Habermas, *Tempo di passaggi*, cit., p. 92.

personale e asimmetrico della comunicazione mediatica - abitualmente affidata alle pratiche della *democrazia di opinione*, alla banalizzazione del potere carismatico e all'efficacia degli *slogans*⁷⁵ - introducendo alcuni elementi deliberativi che si presterebbero a riattivare la base di un, presupposto egualitario, pubblico di scrittori e di lettori del web⁷⁶. Internet e i media digitali, oltre a rappresentare un *complemento funzionale* dei media tradizionali e delle interazioni faccia - a - faccia⁷⁷, contribuiscono infatti ad offrire diversità di visioni e ad allargare la partecipazione al dibattito nella sfera pubblica che assume gli attributi dell'*intermedialità* e della *polifonicità* comunicativa, nutrita da una varietà di partecipanti, eventi, visioni e argomenti⁷⁸. Con internet poi "abbiamo anche una sorta di 'attivazione': gli stessi lettori diventano autori. Ma questo, di per sé, non crea automaticamente progresso sul piano della sfera pubblica"⁷⁹. Tale condizione, infatti, se da un lato offre un apporto alla delineazione di una sfera pubblica inclusiva e accessibile, riproducendo le condizioni normative di formazione della pubblica opinione, dall'altro presta il fianco ad un'aumentata frammentazione discorsiva, a movimenti centrifughi⁸⁰ che si traducono in individui e in politiche isolate⁸¹. "La sfera pubblica classica nasceva dal fatto che l'attenzione di un anonimo pubblico di cittadini veniva 'concentrata' su poche questioni politicamente importanti che si trattava di regolare. Questo è ciò che la rete *non* sa produrre: anzi la rete, al contrario, distrae e disperde"⁸². Non a caso, nella Conferenza annuale dell'ICA, tenutasi nel 2006 a Dresda, Habermas sembra solo accennare alla rete internet rilevando come la sua principale funzionalità si mostrerebbe nella vigenza di regimi autoritari nei quali essa potrebbe aggirare eventuali mec-

canismi di censura delle informazioni⁸³. Nei Paesi democratici, diversamente, il web andrebbe a frammentare la pubblica opinione su temi centrali descrivendo arcipelaghi dispersi nel *mare magnum* dei rumori digitali. "Ciò che manca a questi spazi comunicativi (chiusi in se stessi) è il collante inclusivo, la forza inclusoria di una sfera pubblica che evidenzia quali cose sono davvero importanti. Per creare questa 'concentrazione' occorre prima saper scegliere - conoscere e commentare - i temi, i contributi e le informazioni che sono pertinenti"⁸⁴. Per tali ragioni, l'attenzione di Habermas è rivolta, principalmente, alla dimensione prettamente politica della sfera pubblica che provvede alla messa a fuoco e al consolidamento dei temi centrali nel dibattito sulle questioni di interesse generale e, attraverso procedure democratiche, informa la legittimazione decisionale⁸⁵. Il pubblico dibattito, appunto, fa sì che il risultato delle elezioni politiche sia qualcosa di diverso dalle semplici inchieste demoscopiche poiché esso

83 L'intervento di Habermas alla conferenza dell'ICA, intitolato *Some Reflections on the Role of Mass Communication in Western Democracies* e presentato al simposio il giorno 20.06.2006, è stato successivamente rivisto dall'autore e pubblicato con il titolo *Political Communication in Media Society*, opera citata in precedenza in questo lavoro. *Networking Communication Research* è il tema individuato dall'ICA, International Communication Association - associazione internazionale di studiosi interessati alla ricerca, all'insegnamento e alle professioni collegate a tutti i campi della comunicazione - per la 56a Conferenza annuale, svoltasi a Dresda nei giorni 19-23 giugno 2006. I lavori della Conferenza hanno indicato la necessità di integrare i diversi settori di ricerca nell'ambito della comunicazione, ponendo particolare attenzione ai temi del *network* e del *networking* che più di altri si prestano ad un esame unitario da parte delle discipline coinvolte. L'intervento di Habermas alla Conferenza è stato, principalmente, volto a sottolineare il fallimento dei tentativi di autoregolazione del sistema dei mass media e le difficoltà nello stabilire un'autentica relazione tra sfera pubblica e società civile, determinata anche dalla perdita di fiducia nel sistema politico da parte dei cittadini. Per una sintesi dei principali temi discussi nei lavori della Conferenza dell'ICA del 2006, cfr. A. Mazzei, *Networking Communication Research: la 56° Conferenza dell'ICA a Dresda*, in <http://www.ferpi.it>, 27.06.2006, pp. 1-5.

84 J. Habermas, *Habermas su web e sfera pubblica*, cit., p. 2.

85 Per un'analisi critica della teoria di Habermas sulle potenzialità comunicative dei media digitali, cfr. T. Rasmussen, *Op. cit.*, p. 74 sgg.

75 Sull'argomento, cfr. Minc, *Au nom de la lois*, Paris, 1998.

76 Cfr. J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 423.

77 Cfr. T. Rasmussen, *Op. cit.*, p. 80.

78 Cfr. *ivi*, p. 82.

79 J. Habermas, *Habermas su web e sfera pubblica*, cit., p. 2.

80 Cfr. *ibid.*

81 Cfr. J. Habermas, *Political Communication*, cit., p. 423.

82 J. Habermas, *Habermas su web e sfera pubblica*, cit., p. 2.

sostiene l'aspettativa di razionalità sull'esito delle future decisioni politiche⁸⁶. "Questa 'aspettativa di razionalità' richiede infatti che – nel formulare proposte significative – siano messe pubblicamente sul tavolo informazioni attendibili e buone ragioni. In questo processo le ragioni normative hanno spesso un ruolo più importante degli stessi dati empirici o delle certificazioni degli esperti: e comunque devono sempre essere ragioni in grado di 'contare'. Questa dimensione *cognitiva* della formazione della volontà (...) diventa ancora più importante quando cresce l'orizzonte d'incertezza in cui dobbiamo prendere le decisioni"⁸⁷. Dalla prospettiva di Habermas, senza che venga disconosciuto l'apporto di internet nello stimolare una partecipazione allargata al pubblico dibattito, sono messe in luce tutte le incognite che derivano dalla difficoltà nella formazione di una sfera pubblica critica, in grado di riprodurre le condizioni normative del discorso che garantiscono la democratica legittimazione decisionale⁸⁸. Se le comunicazioni virtuali assumono la tipica fluidità, orizzontalità e informalità reticolare⁸⁹, esemplificata paradossalmente dalla polarizzazione comunicativa dei *forum* e delle *chat* virtuali⁹⁰, sorgono questioni sollevate dalla parcellizzazione della sfera pubblica politica, capace di agevolare incrementi formali della partecipazione al pubblico discorso che sottendono una reale ineguaglianza delle opportunità di comunicazione⁹¹. L'eterogeneità comunicativa può risolversi e coincidere con la frammentazione della pubblica discussione in isole disparate del discorso politico che solo in un senso molto generico può essere indicato come espressione della riflessività della sfera pubblica che appare decentrata e dispersa, orientata alle tematiche individualistiche dell'intrattenimento⁹². Al ri-

86 Cfr. J. Habermas, *Habermas su web e sfera pubblica*, cit., p. 2.
87 *Ibid.*

88 Cfr. T. Rasmussen, *Op. cit.*, p. 74 sgg.

89 P. Dahlgren, *Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation*, in "Political Communication", 2005 (XXII), p. 154.

90 Cfr. T. Rasmussen, *Op. cit.*, p. 77.

91 Cfr. *ivi*, p. 81.

92 Sulla parcellizzazione della sfera pubblica virtuale, si veda P. Dahlgren, *Op. cit.*, p. 153 sgg.

guardo, si può qui solo accennare al divario digitale, alla mancanza di una generale accessibilità degli ambienti on line nonché alla creazione, in rete, di veri e propri *cyber ghetti* che rappresentano una minaccia reale, non solo virtuale, alla funzione di integrazione della sfera pubblica con l'incoraggiare la reciproca intolleranza tra piccole comunità on line⁹³. Il passaggio dai *mass media* ai *personal media* - in relazione dialettica e non necessariamente in rapporto di esclusione - si compie, in questi casi, con lo stabilire deboli legami solo formalmente comunicativi quali concreti canali di influenza e di controllo sociale per una moltitudine sconosciuta di pubblici, situati in palcoscenici virtuali più o meno stabili e atti a contenere un effimero chiacchierare⁹⁴. La natura collettiva, a "mainstream", della trasmissione di massa si muta, allora, in una parcellizzazione informativa che ben si accorda all'individualismo della società complessa e funzionalmente orientata⁹⁵. Nella contemporanea espansione e restrizione selettiva delle opzioni informative, la comunicazione si configura come specializzata e diffusa, funzionale al riprodursi di sistemi esperti e prossima alla trasmissione di rumori⁹⁶. Ne derivano notevoli problematiche concernenti la capacità di rendere conto, negli ambienti virtuali, della complessità delle questioni discusse e la difficoltà di raggiungere quel livello meta-discorsivo, riflessivo e critico, nel quale le pretese normative del discorso vengono, a loro volta, poste in discussione⁹⁷. L'indagine sulla natura dei nessi comunicativi tra sfera pubblica e sistema politico rimanda, allora, ad

93 Cfr. *ivi*, pp. 148-152.

94 Cfr. T. Rasmussen, *Op. cit.*, p. 76.

95 Cfr. *ibid.*

96 Cfr. *ibid.*

97 Cfr. *ivi*, p. 48. Si potrebbero, ciononostante, individuare dei correttivi delle comunicazioni virtuali esemplificati, in Habermas, dagli equivalenti funzionali del sistema editoriale e delle agenzie di regolazione del settore delle comunicazioni che operano come intermediari contribuendo a normalizzare i processi. A dispetto di una presunta natura anarchica del web, inoltre, le comunicazioni virtuali si mostrerebbero dirette e guidate da reti normative, seppur più larghe e fluide di quelle esperite nella realtà, che tenderebbero a disciplinare l'interazione on line, cfr. *ivi*, p. 78.

un'interrogazione di più vasto respiro sull'inscindibile rapporto tra spazio pubblico, discorso e ragione⁹⁸. Nel discorso, pubblico e privato vicendevolmente si integrano lasciando intravedere lo spazio di uno scambio di ragioni che ha la priorità su ogni strategica e autoreferenziale rappresentazione del sociale⁹⁹.

Arianna Maceratini è ricercatrice in Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata e docente di Informatica Giuridica presso il Corso di Classe di Scienze dei servizi giuridici dell'Università degli Studi di Macerata. Tra i suoi lavori, Procedura come norma. Riflessioni filosofico-giuridiche su Niklas Luhmann, Torino, 2001, Discorso e norma. Profilo filosofico-giuridico di Jürgen Habermas, Torino 2010.

⁹⁸ Cfr. J. Habermas, *Public space and political public sphere*, cit., p. 2.

⁹⁹ Cfr. *ibid.*

La crisi dell'integrazione europea

Leonardo Mellace

ABSTRACT

La tradizione del federalismo europeo è un insieme di teorie differenti che vanno dalla riflessione di Altiero Spinelli, vero iniziatore del "progetto europeo", a quelle più recenti di pensatori come Barbara Spinelli, Ulrich Beck e Claus Offe. Studiare l'Europa nella sua formazione, a partire dalla sua genealogia, è importante per comprendere la sua lenta evoluzione e, ancora meglio, la situazione attuale. Che si sia d'accordo con il tradizionale federalismo spinelliano, o che si parli di una "Europa in trappola", per dirla come Offe, o che si guardi al federalismo come europeizzazione, per dirla come Beck, risulta chiaro che la letteratura in tema di integrazione europea è tanta e vasta. L'Eurocrisi, tuttavia, ha dimostrato che c'è la necessità di parlare di integrazione non soltanto nei circoli accademici o nei gruppi federalisti europei, ma anche all'interno dell'arena politica. Una situazione, quella attuale, che mostra un'Europa a due velocità, divisa in Stati creditori da un lato e Stati debitori dall'altro. Un progetto, quello europeo, che ha messo insieme Stati con economie completamente diverse e che ha contribuito, per questo, alla crisi economica attuale. Le misure di austerità, bocciate dalla storia, per

riprendere Keynes, non hanno dato i risultati sperati; d'altro canto misure come la mutualizzazione del debito non appaiono praticabili. Nonostante queste considerazioni di base, gli attuali Stati europei, malgrado le temporanee marce indietro nei periodi pre-elettorali, continuano a domandare più integrazione perché sanno che uniti si è più forti, specie in un mondo globalizzato.

Un vero cambiamento dell'Europa potrà esserci soltanto se a cambiare sarà l'assetto politico europeo, correggendo il deficit democratico per esempio, e se ci sarà una mobilitazione dal basso di cittadini e movimenti, così da non ridurre il progetto europeo ad un progetto delle elites.

PAROLE CHIAVE

UNIONE EUROPEA; INTEGRAZIONE EUROPEA; BCE; EURO; CRISI ECONOMICA; FEDERALISMO EUROPEO; EUROPA TEDESCA; BRETTON WOODS; COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ; DEFICIT DEMOCRATICO.

SOMMARIO

1. PREMessa. – 2. UNO SGUARDO AL PASSATO. – 3. UNIONE O DISUNIONE?. – 4. INTEGRAZIONE EUROPEA E CRISI ECONOMICA. – 5. LO "STRANO" CASO DELLA BCE.

PREMESSA

Sembrerebbe avere ragione, guardando alla situazione attuale, Claus Offe quando

dice: "(...) l'Unione Europea si trova oggi al bivio tra la possibilità di una condizione assai migliore e una di gran lunga peggiore rispetto a quella attuale"¹.

Bisognerebbe risolvere questo impasse per realizzare quella integrazione, di cui molti parlano, ma che forse, fino ad ora, non si è ancora realizzata. Il problema centrale sarebbe quello di non riuscire sul piano politico a

¹ C. Offe, *L'Europa in Trappola. Riuscirà l'UE a superare la Crisi?*, Bologna, 2014, p.19

fare ciò che sarebbe necessario sul piano economico. Molti avrebbero indicato varie strade per l'uscita da questa crisi e per una maggiore integrazione tra gli Stati, sembrerebbero essere tutte strade percorribili, ma solo in via di principio. La riflessione, secondo molti, dovrebbe partire da un altro dato: l'impossibilità di "vendere" politicamente alcune possibili soluzioni nei singoli Stati. La mutualizzazione del debito presupporrebbe, per esempio, che gli Stati in surplus si facessero carico dei debiti degli Stati della periferia europea. Chi governa oggi avrebbe il problema, per dirla come Claus Offe, di sapere cosa fare, ma di non poterlo fare. Secondo questa tesi, dunque, sarebbe inutile proporre misure di austerità in assenza di massicci e prolungati trasferimenti di denaro attraverso i quali risarcire i Paesi in crisi.

Da quanto sino ad ora esposto, a mancare è la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati e l'unione monetaria, da molti considerata un errore, ha messo insieme Stati con economie molto diverse fra loro determinando, di conseguenza, la crisi attuale. Oggi non è possibile, per gli Stati in crisi, svalutare la propria moneta per stare al passo con gli Stati economicamente più forti. Questo sarebbe, secondo le recenti analisi, causa di crisi per gli Stati della periferia europea. Il caso greco avrebbe fatto riflettere sulla possibilità di una uscita dal sistema euro, ma quanto questo sia possibile è tutto da scoprire. Si sostiene che il tornare indietro sarebbe impossibile per l'effetto domino negativo che si genererebbe. Nella specie, gli Stati in crisi si troverebbero a dover pagare con le loro monete nazionali, fortemente svalutate, un debito accumulato in Euro. La fuoriuscita dall'Eurozona metterebbe in pericolo, secondo questo pensiero, la stessa sopravvivenza dell'UE.

Il problema della mancata svalutazione della moneta sarebbe stato risolto, dalla parte degli Stati che prima svalutavano le loro monete nazionali per rimanere al passo, attraverso aggiustamenti interni, ovvero attraverso quelle riforme strutturali che impongono agli Stati austerità e tagli. Dal punto di vista politico, d'altronde, le forze di governo si troverebbero con le spalle al muro, costrette da un lato a protestare contro le imposizioni europee e

dall'altro a non poter realizzare ciò che dovrebbero fare per non scontentare gli elettori, al cui giudizio sono sottoposti. Tutto questo avrebbe determinato, in anni assai recenti, l'ascesa di movimenti, come il movimento di Grillo in Italia, che possono permettersi, come nota il sociologo tedesco Offe, di dire cose e proporre soluzioni tanto radicali da piacere agli elettori. Chiaramente, secondo Offe, hanno il vantaggio di poterle dire perché non sono poi chiamati a realizzarle, non essendo forza di governo. È come se le dicessero, secondo questa tesi, sapendo di fare solo proclami.

Sarebbe opportuno auspicare la messa in moto di un processo di solidarietà che faccia sentire tutti i cittadini europei come un "noi" e non come divisi in "noi e loro". Al riguardo, «Le opinioni pubbliche dei paesi del centro come la Germania non sono riuscite finora a comprendere (e i partiti politici a chiarire) che misure quali la mutualizzazione del debito ... non sono una questione di trasferimenti o di donazioni altruistiche, ma di solidarietà in senso proprio. In altri termini solidarietà significa fare non ciò che è bene per qualcun altro, ma ciò che è bene per tutti noi. Invece, l'equivoco dominante, che scambia gli atti di solidarietà (nel senso appena specificato) per donazioni altruistiche, ci mette nella condizione di chiederci: perché dovremmo pagare noi per loro?»². Molti sono convinti che il principio di solidarietà, stando così le cose, non si affermerà mai, specie alla luce dell'assenza di un "popolo europeo".

Appare calzante la tesi di chi sostiene che andrebbero riformati i Trattati, specie nella parte inerente le Istituzioni. Il Trattato di Lisbona, infatti, "... non è riuscito a creare istituzioni europee in grado di realizzare politiche economiche, fiscali e sociali sovranazionali"³.

Sono sempre di più coloro i quali credono che debba essere perseguita la costruzione di un'Europa democratica che tenga conto solo della democrazia e non di rapporti di forza tra gli Stati. Qui starebbe il problema, sottolineato a più riprese da Ulrich Beck a Jurgen Habermas, evitare la costruzione di una "Europa tedesca".

² *Ibidem* pp. 42-43

³ *Ibidem* p.70

Sarebbe, infatti, proprio Berlino ad aver tratto i maggiori vantaggi dal contesto europeo e dalla sua incompleta edificazione. Avrebbe dato un imprinting particolare al vecchio Continente: uno spazio concorrenziale in cui il surplus degli uni determina il deficit degli altri. Ci si è chiesto cosa si dovrebbe fare in una situazione come quella attuale ed appare assai calzante sul punto che «... quanto più un attore (uno stato membro e la sua economia) ha beneficiato (grazie a tassi di interesse più bassi e tassi di cambio esterni dell'euro più favorevoli) degli errori commessi collettivamente, tanto più dovrebbe concorrere all'onere di compensare chi ha maggiormente sofferto di quegli errori»⁴.

Si tratterebbe di un interesse a lungo termine che Stati, come la Germania, dovrebbero avere, in ragione dei vantaggi avuti in passato e di quelli che potrebbero avere in futuro.

Molto interessante sembra essere anche il "problema" dei partiti oggi a livello europeo. «Abbiamo partiti disperatamente aggrappati ai rispettivi contesti nazionali e a calcoli di breve termine dettati dalla paura di provocare un pericoloso malcontento negli elettori e quindi perdere voti a favore di avversari populistici. Ciò che i leader dicono e decidono a porte chiuse a Bruxelles è spesso rischioso da affermare pubblicamente e da difendere in patria di fronte ai media, a causa dell'onnipotente sospetto di tradimento degli interessi nazionali. I partiti politici ... sono fuorviati dall'opportunismo che impone loro di rispondere alle preferenze date degli elettori, sottraendosi alla sfida di formare tali preferenze ...»⁵. Il problema starebbe, oltre che nella difficoltà per i partiti attuali di "formare" le preferenze degli elettori, nella difficoltà di formazione di partiti che siano veramente europei. Molto interessante appare quanto sottolineato, al riguardo, da Barbara Spinelli: «... la maggior parte dei partiti che competono nelle elezioni europee non fanno neppure lo sforzo di divenire partiti o movimenti che

pensano l'unità continentale cui appartengono, accanto al proprio paese. Questo significa che l'Europa va costruita anche mentalmente da chi fa politica, se si vuole ritrovare, su un piano sovranazionale, la sovranità che gli Stati, e con essi le singole volontà popolari, hanno in larga misura perduto»⁶.

Probabilmente, ha ragione Romano Prodi nel dire che il destino dell'Unione europea si gioca adesso e che «... un forte progetto di integrazione non è un obiettivo facile da raggiungere non solo perché troppe sono state le differenze e le tensioni degli ultimi anni ma anche perché perfino le priorità nelle agende dei paesi sui quali grava la responsabilità di disegnare la nuova Europa sono oggi molto diverse fra di loro. Oltre il solco fra nord e sud che si è creato nel sistema economico e finanziario, non si può sottovalutare la diversità delle priorità politiche dei tre maggiori potenziali protagonisti di questa indispensabile nuova fase dell'Unione Europea. La Germania ha ovviamente come priorità la gestione dell'immigrazione, la priorità della Francia è la difesa e l'Italia combatte soprattutto per una maggiore flessibilità del bilancio pubblico. Continuando in questo modo non si va da nessuna parte ... Qualsiasi sia l'esito del referendum, la Gran Bretagna ha infatti scelto di essere per sempre qualcosa di diverso. Se i paesi che rappresentano il cuore dell'Europa non decidono anch'essi di essere qualcosa di diverso, ma in direzione opposta, la paralisi è assicurata ... O costruiamo in fretta il nuovo progetto o è finita anche l'Unione Europea»⁷.

UNO SGUARDO AL PASSATO

Sarebbe opportuno partire, se si vuole parlare di integrazione europea e di ruolo della moneta unica, dall'immediato post Seconda Guerra Mondiale. Pare auspicabile, per procedere gradatamente nella ricostruzione, partire dagli accordi di Bretton Woods; «Le due que-

⁴ *Ibidem* p.71

⁵ *Ibidem* pp.75-76

⁶ B. Spinelli, *La sovranità assente*, Torino, 2014, p. 34

⁷ Articolo di Romano Prodi su: "Il Messaggero" del 21 febbraio 2016

stioni evidentemente al centro della conferenza erano il progetto del sistema monetario del dopoguerra e la ricostruzione delle devastate economie dell'Europa e del Giappone»⁸. Durante questa conferenza, a cui parteciparono 730 delegati, venne fissato «... il valore del dollaro all'oro al cambio fisso di 35 dollari Usa per oncia d'oro ...»⁹. Molto importante fu quanto sostenuto da Keynes durante il dibattito: «... creare un'Unione valutaria internazionale con una sola moneta (che egli giunse perfino a nominare: il *bancor*) per tutto il mondo capitalista, che avrebbe dovuto avere la sua banca centrale internazionale e le rispettive istituzioni corrispondenti»¹⁰. L'intuizione, a quel tempo non considerata, fu ritenuta grandiosa solo successivamente, in ragione dello svolgimento degli eventi. L'economista teneva conto delle diversità economiche delle singole regioni all'interno degli Stati e, partendo da questo presupposto di base, ritenne che questa proposta avrebbe dato i benefici della moneta comune senza però portarne gli inconvenienti, dovuti al problema di legare insieme fra loro economie diverse.

Quanto fino ad ora detto, sarebbe auspicabile che venisse riletto alla luce della situazione attuale: una Europa legata da una moneta unica, l'Euro, ma con economie enormemente diverse fra loro. Sembrerebbe, dunque, avere ragione chi descrive il Vecchio Continente come diviso in due parti: Stati creditori da un lato e Stati debitori dall'altro o, ancora, Stati periferici e Stati occidentali.

Appare chiaro nella moderna unione monetaria europea che l'Euro, moneta non svalutabile dai singoli Stati, unica per 19 Stati dell'Unione Europea, avrebbe accentuato la crisi di Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. «Prima che venisse istituito l'euro le persistenti eccedenze della Germania a fronte di paesi come la Grecia e l'Italia si traduceva in una graduale svalutazione della dracma e della lira in rapporto al marco tedesco. In questo modo l'equilibrio veniva mantenuto, in quanto le crescenti asimmetrie commerciali

8 Y. Varoufakis, *Il Minotauro Globale*, Trieste, 2015, p.74

9 *Ibidem* p.76

10 *Ibidem* p.76

venivano cancellate da squilibri analogamente sempre più profondi nei tassi di cambio»¹¹.

Stando così le cose, andrebbe recuperata la proposta di Keynes, fatta, come detto, ai tempi di Bretton Woods: l'istituzione di un sistema che permetta di ridistribuire le eccedenze così da evitare che l'unione monetaria vada in crisi e di conseguenza l'unione politica nel suo insieme. Non sarebbe, dunque, l'austerità la soluzione, ma un sistema economico di tal tipo che permetta, alla luce degli "inconvenienti" della moneta unica, di eliminare gli squilibri economici fra gli Stati.

Tutto quanto fino ad ora analizzato, appare indissolubilmente legato alla genealogia della moderna Unione europea, perché, per quanto possa sembrare strano, l'Europa, alla luce del suo percorso storico, sembrerebbe essere nata da un disegno USA e non da una precisa volontà politica europea.

Per introdurre al meglio l'argomento pare necessario ricordare che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa in generale e la Germania in particolare erano ridotti ad un ammasso di macerie. La Germania non esisteva più come stato di diritto, ma era diviso in diverse zone di occupazione. Per quanto ci si sarebbe aspettati una Germania sottomessa dopo la Guerra e soprattutto smantellata nel suo apparato industriale, così da non costituire più un pericolo in vista di possibili guerre future, così non fu. Per molti osservatori, furono gli Stati Uniti d'America a capire che non era possibile fare a meno di Stati come la Germania; «Per fornire a Bretton Woods una solida struttura portante, i fautori del New Deal erano decisi a sostenere il dollaro creando, all'interno del sistema di scambio fisso di Bretton Woods, almeno due forti valute che avrebbero funzionato da paraurti nel caso che l'economia americana si fosse imbattuta in uno dei suoi molti periodici momenti negativi»¹². Appare opportuno segnalare che non si sarebbe trattato di una scelta presa all'improvviso, ma di una necessità che si sarebbe venuta manifestando piano piano. Fu, infatti, difficile, almeno

11 *Ibidem* p.77

12 *Ibidem* p.83

all'inizio, far comprendere alle potenze europee, come la Francia e l'Inghilterra, che la Germania doveva essere protagonista. La difficoltà era relativa a due ordini di cose: al fatto che gli Accordi post bellici prevedevano lo smantellamento dell'industria tedesca e alla volontà di Inghilterra e Francia di appropriarsi di alcune delle zone in cui la Germania, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, era divisa. La Francia, in particolar modo, si oppose alla rinascita della Germania ed insisteva nel voler far valere gli Accordi del 29 marzo 1946, con i quali "gli Alleati avevano decretato che metà della capacità industriale tedesca avrebbe dovuto essere distrutta"¹³. Appare opportuno segnalare la tesi di chi ha ricordato che l'accordo di distruggere la forza industriale tedesca venne cancellato quando gli Stati Uniti d'America capirono che in Europa era necessario avere una Germania, potente e democratica, che facesse da "cuscinetto" contro la "fredda Russia" e che avesse una moneta, il marco, che fosse a sostegno del dollaro, nel caso in cui la economia americana avesse avuto una delle sue cicliche crisi. Via via, sostengono in molti, la Francia dovette accettare la strategia statunitense, in vista dei grandi benefici che ne avrebbe ricavato dall'attuazione del Piano Marshall.

È, tuttavia, convinzione di molti autori che la "fortuna" della Germania, nel suo processo di ricostruzione post bellico, fu determinata dalla forte tensione che si era venuta a creare tra Stati Uniti d'America e Russia, in quel clima che per lungo tempo fu definita "Guerra Fredda"; «Fu il lungo telegramma di George Kennan da Mosca nel febbraio 1946, che annunciò lo spirito della Guerra Fredda, creando le circostanze per un cambiamento di modo di sentire nei confronti della Germania. Il momento decisivo arrivò nel 1947, quando il Presidente Harry Truman (che aveva assunto la carica di presidente alla morte di Roosevelt, nel 1945) annunciò la sua famosa "dottrina": da quel momento in poi gli Stati Uniti avrebbero elevato a loro suprema priorità il contenimento dell'influen-

za sovietica»¹⁴. Proprio qualche mese dopo avrebbe avuto avvio il c.d. Piano Marshall.

Appare opportuno ricordare quanto questo Piano sia stato importante per la attuale Unione Europea, in quanto non ha determinato solo una "pioggia di dollari", ma anche la creazione di strutture sovranazionali, che avrebbero contribuito a realizzare la nascita della moderna Unione Europea. Molti autori hanno sottolineato che gli Stati Uniti avrebbero non proprio "regalato" questi dollari all'Europa, ma indirettamente avrebbero costretto gli Stati europei a spenderli comprando prodotti americani ed a riconoscere la supremazia del dollaro come moneta di cambio mondiale.

Al di fuori di queste considerazioni, che vanno certamente guardate con attenzione, appare innegabile che: «Uno dei lasciti meno celebrati e tuttavia più duraturi del Piano Marshall fu l'integrazione della Germania ... In effetti la condizione degli americani per spartire qualcosa come il 2 per cento del loro Pil annuale era l'abolizione delle barriere doganali intraeuropee e l'inizio di un processo di integrazione economica che si sarebbe sempre di più incentrato sulla rinascita industria della Germania. In questo senso il Piano Marshall può essere considerato il progenitore dell'Unione europea di oggi (UE)»¹⁵. Tuttavia, secondo il pensiero di molti, la Germania, per come "ricreata" nel Dopoguerra, avrebbe oggi un ruolo fondamentale nella costruzione della integrazione europea. Stando al pensiero di Romano Prodi, «... la Germania è ormai non 'un', ma 'il' Paese leader dell'Unione Europea. Avendo questa indiscussa leadership deve anche automaticamente rendersi conto degli interessi e dei problemi degli altri membri dell'Unione ... faccio un esempio: alla fine dell'ultima Guerra, gli Stati Uniti si son trovati in una posizione dominante nella politica e nell'economia occidentale. Hanno fatto il Piano Marshall non perché ne fossero obbligati o per "carità cristiana". Lo hanno fatto perché sapevano benissimo che se volevano costruire un'alleanza stabile e di lungo pe-

¹⁴ *Ibidem* pp.86-87

¹⁵ *Ibidem* p.89

¹³ *Ibidem* p.89

riodo dovevano avere degli alleati forti e con una grande capacità di sviluppo. La Germania quindi deve rendersi conto di questi problemi e comportarsi di conseguenza»¹⁶.

UNIONE O DISUNIONE?

L'Europa sembrerebbe, proprio in questa fase, essere arrivata ad un bivio: di fronte alla scelta di capire cosa vuole fare "da grande". Una unione monetaria raggiunta, seppur con tutti i limiti del caso, ed una unione politica ancora da realizzare. Secondo il pensiero già richiamato, l'unione politica avrebbe dovuto rappresentare il primo passo nella costruzione dello Stato europeo, non essendo pensabile, né probabilmente realizzabile, una unione monetaria stabile senza una unione politica che la sorregga. Si è anche notato, probabilmente a giusta ragione, che non ci sarebbero, nella storia recente, esempi sul modello europeo, ovvero Stati che avrebbero proceduto nella loro costruzione partendo dall'unificazione monetaria anziché politica. Interessante pare essere la tesi di chi ha sostenuto che la presenza della moneta unica, l'Euro, ci avrebbe fatto sentire europei solo a metà, cioè dal punto di vista dei pagamenti e della circolazione monetaria nell'Eurozona, ma non dal punto di vista strettamente "politico". Sembrerebbe, secondo Barbara Spinelli, che "... l'Unione invocata oggi nei trattati e nelle discussioni pubbliche somiglia sempre più a una Disunione, a un coacervo di quegli stessi nazionalismi che gli autori del Manifesto volevano vincere"¹⁷. Una Europa penserosa, incupita dal perseguire politiche di bilancio, entrate da qualche tempo anche all'interno delle singole Costituzioni nazionali, e da deficit pubblici troppo elevati per poter essere trascurati. Il recente caso greco ne sarebbe la testimonianza più vera e calzante.

Avremo modo di soffermarci anche sul ruolo della Banca Centrale Europea e su come da garante di tutti gli Stati europei si sia trasformata, secondo il pensiero di molti, in garante

¹⁶ Intervista di Mimmo Sacco a Romano Prodi su "Contromano", n.18 del 2016. Sito consultato il 4/4/2016

¹⁷ B. Spinelli, op. cit. p.51

degli Stati creditori e di come sembrerebbe essere stata pronta a "spremere" i debitori fino a ridurli in povertà. Una situazione, quella europea, che sembrerebbe averci mostrato la faccia più cruda di una integrazione sull'orlo del fallimento: i Paesi ricchi, stanchi di dover finanziare i Paesi deboli; i Paesi deboli, al contrario, sembrerebbero essere stanchi di dover rincorrere il tenore di vita dei Paesi più forti.

C'è chi di recente ha parlato di una Europa nata male. Si sarebbero messi all'interno di un unico soggetto politico Stati completamente diversi per economia e sviluppo sociale. C'è, tuttavia, chi a queste osservazioni risponde che la Grecia, il Portogallo e la Spagna sarebbero entrati in questo "progetto" per ragioni meramente politiche:

«L'inserimento dei tre paesi nell'Unione europea ... avvenne per ragioni non tanto economiche quanto politiche. Doveva ricompensare la loro scelta di un percorso "europeo" e filoccidentale con la promessa di avere accesso ai livelli di benessere dell'Europa occidentale. Anziché nascere da una rivoluzione sociale, la crescita ed il benessere dovevano svilupparsi grazie alle sovvenzioni provenienti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dalla creazione, voluta da Bruxelles, di un apparato statale moderno, costruito sul modello dell'Europa occidentale. L'obiettivo era quello di un capitalismo europeo mitigato in senso socialdemocratico, che avrebbe dovuto permettere la riconciliazione nazionale grazie ad un innalzamento dei livelli di benessere di quei paesi che per la prima volta facevano il loro ingresso nella democrazia. Una modernizzazione senza spargimento di sangue, insomma»¹⁸.

È bene riflettere sulla tesi sostenuta da Barbara Spinelli la quale afferma che la colpa della mancanza di uno Stato europeo sarebbe di Stati e di governanti nazionali, probabilmente troppo spaventati di perdere il loro potere. Così come appare necessario realizzare un *government* europeo, più che una *governance*, ma a questo punto gli Stati dovrebbero cedere le loro sovranità nazionali al nascento Stato europeo, cosa fino ad ora non avvenuta nei ter-

¹⁸ W. Streeck, *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Milano, 2013, p.170

mini descritti dalla Spinelli. Sempre secondo l'Autrice, i governanti nazionali "... mentono sapendo di mentire ..."19. Il motivo di ciò viene individuato, dalla Giornalista ed Eurodeputato, nel fatto che sarebbero proprio gli Stati dell'Unione a rallentare il processo di formazione europea, non volendo rinunciare a quel potere costruito attraverso decennali politiche clientelari. Mentirebbero, dunque, perché, non potendo ammettere il loro vero fine, se la prenderebbero, molto più facilmente, con la tecnocrazia europea.

Da segnalare è anche l'interpretazione del sociologo tedesco Offe, il quale sostiene che gli Stati, per quanto possano predicare una fuoriuscita dall'Unione ed un ritorno alle sovranità nazionali, specie in termini di politica monetaria, starebbero assai bene all'interno di una Europa così formata perché avrebbero, in tal modo, sempre qualche alibi sulle cose che non riescono a fare e, di conseguenza, sempre qualcuno con cui lamentarsi.

Appare evidente, parlando di globalizzazione, di un bisogno sempre maggiore di una corretta integrazione europea. Pare essere calzante quanto sostenuto al riguardo da Romano Prodi, il quale ha indicato nell'unione la via della salvezza. Insieme, infatti, avranno la possibilità, secondo il suo pensiero, di essere competitivi, al contrario "... saranno barchette di carta nel mare della società globale, Germania compresa"20.

Quanto stabilito nei Trattati europei, ovvero lo "sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche" in ambito comunitario, sembrerebbe, purtroppo, essere stato tradito nel percorso di formazione dell'Unione. Ciò che il caso greco avrebbe reso evidente è una Unione, quella europea, che sembrerebbe essere tale solo perché non sarebbe possibile, almeno al momento, venire meno ai rapporti creditizi esistenti tra gli Stati.

A rileggere la storia del nostro Continente non erano queste le premesse. Sarebbe opportuno, per meglio inquadrare l'argomento, ritornare alla creazione del Manifesto di Ven-

totene, elaborato da Spinelli, Rossi e Colorni. Si parlava di una federazione in grado di tenere uniti i singoli Stati: era questo il pensiero dei Tre. Da queste premesse sembreremmo, oggi, in una situazione dove vincerebbero gli istinti prevaricatori dei singoli Stati e non una politica comune. Il Manifesto di Ventotene avrebbe avuto la volontà, nell'idea dei fondatori, di creare un ordine nuovo capace di assicurare la pace tra le Nazioni. Il problema di fondo sarebbe, tuttavia, quello di dover superare le singole sovranità statali, ormai troppo antiquate se rapportate ai tempi. Altro problema che i Confinati sanno di affrontare è quello della mancanza di una tradizione sovranazionale in Europa. Tuttavia, molto interessante sembra essere il riferimento alle radici britanniche del federalismo proposto da Altiero Spinelli e Rossi, così come riportato da Barbara Spinelli: "Mi soffermerò su quelle inglesi perché sono radici decisamente antiromantiche ed in genere sottovalutate, non fosse altro perché l'Inghilterra che ci è contemporanea ha perso memoria dei propri pensatori europeisti ..."21. A tal riguardo, sempre a detta della Spinelli, gli europeisti inglesi sarebbero quelli da riprendere con attenzione perché avrebbero perseguito un doppio obiettivo: il superamento degli Stati-nazione e il Welfare, "Due obiettivi intrecciati che vengono perseguiti in simultanea, e che oggi vediamo tragicamente disgiunti"22.

Non affatto trascurabile sembra essere il ruolo delle Istituzioni europee. Il Parlamento, unica Istituzione ad essere eletta a suffragio universale, ha oggi pochi poteri, tanto da sembrare, nell'immaginario collettivo, una vera e propria "assemblea consultiva". Sarebbe opportuno aggiungere che con il Trattato di Lisbona sono stati concessi maggiori poteri al Parlamento europeo, ma che sembrerebbe non potersi ancora assimilare ad un Parlamento nazionale, non fosse altro per la mancanza del potere di iniziativa legislativa. Si parlerebbe, ancora, a proposito del Parlamento, di "deficit democratico" intendendo la quasi totale assenza di partecipazione democratica al momento decisionale. Il

19 B. Spinelli, op. cit. p.38

20 Intervista di Eugenio Scalfari a Romano Prodi su: "La Repubblica" del 2 ottobre 2015

21 B. Spinelli, op. cit. p.57

22 *Ibidem* p.59

ruolo centrale, nell'attuale costruzione europea, sarebbe quello della Commissione, Istituzione politica non eletta a suffragio universale, nelle cui mani è riposto il diritto di iniziativa legislativa. Andando per gradi, viene facile ricordare che una Europa così costruita è assai lontana dall'idea che avevano Spinelli, Rossi e Colorni nel Manifesto di Ventotene. Forse ha ragione Barbara Spinelli nel sostenere che più che di una Europa *light*²³, ci sarebbe bisogno di un'Europa forte, unita in una federazione di Stati. C'è chi, in continuità con questo pensiero, sostiene che il modello Europa, ad oggi, è fallimentare proprio perché una moneta unica senza uno Stato federale sarebbe poca cosa. Il problema si allarga se considerato da un punto di vista sociologico; scarsa, infatti, sarebbe, secondo la visione di Romano Prodi, la considerazione che gli altri Paesi extra Europa hanno del nostro Continente: «Qui non è un problema di populismi o di egoismi nazionali. Il problema è, a mio parere, di una semplicità estrema: divisi come siamo non contiamo nulla. Nessuno ci prende più sul serio. Nella mia esperienza personale, quando ho cominciato a insegnare in Cina, sei anni fa, tutti mi chiedevano seminari sull'Europa. Nel mio ultimo anno di insegnamento questo argomento non importava più a nessuno. E d'altra parte, quale può essere il pensiero di un indiano nei confronti dell'Europa visto che l'indiano guarda all'Europa con la lente britannica, quando siamo alla vigilia di un referendum del Paese suo referente – cioè la Gran Bretagna – che continua a dire: forse resto, forse esco»²⁴.

Interessante appare anche il “doppio volto” dell'Unione europea oggi: una Confederazione di Stati dal punto di vista politico ed una Federazione dal punto di vista della moneta. Tale Confederazione sarebbe figlia dell'assenza di unione politica e, dunque, di 28 sovranità statali differenti, poco vogliose di cedere le proprie competenze ad un nascento stato federale. Per la moneta il discorso sarebbe differente perché essa, comune per gli Stati dell'Eurozona, determinerebbe un vero e proprio federalismo monetario.

²³ *Ibidem* p.69

²⁴ Intervista di Mimmo Sacco a Romano Prodi su: “Contromano”, n.18, del 2016. Sito consultato il 4/4/2016

Per quanto questa soluzione sia la più in voga (sono in tanti a parlarne, Habermas, Offe, Spinelli), bisognerebbe anche ricordare, per non porre in essere una valutazione troppo semplicistica, che nelle condizioni attuali (profonde differenze economiche e sociali, enormi debiti pubblici ed instabilità politica), riorganizzare l'Europa, per come descritta da Altiero Spinelli nel suo Manifesto, sarebbe, almeno stando al momento attuale, cosa assai difficile. Non manca chi ricorda che più che proiettarci alla ricerca di soluzioni di lungo periodo sarebbe auspicabile rintracciare soluzioni di breve periodo così da evitare di “morire di austerità”. Sembrerebbe dare ragione a questa linea di pensiero anche Keynes il quale, qualche decennio fa, affermava “... *in the long run we are dead*”²⁵.

INTEGRAZIONE EUROPEA E CRISI ECONOMICA

Per parlare di integrazione europea e di crisi economica appare opportuno indagare il rapporto intercorrente tra politica democratica e mercati. A partire dai Trattati costitutivi dell'Unione Europea, tanti sono stati gli autori e le teorie che hanno cercato di spiegare, ognuno a proprio modo, questo rapporto.

Secondo il pensiero del sociologo tedesco Streeck, la crisi economica non sarebbe iniziata, come da più parti si crede, nel 2008, ma sarebbe un fenomeno che affonda le sue radici negli anni '70 del secolo scorso. Secondo il suo punto di vista, gli Stati europei avrebbero rinviato, attraverso una serie di politiche economiche di breve periodo, la crisi economica attuale, di cui ci si sarebbe accorti solo nel 2008. Secondo questa linea di pensiero, gli Stati, nel 2008, terminate le soluzioni di breve periodo, avrebbero reso manifesta l'esistenza di una crisi in realtà già esistente da tempo. Si sarebbe, dunque, solamente “guadagnato tempo”. Il sociologo tedesco ricorda, ancora, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati nazionali avevano promesso, ai loro cittadini, un ampliamento dei diritti sociali, garantendo loro una vita migliore. Questo sarebbe stato il punto di

²⁵ J. M. Keynes, *The Tract on Monetary Reform*, 1923

avvio. La politica democratica, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe promesso più diritti sociali ai cittadini, vincolando il mercato e l'economia al rispetto di questi impegni. Tuttavia, secondo Streeck, dagli anni '70 al 2008, il rapporto di forza tra democrazia e mercati sarebbe cambiato. Gli investitori e i detentori di capitali si sarebbero resi conto che non era conveniente investire capitali in Stati, come l'Italia per esempio, la cui tassazione era molto alta ed il costo del lavoro insostenibile. La politica democratica si sarebbe fatta tanto ingombrante da, stando a questa teoria, invitare gli investitori a ritirare i capitali per non essere più sotto scacco delle scelte operate dalla politica democratica; «Il capitale si sottrasse sempre più alla pianificazione ed alla sudditanza alle finalità della politica democratica. Ed è proprio in questa prospettiva che il capitale si rese conto di disporre, diversamente da lavoratori e sindacati, di una strategia alternativa con cui operare all'interno del sistema del capitalismo democratico. Strategia che consisteva appunto nel ritirare gradualmente la propria "fiducia" e con essa gli strumenti di investimento necessari per il funzionamento del sistema stesso»²⁶.

Il ritiro degli investimenti avrebbe determinato il blocco del mercato e, di conseguenza, l'interruzione di una fase di crescita che era durata, a ritmi crescenti, per oltre quindici anni. In conseguenza a ciò, gli Stati sarebbero stati costretti, per rispettare le promesse fatte, ad aumentare la voce del debito dei loro bilanci. Ecco come sarebbe nata la crisi economica che attanaglia l'Europa. In tempi assai recenti sarebbero, dunque, arrivate le misure di austerità, le riforme strutturali ed i governi tecnocratici. Streeck, al riguardo, è molto critico tanto da, contrariamente ai più, sostenere la necessità di un ritorno alle vecchie sovranità nazionali ed alle monete nazionali. A suo avviso, «... l'introduzione dell'euro si può considerare un esempio di come una società ... possa essere trasformata in una società di mercato regolata dalle idee propugnate dall'economia standard, senza tenere conto delle diverse strutture, istituzioni e tradizioni presenti al

26 W. Streeck, op. cit. p.47

suo interno, così da realizzare un esperimento frivolo»²⁷.

Romano Prodi, relativamente al processo di arrivo a questa situazione di crisi, ritiene che «Ci sono state scelte politiche che hanno aumentato le differenze tra ceti alti e ceti medio-bassi. A ciò si è accompagnata la finanziarizzazione dell'economia: le strutture della finanza hanno accumulato fortune come non mai prima. Si dice che oggi un terzo delle ricchezze del mondo facciano capo a persone che starebbero tutte in un solo pullman e questo, come viene spiegato da molti economisti, perché il rendimento della finanza è più elevato del rendimento dell'economia produttiva. La tendenza liberista è diventata una prassi comune a tutti i Paesi. Compresa la Cina, che si è sviluppata a un ritmo rapidissimo ma con delle fortissime disparità. Tuttavia negli ultimi 4 o 5 anni non pochi economisti hanno cominciato a studiare il fenomeno della disuguaglianza. Pensi solo alla pubblicazione dei saggi di Piketty o di Atkinson che hanno avuto molta fortuna e hanno fortemente riorientato la ricerca, ma ancora non influenzato i comportamenti dei governi. Ancora oggi, chi parla di imposte e di riorganizzazione del sistema fiscale perde le elezioni»²⁸.

Barbara Spinelli, come prima detto, ritiene che la colpa della mancata integrazione europea sia da addebitare unicamente agli Stati ed ai loro governi, poco disponibili a cedere quelle quote delle loro sovranità che permetterebbero la nascita di un comune Stato europeo, sul modello statunitense. Secondo la Spinelli, le misure di austerità servirebbero unicamente per far pagare ai cittadini ciò che i governi hanno determinato con le loro politiche scellerate.

Secondo Vladimiro Giacché, noto economista, le misure di austerità sarebbero delle soluzioni paradossali: sarebbero, infatti, delle misure non introdotte nel 1992 con il Trattato di Maastricht, ma inserite nel 2012 durante la più grave crisi che il nostro Paese ricordi dall'Unificazione. Giacché, sempre con riguardo al nostro Paese, definisce queste misure economiche

27 *Ibidem* p.202

28 Intervista di Nicola Pini a Romano Prodi su: "Avvenire" del 25 febbraio 2016

“insensate” perché, a suo dire, si tratterebbe di misure che l'Italia, nel 1992, non avrebbe potuto accettare. L'economista parla, a tal proposito, di “tradimento” del Trattato di Maastricht.

Appare opportuno, sulla scia di quanto fino ad ora detto, e con riferimento al recente caso greco, sciogliere altri due nodi: la valenza o meno degli aiuti agli Stati in difficoltà e la presunta inesistenza del principio di solidarietà. Molto calzante, a tal riguardo, sembra essere l'esempio fatto da Streeck nel suo testo, *Tempo guadagnato*, sul Mezzogiorno italiano. Racconta il sociologo come questo sia stato aiutato da parte del Governo italiano e dell'Europa e di come, nonostante tutto, non sia mai arrivato ad avere il tenore di vita del Nord italiano.

«Neppure gli studiosi più specializzati sono in grado di stabilire con esattezza quanto abbiano speso lo Stato italiano e la Comunità europea per promuovere lo sviluppo del sud Italia e il suo riallineamento con il nord ... Nonostante un impiego tanto ingente di risorse, il Mezzogiorno è un esempio di come i programmi di sviluppo regionale possano fallire a causa delle condizioni politiche e sociali in cui vengono calati»²⁹.

Il caso del Mezzogiorno italiano sarebbe valido, secondo questa teoria, anche per l'Europa. Le enormi diversità, largamente riconoscibili tra i vari Stati europei, secondo alcuni economisti, sarebbero, inoltre, la causa del fallimento della moneta unica, l'Euro. Una moneta che non sarebbe riuscita a creare una vera unione proprio per questa tara di partenza. Per ciò che, invece, attiene al principio della solidarietà fra Stati, il caso greco avrebbe evidenziato la sua totale assenza. Un principio, quello della solidarietà, che si sarebbe trasformato in una lotta di sopraffazione dei Paesi più ricchi contro i Paesi più poveri. Su quanto appena detto farebbero leva tutti coloro i quali criticano la BCE di non essere garante di tutti gli Stati europei, ma di esserlo solo degli Stati creditori. Secondo Romano Prodi il problema centrale risiederebbe nel fatto “... che l'Europa non ha più un'anima sola. Prevalgono in modo dominante le anime nazionali. Se si continua in questa direzione nessun buon provvedimento

29 W. Streeck, op. cit. pp. 160-162

può salvarci”³⁰. Vladimiro Giacché, al contrario, ritiene che la condizione di parità fra gli Stati sarebbe oggi venuta meno in ragione del fatto che ci sarebbe uno sbilanciamento delle politiche dell'Unione a favore degli Stati creditori, con particolare riferimento alla Germania, piuttosto che verso i debitori, vessati dalle misure di austerità.

Appare opportuno segnalare, perché importante ai fini della trattazione, un altro problema che da tempo affligge l'Europa: il deficit democratico. Sembrerebbe, guardando la situazione attuale, doversi dare ragione a Barbara Spinelli, la quale ha parlato di un “pilota automatico” che guiderebbe l'Europa. Ci troveremmo, secondo questa visione, in un momento in cui tutto sembrerebbe essere già predeterminato e, ancora peggio, dove la storia sembrerebbe essere già stata scritta: «È proprio questo pilota automatico che non vorremmo: perché è il contrario della democrazia ... Il pilota automatico è una brutta invenzione di chi nasconde il volto dei veri responsabili, perché i cittadini elettori non abbiano a licenziarli, e frena l'unione politica adducendo sfacciatamente come scusa il desiderio di non voler spodestare le sovranità degli Stati e quelle popolari»³¹.

LO “STRANO” CASO DELLA BCE

“Dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha assunto la responsabilità della conduzione della politica monetaria per l'area dell'euro ... nata nel gennaio 1999, quando le banche centrali nazionali (BCN) di 11 Stati membri dell'Unione europea (UE) hanno trasferito alla BCE le proprie competenze in materia di politica monetaria ... La creazione dell'area dell'euro e di un nuovo organo sovranazionale, la BCE, ha segnato una pietra miliare nella lunga e complessa storia dell'integrazione europea”³². La BCE nasce, quindi, nel momento

30 Intervista di Mimmo Sacco a Romano Prodi su: “Contromano”, n. 18, 2016. Sito consultato il 4/4/2016

31 B. Spinelli, op. cit. pp. 48-49

32 www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.it.html Sito consultato il 2/4/2016

in cui si è deciso all'interno dell'Unione europea di dare vita ad una moneta unica, l'Euro.

La BCE, garante della stabilità dei prezzi, appare capace di imporre agli Stati misure economiche tanto forti da vincolare le loro politiche economiche. Alla luce di queste considerazioni, c'è chi ha sostenuto che la BCE comanderebbe l'Europa da "padrone assoluto", non essendo limitata o limitabile dal dato democratico. Questo "dominio" da altri autori non sarebbe, invece, riconosciuto in quanto questi vedrebbero la Banca Centrale come staccata dal potere politico ed, inoltre, ritengono che la BCE, per quanto possa essere forte, si muoverebbe unicamente all'interno dei compiti che le sono assegnati dai Trattati.

Secondo il pensiero di Pierluigi Ciocca, "All'attuale central banking si è giunti attraverso tre secoli di vicende, motivazioni, scansioni temporali, diverse da paese a paese"³³. Secondo la sua teoria, due sono i modelli di banca centrale che si sarebbero sviluppati nel corso degli ultimi due secoli. Il primo viene identificato con il modello proposto dal noto economista Ricardo, il secondo, invece, è quello proposto da Thornton.

Stando al suo pensiero, il primo modello, da lui "odiato", sarebbe basato su regole precise, dove la banca centrale si occuperebbe di una finalità esclusiva, perseguendola con comportamenti prevedibili dal mercato così da non turbarlo. Si tratterebbe del "modello Bundesbank". Di recente Varoufakis, professore universitario ed ex Ministro greco, avrebbe addirittura detto che lo statuto della BCE sarebbe stato scritto proprio avendo a modello quello della Buba. Il secondo modello, contrariamente al primo, "amato" da Ciocca, pensa che alla banca centrale debbano essere affidati una pluralità di fini economico-sociali, "Thornton affida a questa istituzione il compito di manovrare in via normale la moneta, di governarla come strumento di politica economica con la finalità di migliorare la condizione dell'intera economia"³⁴. La novità, in quest'ottica, consisterebbe nella presenza del carattere della

discrezionalità, carattere necessario per il regolare funzionamento di una banca centrale. Adirittura secondo Sayers "operare secondo regole è l'antitesi del central banking. Una banca centrale è necessaria solo quando la comunità decide che un fattore discrezionale è desiderabile ... Siamo destinati alla delusione se cerchiamo regole applicabili in ogni tempo e in ogni luogo. Abbiamo le banche centrali proprio perché tali regole non esistono"³⁵. Ciocca, proprio in relazione al carattere della discrezionalità, spiega che questa non deve mai essere vista come arbitrio. Ritiene, in quest'ottica, che sia possibile valutarla (da parte di Esecutivo, Parlamento, Magistratura e opinione pubblica) sulla base di paradigmi di comportamento e capire se effettivamente ne sia stato fatto un giusto uso o no. Ciocca avverte la necessità di affermare che la banca centrale non dovrebbe occuparsi solamente di stabilità dei prezzi, ma anche di una serie di altre attività che, secondo l'attuale statuto, sono considerate secondarie e subordinate al primo di fine. Tuttavia, secondo il suo pensiero, così poste le cose, la Banca Centrale Europea non sarebbe la Banca giusta per prendere delle decisioni veloci e drastiche. Alla luce di ciò, avremmo bisogno di una banca centrale dove non si decide per comitati e dove non si difendono i creditori contro i debitori. Il limite attuale sarebbe rintracciabile proprio in questo: nell'essere diventata garante degli Stati creditori contro gli Stati debitori.

La Banca Centrale Europea sembrerebbe aver svolto, in questo momento di crisi, un ruolo assai importante, ovvero avrebbe creato condizioni monetarie più vantaggiose, non prestando solamente denaro alle banche ma rendendosi interprete di politiche monetarie espansive (di recente, il Quantitative Easing). L'intenzione di queste politiche sarebbe stata quella di intervenire direttamente sul mercato. Nel parlare di "politica monetaria", giova dire, preliminarmente, che si tratta di quelle azioni che non intendono provocare effetti significativi nel lungo periodo, ma dare solo uno stimolo, nel breve periodo, ad un'economia in crisi.

33 P. Ciocca, *La banca che ci manca. Le banche centrali, l'Europa, l'instabilità del capitalismo*, Roma, 2014, p.7

34 *Ibidem* p.15

35 R. S. Sayers, *The Theoretical Basis of Central Banking, in Central Banking after Bagehot*, Clarendon Press, Oxford 1957, pp. 1,7.

Le politiche monetarie, insomma, non risolvono definitivamente i problemi, ma possono alleviare cicli economici negativi. Al contrario, le politiche economiche reali, poste in essere dai governi e dalle istituzioni politiche, potrebbero costituire un aiuto per l'uscita dalla crisi, essendo pensate per il lungo periodo. Al riguardo calzanti sembrerebbero essere le considerazioni di Luigi Pandolfi, il quale ha sostenuto: «Che senso ha pompare miliardi di euro nel sistema bancario se agli Stati membri si chiede di stringere ancora la cinghia? C'è sintonia tra il potenziamento del Quantitative easing e le recenti raccomandazioni della Commissione ad alcuni Paesi, tra cui l'Italia, a rispettare alla virgola i vincoli di finanza pubblica contenuti nel Fiscal Compact? Di cosa parla Draghi, quando invoca un ruolo attivo, e parallelo, dei governi? Ecco, questi sono i problemi veri, le domande da porsi. "Puoi portare un cavallo alla fontana ma non costringerlo a bere", aveva detto qualcuno qualche decennio fa. Difficile negare che anche oggi sia questa la questione, o no?»³⁶. Quello che al momento si verificherebbe, dunque, è che, mentre la BCE mette in atto una serie di politiche monetarie espansive, come prima detto, i governi degli Stati non starebbero lavorando di concerto. Infatti, gli Stati avrebbero reagito con le misure di austerità, ritenute le uniche soluzioni utili al risanamento dei debiti pubblici europei. Ci si è interrogati circa l'utilità reale di questi programmi di recupero e su quella che possa essere la loro riuscita. Molti economisti, contrariamente alla tecnocrazia europea che li ha imposti, sostengono che si tratti di programmi già condannati dalla storia, che, quando in passato adottati, avrebbero solamente determinato ulteriori impoverimenti delle popolazioni e forme più incisive di controllo politico sugli Stati. Secondo quanto riportato da Luigi Pandolfi, nella loro recente "sperimentazione" in Grecia, avrebbero prodotto un crollo del 25% della ricchezza nazionale ed una disoccupazione vicina al 26%. Pandolfi sostiene anche che la loro non produttività sia stata affermata, in

36 http://www.huffingtonpost.it/luigi-pandolfi/linaccettabile-lamento-tedesco-per-la-manovra-di-draghi-e-i-veri-problemi-delleuropa_b_9438238.html
Sito consultato il 2/4/2016

tempi non sospetti, da Keynes stesso il quale ricordava che "l'austerità va praticata nelle fasi di espansione e non in quelle di crisi". Secondo il Pandolfi quanto ciò detto sarebbe «... un chiaro esempio di quanto sia insostenibile l'attuale modello di integrazione europea, basato sulla trans-nazionalizzazione delle politiche monetarie e la sterilizzazione di quelle fiscali, ancora formalmente in capo agli Stati nazionali»³⁷.

Tuttavia, sempre più autori sarebbero convinti che la tragedia greca sia servita da stimolo per una riflessione sulla Europa. Il caso greco ci avrebbe fatto conoscere una BCE "politica", mettendo in grave crisi la tenuta di governi democraticamente eletti. Qui ritornerebbe, in tutto il suo vigore, il concetto prima espresso circa la forza della BCE, che comanderebbe l'Europa da "padrone assoluto". La politica monetaria sarebbe, in astratto, cosa ben diversa dalle questioni politiche in senso stretto, però alle volte è come se fosse impossibile separare le due cose. Nel caso greco, infatti, la BCE avrebbe disposto il salvataggio delle banche, sull'orlo del fallimento, in cambio di una serie di misure atte a far rientrare il debito, e sarebbe proprio in questo momento che la Banca Centrale Europea avrebbe assunto un ruolo politico. Sembrerebbe, stando alle considerazioni di Roberto Errico, che «Nonostante la crisi europea sia ben lontana dall'essere conclusa, ad oggi è possibile constatare che il primo ed importante lascito di questa fase sia la trasformazione definitiva della Banca centrale europea: da centro decisionale tecnico sulla moneta e sul credito a vero e proprio attore politico, dotato di amplissimi poteri di indirizzo e coercizione nei confronti degli Stati, oltre che del settore bancario. I passaggi attraverso cui la BCE è rapidamente diventata un centro di potere politico cruciale sono intimamente legati non tanto alla contingenza quanto ad un disegno, anche questo genuinamente politico: questo disegno è volto a riempire il vuoto di potere europeo, stante anche il peso specifico ridottissimo del Parlamento europeo e le spin-

37. http://www.huffingtonpost.it/luigi-pandolfi/torna-la-deflazione-qualcuno-avvisi-draghi-che-la-spesa-la-fanno-i-cittadini_b_9369988.html . Sito consultato il 2/4/2016

te centripete sempre più forti che provengono da partiti ed opinione pubblica ...»³⁸.

Sempre secondo Roberto Errico, «In conseguenza della crisi dei debiti sovrani, il vuoto di potere europeo è stato rapidamente riempito da due blocchi: quello dell'austerità guidato dalla Germania e quello della BCE. Tutta la gestione della crisi, dalla Grecia alle banche spagnole, da Cipro a Portogallo e Irlanda, è stata segnata dalla dialettica tra questi due poli. È una novità assoluta: mai prima è accaduto che una banca centrale sia entrata così nel merito di scelte riguardanti non solo il settore bancario ma anche il mercato del lavoro, le privatizzazioni, le scelte di politica economica e sociale ...»³⁹. La forzatura operata sul Governo Tsipras per giungere ad un accordo sarebbe emblematico di come l'Istituto di Francoforte sia entrato a gambe unite nel merito delle scelte politiche ed economiche operate da uno Stato sovrano, democraticamente eletto.

Non sembra essere un caso, stando così le cose, che Mario Draghi sia considerato, ad oggi, il personaggio (politico?) più potente di questa malandata Unione. Appare opportuno ricordare quanto scritto da Barbara Spinelli: «Nel febbraio 2013, subito dopo le elezioni politiche in Italia, il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha fatto sapere che i mercati e l'Europa non s'inquietano più di tanto per quel che accade nei singoli Stati, dove la democrazia ha il suo spazio e la sua legittimità. È bene che le cose stiano così, ha soggiunto, ma poi ha detto qualcosa di più: se i mercati non s'inquietano, è perché le riforme strutturali e le misure di austerità iniziate in Italia proseguiranno tali e quali, a prescindere da chi vince o perde le elezioni⁴⁰.

Sono sempre di più coloro i quali si fanno sostenitori dell'idea che un cambiamento di questa Europa potrà esserci soltanto se a cambiare sarà l'assetto politico europeo e se, come sostiene Barbara Spinelli, ci sarà una mobilitazione dal basso di cittadini e movimenti.

38 <http://www.eunews.it/2015/05/29/il-nuovo-ruolo-politico-della-bce/36247> Sito consultato il 3/4/2016

39 *Ibidem*

40 B. Spinelli, op. cit. pp. 48-49

Leonardo Mellace è dottorando di Ricerca in "Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo", presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Il suo percorso di ricerca verte su "La crisi dell'integrazione europea e il ruolo della BCE (Banca Centrale Europea)".

lmellace@unicz.it

Fenomenologia della paternità. Un'emozione sempre crescente non tutelata

Santo Delfino

ABSTRACT

Il testo affronta alcune problematiche molto attuali, quelle nascenti dall'inascoltata necessità dei padri di avere un ruolo pregnante all'interno del nucleo familiare, ove ancora esistente, o nei confronti dei soli figli, allorché il nucleo familiare si è già dissolto. Si riflette sulla necessità di un equilibrio genitoriale nei rapporti con i figli, dato dalla compartecipazione di entrambi i genitori, madre e padre simultaneamente, ove possibile, o disgiuntamente, e ciò sin dal concepimento del figlio stesso, nella laica ferma convinzione che, l'offerta poliedrica data da diverse realtà, quale quella maschile e quella femminile, possa solo essere un beneficio per la nuova entità -figlio- che si andrà a determinare.

Si è proceduto alla disamina dei diritti del padre dal concepimento, dei diritti, spesso inattuati, di questo in fase di scioglimento del vincolo coniugale in presenza di figli, alla

luce dell'istituto civilistico dell'affido condiviso, per giungere a considerare che il diritto di ciascuno di amare la persona amata, nella fattispecie il diritto degli omosessuali ad unirsi civilmente, trova uno sbarramento etico innanzi al diritto del fanciullo di avere due genitori di sesso diverso che gli garantiscano pluralità di prospettive. S'insiste oggi ad eseguire una serie di riforme, affinché si possa avere uno Stato moderno, ma la modernità può non essere soggetta alle regole della legge naturale? Se è bene disciplinare tutti i fenomeni giuridici del vivere sociale, anche quelli più complessi, è altrettanto bene che si mantenga uno Stato non moderno ma di diritto, soggetto alla legge naturale.

PAROLE CHIAVE

GENITORIALITÀ; EQUITÀ; DIVERSITÀ.

La genitorialità si apprende facendo i genitori e, dunque, solo esercitando il ruolo genitoriale una figura che matura e affina le proprie competenze genitoriali.

Pensare che un padre non sarebbe in grado di occuparsi di una bambina di due anni è una conclusione fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori¹.

E' innegabile la valenza di rottura di cui è dotata l'affermazione contenuta in un passaggio del decreto del Tribunale di Milano. Sarebbe stato impensabile qualche anno fa imbattersi in 1 Tribunale di Milano - Sezione IX Civile - Decreto 14 gennaio 2015 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone).

una tale lucidità di pensiero rispetto ad un tema abbastanza scottante per le aule italiane. Ebbene, la detta lucidità di pensiero oggi trae la sua ispirazione dal mutato assetto d'interessi all'interno della famiglia che cerca di non negare diritti al padre o meglio ancora dal mutato sentire dell'uomo che oggi vuole riappropriarsi dell'appagamento derivantegli da una intima relazione con i propri figli troppo spesso negatagli.

INTRODUZIONE

La trattazione che segue, sebbene si sviluppi su temi che tra loro potrebbero sembrare, *prima facie*, eterogenei se non per i soggetti coinvolti

quantomeno per l'ordine d'interessi di questi, ha come fine essenziale quello di delineare l'evoluzione del nucleo familiare, ove si tende al riequilibrio delle posizioni tra madre e padre.

La funzione paterna nel suo aspetto dinamico e funzionale, più di quanto non lo sia la funzione materna, è relativamente più influenzata dai mutamenti sociali.

Il padre storicamente è la figura che ha dovuto relazionarsi con il mondo esterno, vuoi per ragioni strettamente economiche, vuoi per esigenze sociali, e da tale necessità esso è divenuta figura plastica e multiforme, capace di assorbire e risentire quindi degli svariati mutamenti sociali che nel corso dei secoli si sono susseguiti.

Se solo un secolo fa era predominante la figura del padre-padrone, del padre lavoratore o ancora del *pater familias* di romana memoria, oggi le esperienze sociali hanno determinato nell'uomo la necessità di ritrovare la posizione di equilibrio all'interno del nucleo familiare, ma non per esigenze legate alla riconquista del "potere", bensì solo e molto più umanamente per "riconquistare" o "conquistare" il proprio ruolo nei confronti della carne della propria carne o verosia dei propri figli.

Nasce così la necessità di questi anni di trovare figure giuridiche e organismi sociali che soddisfino la richiesta sempre più insistente del padre di oggi che non percepisce più la paternità come una relazione con un estraneo in ossequio al pensiero di Levinas per il quale *"la paternità è una relazione con un estraneo che, pur essendo altri, è me, il figlio non è opera mia, egli non è neppure una mia proprietà. Io non ho mio figlio, io sono, in qualche modo, mio figlio. Egli è un io, è una persona"*, bensì come il primario bisogno di relazionarsi con quell'altro da se che è il proprio figlio.

Come ben evidenziato da Baccharini² *la famiglia è il nucleo dell'evoluzione e dell'esperienza, del successo o dello scacco dei suoi componenti, che poi non sono altro che le persone reali. Tuttavia, la famiglia è un'entità elusiva e multiforme; è la stessa dappertutto, eppure non è uguale in nessun luogo. Attraverso i tempi è rimasta la stessa, eppure non è mai rimasta la stessa.*

² E. Baccharini, *Il Padre: un approccio filosofico*, in "Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia", anno 1, 1999 <http://mondodomani.org/dialegesthai/>

Ma quale famiglia se non quella in cui uomo e donna, padre e madre sono fonte entrambi, allo stesso modo, di vita e di discendenza, ciascuno con i propri interessi, aspettative, ruoli che tutti indistintamente vanno a confluire sull'unico centro d'interessi rappresentato dai figli. Ora, partendo da tale assunto incontestabile, come non tenere conto del fatto che entrambi i genitori, nel senso più fisico del termine, hanno e devono avere pari diritti e pari doveri e quindi pari dignità di fronte al bene più grande che ancora oggi, nonostante tutto è universalmente riconosciuto, e cioè i propri figli.

Benché tali affermazioni possano sembrare scontate e banali se considerate all'interno di un sistema normativo garantista come il nostro, in realtà di banale e scontato non hanno nulla in quanto quella parità di dignità, di diritti e di doveri in realtà non è affatto né prevista né garantita.

1. DIGNITÀ E DIRITTI DEL PADRE DAL CONCEPIMENTO

Il padre durante il concepimento

Ambienti della moderna psicologia, legando i propri studi agli aspetti fondanti le relazioni familiari, sono giunti alla conclusione che ciò che connota in realtà oggi la famiglia è il rapporto triadico tra padre-madre-figlio, e non più il solo rapporto diadico madre-figlio, in quanto il padre sempre più costantemente assume atteggiamenti sin dal concepimento del figlio, che gli consentono d'instaurare con quell'intimo rapporto anche fisico, esclusivo un tempo della madre, determinando così l'ingresso della figura maschile nel mondo proibito del rapporto madre-bambino.

Gli studi condotti da tale scuola di pensiero hanno indotto nel considerare che "il padre non è semplicemente la luce che illumina, la diade madre-bambino ma è, assieme a loro, l'essenza di un quadro in cui ogni singola parte ha senso solo in relazione alle altre".

E' evidente dunque che ormai da più di un decennio è mutata decisamente la figura paterna, ma direi più che mutata essa ha riscal-

perto se stessa, ha voluto tirar giù la maschera, mostrare appieno la sua tenerezza. Ecco che l'uomo si mette in gioco, un gioco importante: contribuire alla vita del proprio figlio.

Non mancano certamente problemi, difficoltà, incomprensioni rispetto a questo nuovo e non certo facilissimo ruolo; ma come dice Maurizio Quilici gli attuali padri saranno in grado di “costruire la loro nuova fisionomia”.

Ma il nostro ordinamento gli consentirà di farlo? Saranno in grado i teorici del diritto, il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza di cogliere nella maniera più laica possibile, questo mutato quadro d'interessi, diritti, aspettative legittime dei tre soggetti che costituiscono, seppur nel numero minimo, la famiglia, questo istituto di romanistica invenzione, che nel corso degli anni, dei secoli è stato lo specchio fedele del mutar delle coscienze.

La trattazione che segue ha cercato più che di dare una risposta ai quesiti, di fotografare l'attualità, con le sue incongruenze, mancanze, paradossi, con i suoi primi e timidi tentativi di dare riconoscimento allo *status* di padre, che purtroppo pare debba fare i conti con lo *status* di madre, che sin dal concepimento del figlio predomina nel panorama legislativo e non.

La dottrina ha evidenziato che il nascituro ha “la speranza di divenire persona” e, pertanto, può e deve essere tutelato quale connotazione della persona intesa dinamicamente ovvero quale “tutela della vita nascente”.

Da tale assunto, a dire il vero più che ottimistico per l'argomento qui affrontato, si può senz'altro affermare, perseguire e sostenere la necessità che sin dal suo concepimento, il nascituro, proprio in virtù della suddetta tutela, possa aspirare a divenire persona.

Ma quale persona può divenire tale in assenza della partecipazione attiva di entrambi i genitori, uomo e donna, che grazie alle loro singole esperienze e distinte personalità, riescono a contribuire alla formazione di un nuovo soggetto, non solo da un punto di vista formalistico ma essenzialmente sostanzialistico?

Dunque appare evidente la necessità che anche il padre sin dal concepimento possa contribuire, compatibilmente con i diritti della donna, alla tutela prima ed alla formazione

poi del nuovo centro d'interessi e diritti rappresentato dal concepito.

Una tale affermazione, in prima battuta ingenua rispetto al sistema normativo vigente nel nostro ordinamento, rischia non solo di non superare appunto la sua ingenuità, ma addirittura di tradursi in una vuota affermazione di principio, la cui esplicazione come dato positivo normativo non vedrà mai la luce. Basti pensare allo sbarramento, a dire il vero di pilatesca memoria, posto recentemente dalla Corte Costituzionale (ordinanza 19.07.2012 n° 196), in merito all'inattuabile principio per cui la donna-“madre” ha da sola lo *ius vitae ac necis* sul concepito.

A quanto pare infatti nel nostro “Bel Paese” a nulla valgono i richiami ai principi di cui all'art. 6, numero 2, lettera c), della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – la quale ha, attribuito, in modo inequivoco, assoluto rilievo giuridico all'embrione umano, non solo definendolo tale sin dalla fecondazione, ma considerandolo anche un “soggetto” di primario valore assoluto; a quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione, che garantiscono il diritto alla vita anche nello stadio della sua formazione mediante il progressivo sviluppo delle cellule germinali; dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, poiché la volontaria distruzione dell'embrione umano recherebbe vulnus al diritto alla salute, parimenti riconosciuto a chiunque possieda una individualità giuridicamente rilevante; nonché degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione per elusione dei vincoli derivanti, al legislatore nazionale, dal principio dell'ordinamento comunitario in tema, appunto di tutela dell'embrione umano, come essere provvisto di autonoma soggettività giuridica.

Infatti nonostante tali altisonanti richiami normativi la Corte ha concluso per un nulla di fatto: “...dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 2,

32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe”.

Ma veniamo a noi! Se il concepito per il nostro ordinamento, ma non sempre perché è la stessa legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita art.1 comma 1, a ritenere il concepito come un soggetto portatore di diritti (Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito....), deve fare “i conti” con il bilanciamento tra la libera autodeterminazione e la tutela della salute della donna e la tutela dell'aspettativa di vita del nascituro, e se la stessa donna è l'unica chiamata a decidere della vita del concepito, chi potrà e dovrà tra i soggetti coinvolti alla generazione della vita umana – donna e uomo -, tutelare realmente l'aspettativa del concepito a divenire persona, ad essere “uomo”, considerato che il padre per l'art.5, comma 1, legge 194/78 è un mero accidente, condizionato dalla volontà a sua volta condizionata della donna che è chiamata al duplice compito di bilanciare il suo interesse a quello del figlio-concepito?

Ebbene, la risposta, considerando ciò che offre il panorama legislativo del nostro Stato sarebbe nessuno.

Ma francamente sono fermamente convinto che invece il deputato alla salvaguardia del concepito dovrebbe essere viceversa proprio l'uomo. Quell'uomo – padre che la stessa legge 194/78 all'art. 5 comma 1, è “timidamente” chiamato, unitamente al medico ed alla donna a valutare l'opportunità dell'aborto: “...valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito ...”.

Solo però ove la donna “lo consenta”. Ed allora non si può fare a meno di chiedersi perché la necessità di un tale sbarramento, allorquando invece l'uomo avrebbe potuto contribuire al raggiungimento di quel bilanciamento d'interessi necessario affinché si

possa decidere con maggiore laicità della vita di un essere, che altro non è che il proprio figlio, il frutto del proprio seme.

Sicuramente dagli anni 70' ad oggi la coscienza maschile ha subito dei forti cambiamenti, ha trovato un maggiore equilibrio che rispetto al passato. Basti pensare alla legge n. 54 del 2006 sull'affido condiviso, fortemente voluta da quella categoria di uomini che vuole avere una parte attiva e sostanziale nella vita dei propri figli e nella loro formazione, insomma nella loro “speranza di divenire persona”, la stessa ambizione che in fondo avrebbe anche un concepito, se solo qualcuno tra i chiamati fosse in grado di tutelare la sua aspettativa.

Dunque, è chiaro che quantomeno sarebbe necessario, se non ineliminabile, la rivisitazione dell'art. 5, comma I, legge n.194/78, in armonia con questo mutato quadro sociale e normativo.

Fortunatamente è usuale per l'essere umano, inteso nella sua più alta espressione, sottoporre a ciclica rivisitazione alcune proprie convinzioni che delineano la visione della società e delle questioni che in essa, a volte anche tumultuosamente, si evolvono, così come quello del negato diritto del padre alla vita del proprio figlio concepito.

Un diritto oscurato, affievolito, non solo dallo straripante potere della “mamma – gestante – partoriente” sulla prole, ma anche dalle, a volte bizzarre, impostazioni dottrinali e non che caratterizzano la legge n.194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza.

È oltremodo chiaro ed indiscutibile che la Legge n.194 sia un valore aggiunto al nostro panorama legislativo, un risultato dal quale non si può certamente tornare indietro, tuttavia è fondamentale chiedersi invece se sia necessariamente indispensabile andare avanti, considerare l'essere umano –uomo - donna - concepito sotto un aspetto più laico, più rispondete ai cambiamenti culturali, politici e normativi di questi ultimi anni.

Ribadiamolo la recente normativa, anche comunitaria, di fatto riconosce come centro d'interessi e di diritti anche il concepito.

Oggi comunque la donna è ben più consapevole delle proprie scelte e del proprio ruolo

all'interno della società, anch'ella ha raggiunto una maturità sociale di non poco rilievo, ciò è supportato anche dal fatto che dall'entrata in vigore della legge n.194 ad oggi i rapporti statistici ci riferiscono di un costante calo nella pratica dell'aborto, dunque è chiaro ormai che la donna ne faccia uso solo ove effettivamente ricorrono determinate circostanze e questi dati, anche se in maniera estremamente superficiale, inducono alla deduzione che l'aborto ormai venga utilizzato con molta più consapevolezza e sia dunque giunto il momento di fare un passo avanti cercando di introdurre anche per i padri, come si fece per le madri oltre trent'anni or sono, un inizio di tutela del loro "diritto alla paternità".

Ma come si può tutelare un diritto di fatto inesistente, non positivizzato? La risposta la si può ricavare tramite una ricostruzione sistematica di alcune norme già presenti nel nostro ordinamento che di fatto tutelano il concepito nel suo diritto - aspettativa legittima a divenire persona.

Basti pensare alla già citata legge 40/2004 che all'art. 1 recita: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito", o ancora alla già citata normativa di rango comunitario, Direttiva 98/44/CE, che riconosce assoluto rilievo giuridico all'embrione umano.

Proprio su tali argomenti la dottrina e la giurisprudenza stanno dibattendo molto in tema di tutela del concepito e della necessità di rivisitazione del nostro tradizionale concetto di capacità giuridica di cui all'art. 1 c.c., il cui acquisto, ricordiamolo, coincide con la nascita. In realtà oggi si tende in maniera pressoché uniforme ed unanime a considerare che il concepito debba essere tutelato come un'aspettativa legittima, in ragione dei principi fondamentali del nostro sistema.

Aspettativa legittima che però viene fortemente compressa, se non addirittura elusa dalla mancanza di un soggetto che tuteli questa alla sua nascita ed al divenire quindi persona. Un soggetto, si diceva poc'anzi che potrebbe

essere individuato anche nel padre, se solo il nostro ordinamento, adottando criteri correttivi all'attuale normativa vigente, riconoscesse e garantisse a quest'ultimo quel diritto alla paternità, oggi inesistente ed il più delle volte negato, che potrebbe riequilibrare la posizione della donna rispetto alla sua indiscussa sovranità nel decidere della vita o della morte del figlio.

1.2 IL PADRE DOPO IL CONCEPIMENTO

Solo con la nascita di una nuova vita umana il diritto alla paternità prende corpo, a dire il vero delineandosi più che altro con una serie di doveri e di obblighi, i cui fondamenti noi tutti conosciamo e che oggi, alla luce del mutato sentire di cui abbiamo già discusso, non hanno più un senso logico. Infatti, parlare all'"uomo contemporaneo medio" di obblighi e doveri verso un figlio, non ha più lo stesso senso che poteva avere trenta o quarant'anni fa.

L'evolversi della coscienza e della sensibilità umana, il maggiore grado di scolarizzazione, hanno profondamente mutato il modo dell'uomo, così come anche della donna, di rapportarsi verso i propri figli.

Oggi la maggioranza delle donne è madre e lavoratrice, con una sempre minore disponibilità di tempo da dedicare alla crescita ed all'educazione dei figli, ed ecco che al mutare della società, ma al permanere dell'atavico istinto della preservazione della specie, subentra preponderantemente la figura paterna che collabora nei compiti, un tempo squisitamente femminili, relativi alla crescita ed all'educazione dei figli, confermando che anche l'uomo non solo soddisfa il concetto di preservazione e continuazione della specie, insito nel suo DNA, tramite la fecondazione, intesa in puro senso meccanicistico, ma anche e forse oggi soprattutto, vuole collaborare attraverso la cura dei propri figli o meglio attraverso l'aiuto, alla madre di questi, al loro sviluppo armonico purtroppo solo fin dalla nascita, perché dal concepimento di fatto gli è impedito, a "divenire persona".

Ecco che dunque la macchina legislativa, quella migliore, la più attenta, recependo, anche

se parzialmente alla luce di quanto già detto, il *Volkgeist* di hegeliana memoria, ha saputo tradurre in dato normativo positivo, la necessità di una generazione maschile di essere messa nelle condizioni di poter “curare” i propri figli.

Nasce quindi una legislazione tramite la quale anche i padri possono godere dei permessi di paternità, con astensione dal lavoro fino al compimento del terzo anno del figlio.

Ormai da circa un decennio a questa parte si è assistito infatti ad un proliferare di norme rivolte alla tutela della paternità e finalizzate sostanzialmente a rendere organica la materia per garantire al padre la possibilità di stare concretamente accanto al proprio figlio in tutte le situazioni di bisogno di questo.

A mero titolo esemplificativo, basterà qui ricordare la legge 8 marzo 2000 n. 53, la prima che ha contemplato anche la figura del padre nel riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, prima di fatto negatigli e concretatesi nella possibilità di astensione dal lavoro per la cura dei propri figli.

Da qui poi una serie di interventi legislativi (DLGs 119/2011 - DLGs 26 marzo 2001 n.151) per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, che hanno riconosciuto con sempre maggiore pregnanza, un ruolo fondamentale al padre nella cura, istruzione ed educazione dei figli, diritti e doveri già peraltro previsti e disciplinati dall'art. 147 c.c., sino ad arrivare oggi alla cd astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuta al padre.

Il provvedimento nasce per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, in merito a ciò, dunque, si sono previste alcune modifiche al T.U. sulla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in altri paesi e con la Direttiva 2010/18/EU. In particolare, la legge 28 giugno 2012 n.92 all'art. 4 commi 24 - 26 prevede tra l'altro: “...il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzio-

ne in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi..”

È di tutta evidenza quindi come il legislatore abbia ormai aperto una breccia nel panorama monopolistico riservato alla donna madre sulla cura, istruzione ed educazione, non più caratterizzata per l'uomo genitore da doveri ed obblighi, ma anche e soprattutto da diritti. Diritti, ostinatamente voluti da una categoria di genitori, che vuole condurre i propri figli alla soglia dell'essere persona nel senso più pieno del termine.

Anche in ambiti culturali di rilievo, sganciati sicuramente dal farraginoso sistema giuridico italiano, si è avvertito il mutamento della coscienza maschile, sentendo la necessità forse per la prima volta in maniera non legata a specifiche discipline di settore (pedagogia - psicopedagogia ecc.) di dare un contributo letterario al rinnovato sentire.

Mi piace citare Stefano Zecchi, in cui in maniera delicata e quasi toccante viene proposto il tema del rapporto padre-figlio, della necessità per il figlio-persona di avere come parametro, alternativo o complementare alla madre, la figura paterna. Figura, elemento che contribuisce alla formazione della persona-figlio, scevra da paure o insicurezze e che contribuirà alla sua introduzione in una società oggi sicuramente non più rassicurante.

Voglio qui riportare un passo del libro che renderà chiaro il perché di questo mio contributo, finalizzato non alla demonizzazione e/o alla demolizione della figura materna, ma alla valorizzazione del padre-uomo, che unitamente alla madre-donna deve contribuire allo sviluppo della persona che è il proprio figlio: “... Come professore, che da molti anni insegna a giovani ventenni, mi chiedo perché i ragazzi

appaiano sempre più fragili, sempre più insicuri nel dominare la propria identità, attoniti e disarmati di fronte al più modesto insuccesso sentimentale. Si dà la responsabilità alla società senza valori, al consumismo arrembante e alienante, alla crisi economica che, non prevedendo sviluppo, pregiudica il futuro dei giovani. Sarà certamente vero, ma a tutto ciò va aggiunto qualcosa di più importante e fondamentale: l'assenza del padre. Il padre è la storia: elimini il padre, elimini la storia, con la conseguenza della perdita delle radici individuali, del senso di appartenenza soggettivo alla comunità. Una perdita simile al fenomeno del rizoma, quella pianticella che cresce nei fossi, che quando l'hai in mano non sai dove sia la radice e dove l'apice. Si confondono le parti, non ci sono differenze, spariscono le gerarchie....”.

Al termine di questo *excursus*, non si può senz'altro affermare che l'uomo-padre dalle nostre parti sia il soggetto più tutelato, più garantito dell'ordinamento. Ancora oggi sovrastrutture culturali dominano la scena afferente la tutela dei diritti del padre, inteso soprattutto come il deputato, unitamente od in alternativa alla donna-madre, alla salvaguardia del diritto alla vita del concepito.

Solo dopo la nascita del figlio l'uomo-padre comincia a delinearsi come soggetto portatore di diritti, come se tra la fase del concepimento e quella della nascita vi fosse un'insanabile rottura spazio temporale (prima o dopo i 90 giorni: legge 194/78), tale da far sì che il nato abbia diritto a divenire persona anche con l'intervento del padre, mentre il concepito tale diritto o aspettativa legittima che dir si voglia non l'abbia affatto.

Probabilmente sarebbe il momento di rivisitare in maniera più laica alcune parti della legislazione, soprattutto con riferimento all'art. 5, comma 1, legge n.194/78, in cui viene lasciato l'arbitrio alla sola donna in ordine alla vita o alla morte del proprio figlio, per poter finalmente parlare di un vero e proprio diritto dell'uomo alla paternità, magari ispirandosi nel far ciò all'idea che nel concepire un figlio, nel crescerlo, nell'educarlo, nel renderlo insomma persona, si può e si deve collaborare in maniera paritetica.

Gli studi psicologici, cui brevemente sopra si è accennato, vedono nel rapporto familiare un rapporto triadico, costituito dal padre, dalla madre e dal bambino, e su questo sono pienamente d'accordo, ma quest'ultimo rapporto a tre, non lo si deve dimenticare, sorge da quel rapporto a due, forse troppe volte travolto dall' "io" che in ciascuno di noi si comporta più da nemico che da amico, inducendoci a non ricordare che i progetti di vita si elaborano in due e da quei due poi si diventa tre, ma solo l'uno per l'altro, insieme.

Anche se questa breve trattazione è ispirata a concetti laici, e si auspica che sentimenti laici inducano il legislatore a modificare in maniera organica la normativa su indicata, non posso fare a meno di ricordare e citare un passo tratto da Sant'Agostino, personaggio sicuramente non laico, ma certamente ispiratore di quella tradizione culturale europea che ha forgiato i canoni comportamentali della nostra società: “..... Ciascun uomo è parte del genere umano; la sua natura è qualcosa di sociale e anche la forza dell'amicizia è un grande bene che egli possiede come innato. Per questa ragione Dio volle dare origine a tutti gli uomini da un unico individuo, in modo che nella loro società fossero stretti non solo dall'appartenenza al medesimo genere, ma anche dal vincolo della parentela. Pertanto il primo naturale legame della società umana è quello fra uomo e donna. E Dio non produsse neppure ciascuno dei due separatamente, congiungendoli poi come stranieri, ma creò l'una dall'altro, e il fianco dell'uomo, da cui la donna fu estratta e formata, sta ad indicare la forza della loro congiunzione. Fianco a fianco infatti si uniscono coloro che camminano insieme e che insieme guardano alla stessa meta. Conseguenza è che la società si continua nei figli che sono l'unico frutto onesto non del legame tra l'uomo e la donna, ma della relazione sessuale. Infatti, anche senza un simile rapporto vi sarebbe potuta essere nei due sessi una forma di amichevole e fraterna congiunzione, fungendo l'uomo da guida e la donna da compagna.”

La donna che ignora l'esistenza dell'altro, nel momento in cui non consente all'uomo, così come previsto dal più volte citato art. 5, comma 1, legge n.194/78, anche se folgorata dal miracolo-

lo della vita, determina l'irrilevanza della figura maschile e la negazione del diritto di paternità, che a dire il vero costituisce un vero e proprio paradosso, il cui superamento si deve auspicare in uno stato di diritto moderno come il nostro.

Basterà ricordare che, al fine di superare gli ostacoli ed invocare una concreta riforma di parte della legislazione di cui si è discusso, riconoscendo il diritto alla paternità e quindi un vero ruolo al padre sin dalla fase del concepimento *“ogni persona, ogni uomo o donna è destinato ad esserci per l'altro. Un rapporto che non tenga in conto il fatto che l'uomo e la donna hanno la stessa dignità, rappresenta una grave mancanza nei riguardi dell'Umanità.”*³

2. AFFIDO CONDIVISO:

IL DIRITTO DEL FIGLIO ALLA BIGENITORIALITÀ

Altro ambito d'indagine che rivela come la parità di dignità di diritti e di doveri in realtà non è affatto né prevista né garantita tra uomo e donna, madre e padre, ci è offerto da una nuova figura giuridica introdotta nel Codice Civile, ossia l'affido condiviso, nato per garantire ai figli di genitori separati il diritto alla bigenitorialità.

Inizio con ricordare anche a me stesso che, ad anni di distanza dalla entrata in vigore della legge 54/2006, la riforma voluta dal legislatore non ha avuto l'effetto magico di eliminare tutte le difficoltà e le diversità delle dinamiche comportamentali e familiari, anzi come rilevato dalla giurisprudenza essa ha accentuato alcune problematiche legate alla separazione.

E' però estremamente importante e necessario rilevare che, se la vita coniugale e la separazione sono eventi complessi caratterizzati dalla loro diversità e imprevedibilità, il legislatore ha indicato, o meglio, ha sottolineato che l'interesse preminente dei figli deve rimanere il nucleo di riferimento della vita dei genitori: e se pur tale obiettivo è difficile o meno da raggiungere durante la vita di coppia, quando ci si separa en-

trambi i genitori continuano a condividere gli stessi obblighi nei confronti dei figli.

Ricordo quindi che il principio della bigenitorialità, su cui si fonda la legge 54/2006, nasce da una idea di condivisione di corresponsabilità genitoriale per madri e per padri in un cammino comune con i principi di parità all'interno della coppia del diritto di famiglia post 1975.

Quando fu emanata la riforma essa fu una conquista del pensiero costituzionale attuatrice degli stessi principi contenuti nella Carta Costituzionale, che, essenzialmente, traslano il concetto di “patria potestà” a quello più garantista di “potestà genitoriale”

In tale contesto la condivisione delle responsabilità, assunta da entrambi i coniugi verso la società (dovere e diritto ex art 30 Cost.), posizione giuridica soggettiva di vantaggio o svantaggio, si traduce in responsabilità nei confronti dei propri figli e verso la società con il dovere di educarli, istruirli e mantenerli in corrispondenza ai bisogni di questi.

La condivisione delle responsabilità educative verso i figli significa anche prendere atto che dopo la separazione il figlio continua ad aver bisogno di entrambi i genitori e che ciascuno, il padre e la madre, dovranno continuare ad essere un punto di riferimento valido nel senso che, entrambi devono continuare ad essere presenti contemporaneamente in alcuni momenti di particolare interesse, anche dopo la separazione, per la decisione di alcuni fatti di vita del figlio, ma nello stesso tempo rispettare il dovere generale di non interferenza reciproca con il diritto di ciascun genitore di mantenere verso il figlio il proprio spazio di autonomia con lui.

In sostanza, un affidamento che implica una esigenza di condividere responsabilità con l'altro, ed anche rispettare le decisioni dell'altro, e nella autonomia verso i figli, nel rispetto della potestà genitoriale.

Non bisogna dimenticare che le esigenze, o meglio i bisogni dei figli, non mutano per il fatto che il padre e la madre si separano; i bisogni permangono e i figli devono essere socializzati, perché dovranno ancora essere inseriti nel tessuto sociale e non di meno essere ancora accuditi e sostenuti nelle scelte quotidiane.

³ Benedetto XVI udienza del 7.11.2011 in occasione dell'insediamento del nuovo ambasciatore della Repubblica federale di Germania presso la Santa Sede, Reinhard Schweppe.

Solo ove l'interesse preminente dei figli non dovesse essere adeguatamente soddisfatto, il giudice o le stesse parti intervengono per la limitazione della autonomia dei genitori affinché la separazione non costituisca per i figli un dramma con maggiori conseguenze.

Le statistiche definiscono un numero sempre crescente di separazioni e divorzi. Il Tribunale di Reggio Calabria ha affrontato nel 2006: 213 separazioni consensuali, 168 separazioni giudiziali, 68 cessazioni effetti civili congiunti, 5 divorzi congiunti, 84 cessazione effetti civili giudiziali, 6 divorzi giudiziali;

nel 2007: 244 separazioni consensuali, 198 separazioni giudiziali, 69 cessazioni effetti civili congiunti, 7 divorzi congiunti, 88 cessazione effetti civili giudiziali, 12 divorzi giudiziali;

nel 2008: 257 separazioni consensuali, 177 separazioni giudiziali, 102 cessazioni effetti civili congiunti, 11 divorzi congiunti, 79 cessazione effetti civili giudiziali, 6 divorzi giudiziali;

nel 2009: 260 separazioni consensuali, 162 separazioni giudiziali, 79 cessazioni effetti civili congiunti, 5 divorzi congiunti, 82 cessazione effetti civili giudiziali, 10 divorzi giudiziali;

nel 2010: 306 separazioni consensuali, 157 separazioni giudiziali, 80 cessazioni effetti civili congiunti, 14 divorzi congiunti, 72 cessazione effetti civili giudiziali, 10 divorzi giudiziali⁴.

nel 2016 (alla data del 10.6.2016): 129 separazioni consensuali, 61 separazioni giudiziali, 68 cessazioni effetti civili congiunti (matr. relig.), 9 divorzi congiunti (matr. civ.), 45 cessazioni effetti civili giudiziali (matr. relig.), 45 divorzi giudiziali (matr. civ.).

Anche da ciò un richiamo sempre più forte alla corresponsabilità dei genitori, anche se non più coniugi, verso i figli; questi dovranno continuare ad occuparsi e condividere gli interessi dei figli, nella stessa misura, per la tutela della crescita psicofisica del minore in un am-

⁴ Dati forniti dal Tribunale di Reggio Calabria relativi agli anni 2006-2007-2008-2009-2010.

bito di relativa normalità prefigurando comportamenti non conflittuali⁵.

Si può affermare che il secolo ventesimo, ormai conclusosi, è stato, senza ombra di dubbio, quello delle profonde trasformazioni della famiglia, della sua nozione, che è alla base delle discipline che ne regolano i diversi aspetti; del mutamento delle relazioni intercorrenti tra i coniugi, della moltiplicazione delle famiglie rilevanti per il diritto e delle ultimissime fattispecie di "legami" omosessuale o transessuale.

Ora, se tali trasformazioni possono essere considerate positivamente in tutti gli ordinamenti, dando rilievo soprattutto al momento fisiologico "della famiglia o del legame che funziona", diversa è l'attenzione quando ci si deve soffermare al momento patologico della crisi: qui, si produce la frattura e la condivisione di responsabilità nei confronti dei figli, che durante la loro crisi o il loro conflitto, produrrà effetti sicuramente più o meno dannosi durante il processo di formazione del minore se non viene tutelata la dignità e l'equilibrato sviluppo della personalità che è tutta proiettata verso il futuro.

In sede di analisi, dall'entrata in vigore della legge, sembra di poter individuare nel modello dell'affido condiviso, sia uno strumento di ideale realizzazione dell'interesse del minore, quando i genitori nell'adottarlo sono idonei a tradurlo, effettivamente e concordemente, nella miglior tutela della prole, sia il migliore strumento volto ad attuare, paradossalmente, il valore supremo dell'autonomia familiare, ispirato al criterio del minor danno che ai figli possa derivare dalla disgregazione familiare, a prescindere dalla responsabilità di ciascun coniuge⁶.

Si condivide che solo di fronte ad una deresponsabilizzazione dei genitori nell'esercizio

⁵ A. Dell'Antonio, *Genitori e capacità genitoriale alle soglie del 2000*, Roma, 1999; G. Dosi, *Le nuove norme sull'affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e di divorzio*, Milano, 2006.

⁶ G. Autorino Stanzione, A. Musio, *Il divorzio disciplina, procedure e profili comparatistici*, Iposa Ed., 2002; *Dichiarazioni dei diritti del fanciullo dell'ONU 20.11.1959 - della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, adottata a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con la L. 27.5.1991 n° 176.

delle proprie funzioni, occorra l'intervento per la tutela e l'attuazione dell'interesse del minore, la cui determinazione, seppure lasciata al libero apprezzamento del giudice, riceve parametri da parte dell'ordinamento; infatti, il legislatore non dà, giustamente, una definizione astratta di ciò che debba essere considerato l'interesse del minore, valida per ogni tempo e per qual si voglia occasione, poichè anche dalle concezioni nazionali e dai trattati internazionali, emerge che detta nozione vada oltre il contenuto minimo della cura e della protezione materiale del minore.

Ciò è tanto pur vero se si considera anche la libertà di forma dettata dalla legge in tema di modalità di esercizio dell'affido condiviso, ove nelle procedure consensuali, proposte ai clienti, madri o padri che siano, viene inserita sempre una clausola ampia di visita e l'impegno per il genitore con cui i figli non vivono, a prendersene cura nei tempi che si andrà a concordare, proprio per non comprimere in alcun modo l'interesse del minore, ma anche del genitore che vuole esercitare la sua genitorialità nel modo migliore.

A partire dalla neurolinguistica, oltre che dal dettato normativo, impegno quindi e non diritti o, peggio, come ancora oggi si legge in alcuni atti "possibilità o facoltà" per il genitore non collocatario di vedere e avere con sè il figlio.

Pertanto, il concetto di possibilità è superato dalla posizione paritetica in termini di responsabilità ed impegno che entrambi i genitori hanno nei confronti del figlio; infatti la bigenitorialità supera la scissione tra la responsabilità del genitore e il tempo libero.

Si può affermare che la parola impegno fa sempre sgranare gli occhi a madre e padre *separandi* che si assicurano poi una volta compreso il senso della normativa sulla centralità dell'interesse dei minori.

Questa impostazione è molto utile per correggere atteggiamenti che spesso scattano nel momento del conflitto coniugale, quando la scissione della coppia genitoriale, con le inevitabili tensioni, rancori e ferite, rischia di ricadere sui figli che vengono contesi come se il giorno in più o il pernottamento fosse un indetto riconoscimento di valore o sanzione.

Essenziale quindi è chiarire che il principio di bigenitorialità, peraltro riconosciuto oltre che dalla Costituzione agli artt. 2, 3, 9 e 30 sul dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, in testi sovranazionali, quali la Convenzione di New York del 20 novembre del 1989 sui diritti del fanciullo, è diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato continuativo con ciascuno dei genitori e ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi; principio introdotto 20 anni fa nel nostro ordinamento con la legge 27 maggio 1991 di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione.

Si badi bene però che il principio della bigenitorialità è il diritto del minore alla bigenitorialità ed esso permane:

1) dopo la separazione

tant'è l'art 155 c.c., 1 comma, come modificato dalla L. 54/2006, ribadisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori dopo la separazione, estendendo il contenuto di tale diritto alla conservazione da parte del minore dei rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore;

2) ma anche quando la famiglia è integra cioè durante il matrimonio.

Infatti, nel nostro ordinamento giuridico l'art 316 c.c. dispone: "... la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...".

Orunque, si passa dal diritto del minore alla bigenitorialità anche in caso di separazione personale dei genitori -per realizzare detta finalità indicata dall'art 155, comma 1, c.c.,- all'affidamento ad entrambi i genitori come modalità prioritaria di affidamento dei figli: affido condiviso quindi nell'accezione di ripartire tra i genitori (omologa all'espressione di affidamento ad entrambi) la cura e i compiti educativi verso i figli⁷.

In tale ottica la valutazione prioritaria del giudice relativa alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, è mirata alla possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Eccezio-

⁷ M. Finocchiaro, *Riconosciuto alla prole il diritto di frequentare i genitori*, in "Giuda al diritto", 2006, 11, 30.

nalmente, in assenza delle condizioni ottimali per procedere all'affido condiviso, il Giudice stabilisce a quale dei genitori vengano affidati i figli, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì, la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed alla educazione dei minori; prende altresì atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori ed adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole (art 155, comma 2, c.c.).

Quindi, il primo aspetto di particolare rilevanza della riforma è stato ed è che il principio della bigenitorialità è la prima soluzione che il giudice deve valutare, anche in caso di conflitto tra coniugi, per l'interesse dei figli di restare affidati ad entrambi i genitori.

In sostanza, l'affidamento motivato ad un solo genitore si presenta ormai come il modello alternativo, subordinato, qualora il Tribunale ritenga che l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore ritornando al tradizionale affidamento monogenitoriale.

In pratica il rovesciamento del sistema monogenitoriale precedente con l'attuale affidamento ad entrambi i genitori, voluto dal legislatore, ha determinato la vera equivalenza giuridica tra l'affidamento e l'esercizio della potestà di entrambi i genitori, poiché, prima della riforma, il genitore affidatario esercitava in via esclusiva la potestà; dall'entrata in vigore della legge invece si riscontra la concreta attribuzione della potestà ad entrambi i genitori, anche allorquando il giudice dovesse valutare e decidere per l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.

Ora, la riflessione che si pone dall'entrata in vigore della legge 54/06 è che: a) con la riforma vi è l'esercizio pieno della potestà da parte di ciascuno dei genitori dopo la separazione: ciò è dunque, il fulcro del nuovo sistema se si considera che precedentemente il genitore affidatario esercitava pienamente la potestà, mentre il genitore non affidatario aveva solo poteri di controllo. Non si tratta quindi di un esercizio congiunto della potestà ma, appunto, di un esercizio condiviso.

Ciascuno dei genitori esercita quindi dopo la separazione pienamente la potestà anche se nel rispetto dell'altro, tant'è che le decisioni di maggior interesse devono essere comunque prese di comune accordo (art 155, comma 3, cc); b) l'affido condiviso deve intendersi nell'accezione di ripartire tra i genitori cura e compiti di custodia (affidamento), essendo entrambi i genitori custodi del figlio con la conseguente necessità di determinare la residenza (tempi e modalità di permanenza) e compiti di mantenimento (contribuzione).

Dai suddetti spunti è inevitabile dover ribadire la centralità del minore avendo cura di evitargli qualunque pregiudizio. Pertanto è chiaro che comunque sarà necessario individuare un genitore collocatario del figlio, di modo che venga soddisfatto il prioritario bisogno del minore di avere una stabile collocazione (residenza) con un genitore. Nella stragrande maggioranza dei casi, il genitore collocatario risulta essere la madre.

Circa la priorità dell'assenza di pregiudizio per il minore, vi è copiosa giurisprudenza - Cassazione 24526/2010 - 6593/2008 e 26587/2009 - che nel far luce sui criteri di applicazione dell'affido condiviso, ha riaffermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

Tale pronuncia giurisprudenziale ha accordato quindi, l'affidamento condiviso a due genitori che vivono distanti affermando che la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della potestà genitoriale.

La sentenza appare interessante poiché i dati oggettivi di difficoltà di cura per la distanza tra i luoghi di residenza e la ostilità della coppia genitoriale, rilevano solo se sono tali da ripercuo-

tersi negativamente sui figli e tali da divenire loro pregiudizievoli, altrimenti prevale il diritto dei minori alla cura di entrambi i genitori.

Inoltre la Cassazione (22502/2010), peraltro riprendendo principi già affermati nel 2006 e nel 2009, ribadisce il principio in base al quale, anche a seguito dell'introduzione dell'affidamento condiviso, la regola generale della contribuzione al mantenimento dei figli, in ipotesi di loro collocamento prevalente presso uno dei genitori, è costituita dalla corresponsione di un assegno periodico da porre a carico del genitore non collocatario (mantenimento indiretto) e afferma che la regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, applicabile in forza del rinvio operato dall'art 4 della L. 54/2006, implica che il giudice disponga, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone l'art 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

In questo senso la giurisprudenza continua a individuare il domicilio prevalente; una collocazione prevalente del figlio sia recependo gli accordi genitoriali nelle consensuali o nei divorzi congiunti, sia assumendo decisioni in caso di conflitto.

Alla luce di ciò l'autonomia privata nel settore familiare va rispettata e promossa ancora di più, poiché appare chiaro che, dove non vi sono gravissimi conflitti familiari, nessuno può essere più interessato dei genitori alla crescita serena dei propri figli, e per quanto non "perfetti", se consigliati bene, anche dai legali, potranno individuare la collocazione prevalente come strumento equilibrato per la gestione e cura dei figli in quanto il minore, specie in tenera età, ha necessità di un preciso punto di riferimento logistico come base per la corretta crescita. E' la stessa legge di riforma, attuata nel 2006, a fare riferimento all'abitazione prevalente del minore per l'assegnazione della casa familiare.

La previsione quindi nel provvedimento giudiziale di una residenza prevalente del minore non ridurrebbe i diritti del genitore non

collocatario, se letta nella giusta ottica, anzi fisserebbe il giusto punto di partenza per una effettiva e concreta tutela del minore.

Concludendo, a distanza di anni dall'entrata in vigore della legge 54/06, si deve purtroppo rilevare che spesso l'istituto dell'affido condiviso è di fatto oggetto di elusione con una forte tendenza inoltre, a privilegiare invece ancora l'affido monogenitoriale ossia un affido condiviso ove però viene riconosciuta prevalenza e centralità alla sola figura materna.

Di fatto si spaccia come affido condiviso l'affidamento esclusivo presso la madre, appellandosi al principio della residenza privilegiata. Anche a ciò sono dovute le aspre critiche da parte di alcune associazioni e operatori del settore, che sostengono tra l'altro, trattarsi di una legge ancora troppo poco applicata, per via delle tante distorsioni o errate interpretazioni in sede giudiziaria che ne distorcono l'attuazione.

Altro aspetto critico, proposto dagli operatori del settore, è stato quello mosso in relazione al fatto che un provvedimento legislativo di tale tenore possa virtualmente portare all'esasperazione del conflitto coniugale ed al coinvolgimento della prole all'interno del conflitto stesso, nonché la così detta "monetizzazione delle relazioni affettive" in virtù dell'assenza – nel testo normativo – di una previsione riguardante un contributo alimentare fisso a favore dei figli (l'assegno di mantenimento).

Per rendere effettivi i benefici introdotti dalla legge 54/2006 rispetto all'affido condiviso ed annullare quindi la differenziazione tra affido legalmente o formalmente condiviso (quello oggi prevalente in Italia) e affido materialmente condiviso sono stati presentati numerosi DDL e numerose interrogazioni parlamentari a mente dei quali si è stabilito che l'obiettivo minimo della legge sull'affido condiviso, coincidente con l'*interesse del minore standard*, è ben rappresentato da provvedimenti che consentano al minore di frequentare per almeno un terzo (e fino a metà, laddove le circostanze lo consentano) del tempo il genitore meno coinvolto. Anche l'introduzione dei cd *parental plans* da redigere a cura dei genitori (al fine di evitare il fenomeno dei provvedimenti fotocopia) cerca di incentivare la conciliazione e la mediazione attraverso percor-

si privilegiati per chi vi si affida. In Italia il primo approccio in tal senso è stato posto in essere dal Tribunale di Perugia con l'approvazione di un protocollo che prevede come prima e desiderabile opzione, la proposizione di un parental plan con tempi di frequentazione e cura del minore equipollenti tra padre e madre.

Confrontando il contenuto di sentenze provenienti da quasi tutti i tribunali italiani (1020) con i dati forniti dall'ISTAT relativamente all'attuazione della legge n 54/2006 sull'affido condiviso, risulta essere fortemente viziato e distorto il reale contenuto della predetta legge, atteso che nelle cause di separazione dei coniugi, i figli, sebbene affidati ad entrambi i genitori, vengono "collocati", nella stragrande maggioranza dei casi, presso la madre (domicilio prevalente) a causa di una prassi di diretta creazione giurisprudenziale; ed invero dal campione analizzato da numerose associazioni⁸ che monitorano l'andamento del fenomeno sul condiviso, si evince che, a fronte di un 95% di concessione nominale del condiviso, così come comunicata dagli organi di informazione, nel 93 % dei casi il domicilio prevalente viene stabilito presso la madre e solo nel 2% presso il padre.

Pertanto, il dato che si ricava ci segnala che nel 90% dei casi, la legge in vigore non viene applicata, atteso che i Tribunali concedono il condiviso solo formalmente, ma i contenuti delle sentenze (tempi di permanenza con i figli e imposizione dell'assegno anche a parità di reddito) sono ancora quelli tipici di quando imperava l'affidamento esclusivo.

Emerge, altresì, che il cosiddetto "mantenimento diretto" previsto dalla legge 54/2006 viene negato nel 98% dei casi, al punto che la prassi dell'assegno – anche tra due ex coniugi che hanno il medesimo stipendio – è ancora l'unica ad essere applicata dai Tribunali. Si è potuto osservare altresì un distinguo tra i Tribunali ordinari (che disciplinano le separazioni tra le coppie formalmente sposate) e quelli minorili (a cui va la competenza per le coppie di fatto).

⁸ Dati raccolti da pubblicazione articolo internet del 1.2.2011 ADIANTUM - Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori - statistiche su base nazionale circa l'affido condiviso.

Ebbene, nei secondi l'applicazione dell'affidamento esclusivo alla madre è ancora molto diffusa rispetto a quanto avviene nei primi.

Si tratta solo di differenze esclusivamente terminologiche, perché il contenuto e i tempi di permanenza previsti sono del tutto uguali tra loro, cambiando solo la denominazione formale del regime.

In particolare, nei Tribunali dei minori la L. n 54/2006 viene aggirata, oltre che con il sistema del "domicilio prevalente", anche con la formula "dell'affidamento ai servizi sociali competenti per territorio e collocazione abitativa presso la madre". Il che rappresenta un vero e proprio stratagemma per affidare i bambini al "genitore sessualmente corretto" anche in presenza di chiari motivi di pregiudizio per i bambini.

Tale aggiramento, per il quale i tribunali minorili si servono della stretta collaborazione degli assistenti sociali, dura mediamente dai tre ai cinque anni, e nasconde perfettamente un vero e proprio affidamento esclusivo dietro esigenze di tutela assolutamente infondate tipo conflittualità, tenera età e così via.

Venendo ai tempi di permanenza del minore con i genitori, i tribunali ancora oggi non si discostano dall'organizzazione tipica del modello vigente prima dell'entrata in vigore della legge n 54/2006, ossia un pomeriggio a settimana e un week-end alternato di permanenza del bambino con il padre.

L'Istat tramite i propri rilevamenti ha fornito un quadro preciso dell'applicazione dell'istituto dalla sua entrata in vigore sino a tutto il 2012, dal quale si evince che l'affido condiviso quasi contestualmente alla sua adozione è stato applicato:

Le difficoltà applicative presentatesi nel corso degli anni, dall'entrata in vigore della legge 54/2006 ad oggi, hanno spinto gli operatori del diritto, ad affinare l'istituto ed a renderlo effettivamente operativo, ciò anche sulla scorta della condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea in alcuni casi (vedi Lombardo c/ Italia – sentenza sez. II, 29 gennaio 2013) ove il nostro Stato veniva condannato per non avere predisposto un sistema giuridico (e amministrativo) adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore (nella specie e

	Esclusivo al padre	Esclusivo alla madre	Condiviso (b)	A terzi	Totale
2006	1.546	36.856	24.536	318	63.256
2007	1.055	16.986	47.892	473	66.406
2008	978	12.572	51.816	361	65.727
2009	659	7.647	53.988	369	62.663
2010	519	5.900	58.723	285	65.427
2011	504	5.773	61.121	315	67.713
2012	531	5.703	58.471	359	65.064

Dati ricavati da DEMO ISTAT 2006/2012

quasi sempre il padre “separato”) di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio.

Sulla spinta di tali rilievi e ed alla luce della motivazione della Corte EDU sempre più giudici di merito cercano di interpretare al meglio lo spirito legislativo che ha portato all’introduzione dell’affido condiviso, si veda in tal senso la lungimirante pronuncia del Tribunale di Milano del 14 gennaio 2015.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni la migliore giurisprudenza ha auspicato il passaggio dall’attuale affidamento condiviso all’affidamento paritario.

Andrebbe pure riscritta la disciplina dell’affidamento dei figli. L’attuale regime provoca, sovente, dei conflitti animati da grandi tensioni che sfociano in azioni esecutive, penali, ordinarie, risarcitorie, restitutorie, etc. E la famiglia si distrugge. Sono ormai molte le condanne inflitte dalla Corte EDU all’Italia, proprio per le misure interne adottate per la tutela del minore oggetto del conflitto (v., in tempi recenti: Corte Edu, sentenza 20.1.2015, *Manuello e Nevi c/ Italia*). Occorrerebbe scoraggiare, il più possibile, l’esistenza di rapporti patrimoniali periodici tra i genitori così evitando che sulla relazione personale vadano ad incidere, negativamente, le questioni economiche. In linea di principio, pertanto l’eventuale assegno di mantenimento in moneta dovrebbe essere eccezionale, disposto nel caso in cui l’uno dei genitori non si sia attenuto alle disposizioni del giudice in merito alla partecipazione alle spese. Con ciò affermandosi, in linea di regola generale, il mantenimento diretto. Con una sintesi concettuale, potrebbe discorrersi di “affidamento paritario”: ognuno dei genitori condivide la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.

Ciascuno dei genitori dovrebbe provvedere, dunque, al mantenimento dei figli per il tempo in cui sono insieme. Tenuto conto delle condizioni patrimoniali dei genitori, il giudice stabilirebbe la misura percentuale di partecipazione alle spese ordinarie e straordinarie e potrebbe porre a carico dell’uno il pagamento di costi periodici o fissi. Ad es.: disporre che il coniuge di maggior reddito, paghi interamente il mutuo o si accoli il canone di locazione; ancora: disporre che uno dei genitori paghi interamente le spese condominiali o le rette delle scuole; etc. Quanto al primo aspetto, il giudice potrebbe disporre che uno dei genitori sostenga i costi di abbigliamento, istruzione e salute al 70%. Queste dinamiche, da un lato favorirebbero il dialogo tra i genitori e dall’altro eviterebbero di legare i bambini all’assegno di mantenimento⁹.

Le soluzioni prospettate per evitare l’acuirsi dei conflitti, pur presenti durante la separazione o il divorzio, sono da considerarsi probabilmente idonee a calmierare gli effetti che dalla conclusione del rapporto tra uomo e donna, madre e padre inevitabilmente si riverberano sui figli. Bisogna infatti sempre ricordare che le famiglie sono il cuore di una società e vanno tutelate e considerate anche quando si disgregano. In quel momento, dalla furia di sentimenti negativi tutto il processo dovrebbe essere caratterizzato dalla velocità e non anche da inutili sovrapposizioni di provvedimenti e passaggi processuali che determinano l’amplificazione del conflitto.

Per ottenere tali risultati è sicuramente auspicabile un cambiamento culturale, approccio metodologico forse già introdotto da

⁹ Dott. Giuseppe Buffone, Magistrato Ordinario - Altalex, 13 luglio 2015.

Jemolo, che oltre sessant'anni fa, scrisse che la famiglia è "un'isola che è solo lambita dalle onde del mare del diritto". Un insegnamento che deve suggerire al Legislatore la predisposizione di norme regolatrici il momento di disgregazione dei nuclei familiari, che tengano conto degli effetti sul tessuto sociale.

Attualmente le norme esistenti per regolare i conflitti familiari non sono certamente adatte a garantire la salvaguardia degli interessi degli uomini, delle donne e dei minori coinvolti nei processi di disgregazione. I Tribunali sono tuttora intasati da cause familiari; i minori sono tutt'oggi al centro dei conflitti e popolano le aule di Giustizia. Il momento di disgregazione della famiglia è vissuto in modo traumatico a livello personale e patrimoniale. Le attuali norme di Legge non scoraggiano il contenzioso ma, ahimè, rischiano di favorirlo.

Probabilmente sarebbe necessario come detto un diverso approccio al problema, soprattutto oggi che sono state di fatto ridotte le forti differenze di genere, che animi i futuri coniugi prima ancora di giungere al matrimonio e cioè la consapevolezza della scelta che si andrà a fare convincendosi che il nuovo nucleo che si andrà a creare non sarà costituito da persone diverse da quelle che andranno ad unirsi, ma di quelle stesse persone che dovranno giungere al matrimonio già come entità autodeterminate e non come entità interdipendenti, per cui l'assenza dell'uno dovrà irrimediabilmente implicare la rovina dell'altro. Pertanto se si dovesse arrivare poi alla rottura del legame si sarà consapevoli della necessità di re-investire su se stessi e non in quanto membro di una famiglia, abbandonando l'ottica del "tenore di vita" da conservare una volta che il vincolo coniugale cessa di avere linfa vitale. Così responsabilizzare gli individui che scelgono una unione: "state attenti, perché se il matrimonio finirà, tornerete ad essere ciò che eravate. Per cui: investite su voi stessi; inseritevi nel mercato del lavoro, createvi una professione". Basterebbe poco per iniettare una nuova linfa nel tessuto sociale e proiettarlo verso una nuova dimensione dei rapporti, in cui il tasso di litigiosità, di fatto, è fortemente abbattuto.

CONCLUSIONI

Diritto della persona o diritto sulla persona. Il diritto di amare la persona amata. Aspetti non convergenti.

Centro d'interesse delle norme sopra richiamate è emerso non essere il fanciullo quanto piuttosto uno solo dei tre soggetti che concorrono a formare il primigenio nucleo sociale, ossia la donna. Basti considerare i dati sull'affido condiviso, voluto per garantire anche la presenza maschile/paterna nell'educazione del minore, ma di fatto eluso stante che la stragrande maggioranza resta affidato alla madre, o ancora al negato diritto del padre del concepito, allorché alla donna viene lasciata ogni discrezionalità nella decisione se abortire o meno.

Da tali considerazioni emerge senza ombra di dubbio che l'interesse preminente dello sbilanciamento di posizioni tutto a favore di un solo soggetto, la donna, alla quale viene riconosciuto acriticamente il diritto/dovere di crescere, istruire ed educare la prole, ciò in barba alle migliori teorie antropologiche, sociologiche, giuridiche e filosofiche che invece unanimemente concordano nel ritenere indispensabile che "il maschile e il femminile sono necessari per la definizione stessa della condizione umana"¹⁰.

Viene spontaneo chiedersi come può solo la donna, portatrice certamente d'interessi e di valori centrali nella nostra società, essere depositaria delle sorti di un figlio, il più delle volte ancora in tenera età. La risposta la si può ottenere attraverso l'unanime sentire della collettività scientifica che nega decisamente il diritto alle coppie omosessuali (donna/donna - uomo/uomo) di poter adottare dei figli e ciò per un complesso sistema di considerazioni alla base delle quali, stavolta correttamente, viene ritenuto centrale il diritto del fanciullo e non il diritto "sul fanciullo" o "al fanciullo".

Garantire la presenza del maschile e del femminile all'interno di un nucleo sociale dove nasce, ma soprattutto si sviluppa un bambino (cd famiglia) implica la tutela della condizione umana sotto il profilo evolutivo-

¹⁰ Adriano Pessina, docente di Filosofia morale presso l'Università Cattolica di Milano.

stico. La complementarietà tra i due sessi è decisiva per tutti.

Nel dibattito sull'omosessualità si tende a negare che esista una differenza fra maschile e femminile, sostenendo che sia indifferente essere maschio o femmina e che sia dunque indifferente che una coppia sia formata da un uomo e una donna oppure da due donne o da due uomini e che pertanto si possa concepire come possibile l'adozione a favore di coppie omosessuali o peggio la possibilità di ricorrere alla procreazione assistita (acquisto di gameti e quant'altro) per "ottenere" dei figli.

E la necessità di garantire la diversità di prospettive ai fanciulli, tramite la compresenza o la presenza alternata, di madre/padre – uomo/donna, indispensabile, come sopra argomentato, per un sano ed equilibrato sviluppo psicofisico ai minori? Non è assolutamente considerata!

Dunque, alla luce di tutte le superiori osservazioni e considerazioni non possiamo fare altro che rilevare un sistema deficitario non certamente volto alla tutela del fanciullo, ma piuttosto al soddisfacimento d'interessi personali ed egoistici quali quelli di uomini e donne singolarmente considerati che strenuamente difendono posizioni e rivendicano per se, e solo per se, diritti artificiali, contro natura. Adriano Pessina, docente di Filosofia morale presso l'Università Cattolica di Milano, nel fervente dibattito sviluppatosi attorno al tema del diritto delle coppie omosessuali ad avere dei figli, ostinandosi pervicacemente sulla inopportunità di un tale riconoscimento, ha affermato: *"Nessuno ha diritto a un figlio, perché i diritti si hanno sulle cose, non sulle persone"*.

Mai affermazione fu più dirimente per dare soluzione al problema, ma non solo a quello legato ai diritti delle coppie omosessuali, ma anche a quelli sopra affrontati e cioè al diritto, di fatto negato, dei padri nella legge sull'aborto ed eluso in quella sull'affido condiviso.

Ma se l'interesse da tutelare è quello del minore o meglio del figlio, del bambino, come allora non procedere, per correggere le aporie sopra riscontrate, a dare diversa e corretta applicazione ai principi di diritto, sia di rango costituzionale che internazionale che sanciscono il diritto del fanciullo ad avere dei genitori, entrambi i

genitori. Basterà leggere l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 secondo cui: *"il fanciullo ha diritto a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi"*, o la Costituzione italiana ove oltre la celebre formula dell'articolo 29 per la quale *"la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"* stabilisce che *"è dovere e diritto dei genitori mantenere ed educare i figli"*.

Non leggendo nella giusta ottica i dettami normativi fondamentali si rischia di privare artificiosamente il bambino della doppia genitorialità, venendogli a mancare la dimensione umana e affettiva necessaria per la sua crescita e il suo armonico sviluppo, lasciandolo in balia di esperienze, rapporti, relazioni umane, sostitutive e del tutto slegate rispetto alla naturalità del rapporto con il padre e la madre¹¹.

Se tutto ciò può e deve valere per respingere fortemente la possibilità di riconoscere il diritto delle coppie omosessuali di "avere" dei figli, in un ottica assolutamente laica e pluralista, può e deve valere per riconoscere il diritto del fanciullo a relazionarsi con entrambi i genitori e non con uno solo di essi e peggio se solo con la madre in virtù di ataviche e superate concezioni matriarcali della famiglia. Padre e madre concorrono al benessere del figlio in ogni occasione.

Insomma, il diritto di amare la persona amata è qualcosa di diverso dal diritto del minore ad essere figlio di una madre e di un padre, da cui possa trarre elementi di riferimento ed essere destinatario del frutto di un amore del padre e della madre indipendentemente dall'essere nato all'interno di una famiglia o meno, pur essendo fondamentale nella crescita della prole.

E' proprio la diversità delle figure all'interno della famiglia (padre –madre/ uomo –donna) che matura nella crescita della prole l'assimilazione delle stesse diversità determinandone una completa maturazione fisica e psichica. La qual cosa non è da affermare quando non vi sono all'interno di una coppia (donna-donna /uomo-uomo) quelle diversità che possano indurre la prole ad avere un quadro completo

¹¹ Carlo Cardia, docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.

dei pregi e difetti di un vivere le diversità che esaltano la normalità e realizzano la finalità dell'esistenza, essendo naturale che proprio la diversità consente la discendenza e la continuazione della specie.

Ora, pur ammettendo senza alcuna remora che ognuno possa amare liberamente la persona amata (la donna la propria donna o l'uomo il proprio uomo) in ogni angolo della terra, ciò è qualcosa di ben diverso dall'amore di una femmina e di un maschio da cui si sviluppa la prole, concepita dagli stessi, divenendone genitori e formando un nucleo definito, come lo è, famiglia, anche di fatto, cosa che non potrebbe essere in situazioni diverse.

Certo che in nuclei diversi della famiglia ci può essere amore, nuclei che possono e devono essere disciplinate con apposite norme, poiché nuclei di rilevanza sociale o meglio fenomeni che devono essere regolamentati al fine di determinare anche una tutela giuridica per una convivenza civile in una società dinamica che è e andrà a creare diversi modelli di unione (diversi da moglie e marito) ben lontani da quella che è la famiglia (maschio, femmina ed eventuali figli).

Il diritto del fanciullo di avere i genitori è sacrosanto ed imprescindibile, l'espressione linguistica dei nostri padri costituenti, ma anche della stessa Convenzione sui diritti del fanciullo, lo confermano. I genitori sono coloro i quali biologicamente donano la vita, indipendentemente dal fatto che poi si siano legati in una unione quale il matrimonio, avere diritto a dei genitori significa, nel senso biologico del termine, avere diritto ad una pluralità di prospettive date e garantite dalla diversità genetica dei due soggetti, uomo/donna, che soli hanno potuto generare un altro essere.

Un'affermazione del genere, non può che essere ancorata ai principi del diritto naturale a cui rispondono i canoni della procreazione naturale appunto. Affinché una situazione di fatto possa essere meritevole di tutela giuridica è quantomeno necessario che essa sia ancorabile al diritto naturale ossia fondata su una peculiare idea di natura; Il discostarsi da tale principio che è nella legge naturale, e nella ragione umana che la riconosce, determina che la *giustizia muore*.

Inoltre affermare, come fa autorevole voce¹², che *non basta l'amore per crescere dei bambini, ma che piuttosto servono due personalità differenti dal punto di vista psichico*, implica certamente che debbano essere riconosciuti senza ombra di dubbio, i medesimi diritti e le medesime tutele ad entrambi i genitori padre/madre – uomo/donna, ciò solo per esaurientemente garantire il diritto del fanciullo ad avere un sano e corretto sviluppo psico-fisico attraverso una visione pluralista e multifaccettata della realtà che solo la compresenza di persone diverse uomo/donna possono garantire e non semplici unioni.

Santo Delfino, avvocato, collaboratore alle attività scientifiche e di ricerca delle Cattedre di Sociologia Giuridica, Sociologia della Devianza, Sociologia del Mutamento Sociale dell'Università Magna Græcia di Catanzaro.

Cultore della materia in Diritto dei mercati agro-alimentari presso Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Autore di numerose pubblicazioni, tra cui: Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana, in "Quaderni di Legislazione Tecnica", n. 5/2007; Affidato condiviso: il diritto del figlio alla bigenitorialità, un bilancio ad un quinquennio dall'entrata in vigore della normativa", in "Annali di Scienze Criminali e Sociali" (in corso di pubblicazione); Dignità e diritti del padre dal concepimento in "Annali di Scienze Criminali e Sociali" (in corso di pubblicazione); Paesaggi e aree protette, in B.M. Bilotta e R. Saija (a cura di), Il Territorio Violato, Paesaggio, territorio e criticità sociali, Padova, 2014. L'Anziano giuridicamente tutelato in Anzianità e rischio sociale, a cura di B.M. Bilotta, Roma, 2015.

¹² Italo Carta, docente di Clinica Psichiatrica presso l'Università degli Studi di Milano.

Sovranità e diritti umani

Ivan Valia

ABSTRACT

Per lungo tempo la storia della sovranità è coincisa con un uso spropositato della forza da parte del potere politico, che sovente si è tramutato in vero e proprio dominio. Le garanzie costituzionali su cui si è edificata l'Europa sembravano in grado, da sole, di poter relegare definitivamente nel passato le forme di sovranità assoluta. Ma nella realtà tracce di quel potere sfrenato e senza vincoli si rinvenivano anche all'interno dei regimi contemporanei, rese palesi da sistematiche violazioni dei diritti fondamentali: il modo in cui l'Europa sta gestendo la questione migratoria costituisce in tal senso un caso emblematico. Se, dunque, di sovranità si deve ancora parlare, lo si deve fare necessariamente riconnettendola al tema dei diritti

umani. Di fronte alla parziale erosione della sovranità nazionale ed al mancato definitivo compimento della sovranità europea, forse, solo intendendo la sovranità in questi termini si potranno fornire risposte più adeguate alle emergenze contemporanee.

PAROLE CHIAVE

SOVRANITÀ; SOVRANITÀ EUROPEA;
POTERE ASSOLUTO; POTERE POLITICO;
STATO DI EMERGENZA; IMMIGRAZIONE;
PRINCIPI FONDAMENTALI; DIRITTI UMANI;
DIGNITÀ UMANA.

1. SOVRANITÀ:

UN POTERE ANCORA ASSOLUTO?

Il problema della sovranità rimanda inevitabilmente alla questione dei limiti dell'esercizio del potere politico: fin dalla sua origine quest'ultimo, e le ideologie che lo hanno sostenuto, hanno teso ad eliminare tutti i possibili vincoli che potevano inficiarne l'assolutezza¹. Ciò ha portato ad un

1 Per avere la dimensione di quanto il concetto di sovranità sia fortemente "ideologicizzato" si rimanda, tra gli altri, a C. Schmitt, *Le categorie del «politico»*, Il Mulino, Bologna, 1972. In particolare pp. 34-75.

2 Tra gli altri, Bin, per quanto riguarda il piano del lessico politico, colloca la nascita della sovranità intorno al 1500, sostenendo come essa abbia avuto «il massimo splendore nel 1600, cioè nel secolo in cui si stava formando - anche concettualmente - lo stato

notevole accrescimento del potere sul piano della operatività politica, oltre che ad una legittimazione teorica della sovranità intesa in tal senso, che hanno trovato massima espressione nelle monarchie assolute del passato e del presente³.

Se per un verso l'accentramento del potere nelle mani di un unico superiore politico ha comunque avuto effetti positivi per ragioni di

moderno». *La sovranità nazionale e la sua erosione*, in *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, a cura di Andrea Pugiotto, Napoli, 2013, p. 369.

3 È noto come la monarchia assoluta non sia certamente una forma di governo da ascrivere esclusivamente ad esperienze giuridiche del passato. Soprattutto in alcune aree del golfo (come Arabia Saudita, Bahrein o Emirati Arabi) o in paesi africani come lo Swaziland, i poteri dello Stato vengono ancora concentrati nelle mani di un unico soggetto sovrano.

certezza dell'azione politica, per altro verso ha evidenziato tutta una serie di criticità legate a ragioni di giustizia: in molti casi la massima concentrazione del potere nelle mani di un unico soggetto ha significato massima intrusione nella vita dei "sudditi". La mancanza di pesi e contrappesi istituzionali ha cioè consentito al sovrano, proprio in tal senso definibile "assoluto", di porre in essere comportamenti incompatibili con la dignità degli individui e con le più ovvie esigenze di una pacifica convivenza.

Questa idea tradizionale di sovranità ha trovato, com'è noto, la sua più completa definizione nell'opera di Jean Bodin. È con il giurista francese, infatti, che la sovranità inizia a configurarsi come un potere assoluto e perpetuo in virtù del quale, al di fuori del comando dello Stato, non è ipotizzabile alcuna forma di dominio alternativa. All'interno di questa visione unitaria, il bene comune e quello individuale convergono, proprio perché il sovrano sarebbe l'unico in grado di compiere scelte giuste per la collettività. L'idea dell'accentramento e, dunque, della personificazione del potere in un unico soggetto in grado di assicurare protezione nei confronti degli individui, la legittimità e la giustizia del diritto per motivi che riguardano esclusivamente il piano formale, sono alcune delle questioni che verranno riprese e sviluppate, in un'ottica per certi versi ancora più estrema, nella teoria di Thomas Hobbes, con il quale giunge definitivamente a compimento l'idea di un potere illimitato, irrevocabile e la cui assolutezza non può mai essere messa in discussione⁴.

Va da sé che, proprio a partire dalla sua definizione teorica, ma ovviamente non dimenticando la sua natura anche politica, la storia della sovranità corrisponda per forza di cose alla storia della forza dello Stato, caratterizzata da un dominio spesso così sfrenato da creare forti dubbi sul senso stesso dalla locuzione "potere legittimo". Certo, si potrà obiettare che questo genere di discussione e qualsiasi interrogativo sui confini della legittimità del potere abbiano senso quando riferite alle monarchie assolute, a forme di organizzazione

politica antidemocratiche o in cui non si è avviato alcun processo di costituzionalizzazione. Ed oggi, soprattutto dal punto di vista dell'osservatore "occidentale", avvezzo com'è a forme di potere "autolimitate" (almeno sulla carta), sembrerebbe davvero avere poco senso porsi la vecchia questione dell'assolutezza del potere sovrano, vista la protezione che le carte costituzionali contemporanee garantiscono attraverso la tutela dei diritti fondamentali⁵.

In realtà, però, le garanzie costituzionali, da sole, non sono state sufficienti a contrastare l'azione politica concreta, che spesso si è tradotta, nonostante i limiti costituzionali, in un esercizio di dominio, forza e violenza. Pensiamo al modo in cui l'Europa delle garanzie costituzionali e dei diritti umani sta gestendo la questione dei migranti, alle migliaia di morti che i mari delle sue coste hanno visto negli ultimi anni⁶, e a tutte quelle moltitudini stipa-

5 Difendere l'idea di un unico potere sovrano, in effetti, diventa sempre più arduo man mano che lo Stato si sviluppa in senso più democratico. Certe criticità possono essere ravvisate già all'interno della stessa teoria imperativistica del diritto. Se in effetti la teoria del potere assoluto ha senso pieno nella sua versione hobbesiana, in cui la personalizzazione della sovranità in unico soggetto non è solo un *desideratum* morale, ma trova una corrispondenza anche sul piano politico, maggiori difficoltà sorgono nella declinazione analitica di John Austin, che deve tener conto di un governo articolato e strutturato sulla base del principio della separazione dei poteri ed in virtù del quale diventa altamente problematico difendere l'idea di unico potere unificante. In argomento si veda L. L. Fuller, *Il diritto alla ricerca di se stesso*, Soveria Mannelli, 2015, trad. it. di Andrea Porciello.

6 Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), sarebbero oltre 22.000 i morti nel Mediterraneo nel periodo 2000-2013. Sempre secondo l'OIM, nel biennio 2014-2015 i morti si aggirano intorno alle 7.000 unità. In particolare il 2015 è stato l'anno più tragico, con 3.771 tra morti e dispersi lungo le nostre coste. Prendendo quindi ad esame l'ultimo quindicennio il numero delle vittime sarebbe intorno alle 30.000. Tuttavia le stime e le cifre, vista la complessità del fenomeno, possono essere anche sottodimensionate, come evidenziato da "The Migrant Files" (www.themigrantsfiles.com), uno dei database più attendibili, che opera un monitoraggio continentale sul tema delle immigrazioni. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare il sito dell'OIM (www.iom.int) e di consultare, più nel dettaglio, il rapporto del 2014 della medesima organizzazione, *Fatal Journeys. Tracking*

4 Cfr. J. Bodin, *I sei libri della Repubblica* (1576) nonché T. Hobbes, *De cive. Elementi filosofici sul cittadino* (1642).

te in centri di raccolta che ogni giorno di più somigliano a campi di concentramento. Certo non si può mettere in discussione la difficoltà della risoluzione di problemi così complessi, ma la situazione rende evidente che, a qualche livello di gestione del potere, evidentemente qualcosa è andato storto.

Se da un punto di vista operativo siamo pronti ad ammettere quanto sia difficile trovare soluzioni adeguate all'enormità delle "crisi" contemporanee, di cui il fenomeno migratorio costituisce solo l'esempio più lampante, quanto meno da un punto di vista giuridico non possiamo sottrarci ad un'indagine su alcuni degli aspetti più problematici che la sovranità porta ancora con sé.

L'obiettivo principale del presente lavoro è quello di rilevare che la sovranità quando esercitata al di fuori della dimensione circoscritta dai diritti umani si traduce in puro dominio. L'unica sovranità compatibile con la democrazia così com'è disegnata dalle nostre costituzioni è quella che si pone come obiettivo primario e non contrattabile la realizzazione dei diritti umani. Quando in nome della democrazia sovrana le persone vengono oppresse, escluse, quando la loro morte viene percepita come un ragionevole prezzo da pagare per la stabilità e la sicurezza dei nostri governi, ciò vuol dire che l'organizzazione del potere si è lentamente ma inesorabilmente trasformata in qualcosa di diverso, che della democrazia mantiene solo il nome.

2. SOVRANITÀ NAZIONALE E SOVRANITÀ EUROPEA: DUE MODELLI IN CRISI

Sul finire del secolo scorso gran parte dei teorici del diritto e della politica si mostrarono convinti dell'idea che la sovranità nazionale avesse ceduto il passo, non solo a livello teorico-concettuale, ma anche sul piano fattuale, ad una nuova sovranità europea, più adatta a fronteggiare le sfide contemporanee di natura economica, politica e sociale, ed al contempo

Lives Lost during Migration (<http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Fatal-Journeys-Tracking-Lives-Lost-during-Migration-2014.pdf>).

più adeguata alla realizzazione dei valori condivisi su cui si è edificata l'Europa a seguito del secondo conflitto mondiale.

La più recente storia costituzionale dei grandi stati europei ha tuttavia certificato che l'idea di sovranità come potere *superiorem non recognoscens*, figlia della vecchia visione assolutistica dello Stato, non fosse definitivamente scomparsa.

Non si può negare che limitazioni dall'esterno⁷ abbiano in una certa misura messo in difficoltà questa vecchia concezione. E la sovranità statale, fallendo parzialmente nell'intento di difendere efficacemente i diritti dell'individuo⁸, è stata in effetti affiancata da una sua versione più "estesa", che avrebbe dovuto essere maggiormente idonea a realizzare un rafforzamento dei diritti dell'uomo. Lo spirito "europeista", anche in ragione della crisi della sovranità nazionale, ha così pervaso trasversalmente qualunque ambito di studio e, per oltre due decenni, ha caratterizzato molte delle tesi elaborate all'interno del dibattito politico. Insomma, all'Europa ed alla sovranità europea ci si è approcciati da più parti con la convinzio-

7 Tra gli altri Luigi Ferrajoli ha evidenziato proprio come le sovranità dei singoli stati europei siano state soggette a mutamento e compressione a causa di fattori "interni" ed "esterni". Per un verso «[...] il modello dello stato di diritto si perfeziona e si completa in quello dello stato costituzionale di diritto, e la sovranità interna quale *potestas absoluta*, non esistendo più nessun potere assoluto ma essendo tutti i poteri sottoposti al diritto, definitivamente si dissolve». Per un altro verso, le relazioni internazionali tra gli Stati hanno operato una lenta e costante pressione nei confronti dei poteri pubblici statuali che nel corso del XX secolo hanno dovuto, sempre più, tenere in debito conto la forza (esterna) dell'ordinamento giuridico sovrastatale, tra tutti il più idoneo, potenzialmente, a rendere effettiva l'universalizzazione dei diritti umani, attraverso la loro positivizzazione nelle carte fondamentali. L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno - Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Roma-Bari, 1997, pp. 34, 34-44.

8 Qui si vuole difendere l'idea secondo cui l'effettiva realizzazione dei diritti umani è sempre, in ultima analisi, figlia di un progetto politico. In tal senso si può cogliere il collegamento tra diritti umani e sovranità: oltre che caratteristica essenziale al concetto stesso di Stato di diritto, costituisce uno dei principi cardine del moderno Stato costituzionale ed intorno ai quali si concretizza la pretesa di tutela dei diritti dell'uomo e di realizzazione della dignità umana.

ne che queste fossero delle realtà compiute e definite.

Ma a tale ottimismo dei teorici non è corrisposta un'evoluzione dei fatti: l'inizio del nuovo millennio, nato sotto il buon auspicio delle argomentazioni che hanno ritenuto essenziale una destrutturazione delle vecchie categorie e di alcuni dei principi che le caratterizzavano⁹, non ultima proprio quella della sovranità, è stato fatalmente il primo testimone del parziale fallimento di questo nuovo ed ambizioso progetto storico, teorico, giuridico e politico. E le vicende politiche di quest'ultimo quindicennio evidenziano che le sovranità nazionali non siano tramontate, ma forse costituiscono nella situazione odierna una opportunità, se non una necessità. Forse, dunque, il concetto deve essere indagato in un senso più profondo, tenendo cioè in considerazione non solo la crisi della sovranità nazionale, ma anche non trascurando le criticità della sovranità europea.

Con quanto detto sinora non si vuole di certo archiviare in maniera semplicistica e frettolosa la vicenda delle "vecchie" forme sovranità. Per quanto riguarda la sovranità europea, ad esempio, non si può di certo negare l'esistenza di un

9 La destrutturazione del concetto classico di sovranità e la correlativa nascita di una nuova sovranità "diffusa" sono andate di pari passo, tra l'altro, con l'affermazione di nuovi modelli di cittadinanza. In particolare si è via via sviluppata la preferenza verso il "modello interazionistico", più idoneo rispetto agli altri a tutelare i diritti universali e quindi anche quelli dei non-cittadini. Ciò perché non basato sui meccanismi di esclusione e di discriminazione propri delle vecchie categorie di sovranità e cittadinanza ed in virtù dei quali si può essere massimamente tutelati solo nel momento in cui si possono esercitare i propri diritti di cittadino all'interno del territorio sovrano dello Stato. Secondo il modello c.d. "interazionistico" (che si contrappone alle classiche posizioni "convenzionaliste" ed "organiciste") «si sarà cittadini non perché si è nati da certi genitori o si parla una certa lingua oppure perché si condividono dei principi forti di un'organizzazione politica, ma semplicemente perché si condivide un progetto comune di convivenza in una situazione di *contiguità*. [...] L'approccio interazionistico è poi promettente anche perché non ci preclude la strada dell'ordine politico sovranazionale, in particolare quello di un'Europa politicamente strutturata al di là della mera relazione intergovernativa tra Stati [...]». M. La Torre, *Cittadinanza e ordine politico - Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Torino, 2004, pp. 298-299.

riferimento politico e giuridico che trascende i singoli confini nazionali. Ma al contempo incontriamo consistenti difficoltà nel sostenere che questo riferimento coincida con un concetto di sovranità europea ben delineato, dal contenuto chiaro ed univoco e che abbia come destinatarie, indistintamente, tutte le persone presenti all'interno dell'unione europea. E tali difficoltà si manifestano in modo palese principalmente nei momenti di crisi e di emergenza che l'Europa ha recentemente vissuto.

Per ciò che concerne invece, più nel dettaglio, le cause che hanno determinato la crisi della sovranità nazionale, in accordo con Ferrajoli, è sicuramente corretto dire che le costruzioni artificiali di idee quali "Stato", "nazione", "nazionalità", "legittimazione popolare", "identità" ed "unità del popolo", nonché l'arbitrarietà con cui si sono imposti i confini degli stati sovrani occidentali, siano state causa di numerosi conflitti oltre che di disgregazione¹⁰. Gli stati-nazione, protetti sul piano ideologico da quelle formule astratte, non si sarebbero resi conto del loro inevitabile sfaldamento, causato dalle forze interne ed esterne che hanno contribuito ad evidenziare l'inadeguatezza di certi paradigmi rispetto alla concretezza delle emergenze globali¹¹. Sembra cioè che gli stati abbiano dimenticato

10 Condividiamo questa idea. La «divisione del mondo in Stati sovrani», in effetti svela un'edificazione *artificiale* e *fittizia* degli Stati stessi, che troppo spesso si sono arrogati la legittimità del diritto di decidere sulla base di una forza quasi *naturale* proveniente dal basso. Ma se ciò appare una forzatura, ancora più artificioso ed arbitrario è il concetto di sovranità europea. Se l'idea di comunità nazionale ed omogeneità sostanziale del popolo sono da considerarsi mere speculazioni giuridiche (dato che il loro unico scopo è stato quello di giustificare e far apparire legittimo l'esercizio del potere all'interno dei confini nazionali), allora ancora più debole appare l'idea di una sovranità comune europea, poiché l'esistenza di un ordine giuridico sovranazionale appare ancora, ahinoi, una vuota formulazione di principio. Può quindi essere condivisibile l'idea per cui «nessuno dei problemi che riguardano il futuro dell'umanità può essere infatti risolto [...] fuori dall'orizzonte del diritto internazionale», ma allo stesso tempo bisogna osservare come, nei fatti, una vera integrazione tra i popoli è lungi dall'essere realizzata. Cfr. L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno - Nascita e crisi dello Stato nazionale*, cit., p. 49.

11 *Op. cit.*, pp. 47-48.

che la sovranità, per sua stessa natura, compendia in se elementi di ordine giuridico e politico¹²: facendo leva in maniera non problematica sulla parte giuridico-formale del concetto, i rappresentanti degli ordinamenti nazionali hanno finito per perdere di vista l'aspetto politico-sostanziale. Ma lo Stato, insieme alla sua sovranità, non è un'entità giuridica puramente formale, un mero riferimento normativo. Al contrario, vi sono istituzioni, decisioni, persone. È cioè sempre un soggetto politico da cui, alla fine, dipende il benessere degli individui. La loro protezione deriva, al di là della difesa di un particolare modello di sovranità, sempre da ineludibili decisioni politiche.

Ora, se si è concordi sul fatto che uno dei motivi di crisi della sovranità nazionale era costituito dall'artificiosità di alcuni dei dogmi sui quali essa si è edificata nel corso del tempo, dobbiamo fatalmente asserire che sarebbe ancor più forzato approcciarsi alla sovranità europea come se essa fosse semplicemente una sovranità di ulteriore livello, sorta più o meno sugli stessi paradigmi. Questa forzatura appare più evidente se intendiamo affrontare il discorso sulla sovranità in termini attuali, facendo riferimento, cioè, ad un'epoca in cui la rapidità delle nuove forme di comunicazione ha massicciamente contribuito a rendere ancora più obsolete le vecchie concezioni. In altri termini, se il collegamento tra individui ed istituzioni ed il relativo rapporto identitario sono entrati parzialmente in crisi a livello nazionale, è difficile immaginare che ciò non possa avvenire, a maggior ragione, a livello europeo. Ragionando secondo i vecchi schemi, man mano che ci si allontana dai confini del ter-

12 È tuttavia impossibile individuare una precisa linea di confine tra i due piani. L'idea è confermata, tra gli altri, da Agata C. Amato Mangiameli, secondo cui «[l]'idea di sovranità, infine, definendo i suoi elementi politici attraverso la realtà giuridica, inaugura un circolo vizioso, poiché il *politico* presuppone il *giuridico*, e viceversa. L'equivalenza tra l'uno e l'altro sfocia in una vuota tautologia, suscettibile d'essere riempita dai contenuti più disparati». A. C. Amato Mangiameli, «*Desiderai essere un cittadino*». *Oltre il retaggio simbolico della moderna sovranità*, Torino, 1996, p. 78.

ritorio nazionale e, quindi, dai principi fissati dalle carte fondamentali, avremmo infatti difficoltà a rintracciare questo rapporto identitario. E ciò non nel senso che in Europa manchino riferimenti definibili in senso lato "costituzionali", ma nel senso che le dichiarazioni dei diritti, forse, "imbrigliano" il "sovrano europeo" meno di quanto non facciano le carte fondamentali all'interno dei confini nazionali. Ciò probabilmente avviene poiché il riconoscimento dei diritti all'interno dei singoli paesi europei corrisponde, oltre che ad un determinato territorio, anche ad una specifica storia, a ragioni politiche e culturali che nel più ampio spazio continentale non trovano i medesimi riferimenti. Potrebbe apparire una lettura troppo semplicistica, ma forse non è del tutto sbagliato dire che l'idea di sovranità è connaturata a quella di Stato e che dunque solo al suo interno essa può esistere e funzionare: non essendo l'Europa uno Stato, allora è naturale e fisiologico che non si possa discutere pacificamente di una sovranità europea¹³. Mentre quest'ultima è alla continua ricerca di una vera identità, la sovranità nazionale, pur in crisi, riesce a mantenere la sua forza. La visione verticistica del potere non è ancora del tutto dissolta. Quest'ultimo aspetto, prima di procedere alla difesa di una terza via di intendere la sovranità, merita un approfondimento.

13 Per meglio comprendere questo aspetto possiamo effettuare un parallelismo con la storia costituzionale nordamericana. Il riconoscimento dei diritti fondamentali in America, infatti, corrisponde alla vicenda costituzionale comune di uno specifico territorio; la stessa cosa non possiamo dire per l'Europa. Il processo di formazione degli Stati Uniti d'America, la questione della sovranità e la corrispondente storia dei diritti fondamentali è infatti frutto di un lento processo evolutivo, storico e culturale, che culminò nell'affermazione della costituzione come legge fondamentale. L'evoluzione del costituzionalismo americano è a sua volta figlia dello storia delle singole colonie americane dalle quali emergeva l'idea per cui esistevano certi specifici diritti (di derivazione naturale) per certi specifici territori. In altri termini le singole costituzioni delle colonie americane andavano affermandosi proprio come leggi fondamentali dei singoli stati. In argomento si veda L. Mezzetti, M. Belletti, E. D'orlando, E. Ferioli, *La giustizia costituzionale*, Padova, 2007.

3. SOVRANITÀ E SITUAZIONI DI EMERGENZA

Storicamente, la sovranità viene messa in discussione soprattutto nei momenti di crisi o “emergenziali” della comunità politica. Per restare all’attualità politica, il fenomeno migratorio o l’allarme terrorismo sembrano collocare i nostri stati proprio all’interno di uno di questi momenti. E i sovrani nazionali, protetti da quella visione verticistica di cui si parlava poc’anzi, sembrano sentirsi pienamente a proprio agio nel discutere del problema, sottolineando le criticità, stabilendo quali siano i criteri che possano definire l’emergenza, proponendo soluzioni la cui urgenza è spesso determinata dalla paura (se non infondata, di certo alimentata) che si trasmette alla comunità politica. Di contro, i cittadini, in virtù del timore della “minaccia” che proviene dall’esterno, individuano nello Stato nazionale l’unico soggetto capace di fornir loro tutela con forza, rapidità ed autorevolezza. Solo per il tramite di scelte e di decisioni di un soggetto politico ben determinato si avverte il senso di protezione del proprio territorio e della propria sicurezza. Solo attraverso l’individuazione di un *nemico*, ci si sente veramente tutelati. I confini, nel momento in cui segnano le distanze di natura territoriale, forniscono al contempo la possibilità per i cittadini di sentirsi parte effettiva della medesima comunità; la loro incolumità è fortemente connessa al reciproco riconoscimento Stato/cittadino che si sviluppa all’interno di un spazio ben determinato. Al di fuori, reale o potenziale che sia, vi è la minaccia, vi è il *nemico* da combattere¹⁴.

14 Senza voler porre in essere scomodi paragoni, il chiaro riferimento è alla contrapposizione *amico/nemico* operata da Carl Schmitt. È nello stato di eccezione che si avverte la necessità dell’identificazione di un soggetto decidente che sia in grado di stabilire cosa sia buono e cosa non lo sia per una comunità politica, che deve essere messa nelle condizioni per poter facilmente identificare l’altro dal quale deriva la minaccia. Un altro che non deve essere «moralmente cattivo, o esteticamente brutto; egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche apparire vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l’altro, lo straniero (*der Fremde*) e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d’altro e di straniero, per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né

È grazie a quest’ultimo che, paradossalmente, si esiste.

Questo genere di valutazioni assumono un senso ancor più penetrante proprio durante le situazioni emergenziali ed eccezionali che, da tali, aumentano la percezione del pericolo e del rischio. È soprattutto durante queste fasi che le categorie messe in discussione finora, in particolare quella della sovranità, assumono una definizione più precisa poiché la decisione politica consente, con la sua forza, di evidenziare in maniera chiara precisamente quella linea “necessaria” che permette di distinguere il *noi* dall’*altro*. Attraverso l’identificazione del nemico di turno, riusciamo non solo a definire meglio noi stessi, ma prendiamo maggior coscienza del nostro modo di vivere, delle nostre tradizioni, di ciò siamo e di ciò che vogliamo essere.

Così, nel rapporto fiduciario sovrano/suddito nasce la drammatica abitudine all’emergenza, al punto che non si riesce a più distinguere questa dalla vita normale, quale sia la convivenza pacifica e quale la situazione di conflitto. Spetterà sempre al governante designare limiti, confini e portata delle emergenze. D’altronde sovrano è chi decide nello stato di eccezione¹⁵. In questo continuo stato emergenziale la minaccia diventa «il presupposto sempre presente come possibilità reale, che determina in modo particolare il pensiero e l’azione dell’uomo provocando così uno specifico comportamento politico»¹⁶.

Il conflitto e la politica diventano così l’uno il presupposto dell’altra, in una dinamica di legittimazione ed influenza reciproca. Il sovrano, così legittimato, può tranquillamente decidere «tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione *in toto* possa essere sospesa»¹⁷.

mediante l’intervento di un terzo “disimpegnato” e perciò “imparziale”». C. Schmitt, *Le categorie del «politico»*, cit., p. 109.

15 *Op. cit.*, p. 34.

16 *Op. cit.*, p. 117.

17 *Op. cit.*, p. 34.

Lo scontro, la disgregazione, il conflitto, sono mali necessari poiché è solo attraverso una contrapposizione politica concreta ed estrema che assume senso il binomio *amico/nemico*¹⁸. Nella normalità ciò non può avvenire ed è per questo che l'eccezione è più interessante del caso normale, dal momento che «[q]uest'ultimo non prova nulla, l'eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo dell'eccezione»¹⁹.

Questa visione non è condivisibile. L'oggettiva esistenza di situazioni emergenziali non può tradursi in una costante condizione di incertezza e non può impedire quanto meno di immaginare la configurazione di un modo diverso di intendere il rapporto, normale o fisiologico, tra il sovrano e la comunità politica.

4. ALLA RICERCA DI UN NUOVO MODELLO UNITARIO

Anche alla luce delle precedenti considerazioni possiamo sostenere che tanto la sovranità nazionale quanto quella europea, anche se in misura e per ragioni diverse, appaiono oggi concetti difficilmente difendibili, soprattutto perché entrambi inadatti a fronteggiare le attuali emergenze. Il che induce molti teorici del diritto e della politica a porre l'esigenza di un loro superamento concettuale, o se vogliamo di una loro sostanziale ridefinizione tesa a includere nel concetto la nozione di diritti umani.

L'idea di sovranità che ne deriva, soprattutto quando riferita a società globalizzate, non si fonda più sulle idee di confine e d'identità, non trova nello stato d'eccezione la propria condizione di "senso", né si fonda sulla ricerca di radici comuni all'interno del panorama continentale.

Per sovranità si dovrebbe solo intendere la capacità di una determinata istituzione (nazionale, sovranazionale o internazionale che sia) di soddisfare la richiesta degli esseri umani, e a prescindere dalla loro identità politica o etnica, di una maggiore tutela della loro dignità e dei loro diritti fondamentali. Ciò per l'ovvia

costatazione che la condivisione di un medesimo territorio sia solo una contingenza, laddove la protezione dell'essere umano nei suoi diritti fondamentali sia, invece, una necessità non più differibile. Necessità che per essere onorata, per essere effettiva, richiede sempre una decisione sovrana: pur nella nostra difesa di un modello di sovranità unitario, dobbiamo essere ben consci del fatto che alla fine, ciò che rileva più di ogni altra cosa è il "modo" in cui si dispone del potere.

L'inscindibile legame tra la sovranità ed i diritti umani appare, tra l'altro, maggiormente in linea col tentativo del (necessario) superamento della distinzione tra sovranità interna ed internazionale. La ricerca di un modello unitario, inoltre, non costituisce di certo una novità. Già nel 1920 Kelsen affermava che «se il problema da risolvere è quello dell'essenza della sovranità [...] ciò di cui si tratta è la relazione tra diritto internazionale e ordinamento giuridico statale» da cui il necessario «riconoscimento dell'unità necessaria di questi due sistemi»²⁰. Ecco dunque che forse, per salvare questa unità, l'unica strada percorribile è quella intrapresa a suo tempo dal giurista austriaco, cioè fare riferimento ad un concetto logico-trascendentale di sovranità e non ad uno sostanziale.

Valutato che la crisi della sovranità nazionale non è stata così dirompente da portare alla sua completa dissoluzione, verificato al contempo che il processo che avrebbe dovuto portare ad una nuova sovranità europea non è di certo arrivato a compimento, ecco che una nuova idea di sovranità potrebbe partire proprio dalla considerazione che essa, posta la questione in questi termini, dovrebbe non avere una vera e propria *dimora*²¹. Per preservare la purezza, la coerenza e la non contraddittorietà della sovranità è noto come Kelsen arrivi al superamento della stessa, nella sua dimensione statale. "Eliminare" la sovranità nazionale vuol dire, per il filosofo austriaco, andare oltre l'idea

20 H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale - Contributo per una dottrina pura del diritto*, Giuffrè, Milano, 1989 p. I.

21 Utilizza questa espressione Hermann Heller ne *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, Milano 1987, p. 79.

18 *Op. cit.*, p. 112.

19 *Op. cit.*, p. 41.

di un potere supremo connesso allo Stato. Il sistema giuridico deve infatti avere una tendenza universale: Kelsen immagina cioè una sorta di cosmopolitismo ordinamentale che possa assicurare una permanente coerenza ed una unità, prima di ogni cosa, da un punto di vista logico. La supremazia di unico potere sovrano, quello statale, stridrebbe evidentemente con la ricerca di questa non-contraddizione logica e perciò non è in alcun modo difendibile un ordinamento sovrano parziale che, anche storicamente, ha ostacolato la possibilità di sviluppo di uno Stato universale²². La sovranità, nel suo senso più dogmatico, va necessariamente superata proprio perché mal si concilia con lo spirito “universalistico” che deve possedere l’ordine giuridico superiore e unitario che, naturalmente, coincide col piano del diritto internazionale. A tal proposito non è un caso che Kelsen concluda il suo celebre scritto sulla sovranità e sul diritto internazionale attraverso uno spirito che non è azzardato definire “umanista”. Scrive infatti che «[s]olo temporaneamente e nient’affatto per sempre l’umanità si divide in Stati, formati del resto in maniera più o meno arbitraria. La sua unità giuridica, la *civitas maxima* come organizzazione del mondo: questo è il nocciolo politico dell’ipotesi giuridica del primato internazionale, che è però al tempo stesso l’idea fondamentale di quel pacifismo che nell’ambito della politica internazionale costituisce l’immagine rovesciata dell’imperialismo. Come per una concezione oggettivistica della vita il concetto di uomo è l’umanità, così per una teoria oggettivistica del diritto il concetto di diritto si identifica con quello di diritto internazionale e proprio perciò è in pari tempo un concetto etico». Il padre della dottrina pura del diritto era ben consapevole delle problematichità connesse all’edificazione di un ordine giuridico unitario superiore, in primo luogo per le «contraddizioni della teoria del diritto internazionale che, in un conflitto quasi tragico, da un lato si sforza di innalzarsi all’altezza di una comunità giuridica universale eretta al di

22 Cfr. H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale – Contributo per una dottrina pura del diritto*, cit., p. 469.

sopra dei singoli Stati, dall’altro però resta prigioniera della sfera del potere del singolo Stato sovrano»²³. Ecco, se si vuole aspirare ad un modello unitario di sovranità, le argomentazioni kelseniane a suo sostegno appaiono essere in linea con questo desiderio, soprattutto perché confermano che solo «col superamento del dogma della sovranità, si affermerà anche l’esistenza di una *civitas maxima*, di un oggettivo ordinamento [...] universale»²⁴.

Un tale sistema dovrebbe essere [ri]pensato partendo dall’assenza di spazi predeterminati, poiché la tutela degli individui non può dipendere, come dovrebbe ormai apparire chiaro, unicamente dalla loro collocazione spaziale. Se conveniamo sul fatto che parlare di sovranità, oggi, vuol dire parlare di diritti umani, allora non possiamo non asserire che questi possono realizzarsi in maniera efficace solo nel momento in cui non incontrino limiti di natura territoriale.

Forse, solo in questo modo, attraverso un concetto con un contenuto più ampio, o quanto meno più facilmente modificabile, potrebbero essere maggiormente tutelati i diversi interessi in gioco, interessi che, tra l’altro, sono in continuo mutamento²⁵.

Il progetto di ridefinizione della sovranità fin qui sostenuto non è ovviamente esente da critiche. C’è chi sostiene, ad esempio, l’inconciliabilità dei diritti con l’idea stessa di sovranità, nella visione per cui i diritti esisterebbero e funzionerebbero solo negli ambiti in cui la sovranità non ha cittadinanza²⁶, poiché, addirittura - ed in termini ancora più generali - «del diritto essa è la negazione, così come il diritto è la sua negazione. [...] [L]a sovranità è assenza di limiti e di regole, cioè il contrario di ciò in cui il diritto consiste. Per questo la storia

23 *Op. cit.*, pp. 468-469.

24 *Ibidem*.

25 Siamo del tutto consapevoli che oggi una sovranità unitaria costituisce poco più che un’ipotesi. Ed è sempre attraverso un esercizio di tipo ipotetico che possiamo immaginare che la duplicità sovranità interna/sovranità esterna possa svanire di fronte all’unicità dell’obiettivo comune finale, ossia la tutela dei diritti dell’uomo all’interno di un ordine giuridico universale.

26 In argomento si veda F. J. Ansuátegui Roig, *Una reflexión sobre el futuro del discurso de la soberanía*, in corso di stampa.

giuridica della sovranità è la storia di un'antinomia tra due termini – diritto e sovranità – logicamente incompatibili e storicamente in lotta tra loro»²⁷.

A nostro avviso, invece, quale che sia l'angolazione dalla quale si vuole affrontare la questione, bisogna partire dall'assunto per cui un discorso sulla sovranità moderna è un discorso pienamente giuridico, più che compatibile col tema dei diritti e perfettamente in linea, nello specifico, con i diritti umani. Anzi possiamo sostenere che un potere può essere definito sovrano in senso pieno solo nel momento in cui corrisponde ai principi fondamentali dei moderni stati democratico-costituzionali²⁸ e cioè quando, in definitiva, è un potere finalizzato alla difesa dei diritti umani. Detto in altri termini, tra questi ultimi e sovranità deve esistere e permanere una connessione necessaria ed inevitabile.

La compressione dei diritti alla quale assistiamo impotenti a livello planetario ci pare essere strettamente connessa alla richiesta di un nuovo modo di disporre del potere sovrano, che possa essere finalmente lontano sia dalle classiche logiche statuali basate sui confini e sulle distanze, sia dalle poco chiare dinamiche che riguardano la definizione della sovranità europea. La protezione dei diritti di cui l'essere umano deve godere può avvenire, restando all'esempio del panorama europeo, solo nel momento in cui si sforzi di immaginare l'Europa realmente come il luogo dell'integrazione e del reciproco riconoscimento. Ciò che può apparire inizialmente come un ostacolo alla protezione degli individui all'interno dell'unione europea, ossia la disomogeneità del popolo, dovrebbe invece essere la vera ricchezza. Se la vecchia sovranità è esistita e continua a funzionare solo nei confini dello Stato ed in ragione degli elementi comuni di un certo popolo, una nuova sovranità di tipo unitario, potrebbe invece funzionare

in ragione della convivenza delle differenze. Il tortuoso percorso verso l'integrazione è stato spesso preso a pretesto per segnare in maniera ancora più netta e profonda i confini. Esso dovrebbe invece indicare la via per il superamento di qualsiasi contrapposizione tra noi e il nemico di turno.

La convivenza delle diversità all'interno del territorio europeo è qualcosa di non superabile. Un nuovo modo di considerare lo spazio comune all'interno del quale si vive può dare senso a quella diversità e può contribuire ad accrescere la speranza che gli individui possano essere tutelati in ragione dell'unico bene sovrano: la loro dignità di esseri umani.

Ivan Valia è dottore di ricerca in "Teoria del diritto e ordine giuridico europeo". È cultore della materia in filosofia del diritto e collabora con le cattedre di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Tra i suoi più recenti lavori Antioriginalismo e teorie dell'interpretazione costituzionale in rivista telematica www.ordines.it / 2016.

²⁷ L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno – Nascita e crisi dello Stato nazionale*, cit., p. 43.

²⁸ Sul senso che assume la sovranità nell'epoca del costituzionalismo e, più in particolare, sulla "sovranità dei valori", si rimanda a G. Silvestri, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino, 2005.

Il segreto ministeriale nell'ambito delle Confessioni religiose diverse dalla Cattolica

Stella Feroletto

ABSTRACT

In questo articolo tenterò di tracciare le linee fondamentali relative alla tutela apprestata ai ministri di culto con riguardo al segreto ministeriale nell'ambito di alcune confessioni religiose, così come emerge dalla Carta Costituzionale Italiana, dal Codice di Diritto Canonico e dalle intese stipulate tra lo Stato Italiano e le Confessioni diverse dalla Cattolica.

In una seconda parte dello scritto analizzerò la compatibilità delle disposizioni in materia di segreto ministeriale nell'ambito delle confessioni diverse dalla Cattolica con gli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.

Nella parte conclusiva del lavoro andrò ad attenzionare i profili relativi alla tutela apprestata ai ministri di culto ebraici con particolare riguardo alla disciplina relativa al segreto ministeriale al quale gli stessi sono tenuti, fornita dalla L. 8 Marzo 1989, n. 101.

PAROLE CHIAVE

INTESE; MINISTRI DI CULTO; CONFSSIONI; SEGRETO CONFSSIONALE; FACOLTÀ DI ASTENSIONE.

RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E LE CONFSSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

Sebbene la Religione Cattolica, nel nostro paese, occupi ormai da secoli un ruolo molto influente, al punto che la Repubblica Italiana potrebbe essere definita la culla del Cattolicesimo (basti pensare al fatto che lo Stato di Città del Vaticano, in cui si trova la sede papale odierna, è posizionato, geograficamente, all'interno della Capitale e che palazzi storici quali, ad esempio, Palazzo Quirinale, sede attuale del Capo dello Stato, nascono come sedi del pontefice), oggi, all'interno di una società multietnica come quella italiana, si tenta di fornire, non un mero riconoscimento formale, ma una tutela reale alla identità ed alla dignità delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica, cercando, oltretutto, di garantire loro una parità di trattamento, in ossequio, non

soltanto all'idea del Costituente Repubblicano, ma anche alla normativa Comunitaria ed a quella Internazionale che acquisisce sempre più risonanza nell'ambito del generale processo di globalizzazione.

Un contributo fondamentale, in *subiecta materia*, ci viene fornito proprio dalla Costituzione Repubblicana, la quale si pone l'obiettivo di rappresentare con chiarezza e lucidità la realtà degli anni 1947-1948, attribuendo a coloro i quali sono interlocutori attivi e riconosciuti dalla Costituzione (in particolare gli Ebrei e gli Evangelisti), un ruolo preponderante nell'ambito del futuro Stato Italiano.

Inoltre, "con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art.8 e art. 19 Cost.), si giustifica", per l'appunto, "il segreto delle confessioni religiose".¹

¹ G. Porco, *Prove penali e segreti*, Soveria Mannelli (CZ), 1999, p. 29.

Un riferimento normativo di fondamentale importanza risulta essere l'art.8 della Costituzione Repubblicana il quale sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, tutelando, chiaramente, il profilo istituzionale della libertà religiosa che trova fondamento proprio nell'art 19 Cost.

Come si può evincere dal secondo comma del medesimo articolo, alle confessioni religiose viene riconosciuta una autonomia organizzativa in base ai loro statuti a condizione che essi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

In fine, il terzo comma dell'art 8 Cost. prevede una importante riserva di legge rinforzata stabilendo che i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla Cattolica sono regolati, *ex lege*, sulla base delle intese con le relative rappresentanze. Sono, altresì, previste delle procedure di modifica aggravate poiché le norme non possono essere modificate, derogate od abrogate se non attraverso delle leggi ordinarie che, nella formazione, seguono la stessa procedura bilaterale di formazione.

Le intese, in particolare, assumono, all'interno del sistema, una importanza fondamentale e sono concepite come uno "strumento di regolazione globale dei rapporti tra lo Stato ed una confessione religiosa, secondo il modello concordatario"².

Esse, infatti, rappresentano, evidentemente, un utile strumento pattizio che sugella l'incontro tra i due diversi ordinamenti.

Le intese, inoltre, entrano a fare parte della normativa dello Stato attraverso la legge di approvazione, mentre entrano a far parte dell'ordinamento di una determinata confessione religiosa mediante gli strumenti idonei a tal fine previsti dagli ordinamenti delle stesse.

Risulta a mio avviso interessante prendere in considerazione, ad esempio, l'art. 25 dell'Intesa Ebraica con la Repubblica Italiana, il quale, al primo comma sancisce che "la Repubblica Italiana prende atto che nella tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali". Tale disposizione normativa risulta essere significativa

² G. Long, *Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica*, Bologna, 1991, pp. 165-166.

poiché mette in risalto che all'interno dell'ordinamento confessionale "conserva vigore la concezione degli enti ebraici, comprensiva delle diverse finalità"³.

Di conseguenza, appare chiaro che, l'intesa, accettata dall'Unione delle Comunità, modifichi l'ordinamento ebraico.

Andando ora ad approfondire la disciplina di talune confessioni religiose che posseggono una intesa con lo Stato Italiano si può asserire che, la stipula di una intesa è un atto politico del Governo che potrà essere impegnato dal Parlamento ad avviare una trattativa con una determinata confessione religiosa mediante un atto di direttiva Parlamentare. Sarà, poi, il Parlamento ad effettuare un controllo sull'operato dell'esecutivo.

Per di più, con riferimento all'art. 8 Cost., si può parlare di "gerarchia" tra i suoi tre commi in quanto, mentre il primo comma si riferisce alle confessioni religiose come concetto storico e religioso, il secondo comma guarda alla confessione religiosa come organizzazione giuridica; in fine, il terzo comma considera le confessioni religiose come interlocutori attivi di trattative politiche.⁴

Le intese sino ad oggi stipulate, dunque, attribuiscono dignità all'autonomia ed alla indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico, prevedendo delle disposizioni ben precise che regolano i rapporti tra la confessione che stipula l'intesa e lo Stato.

Tra le confessioni religiose diverse dalla Cattolica che, ad oggi, coerentemente al dettato costituzionale di cui all'art. 8 Cost, posseggono una intesa con lo Stato Italiano, ricordiamo: le Chiese rappresentate della Tavola Valdese (L. n. 449 del 1984).

In particolare risulta a parere di chi scrive interessante riportare l'art. 4 dell'Intesa Valdese il quale statuisce che "la Tavola Valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione

³ G. Long, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 166.

⁴ Al riguardo, risulta essere esaustivo G. Long, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 70.

dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso”.

Per quanto concerne, poi, le ulteriori confessioni religiose stipulanti intese doveroso è il richiamo all'intesa stipulata, con la L. n. 516 del 1988, dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai loro statuti; all'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. n. 116 del 1955); all'intesa Evangelica Luterana in Italia (L. n. 520 del 1995); all'Intesa, più recentemente, con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. n. 126 del 2012); ed ancora, all'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. n. 127 del 2012); all'intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (L. n. 246 del 2012) ed, in fine, alla fondamentale intesa stipulata, grazie alla L. n. 245 del 2012, con l'Unione Buddhista Italiana. Quest'ultima nasce a Milano nell'anno 1985 grazie all'impulso dei centri buddhisti italiani che sentono la forte esigenza di cooperazione e di diffusione degli insegnamenti spirituali del maestro Buddha. Essa viene inoltre riconosciuta, nel 1991, come Ente Religioso dotato di personalità giuridica; ha sede nella capitale ed è anche associata all'Unione Buddhista Europea.

È di notevole rilievo il fatto che tutte le intese sino ad oggi previste nel nostro ordinamento predispongano forme di assistenza spirituale nelle varie istituzioni: all'interno delle forze armate, dei luoghi di pena ed all'interno dei luoghi di cura.

In questa prospettiva, molto importanti, sono le disposizioni riguardanti l'operato dei ministri di culto; difatti, le confessioni con intesa nominano i loro ministri di culto, *sine* condizione, salvo l'obbligo di registrazione, poiché non hanno più efficacia le norme sui “culti ammessi” dallo e nello Stato che prevedono, al contrario, l'approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto.

Di fondamentale importanza, con riferimento, invece, alle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato, sono gli interventi della Corte Costituzionale.

Il Giudice delle Leggi afferma che le intese di cui al terzo comma dell'art. 8 Cost. non devono essere, assolutamente, una condizione necessaria che i poteri pubblici impongono ad una determinata confessione per poter godere di benefici (ad esempio contributi per la costruzione di luoghi destinati al culto), se così fosse sarebbero, certamente, violati gli artt. 3 Cost, il quale sancisce il fondamentale principio di eguaglianza formale e sostanziale, il primo comma dell'art. 8 Cost in base al quale, come più volte sottolineato, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge; ma sarebbe anche violato l'importante principio sancito dall'art. 19 Cost. che tutela l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo delle libertà di culto.

In tale prospettiva appare, a mio avviso, doveroso segnalare la sentenza n. 346 del 2002 della Corte Costituzionale grazie alla quale viene affermata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Lombardia nella parte in cui introduce quale elemento evidentemente discriminatorio tra le confessioni che vogliono usufruire di benefici ai fini della realizzazione, appunto, di edifici destinati al culto, l'esistenza di una intesa che regoli i rapporti tra lo Stato e le confessioni di riferimento.

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, infatti, le confessioni prive di intesa sono ancor oggi tutelate, probabilmente in maniera limitante e poco garantistica per le stesse, con la famosa Legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi e con il relativo regolamento di attuazione; in base a tale legge sono ammessi nello Stato i culti diversi da quello cattolico “purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume”, concetti, questi ultimi, evolutisi notevolmente e rielaborati, indubbiamente, rispetto all'anno 1929.

Entro tali limiti si afferma la libertà di culto in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, e l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini a prescindere dalla religione di appartenenza.

Proseguendo nella analisi, una distinzione fondamentale risulta essere quella tra le associazioni religiose, la cui tutela trova fondamento nell'art. 20 Cost. e le confessioni religiose.

È molto importante sottolineare come, con le prime, si intendono indicare quelle comunità religiose che nell'ordinamento statale si presentano esistenti ed operanti quali pure e semplici associazioni con fini di culto, prive di ogni organizzazione statutaria propria più o meno istituzionale; esse godono di tutti i diritti e delle libertà religiose all'interno dell'ordinamento statale conformemente agli artt. 3, 18, 19 Cost, seppure, nelle loro attività vengono regolate in base al diritto comune.

Le confessioni religiose, invece, sono delle comunità religiose dotate di una propria organizzazione statutaria riconosciuta dallo Stato ed in quanto tali assumono la figura di ordinamenti autonomi istituzionali, non derivanti dallo Stato nella loro costituzione, ma dipendenti da questo nella loro vita ed attività, salvo sempre l'assoluto godimento di tutti i diritti di libertà ed entro i limiti di rapporti pattizi con lo Stato sulla base delle cosiddette intese.⁵

In definitiva, appare sostenibile la tesi in base alla quale "le formazioni sociali di cui è parola nell'art. 2 Cost, non siano solo le comunità derivate o intermedie, ma anche quei mondi vitali o quegli ordinamenti che, pur rivendicando una alterità di fini e supporti organizzativi distinti da quelli dello Stato, operanti in un ordine diverso dal suo, non rinunciano a porsi in contatto con esso in una prospettiva di composizione o di complementarietà. Tali sono le Confessioni religiose".⁶

IL SEGRETO MINISTERIALE NELL'AMBITO DELLE CONFESIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

Il ministro di culto è colui il quale, per volontà di una determinata confessione, esercita un ufficio religioso.

Egli si occupa della cura delle anime dei fedeli, della conservazione dei luoghi destinati al culto e dello svolgimento dei riti previsti dalla confessione religiosa di appartenenza.

Nell'ambito del Cristianesimo, da una parte, all'interno della Chiesa Cattolica, un ruolo

⁵ P. Avack, *Confessioni religiose*, [2.2.7], p. 5.

⁶ S. Berlingò, *Fonti del diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 6.

di fondamentale importanza, in qualità di guide spirituali viene ad essere svolto dal Papa, dai vescovi, dai preti e dai diaconi; d'altro canto, all'interno della Chiesa Protestanti le guide spirituali sono i pastori ed i predicatori.

All'interno delle Chiese di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, un ruolo di spessore viene svolto dai vescovi, dai presidenti di rione e dai presidenti di distretto.

Il Sistema Islamico, invece, caratterizzato da un insieme di elementi politici, giuridici e religiosi, in cui risulta difficile distinguere tra la regola religiosa e la norma giuridica in senso stretto, per i Sunniti (che a differenza degli Sciiti non mantengono la Casta Sacerdotale degli Ayatollah), delle figure spirituali importanti sono gli Imam i quali non sono dei sacerdoti bensì delle guide alla preghiera.

Neppure gli Ebrei, dall'epoca della distruzione di Gerusalemme, si affidano spiritualmente ai sacerdoti, ma ai rabbini che sono delle figure dotte.

Uno dei principali doveri del ministro di culto è quello al segreto ministeriale. Elemento fondante tale diritto è il nesso di causalità tra l'informazione appurata dal fedele in maniera del tutto confidenziale e l'esercizio del ministero.

Conseguentemente, se è vero che il segreto ministeriale risulta essere un diritto-dovere, non solo per i ministri di culto operanti nell'ambito del Cristianesimo, ma anche per i ministri delle confessioni diverse dalla Cattolica, pure la importante facoltà di astensione non concerne solamente quanto appreso sotto il *sigillum confessionis*: con riguardo all'ordinamento italiano l'art. 200 del codice di procedura penale, infatti, non fa assolutamente menzione al *sigillum confessionis*, per cui anche i ministri di culto appartenenti alle confessioni che non ammettono il segreto della confessione avranno diritto ad invocare la tutela fornita dalla normativa sul segreto; d'altronde l'affidamento dei segreti ai ministri di culto prescinde da tale sacramento, essendo determinato dalla complessiva posizione di guida spirituale che costoro occupano nell'ambito di qualsiasi religione.

Inoltre, mentre con riguardo alla Religione Cattolica vi è una certa coincidenza tra l'e-

spressione utilizzata dal codice di procedura penale ed il termine “ecclesiastico” che viene adoperato dall’art. 4, n. 4 dell’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede dell’anno 1984, “meno sicura si prospetta l’individuazione dei ministri di altre confessioni religiose data la varietà di strutture che caratterizza il quadro”.⁷

Interessanti, con riferimento al segreto ministeriale, sono, poi, le posizioni nell’ambito del Luteranesimo e delle Comunità Anglicane.

Nel Luteranesimo è poco praticata la confessione privata, ma si formula, nella maggior parte dei casi, un rito penitenziale nel corso della Celebrazione Eucaristica.

Il Luteranesimo, inoltre, non richiede l’enunciazione dei peccati ma, come emerge dal “Piccolo Catechismo di Lutero”, distingue due momenti fondamentali: la confessione e la assoluzione, riconoscendo la seconda come sacramento di estensione del Battesimo proveniente direttamente da Dio che interagisce con l’anima dei fedeli.

Questi due momenti sono fondamentali ai fini della Comunione.

In Italia, lo Statuto della Chiesa Evangelica Luterana sancisce che i pastori, uomini e donne eletti dalla comunità e, appunto, guide spirituali per i fedeli, devono osservare il segreto confessionale anche a conclusione del rapporto di servizio.⁸

La Comunità Anglicana, invece, dal punto di vista morale e religioso, avalla la confessione privata considerandola una importante forma di confidenzialità: dal punto di vista giuridico-penale, il codice dell’anno 1603, sancisce il fatto che il ministro a cui vengono confessati i peccati non dovrà mai rivederli sotto la sanzione della irregolarità; è fatta eccezione per i crimini che possono mettere in pericolo la vita stessa del penitente.

La tradizione protestante, ancora, si ispira a dei principi in base ai quali, *in primis*, il segreto confessionale non riguarda tanto il sacramento in senso stretto, ma va ad investire i reati già consumati e non certamente quelli che potreb-

bero essere commessi, soprattutto allorquando questi ultimi vadano a ledere la personalità dello Stato ma anche la vita ed i beni di un uomo.

Di conseguenza, per i Protestanti non vi è ragione per cui si debba rispettare il segreto della confessione e l’ecclesiastico che taccia di un delitto che probabilmente sarà commesso agisce in maniera irresponsabile e contraria ai suoi doveri ministeriali e morali; come naturale conseguenza si ha che in capo al ministro vi sarà l’obbligo morale, ma soprattutto giuridico di denuncia del probabile reato, tuttavia ancora da commettere, alle autorità competenti od alla probabile vittima dello stesso.

Emerge con chiarezza che tra i protestanti “manca quindi ogni ragione per osservare il segreto della confessione e l’ecclesiastico che tace di un delitto in vista agisce contro il proprio dovere rendendosi responsabile del fatto per non averlo voluto al suo tempo stornare”.⁹

Dal mio modesto punto di vista risulta difficile condividere *in toto* i principi protestanti poiché, oltre a mal conciliarsi con l’importante fondamento morale del *sigillum confessionis* nel contesto cattolico, risulta inconcepibile una idea del tribunale della penitenza come strumento di polizia fondato sulla presunta distinzione tra colpe commesse e colpe ancora da commettere da parte del penitente.

Per di più, all’interno della comunità protestante la confessione non è considerata un sacramento ed è per questo che le singole comunità, nel corso dei secoli, sperimentano l’istituto in maniera variegata considerandolo talvolta facoltativo, altre volte svuotandolo di contenuto.

Il segreto ministeriale, inoltre, assume rilevanza pure nell’ambito di talune confessioni non fondate sulla Trinità.

Nel Mormotismo, confessione religiosa creata su iniziativa del profeta Joseph Smith, è prevista una forma particolare di confessione che può essere fatta o ad un sacerdote oppure alla persona danneggiata da un determinato comportamento od atto.

Per questa confessione vi è l’obbligo di mantenere segreto tutto quello che viene confessato.

⁹ P. Alberici, *Eccezioni al dovere di testimonianza*, Torino, 1910, p. 87.

⁷ C. Di Martino-T. Procaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, Padova, 2010, p. 105.

⁸ Sul punto v. Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Statuti della CELI.

All'interno della Società di Torre di Guardia, ancora, la segretezza è vista in una ottica del tutto negativa sebbene sia prevista una forma di confessione agli Anziani del gruppo. Nonostante ciò, in Italia, dall'anno 1997, viene riconosciuta ai ministri di culto più anziani la possibilità di rifiutarsi di rendere testimonianza qualora si sentano obbligati moralmente all'importante vincolo della confessione.

Nell'ambito della nuova legislazione cattolica, invece, una distinzione di rilievo è quella tra sigillo e segreto; mentre il primo vincola il confessore, il segreto vincola tutti coloro i quali abbiano appreso notizie dal penitente.

Ulteriore quesito postosi negli ultimi decenni è quello se la facoltà di astensione si estenda alle notizie apprese nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica.

Mentre la dottrina si dimostra aperta nell'ammettere una risposta positiva al quesito, la giurisprudenza assume una posizione più rigida in base alla quale la giurisdizione ecclesiastica non rientra nell'ambito del ministero sacerdotale *stricto sensu*, ma rientra nello svolgimento di attività qualificabili come laiche esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali.¹⁰

Di conseguenza, a meno che i fatti non siano conosciuti ed acquisiti attraverso la coincidenza della funzione giurisdizionale e di quella di ministro di culto, al giudice ecclesiastico non spetta alcuna facoltà di astensione dal deporre con riferimento ai fatti appresi in ragione della funzione giurisdizionale.¹¹

Si può affermare che, "per l'ordinamento italiano non rileva infatti l'eventuale obbligo di segreto previsto dal codice del diritto canonico, la cui violazione, pur se rilevante in rapporto alle regole della fede religiosa, non assume significato nel processo penale italiano, nel quale i casi di segreto professionale e d'ufficio presi in considerazione sono unicamente quelli disciplinati dagli artt. 200 e 201 c.p.p."¹²

10 C. Di Martino-T. Procaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, Padova, 2010, p. 106.

11 Al riguardo v. la sentenza n. 2287 del 2004 della Suprema Corte di Cassazione Penale.

12 V. Cassazione, sezione V, 12-03-2004.

La materia relativa al segreto ed al sigillo è oggetto di studio nell'ambito della deontologia del ministro di culto.

Il segreto ministeriale è dunque inviolabile. Ne segue che, da una parte, l'eventuale obbligo rivolto ad un ministro di rivelazione di quanto conosciuto in via confidenziale comporterebbe una vera e propria violenza alla libertà, alla delicatezza ed alla indipendenza del suo ministero; d'altro canto, la violazione del sigillo da parte del confidente spirituale potrebbe essere configurata, a mio modo di vedere, come un vero e proprio tradimento in quanto è pur sempre la fiducia ispirata dall'esercizio del ministero che consente l'abbandono fiducioso del penitente!

OPERATO, FACOLTÀ DI ASTENSIONE
DAL DEPORRE DEI MINISTRI DI CULTO
E TUTELA DEL SEGRETO MINISTERIALE
NELLE CONFESIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

La locuzione generica ed innovativa di "ministro di culto", impiegata dall'art. 200 c.p.p. con riferimento alla facoltà/obbligo di astensione dal deporre in qualità di testimoniaio, per essere compresa a fondo, necessita di uno studio attento delle previsioni degli ordinamenti dei singoli culti religiosi che hanno diritto a svolgere, serenamente, la loro attività in maniera conforme alla legge dello Stato; risulterebbe, infatti, alquanto difficoltoso e, per certi aspetti fuori luogo, affidarsi, semplicemente, ad una mera constatazione empirica del concreto esercizio di attività ministeriali di assai dubbia attendibilità, senza la pretesa, a mio modo di vedere doverosa, di un minimo comune denominatore di norme organizzative interne ad una specifica Confessione religiosa che riguardino, anche, la procedura di investitura della persona idonea a ricevere il fondamentale e delicato incarico di agente nella veste di ministro di culto.

La questione relativa alla definizione del soggetto degno della attribuzione della qualifica di ministro religioso risulta particolarmente complicata poiché "la rilevanza giuridica della qualifica non richiede un particolare

titolo o atto di riconoscimento formale degli organi pubblici".¹³

È possibile che, all'interno di un determinato contesto sociale, ci si trovi ad interagire con delle Confessioni dotate di Statuti che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ma anche con delle Confessioni che siano prive di Statuto, ovvero con delle Confessioni munite di Statuti che, però, siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano; qualora si dovesse versare in questa ultima ipotesi, si avrebbe, come logica conseguenza, l'esclusione per i ministri di culto di riferimento della possibilità di far valere la facoltà di astensione in esame: si andrebbe, difatti, a collidere con i principi fondamentali e sopra analizzati contenuti proprio nell'art. 8 Cost.

In argomento, risulta molto interessante sottolineare come se sono chiari e concisi per il legislatore italiano i criteri e le garanzie che presiedono alla nomina di un ministro di culto cattolico, la realtà storica italiana odierna è caratterizzata in materia religiosa da un continuo nascere di numerose confessioni religiose che contano, spesso, poche centinaia di fedeli e delle quali non sono chiari per l'ordinamento statale i criteri di nomina dei relativi ministri di culto.¹⁴

Esistono, per di più, da una parte delle Confessioni religiose in cui, in maniera assolutamente apprezzabile, l'attività di proselitismo è elemento essenziale e caratterizzante le stesse; per i Testimoni di Geova, ad esempio, la qualifica di ministro di culto spetta pienamente a tutti i fedeli; dall'altra, vi sono delle Confessioni religiose all'interno delle quali la qualità di ministro viene attribuita, *pro tempore*, a chi, in base a determinate esigenze confessionali, è chiamato a svolgere determinate funzioni.

13 A. Licastro, *I ministri di culto*, Padova, 2005, pp. 136-142. Qui si mette in rilievo il fatto che la previsione di cui all'art. 3, n. 2 dell'Accordo 18 Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica (la quale stabilisce che l'autorità ecclesiastica dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina dei vari titolari di uffici ecclesiastici), non provoca conseguenza alcuna sullo "status" dell'ecclesiastico che deriva dal perfezionamento del procedimento di nomina previsto dall'ordinamento di appartenenza.

14 F. Onida, *I ministri di culto*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, Roma, 1990, p. 2.

Di conseguenza, appare evidente l'esistenza di molte regole confessionali concernenti la nomina dei ministri, ciò comporta che si vada incontro al pericolo, oltre che di trovarsi dinanzi a delle regole che consentono l'attribuzione della qualifica di ministro di culto ad un qualsiasi fedele, seppur privo delle competenze e delle doti morali necessarie per potere adempier al suo alto ministero, anche alla impossibilità di individuazione delle qualifiche soggettive (sempre i Testimoni di Geova, per quanto attiene alla organizzazione delle confessioni religiose, tendendo ad esasperare la concezione del sacerdozio universale).

Questo ultimo aspetto potrebbe, senza dubbio alcuno, causare dei danni a livello sociale comportando la inevitabile conseguenza che "in nome di richiami alla religione, si realizzino comode elusioni dall'obbligo di testimoniare o, peggio, vere e proprie coperture di crimini".¹⁵

L'art 200 c.p.p. fa rientrare, come si è avuto modo di vedere sin qui, la figura del ministro di culto nel *genus* dei professionisti.

Tale accostamento, per certi versi forzato e quasi inopportuno in ragione dell'alta missione morale che il ministro è chiamato a svolgere, è un riferimento normativo fondamentale, sia per l'interprete che per qualunque confessione religiosa ai fini della ricostruzione della disciplina legislativa in argomento; difatti, non si può fare a meno di rilevare l'importanza delle garanzie di esecuzione del potere coercitivo dell'autorità giudiziaria, concesse dalla normativa del processo penale e civile al ministro di culto, dall'unitaria considerazione che essa ne fa nell'ambito dell'istituto del segreto confessionale.¹⁶

L'ormai superato art. 351 del codice di rito, emanato durante la vigenza dei Patti Lateranensi e dello Statuto Albertino, rispecchia l'impostazione del codice penale dell'anno 1930 che "eleva ad oggetto autonomo di tutela penale il valore sociale della religione".¹⁷

15 M. Chiavario, *Confessioni religiose e processo penale*, in "Rivista Italiana di diritto e procedura penale", vol. 54, n. 3, Milano, 2011, p. 893.

16 A. Licastro, *ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 431.

17 A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, Padova, 2012, p. 35.

La rivelazione del segreto ministeriale costituisce reato in forza dell'art. 622 c.p.

Una notizia appresa dal ministro di culto nel corso dell'esercizio del suo ministero è, inoltre, esclusa dall'obbligo generale di testimonianza in virtù dell'art. 200 c.p.p.; la prova testimoniale¹⁸, però, non è una giusta causa di rivelazione del segreto ministeriale. Il segreto, ancora, copre il contenuto della confessione ma non il luogo, il giorno, l'ora, l'identità di chi si è confessato.

Esso è, sicuramente, affidato alla volontà del teste; se il ministro non è teste, ma è indagato o imputato in un procedimento penale, non può opporre il segreto confessionale. Egli potrà, tuttavia, esercitare il diritto al silenzio e coprire così il segreto.

Dal canto suo, il giudice avrà l'obbligo giuridico di controllare se il teste invochi un segreto che non c'è o riveli un contenuto falso (ad esempio perché ingannato).

È da rilevare, poi, come l'assenza di ingerenze statali nella nomina dei ministri di culto e la libertà di esercizio del ministero è assicurata anche nelle intese stipulate con talune confessioni di minoranza; ciò agevola il compito del giudice ma non riesce a risolvere le problematiche relative ai limiti di applicazione della disposizione di cui all'art. 200 c.p.p.; difatti, nell'ambito delle diverse confessioni religiose si può osservare una graduazione del dovere di riservatezza dei ministri di culto che potrebbe in qualche caso comportare l'esigenza di una specifica considerazione dei profili peculiari.¹⁹

Risulta, ancora, difficile, come pare emergere dalla lettura dell'art. 200 c.p.p., consentire eccezioni all'esonero dall'obbligo di testimoniare scaturenti da obblighi di rapporti o denuncia, sia ammettere delle forme di controllo sulla fondatezza della dichiarazione di astensione, così come regolata dall'art. 200 comma II c.p.p. "i cui possibili margini di errore non garantiscono *ex ante* da indebite forme di coercizione dell'autorità procedente sul testimone, ma solo dalla inutilizzabilità quale mezzo di

prova di eventuali dichiarazioni che risultino *ex post* indebitamente ottenute".²⁰

Per di più, la trasposizione dell'enunciato del "non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano", dall'art. 8 Cost all'art. 200 c.p.p., seppure costituisca un presupposto, di tipo negativo, valutabile in via immediata quale *condicio sine equa non* ai fini dell'applicabilità di una norma di legge ordinaria, nonché un limite costituzionalmente imposto alle Confessioni religiose di organizzarsi secondo i loro Statuti, rischia di portare ad una novazione legislativa dagli esiti, inevitabilmente, incerti.

È doveroso, inoltre, distinguere la circostanza in cui la conoscenza della notizia qualificata come segreta possa avvenire fuori dall'esercizio delle funzioni ministeriali, dalla circostanza in cui la conoscenza avvenga sempre in virtù dello svolgimento delle funzioni.

Se, ad esempio, un ministro di culto a causa del suo recarsi presso una casa di cura per prestare l'assistenza spirituale ad un malato terminale, apprenda dai presenti delle notizie ritenute segrete, si ritiene che, in una ipotesi di questo genere, l'apprendimento delle notizie non si trovi in un vero e proprio rapporto di causalità con l'esercizio del ministero; ne consegue che, per non fare trapelare le notizie segrete, sarebbe ragionevole rinunciare ad avvalersi dell'assistenza spirituale del ministro di culto. Non potranno, dunque, essere fatte valere le garanzie in esame.

Con riguardo alla religione Cattolica, i soggetti che sono tenuti all'obbligo del segreto sono, certamente, i chierici che "hanno la funzione di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio"²¹, ma anche gli interpreti e tutte le persone che abbiano appreso, in qualunque modo, le rivelazioni della confessione.

Questi ultimi soggetti, tuttavia, non sono considerati dall'art. 200 c.p.p. non consentendo tale disposizione normativa una operazione esegetica creativa; conseguentemente, per far sì che vi sia una compatibilità con l'art. 622 c.p., in tale ipotesi, la tutela del segreto ministeriale

18 O. Dominioni, *Testimonianza* in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, *Procedura penale*, Torino, 2014, p. 313.

19 A. Licastro, *Tutela del segreto confessionale*, p. 266.

20 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 441.

21 S. Ferrari, *Ministri di culto*, in "Dig, disc.pub", vol. IX, Torino, 1994, p. 553.

trova fondamento all'art. 195 comma VI c.p.p, in base al quale "i testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati".

Si introduce, così, una ipotesi di divieto di testimonianza indiretta a tutela del segreto confessionale. Fra l'altro, la norma contenuta nell'art 622 c.p, a differenza di quella contenuta nell'art 200 c.p.p, non prevede come *condicio sine equa non* di tutela di una determinata Confessione religiosa il non contrasto degli Statuti organizzativi con l'ordinamento giuridico italiano, così come stabilito dall'art 8 Cost, in virtù del quale, invece non si potrebbe fornire protezione a quelle confessioni religiose che non sono organizzate conformemente ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.²²

Le altre confessioni, dunque, necessiteranno di ulteriori requisiti qualificanti del loro *status* che potranno essere, ad esempio, quelli della auto-qualifica ovvero del riconoscimento della qualifica da parte dell'ordinamento giuridico.

Per di più, ai fini della applicabilità dell'art. 200 c.p.p, sarà doveroso considerare se una volta che lo stato Italiano abbia concesso di dare ingresso agli ordinamenti religiosi, coloro che ne fanno parte siano sottoposti a particolari vincoli di segretezza.²³

La questione si è posta con riferimento a reati commessi durante lo svolgimento di un processo canonico; questo, infatti, come emerge dal canone n. 1457, tutela il segreto prevedendo un apparato sanzionatorio in base al quale si può arrivare persino alla destituzione del giudice e degli operatori rivelatori del segreto.

La giurisprudenza esclude, altresì, il divieto di testimonianza per il giudice ecclesiastico, per gli attuari canonici, per il notaio, per il cancelliere qualora abbiano svolto le loro funzioni nel corso di un procedimento volto all'ottenimento della dichiarazione di nullità

22 Sul punto, risulta essere esaustiva D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, Eupress-Ftl, 2008, p. 115.

23 A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, Padova, 2012, p. 48.

del matrimonio canonico, ponendo loro nella condizione, molto delicata, di dovere violare le norme loro imposte in ragione delle funzioni svolte per evitare la sanzione penale.

Tuttavia, in base al canone n. 1421, possono essere istituiti giudici diocesani anche laici che non saranno, logicamente, considerati ministri religiosi.

Versando in una ipotesi di questo tipo, nonostante buona parte della dottrina sia propensa ad ammettere l'applicabilità dell'art. 200 c.p.p, la lettera della legge non lo consente "essendo la nozione di ministro di culto legata a soggetti idonei a soddisfare le esigenze spirituali dei fedeli"²⁴.

Si rammenti, inoltre, come, mentre prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 la dottrina era concorde nel ritenere la non applicabilità delle disposizioni sul segreto professionale nei riguardi delle monache²⁵, oggi, invece, come si evince dall'art. 4 n. 4 della Legge 25 Marzo 1985, n.121, con la quale viene eseguito l'Accordo di Villa Madama tra lo Stato Italiano e la Santa Sede su Concordato, pure le monache, anche se non confessano e dunque non dovrebbero avere segreti da invocare, e tutti i non ordinati, seppur con qualche perplessità, potrebbero avvalersi della tutela fornita appunto dall'art. 200 c.p.p.

IL SEGRETO DEI MINISTRI DI CULTO EBRAICI EX ART. 3.1 DELLA L. N. 101 DEL 1989

La presenza delle comunità ebraiche in Italia risale all'età romana. A seguito dell'Editto di Caracalla, nell'anno 212 d. C, si ha il riconoscimento della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero Romano e quindi anche agli Ebrei. Le comunità ebraiche godono, per molto tempo, di grande autonomia fino a quando, nell'anno 398 d. C, viene abolita la giurisdizione romana con il conseguente obbligo di adire i tribunali romani.

Verso l'anno 1000, tuttavia, si inizia a diffondere la lingua ebraica e l'uso della legge tradizio-

24 *Ibidem*, p.49.

25 Al riguardo v. V. Manzini, *Trattato di procedura penale*, vol. VI, p. 29.

nale; dunque, è in questa epoca che si stabilizzano i due diversi poli normativi delle comunità israelitiche: da una parte, si ha la soggezione al principe; dall'altra, si ha la rivendicazione di autonomia che si estrinseca su tre diversi livelli: autonomia amministrativa, autonomia normativa ed autonomia giurisdizionale.²⁶

Nel corso del Medioevo, gli Ebrei assumono una posizione meno centrale a causa dell'affermarsi dell'Impero Romano e Cristiano.

In una successiva fase storica, grazie alla "Legge Rattazzi", nell'anno 1857, nel contesto della "seconda emancipazione", è lo Stato Piemontese a fornire una regolamentazione giuridica.

Questa fondamentale legge che è lo strumento "giurisdizionalista" attraverso cui, parte dell'Ebraismo presente all'interno dello Stato Sardo, riesce ad imporsi.

In tale contesto, gli Ebrei finiscono per accettare un intervento statale che dia loro sicurezza ed uniformità, ma si rifiutano di assoggettarsi ad un organo Centrale Ebraico Autoritario.

Agli inizi del 900, poi, grazie al fondamentale impulso del Congresso delle Università d'Italia, tenutosi a Milano nell'anno 1909 che auspica la costituzione di una Federazione di Comunità, si tenta di formare una organizzazione unitaria dell'Ebraismo italiano.

Nel 1985 iniziano le trattative tra lo Stato e le comunità Ebraiche. L'8 Dicembre del 1987 viene finalmente approvato, dal Congresso straordinario costituente delle Unioni delle Comunità Israelitiche Italiane, tenutosi a Roma, lo Statuto delle Comunità Israelitiche.

Lo Statuto è, ex art. 8. Comma II Cost, una forma di autoorganizzazione, ma, ponendosi l'Unione Ebraica come Confessione Religiosa, esso attribuisce una qualificazione più ampia alle Comunità Ebraiche definite formazioni sociali originarie e tutelate, in quanto tali, dall'art. 2 della Costituzione Italiana.

L'Ebraismo è, dunque, una confessione religiosa che possiede una importante intesa con lo Stato ex art. 8 Cost.

Nell'ambito della Comunità Ebraica, una

²⁶ Sul punto molto esaustivo è G.Long, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991, p. 140.

posizione centrale è occupata dai rabbini.

Queste figure dotte, oltre ad essere le guide spirituali e quindi i ministri di culto ebraici, svolgono delle importanti funzioni a livelli istituzionale. Il Rabbino Capo, ad esempio, è citato tra gli organi di ogni singola comunità (ex art. 5 Statuto); al Rabbino Capo spetta, inoltre, stabilire se un consigliere della Comunità potrà svolgere la funzione di garante della continuità ebraica (ex art. 9 Statuto); per di più, nei ricorsi contro la decisione, ad essere prevalente è la componente rabbinica (ex art. 20 statuto).

Nella prospettiva nazionale, invece, lo Statuto considera i rabbini una componente distinta, consentendo l'istituzione di due collegi a loro riservati: l'assemblea rabbinica e la consulta rabbinica, annoverati tra gli organi delle comunità ebraiche italiane di cui all'art. 39 dello Statuto.

Nel contesto giuridico, sociale e religioso ebraico, quindi, si ripudia il modello gerarchico-sacerdotale e quello a connotazione assembleare, ma si distingue, si impone e si realizza il modello democratico-rappresentativo con una conseguente investitura elettiva degli organi di governo da parte delle comunità.

Si può affermare che "la partecipazione dei laici e dei rabbini alla amministrazione delle Comunità varrebbe già a differenziare costoro, sul piano delle competenze e delle funzioni, dalla generalità degli altri membri"²⁷.

Per quanto concerne le garanzie del segreto ministeriale, di fondamentale importanza, risulta essere l'art. 3 comma I, secondo inciso, della L. 8 Marzo 1989, n. 101, la quale, pensata sul modello dell'art. 4, n. 4, dell'Accordo 18 Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, prevede, a favore dei ministri di culto, una immunità dal potere proprio dei magistrati, o di altre autorità, di ottenere, in maniera coattiva, informazioni su persone o materie conosciute in ragione del loro alto ministero.

Certamente, norme come questa, non hanno un contenuto identico a quello delle norme generali e unilaterali in materia di segreto professionale del ministro di culto.

La dottrina, però, dimostra perplessità, in

²⁷ A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 680.

materia di segreto religiosamente motivato, con riguardo alla omologazione di regime tra la posizione dei rabbini e la posizione di altri ministri di culto, ponendosi la questione se, a fronte della peculiarità del ruolo istituzionale all'interno della comunità di appartenenza, le garanzie derivanti dal segreto ministeriale, fornite ai Rabbini ispirandosi alle norme pensate per gli altri culti, siano di facile applicazione a causa della "incertezza sull'ambito e ragioni del loro ministero".²⁸

I dubbi e le incertezze, in *subiecta materia*, sono, tuttavia, destinati ad essere accantonati dinanzi a quanto accade sul piano pratico e della effettività, laddove risulta opportuno accogliere una nozione di ministro non rigidamente ancorata alle visioni dommatiche dei gruppi, ma idonea a racchiudere tutte le nozioni giuridiche contenenti un minimo comune paradigma concettuale determinato, prevalentemente, dalla natura degli interessi in gioco con riferimento al caso concreto, oltre che dalla qualifica "neutra" delle norme civili.

Sarà, quindi, doveroso valutare, volta per volta, se vi sia un rapporto di causalità tra l'esercizio del ministero e l'apprendimento della notizia segreta; ne deriva che l'operatore statale del diritto non potrà prescindere dall'effettuare una indagine ed una valutazione su quello svolgimento in concreto di attività ministeriale che rappresenta il requisito civilistico essenziale per la ricorrenza della stessa qualifica ministeriale.²⁹

Ciò ha delle ripercussioni sulla disciplina relativa alla certificazione delle qualifiche di ministro di culto, che non potrà essere considerata, fondamentalmente, come una semplice attestazione della titolarità della qualifica professionale.

La normativa relativa ai segreti, in definitiva, soddisfa diverse esigenze pratiche: *in primis*, si tutela la riservatezza di quei rapporti fondati sull'*intuitu personae*; in secondo luogo, si perseguono taluni interessi considerati meritevoli pur sacrificando, alle volte, la tutela prevista per l'amministrazione della giustizia.

La società, infatti, ha, sempre e comunque, un'alta missione civile da compiere, quella di

²⁸ Sul punto v. R. Bertolino, *Ebraismo italiano*, p. 355.

²⁹ A. Licastro, *Ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 690.

rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto e di reintegrare l'ordine giuridico turbato.³⁰

Stella Feroletto, laureata in Giurisprudenza presso la "Università Magna Graecia" di Catanzaro. Stagista in magistratura presso il Tribunale (I sezione civile) di Catanzaro; sta altresì svolgendo la pratica forense in diritto civile presso il foro di Catanzaro. Frequenta, inoltre, la SSPL presso la "Università Magna Graecia" di Catanzaro.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

P Alberici, *Eccezioni al dovere di testimonianza*, Torino, 1910, 87.

P.A. Avack in confessioni religiose [2.2.7], p. 5.

S. Berlingò, *Fonti di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 6.

R. Bertolino, *Ebraismo italiano*, p. 355.

Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. 2287 del 2004.

M. Chiavario, *Confessioni religiose e processo penale*, in "Rivista Italiana di diritto e procedura penale", vol. 54, n. 3, Milano, 2011, p. 893.

Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Statuti CELI.

A. Diddi A., *Testimonianza e segreti professionali*, Padova, 2012; pp. 35, 48, 49

C. Di Martino-T. Procaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, Padova, 2010, pp. 105, 106.

O. Dominioni, *Testimonianza in Dominioni*, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, *Procedura penale*, Torino, 2014, p. 313.

S. Ferrari, "I ministri di culto", in "Dig, disc.

³⁰ P. Alberici, *Eccezioni al dovere di testimonianza*, Unione Tipografica Torinese, 1910, p. 1.

pub.”, vol. IX, Torino, 1994, p. 553.

A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, pp. 136-142, p. 431, p. 441, p. 680.

A. Licastro A., *Tutela del segreto confessionale*, p. 266.

G. Long, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo stato*, Bologna, 1990, pp. 140, 165-166.

V. Manzini, *Trattato di procedura penale*, vol. VI, p. 29.

D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, Eupress-Ftl, Lugano, 2008, p. 115.

F. Onida, *Ministri di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, vol XX, Roma, 1990, p.2.

G. Porco, *Prove penali e segreti*, Soveria Mannelli (CZ), 1999, p. 29.

Digressioni sul diritto fra libertà e sicurezza all'interno della prospettiva giuridica moderna

Marco Cossutta

ABSTRACT

Il breve saggio affronta il tema del rapporto fra sicurezza e diritto così come lo stesso è stato svolto all'interno della prospettiva giuridica moderna, con esplicito riferimento a Hobbes e Filangeri, al fine di evidenziare come in tale declinazione sia insita una operazione di de-responsabilizzazione del soggetto che cede quote di capacità politica in cambio di sicurezza materiale.

SOMMARIO

1. SICUREZZA DEL DIRITTO E DE-RESPONSABILIZZAZIONE DEL SOGGETTO; 2. DUE PROSPETTIVE MODERNE CONVERGENTI; 3. PER UN RECUPERO DELLA POLITICITÀ DEL DIRITTO; 4. APPENDICE: INTORNO AD UNA TITOLAZIONE NON SCELTA.

§ 1. SICUREZZA DEL DIRITTO

E DE-RESPONSABILIZZAZIONE DEL SOGGETTO

Dopo quasi due millenni di civiltà giuridica – convenzionalmente iniziata sotto il regno di Hammurabi (1792-1750 a. c.) – nel 1951, in un saggio apparso sulla “Rivista internazionale di filosofia del diritto” intitolato *La certezza del diritto è un mito?*, Norberto Bobbio definiva la stessa come “un elemento intrinseco al diritto, sì che il diritto o è certo o non è neppure diritto”¹.

Parrebbe che il Nostro, con questa affermazione, voglia ricollegarsi idealmente al noto

¹ L'articolo apparve sul primo fascicolo del 1951 della “Rivista internazionale di filosofia del diritto”.

PAROLE CHIAVE

DIRITTO E SICUREZZA;
DE-RESPONSABILIZZAZIONE;
CERTEZZA DEL DIRITTO;
POLITICITÀ DEL DIRITTO.

brocardo ciceroniano, per il quale *omnia sunt incerta, cum a iure discesseris*. L'Arpiante ci indica nelle sue *Epistulae ad familiares* come la via della sicurezza (o della certezza che dir si voglia) è senz'ombra di dubbio la via del diritto. Prima di ritornare a Bobbio, va solo accennato come il borcardo è estrapolato da un passo di una lettera inviata nel 46 a. c. a Cicero Paeto, la cui lettura nella sua interezza ci pare venir utile per il discorso che andremo qui a svolgere. Scrive infatti Cicerone: *de illo autem quem penes est omnis potestas, nihil video quod timeam, nisi quod omnia sunt incerta cum a iure discessum est*². Ovvero non vi è nulla da temere nell'esercizio del potere se questo è informato dal diritto, abbandonando il diritto, l'attività legata al reggimento della comunità diviene, per coloro che ne sono soggetti, incerta, insicura e, aggiungiamo noi pensando ad Aristotele, da politica si tramuta in dispotica.

È però bene chiudere la digressione e ritornare alla citazione iniziale, riconoscendo come la

² “A proposito di colui, nelle cui mani c'è tutto il potere, non vedo cosa io debba temere, se non il fatto che tutto è incerto quando ci si è discostati dal diritto”.

perentoria affermazione del pensatore torinese non può che suscitare assensi, ma *generici* consensi, come avviene per ogni termine che abbia un portato emotivo (nonché una connotazione vaga – come è nel nostro caso); il significante /certezza/ va perciò esaminato e valutato avuto riguardo ad una sua specifica declinazione, quindi una precisa assunzione di significato.

Pertanto la questione è relativa a come il termine /certezza/, che in questo contesto appare sinonimo di sicurezza, viene sviluppato all'interno di una esperienza giuridica e politica. Volendo esaminare sia pur succintamente una particolare prospettiva (in vero ancora ben radicata nella cultura giuridica e politica del nostro millennio), quella che Francesco Gentile nomina come *la prospettiva politico-giuridica moderna*³, non possiamo che riconoscere come, seppur non a prima vista, il rapporto fra diritto e sicurezza implica il sorgere sullo sfondo d'un terzo termine: la de-responsabilizzazione.

Una de-responsabilizzazione, la quale – proprio in nome della sicurezza del diritto – investe due classi di soggetti fra loro distinti. Sia pur in differente modo, investe, più in generale, i consociati e, più in particolare, coloro che fra questi possono venire ricondotti all'interno del ceto dei giuristi, gli operatori del diritto.

Come avremo modo d'argomentare, le modalità che inducono alla de-responsabilizzazione sono diverse ove si guardi alla cultura giuridica interna ed ove si consideri la cultura giuridica esterna⁴, ma gli esiti sono identici: ovvero una de-responsabilizzazione dei soggetti, la quale è il presupposto per la mancanza d'agire politico.

Per un verso, infatti, la de-responsabilizzazione che investe i consociati (la cultura giuridica esterna) risulta dallo scambio fra sicurezza (del diritto) e capacità di agire politicamente; la cessione di questa, come emerge nel moderno giusnaturalismo, è a favore del sovrano. Per altro verso, il ceto dei giuristi si de-

responsabilizza (ancora nel senso di cessione di capacità di agire politicamente) a fronte di un diritto sicuro, certo in quanto posto in essere dalla autorità legislativa competente, un diritto che i giuristi si limitano ad applicare.

In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad una cessione di prerogative politiche a fronte di concessione di *quote* di sicurezza (vuoi materiale, vuoi ideologica) da parte di un'entità riconosciuta come superiore (*sovrana*, per l'appunto).

In entrambi i casi si assiste ad una estraneazione volontaria dalla vita politica attiva, che assume, come avremo modo d'osservare, connotati differenti, ma tuttavia riconducibili alla classica figura dell'*idiotex* – ovvero del cittadino, che pur avendone piena facoltà, non partecipa alla vita pubblica.

§ 2. DUE PROSPETTIVE MODERNE CONVERGENTI

Il rischio di tali esiti pare insito nelle prospettive giuridiche e politiche⁵ che accompagnano il sorgere e lo sviluppo, nelle sue varie articolazioni, della compagine statutale (moderna⁶). Il richiamo a due significativi esponenti di tali prospettive testimonia le potenzialità de-responsabilizzanti di un certo modo di intendere il rapporto tra diritto e sicurezza.

I due autori chiamati in causa sono Thomas Hobbes e Gaetano Filangieri. I brani estrapolati dalle loro opere posso venire utilizzati quali epigrafi per i due percorsi che intendiamo seguire.

Per Hobbes, coloro che obietano “che la condizione dei sudditi è davvero miserevole, esposti come sono alle brame e alle altre sregolate passioni di colui, o di coloro, che hanno nelle loro mani un potere così illimitato [...] non considerano che lo stato dell'uomo non

5 Viene utilizzato la locuzione al plurale in quanto la prospettiva politica moderna si declina in differenti maniere, con esiti pratici difforni, che pur ritrovano un comune denominatore tanto da farli cogliere come specie dello stesso genere.

6 L'aggiunta del attributo parrebbe pleonastica, in quanto non sussistono altre forme di *stato* che non siano quelle riconducibili alla prospettiva moderna. Cfr. in argomento almeno P. Schiera, *sub voce Stato moderno*, in *Dizionario di politica* e P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.

3 Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983.

4 Sulle due accezioni di cultura giuridica si vede il testo di L. M. Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, trad. it. Bologna, 1978, pp. 325-326.

può mai essere del tutto esente da qualche molestia, e che la più grande che possa per avventura capitare al popolo in generale, in qualsiasi forma di governo, è pressoché impercettibile in confronto alle miserie e alla spaventosa calamità che sono retaggio di una guerra civile. E non tengono conto della condizione di dissoluzione degli uomini abbandonati a se stessi, non assoggettati alle leggi e senza un potere coercitivo che leghi loro le mani e le tenga lontane dalla rapina e dalla vendetta”.

Hobbes, in questo notissimo passo del *Leviathan*, XVIII, ci induce a riflettere sulle benefiche conseguenze su quella che con lessico contemporaneo viene definita la qualità della vita dei consociati, che spontaneamente rinuncino alla loro capacità politica in favore di un terzo: il sovrano, il quale proprio in virtù della assoluta acquisizione di capacità politica (si pensi alla rappresentazione iconografica dell'operazione di cessione nella celeberrima copertina dell'edizione del 1651 del *Leviathan*⁷) è in grado – nel senso che ha il potere – di offrire sicurezza ai sudditi, i quali contraccambiano con l'obbedienza.

Non occorre spendere troppe parole per comprendere come è la sicurezza l'elemento centrale della relazione sovrano-suddito; privata dalla sicurezza, a cui corrisponde l'obbedienza, tale relazione dicotomica risulterebbe priva di senso politico e, quindi, ingiustificatamente afflittiva.

Per Filangieri, che scrive nel 1774, “nei governi dispotici gli uomini comandano: nei governi moderati comandano le leggi [...]. L'arbitrio giudiziario è quello che si cerca d'estirpare. Bisogna dunque torre a' magistrati tutto quello che li rende superiori alle leggi. Ecco il fine di questa legge. Vediamone ora i mezzi. Il re vuole che tutto si decida secondo un testo espresso; che il linguaggio del magistrato sia il linguaggio delle leggi: che egli parli allorché esse parlano, e si taccia allorché esse non parlano, o almeno non parlano chiaro; che l'interpretazione sia proscribta; l'autorità dei dottori bandita dal foro, e

7 In tema vedi il recente contributo di C. Ginzburg, *Paura, reverenza, terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, 2015.

il magistrato costretto ad esporre al pubblico la ragione della sentenza. Questi sono gli argini che il sovrano ha innalzati contro il torrente dell'arbitrio”.

Il richiamo al Filangieri delle *Riflessioni politiche sull'ultima legge del nostro Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia* ci introduce al secondo corno del problema: quella de-responsabilizzazione del ceto dei giuristi, la quale ritrova il suo acme nell'opera di codificazione e che Giovanni Tarello stigmatizza, legandola alla “tecnicizzazione della scienza giuridica”⁸. Tecnicizzazione e de-responsabilizzazione in senso politico del ceto dei giuristi che ritrova la sua più eclatante epifania nello scritto *Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoleon* di Frédéric Mourlon⁹, che Bobbio riporta nel suo studio su *Il positivismo giuridico*¹⁰.

Ci troviamo di fronte ad una idea di certezza del diritto, quindi di sicurezza, che rimanda all'applicazione algoritmica della disposizione da parte del giurista, il quale, sulla scorta della Scuola dell'esegesi, umilia la propria ragione a fronte della volontà del legislatore. Tale aspirazione non appare certamente legata ad un illuminismo giuridico pre-codificazione se due secoli più tardi possiamo leggere sulle pagine dell'*Enciclopedia del diritto* le parole di Renato Borruso, secondo il quale “il tema più impor-

8 Cfr. *l'Introduzione alla Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976.

9 Trad. it., Palermo, 1861.

10 Torino, 1961. Il passo dell'esponente della Scuola dell'esegesi riportato è: “per il giureconsulto, per l'avvocato, per il giudice, un solo diritto esiste, il diritto positivo [...]. Lo si definisce: *l'insieme delle leggi che il legislatore ha promulgato* per regolare i rapporti degli uomini tra di loro [...]. Le leggi naturali o morali non sono, in effetti, obbligatorie se non in quanto esse sono state sanzionate dalla legge scritta [...]. Al legislatore solo spetta il diritto di determinare, fra le regole così numerose e talora così controverse del diritto naturale, quelle che sono egualmente obbligatorie [...]. *Dura lex sed lex*; un buon magistrato umilia la sua ragione davanti a quella della legge: poiché egli è istituito per giudicare secondo essa e non per giudicarla. Nulla è al di sopra della legge e l'eluderne le disposizioni sotto pretesto che l'equità naturale vi contrasta non è altro che prevaricarle. In giurisprudenza non c'è, non vi può essere ragione più ragionevole, equità più equa della ragione o dell'equità della legge”.

tante dell'informatica giuridica deve, a nostro avviso, essere considerato quello dell'applicabilità automatica della legge¹¹.

Lo sfondo su cui si colloca l'affermazione del Presidente onorario della Corte di Cassazione è quello segnato dalla certezza/sicurezza quale *proposizione necessaria*, che dal mondo della logica deduttiva transita e si incunea nella riflessione giuridico-politica anche tramite il positivismo logico (Rudolf Carnap *in primis*).

Ecco allora, proprio in nome della sicurezza/certezza del diritto, il perorare la causa di un giurista applicatore, d'un calcolatore di sillogismi (come lo voleva Cesare Beccaria), un giurista che offre delle risposte *necessarie* (necessarie perché già contenute nelle premesse da sviluppare).

È un incedere logico-deduttivo che si accompagna ad un umiliante *status subiectionis* del giurista contro il quale si erga, fra gli altri, il monito di Paolo Grossi: "temiamo cioè l'inquinamento – ché sarebbe tale – di una nozione della interpretazione come attività puramente logica e dell'interprete come un automa senza volontà e libertà proprie, che constatiamo ancora dominate presso tanti giuristi beatamente e beatamente paghi ancor oggi di riaffermare entusiasti e inconsapevoli il principio di stretta legalità e l'immagine dello *iudex* come *servus legis*, che la propaganda giuridica borghese da due secoli ha loro istillato nel cervello"¹².

Quello del giurista è il medesimo *status subiectionis* che caratterizza il cittadino all'interno d'una prospettiva che rappresenta lo stato quale motore d'un processo produttivo di quella "sicurezza mediante la riduzione dell'incertezza", su cui dissertava Francesco Gentile nel 1983¹³, uno *status subiectionis* che implica un radicale processo di de-responsabilizzazione del singolo, il quale in grazie all'annichilimento della sua capacità politica, ritrova protezione nella statualità.

11 Così a p. 654 della voce *Informatica giuridica* redatta nel 1997 per l'Aggiornamento dell'Enciclopedia del diritto.

12 P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006, p. 163.

13 Cfr. *Relazione* in R. Orecchia (a cura di), *Atti del XIV Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica* (Palermo, 12-15 maggio 1983), Milano, 1984.

Il singolo riceve dall'hobbesiano sovrano quella certezza/sicurezza la quale, o risulta impossibile in assenza della cessione della capacità politica in quanto, postulando l'*homo homini lupus*, l'individuo è ipotizzato come totalmente sregolato (in assenza di un kantiano padrone), oppure, in altra prospettiva, dovrebbe ritrovare in se medesimo, nelle proprie potenzialità politiche, che invece *umilia* a fronte dell'attivismo di una compagine statale fortemente antropomorfizzata. Un fantasma, frutto delle proprie (dei consociati) fantasie che si assume a feticcio¹⁴. Allo stesso modo il giurista *umilia* al propria ragione venerando il feticcio del legislatore.

§ 3. PER UN RECUPERO DELLA POLITICITÀ DEL DIRITTO

I passi sopra richiamati ed estrapolati dalle opere di Hobbes e Filangieri ci possono rammentare come, per così dire, le vie per l'inferno (politico) – soggezione, umiliazione, passività – sono talvolta lastricate da buone intenzioni. Nel caso di specie, l'offrire sicurezza, il produrre un *habitat* ove, per dirla con il nostro legislatore costituzionale, la persona umana possa non solo sopravvivere, ma anche prosperare, potrebbe presentare come contro-altare l'annichilimento politico di quella stessa persona che si vuole proteggere¹⁵.

Esito paradossale d'un certo modo di declinare la sicurezza, che storna dall'aristotelico *animale politico* il suo attributo. Togliendo, infatti, la qualificazione *politico* rimane solo l'*animale* (che soddisfa i suoi bisogni primari: mangiare, bere, dormire e così via).

Acciocché il diritto non si trasformi in regola algoritmica¹⁶ bisogna riconoscere allo

14 Sul tema appaiono pertinenti le riflessioni di Max Stirner nel suo *L'unico e la sua proprietà*, trad. it. Milano, 1979. In argomento vedi gli scritti di Enrico Ferri, *L'antigiuridismo di Max Stirner*, Milano, 1991 e *La città degli unici. Individualismo, nichilismo, anomia*, Torino, 2001.

15 Mi permetto di rimandare alla mia *Comunicazione*, in R. Orecchia (a cura di), *Atti del XIV Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica* (Palermo, 12-15 maggio 1983), cit.

16 Il riferimento all'animale del capoverso precedente fa

stesso la sua intima essenza politica, il diritto per essere tale e non mero simulacro deve costantemente venire vivificato dall'attività politica dei consociati, *in primis* il ceto dei giuristi. Questi sono chiamati (*a-vocati*) a trasformare quotidianamente le disposizioni in norme¹⁷, a far vivere il diritto quale adeguata regola dei rapporti sociali. Questa trasformazione implica una palese assunzione di responsabilità politica da parte del giurista¹⁸.

Una responsabilità che non si circoscrive ad una limitata *élite* di operatori del diritto, ma che investe l'intera società, la quale – sia pure in forma indiretta – è partecipe alla definizione della norma giuridica, perché la norma per essere adeguata alla regolamentazione del contesto sociale per il quale è proposta; non può disattendere le aspirazioni, i valori, gli interessi ivi operanti; in un'unica espressione, i suoi *luoghi comuni* (*endoxa*). I consociati sottopongono ad un costante controllo l'operato dei giuristi, vagliando la corrispondenza delle norme proposte ai propri *luoghi comuni*; solo ove vi sia coincidenza, il diritto sarà adeguato, quindi *sicuro*.

Certezza e sicurezza del diritto si acquisiscono attraverso una quotidiana opera di trasformazione di disposizioni in norme. Questa attività, per non palesarsi quale mero esercizio di potenza, deve essere politica in senso stretto.

Un'attività, nel contempo, informata dal diritto e informante il diritto, alla quale l'intera *polis* è chiamata a contribuire ed il cui fine ultimo è indicato nella *sicurezza*.

Una sicurezza sempre fluttuante, perché legata ad un *diritto fluido*¹⁹, la cui fonte è *autonomo* sovvenire alla mente le *feroci* critiche di Guido Calogero ad Alfredo Rocco; cfr. *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, 1937, p. 50.

17 Cfr. in merito M. S. Giannini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità della norma*, in "Giurisprudenza costituzionale", I (1956), nn. 3-4, e la voce di Vezio Crisafulli, *Disposizione (e norma)* redatta per l'*Enciclopedia del diritto*.

18 In tema cfr. S. Cotta, *La sfida tecnologica*, Bologna, 1968.

19 Per Gustavo Zagrebelsky "la fissità, che è un aspetto della certezza, non è dunque più un elemento portante degli attuali sistemi giuridici al *deficit* di certezza che ne deriva non si potrebbe porre rimedio con una più adeguata teoria dell'interpretazione. Semmai [...] si deve pensare di organizzare questa tendenza alla trasformazione, intrinseca nell'ordinamento, in

ma e non *eteronoma*; l'*auctoritas*, non la *potestas*, guida il riconoscimento del diritto, di un diritto che non vede nelle proposizioni necessarie il suo faro, bensì è attratto dai giudizi di valore, da procedure di controllo dialettico e non logico-deduttivo.

L'attività politica dei consociati storna il diritto dal potere arbitrario e l'esercizio della politica impedisce il manifestarsi del dispotismo.

Ecco allora ritornare utile la citazione ciceroniana all'inizio richiamata: "a proposito di colui, nelle cui mani risiede tutto il potere, non vedo cosa io debba temere se non il fatto che tutto è incerto quando ci si è discostati dal diritto".

§ 4. APPENDICE: INTORNO AD UNA TITOLAZIONE NON SCELTA

Nello sviluppare il tema proposto dagli organizzatori dell'incontro arpinate, *Il diritto fra libertà e sicurezza*, ho riscontrato, per così dire, un certo mio imbarazzo interiore nello scegliere la titolazione dell'intervento da presentare in quella sede. Se l'itinerario da seguire – sulla scorta del pensiero del mio Maestro, Francesco Gentile – mi appariva ben chiaro, non così evidente mi si presentava la titolazione sotto la quale raccogliarlo. Avrei optato, se non avessi scelto il generico riferimento a delle *digressioni* intorno al nostro tema, per qualcosa come *Dalla sicurezza del diritto alla de-responsabilizzazione del soggetto giuridico*, dopo aver ritenuto che calcare la mano in modo paradossale sulla *perdita di capacità giuridica*, quale conseguenza estrema dell'aspirazione ad un diritto graniticamente sicuro, sarebbe potuto apparire più che fuorviante.

Infatti, come ci viene con assoluta autorevolezza da non renderla distruttiva di altri valori, come l'uguaglianza giuridica, la prevedibilità, l'imparzialità e il carattere non arbitrario dell'azione amministrativa e giudiziaria. [...] Non solo è dubbio che la certezza come fissità dell'ordinamento in tutte le sue parti possa essere oggi un obiettivo realistico. È dubbio che sia anche desiderabile. Essa scaricherebbe sul legislatore un compito insopportabile di incessante modificazione del diritto vigente, un compito che si svolge invece nell'opera silenziosa e capillarmente diffusa delle aule dei tribunali e degli studi dei giuristi", *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992, pp. 202-203.

lezza suggerito²⁰, la capacità giuridica si acquista con la nascita e si estingue con la morte, da cui al richiamo dell'articolo primo del nostro Codice civile²¹; una sua perdita – non un suo non esercizio, da cui alla in-capacità di agire, ovvero di disporre dei propri diritti²² – implicherebbe il sorgere della schiavitù. Infatti, la non capacità giuridica implica che l'entità a cui questa si riferisce non sia per l'ordinamento un soggetto giuridico. Quindi, non una persona, ma una cosa: uno schiavo, per l'appunto²³.

L'istituto della schiavitù non è concepibile all'interno delle attuali prospettive giuridiche, anzi, come è palese, viene represso dall'ordinamento giuridico²⁴. Pertanto inserire nella titolazione dell'intervento un riferimento palese alla *perdita di capacità giuridica*, non sarebbe stato solo fuorviante (in quanto richiama spettri quali la schiavitù), ma sarebbe stato anche profondamente errato evocare, proprio in tema di sicurezza e diritto, la perdita di capacità giuridica, ovvero la riduzione della persona umana da potenziale *agente* a sostanziale *agito* (nel senso di macchina animata, di automa).

In modo meno paradossale ed errato il titolo *non scelto* evoca come sfondo la perdita, a seguito di un certo modo di leggere la relazione fra diritto e sicurezza, della *capacità politica* del soggetto, un forte depauperamento da ricollegarsi non certo alla perdita della capacità giuridica (in vero postulata come impossibile), ma della capacità/volontà di agire politicamente.

Quindi una *deminutio capitis*, che non investe la capacità giuridica del soggetto, *soltanto* la

20 Cfr. per tutti C. M. Bianca, *Diritto civile. La norma giuridica – i soggetti*, Milano, 1986, p. 200.

21 Per inciso, non così perentorio appare il precedente Codice, promulgato nel 1865, il quale non porta uno specifico Titolo sulle persone fisiche.

22 In questo caso, come fra gli altri evidenzia Angelo Falzea, la capacità giuridica continua a sussistere; cfr. la voce *Capacità (teoria gen.)*, in *Enciclopedia del diritto*.

23 Cfr. in tema, fra i molti, P. Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1977, p. 65 e F. Galgano, *Diritto privato*, Padova, 1985, p. 71.

24 Vedi per il caso italiano la *Sezione* del Codice penale relativa ai Delitti contro la personalità individuale (artt. 600 e segg. novellati più volte in tempi recenti; dal intervento del legislatore si evince che siamo in ogni caso in presenza di una prassi di riduzione in schiavitù che l'ordinamento argina con norme sempre più repressive).

sua capacità/volontà di essere attivo nella vita sociale. Il tutto auspicando che non si arrivi a dover riconoscere nella prassi sociale quanto Gaio descrive nelle sue *Institutiones: maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit*.

Marco Cossutta professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste